



Università di Genova

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Dottorato in Diritto - Curriculum Pubblicistico

XXXIV Ciclo

Il giudizio di secondo grado **Garanzie dell'imputato ed efficienza processuale**

Tutor

Chiar.ma Prof.ssa Michela Miraglia

Responsabile del Curriculum

Chiar.mo Prof. Mitja Gialuz

Candidato

Dott. Lorenzo Agostino

Anno Accademico 2021-2022

INDICE-SOMMARIO

Introduzione.	1
--------------------	---

Capitolo I

L'appello: alla ricerca del fondamento di un mezzo di impugnazione controverso

1. Premessa.	5
-------------------	---

Sezione I

Una comparazione diacronica e sincronica

2. L'appello: evoluzione storica.	7
3. L'appello nei paesi di <i>common law</i>	26
4. L'appello nell'Europa continentale.	35

Sezione II

Le fonti internazionali

5. Il doppio grado di merito nelle fonti sovranazionali.	42
6. L'art. 2 Protocollo n. 7 CEDU.	44
7. L'art. 14, comma 5, PIDU e la vicenda spagnola.	53
8. Riflessi interni: <i>quid iuris</i> se l'appello fosse abrogato?	61

Sezione III

L'appello nella prospettiva costituzionale

9. L'appello nella Costituzione.	65
10. Gli indici a sostegno della mancata costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione.	65

11. Gli indici a sostegno della costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione: le tesi formali.	69
12. (<i>segue</i>). Il diritto di difesa.	72
13. (<i>segue</i>). Le altre tesi a sostegno della costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione.	81
14. Prime conclusioni.	85

Capitolo II

Il giudizio d'appello quale prerogativa difensiva dell'imputato

1. L'appello come strumento difensivo dell'imputato nelle più recenti riforme della giustizia penale.	87
2. Il divieto di <i>reformatio in peius</i> : storia e fondamento.	88
3. Il divieto di <i>reformatio in peius</i> quale presidio dei principi del contraddittorio e della terzietà del giudice.	97
4. Divieto di <i>reformatio in peius</i> , appello incidentale e novità apportate dalla "riforma Orlando".	105
5. Il diritto alla prova in appello.	118
6. La questione del "ribaltamento" in appello della sentenza di proscioglimento tra arresti giurisprudenziali e interventi normativi. .	121
7. I riflessi del diverso approccio al tema del "ribaltamento" della sentenza di proscioglimento.	132
8. La necessità di un cambio di passo nel segno di un ridimensionamento della legittimazione ad appellare di p.m. e parte civile... ..	142
9. ... e della tutela dell'imputato.	157

Capitolo III

***Fair trial* in appello vs ragionevole durata del processo: un equilibrio possibile?**

1. Giusto processo in appello ed esigenze deflative.	163
2. L'inadeguatezza dell'attuale fisionomia dell'appello: un istituto ibrido.	167
3. La specificità dei motivi di appello: tra discutibili pronunce di legittimità.	179
4. ... e deludenti modifiche normative.	184
5. La cognizione del giudice d'appello: prospettive di riforma.	192
6. L'introduzione di un filtro più stringente.	198
7. Ulteriori strumenti di deflazione.	207
7.1. Il concordato in appello: un istituto potenziabile.	208
7.2. La monocraticità del giudice d'appello: dal d.d.l. Bonafede una proposta da ricalibrare.	213
7.3. Spunti dalla legislazione emergenziale.	230
7.4. L'improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini processuali.	243
8. Considerazioni conclusive.	249
Bibliografia.	253

Introduzione

L'emergenza sanitaria che ci stiamo pian piano apprestando a superare ha certamente avuto dei riflessi negativi su tutti i settori della società, ma può rappresentare un'occasione di crescita senza precedenti in considerazione dello sforzo economico profuso dall'Unione europea per rispondere alla crisi. Il programma *Next Generation EU* (NGEU)¹ prevede, infatti, lo stanziamento di ingenti capitali, di cui l'Italia è tra le prime beneficiarie.

Per sfruttare al meglio tali risorse, il nostro ordinamento si è impegnato ad attuare un progetto di investimenti e riforme – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)² – che interessa (anche) la giustizia penale, area in cui, come emerge in maniera sin troppo limpida dall'ultimo rapporto di valutazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, stando al quale in Italia i tempi di definizione delle cause penali sono nettamente superiori alla media europea³, si avverte più che mai la necessità di un cambio di passo: l'«eccessiva durata del processo» – si legge nel PNRR – «reca pregiudizio sia alle garanzie delle persone coinvolte – indagato,

¹ Consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#nextgenerationeu.

² Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è disponibile sul sito <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>.

³ V. *European judicial systems CEPEJ Evaluation Report*, pt. 2, in <https://rm.coe.int/evaluation-report-part-2-english/16809fc059>, p. 51. Dal documento, in particolare, si apprende che, a livello europeo, la lunghezza media dei giudizi di primo, secondo e terzo grado è rispettivamente di 122, 104 e 114 giorni, mentre in Italia è pari a 361, 850 e 156 giorni.

imputato e vittima/persona offesa – sia all’interesse dell’ordinamento all’ascertamento e alla persecuzione dei reati»⁴.

Tra le fasi del procedimento penale affette da cronica lentezza che meritano una menzione particolare spicca il giudizio d’appello, ambito in cui le difficoltà insite nella gestione degli arretrati sono quantomai evidenti: basti qui solo ricordare come, secondo il *report* della CEPEJ sopra citato, l’Italia, alla fine del 2018, “vantava” il primato continentale di giudizi pendenti da più di due anni in sede di seconda istanza (41,5% del totale)⁵.

Non è un caso, allora, che il mezzo d’impugnazione sia da sempre al centro di un acceso dibattito in cui si contrappongono istanze di deflazione e di garanzia e sia, altresì, uno dei principali *target* della c.d. “riforma Cartabia”⁶, che rientra tra gli interventi normativi messi in campo per raggiungere i traguardi concordati con l’Europa. Di qui, l’opportunità di avviare una riflessione sul rimedio volta a verificare quali strategie possano essere adottate per tentare di trovare una cura adatta ad un paziente, il giudizio d’appello, da troppo tempo malato.

A tal fine, nella prima parte del presente lavoro si andrà alla ricerca del fondamento dell’istituto, analizzandone la storia, le funzioni assunte nell’ambito di ordinamenti sia di *civil law* che di *common law*, nonché il ruolo ricoperto all’interno della Costituzione e delle fonti internazionali. L’obiettivo è di comprendere le ragioni che consigliano la conservazione del mezzo di impugnazione, a proposito della quale la dottrina non ha mancato di manifestare più di qualche perplessità.

⁴ Cfr. *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., p. 60.

⁵ Cfr. V. *European judicial systems CEPEJ Evaluation Report*, pt. 1, in <https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058>, p. 133.

⁶ Legge 27 settembre 2021, n. 134

Una volta individuate le *rationes* ad esso sottese, si tratterà di ripensarne la struttura, in un'ottica di contenimento del suo perimetro applicativo.

In questa direzione, nel secondo capitolo si cercherà di dimostrare come il secondo grado di giudizio sia caratterizzato da una chiara attitudine difensiva, che suggerisce di ritagliarlo intorno alla figura dell'imputato. Emblematici, al riguardo, sono i temi del divieto della *reformatio in peius* e della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, lo studio dei quali consentirà di concludere per la necessità di circoscrivere i confini soggettivi di estensione dello strumento di controllo di merito delle sentenze.

Nel terzo, infine, ci soffermeremo sulla fisionomia, da molti reputata obsoleta, dello stesso, allo scopo di indicare soluzioni, rispettose dei principi del *fair trial*, tali da renderla più compatibile con quelle esigenze di economia processuale di cui non si può non tener conto per restituire alla giustizia la credibilità che merita. Nello specifico, da un lato, saranno messi in risalto i numerosi inconvenienti derivanti dall'attuale natura "ibrida" dell'appello e, dall'altro, si proverà a delineare una possibile via alternativa. Inoltre, accanto alle modifiche che la l. n. 134 del 2021 si propone di introdurre, saranno vagliati alcuni espedienti pratici capaci di alleggerire il carico di lavoro gravante sulle Corti.

Capitolo I

L'appello: alla ricerca del fondamento di un mezzo di impugnazione controverso

SOMMARIO: 1. Premessa. – Sezione I – Una comparazione diacronica e sincronica: 2. L'appello: evoluzione storica. – 3. L'appello nei paesi di *common law*. – 4. L'appello nell'Europa continentale. – Sezione II – Le fonti internazionali: 5. Il doppio grado di merito nelle fonti sovranazionali. – 6. L'art. 2 Protocollo n. 7 CEDU. – 7. L'art. 14, comma 5, PIDU e la vicenda spagnola. – 8. Riflessi interni: *quid iuris* se l'appello fosse abrogato? – Sezione III – L'appello nella prospettiva costituzionale: 9. L'appello nella Costituzione. – 10. Gli indici a sostegno della mancata costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione. – 11. Gli indici a sostegno della costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione: le tesi formali. – 12. (*segue*). Il diritto di difesa. – 13. (*segue*). Le altre tesi a sostegno della costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione. – 14. Prime conclusioni.

1. Premessa

Che lo stato di salute della giustizia penale italiana non sia dei migliori è un dato ben noto: l'immane carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari rallenta i processi e crea un arretrato difficile da smaltire, situazione aggravata dagli svariati rinvii delle udienze causati dall'emergenza da Covid-19¹.

¹ Dal confronto tra i periodi 1 ottobre 2019-30 settembre 2020 e 1 settembre 2019-31 dicembre 2019 emerge che «ad un generalizzato calo del numero di nuove iscrizioni (-11,71% sul totale), corrisponde un altrettanto generale calo delle definizioni (pari al -16,40%). Globalmente, si registra un aumento delle pendenze pari all'1,51%». Con specifico riferimento alle Corti d'appello, «ad un calo delle iscrizioni pari al 15,79% corrisponde una riduzione delle definizioni nella misura del 25,08%». Per questi numeri cfr. *Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno*

Uno dei settori che più di altri è interessato da questo problema è quello delle impugnazioni, in cui la costante tensione, tipica della giustizia penale, tra necessità di assicurare all'accusato il diritto di difendersi nei confronti dell'accusa e la salvaguardia dell'efficienza del sistema è particolarmente evidente².

Difatti, le stime relative ai giudizi pendenti dinanzi alle Corti di merito e di legittimità sono sconcertanti. Come emerge dalla relazione illustrativa del d.l.l. C. 2435³, presentato alla Camera il 13 marzo 2020 e di recente approvato, dopo essere stato rielaborato dalla c.d. Commissione Lattanzi, con legge 27 settembre 2021, n. 134, a destare particolare preoccupazione è il numero complessivo di processi fermi in grado d'appello che, nel terzo trimestre del 2019, è risultato essere pari a 268.578, statistica leggermente inferiore a quella calcolata al termine dell'anno precedente (271.247).

Queste cifre, che attestano l'inadeguatezza dell'attuale fisionomia del mezzo di gravame, la cui disciplina – benché i tempi siano cambiati – ricalca ancora quella prevista sotto il vigore del codice Rocco, inducono a una riflessione.

La prima domanda che viene da porsi di fronte a un quadro così desolante è se valga tutt'oggi la pena di conservare questo mezzo di impugnazione.

2020, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, p. 176 s., consultabile in *Dir. giust.*, 29 gennaio 2021.

² Come osserva A. GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 15, «gli obiettivi di *giustizia*, *tempestività* e *certezza* rimangono in perenne contrapposizione in tutti i moderni sistemi processuali, con inevitabili riflessi anche sull'assetto degli strumenti di impugnazione».

³ Recante la «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello».

Soltanto dopo aver risposto a tale quesito e individuato le ragioni che impongono di mantenere il giudizio d'appello all'interno della trama codicistica, sarà possibile intraprendere un'analisi volta ad un ormai non più procrastinabile ripensamento dell'istituto.

Nei paragrafi che seguono si tenterà, quindi, di ricercare il fondamento del rimedio. A tal fine, se ne ripercorreranno anzitutto le origini e l'evoluzione storica, se ne analizzerà il ruolo ricoperto in una serie di ordinamenti, sia di *common law* che di *civil law* e, infine, se ne ricercherà il valore all'interno fonti sovranazionali e nella Costituzione.

Sezione I – Una comparazione diacronica e sincronica

2. L'appello: evoluzione storica

Nel sondare le ragioni poste alla base dell'appello pare opportuno prendere le mosse dalle sue origini, per comprendere i motivi in virtù dei quali si è imposto ed è stato tramandato, sostanzialmente senza soluzione di continuità, sino ai giorni nostri. Il diritto, del resto, altro non è che il «risultato di una invenzione»: esso non deve essere percepito «come qualcosa che si *crea* da parte del potere politico ma come qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello *invenire* latino) nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nella identità più gelosa di una coscienza collettiva»⁴.

Le radici della nostra civiltà non possono che essere ricercate nell'Antica Roma, esperienza in cui, non a caso, è possibile rinvenire le prime embrionali forme di giudizio di seconda istanza.

⁴ Si esprime in questi termini P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Bari, 2017, p. X.

Invero l'appello, da intendersi come «un mezzo per ottenere una nuova pronuncia su una situazione già giudicata e definita da una sentenza valida»⁵, non si impose sin da subito nel contesto romanistico, per ragioni essenzialmente ricollegabili alle caratteristiche del processo e all'organizzazione politica dello Stato: in età regia e in età repubblicana non era contemplato «alcun mezzo di impugnativa contro la sentenza del *iudex*»⁶.

Quanto al processo civile, esso non aveva natura pubblicistica, dal momento che la sentenza aveva origine contrattuale e aveva tratti quasi del tutto assimilabili ad un negozio giuridico⁷. Difatti, l'emanazione della decisione era affidata ad un giudice privato, scelto dalle parti, la cui attività non poteva avere la stessa forza del comando di un organo pubblico. Ecco allora che la questione principale, all'epoca, era quella di assicurare al provvedimento la necessaria stabilità, che veniva raggiunta grazie all'impegno delle parti a sottostarvi, impegno che lo rendeva inattaccabile qualora fossero stati osservati i presupposti formali del procedimento⁸: la validità della sentenza dell'*ordo iudiciorum privatorum* dipendeva proprio dal rispetto di rigide formule⁹.

⁵ Così R. ORESTANO, voce *Appello (Diritto romano)*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 708.

⁶ Testualmente P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, in *Opere giuridiche*, vol. VI, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976, p. 24.

⁷ V., ancora, P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 23 ss.

⁸ Per queste considerazioni in ordine alle caratteristiche del processo civile a Roma, R. ORESTANO, voce *Appello*, cit., p. 708 s. Sul legame tra la natura contrattuale delle sentenze ed il ritardo nell'affermazione dei mezzi di impugnazione si veda O. LUPACCHINI, *Profili sistematici delle impugnazioni penali*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 94 ss.

⁹ Sul processo formulare della Roma repubblicana v., diffusamente, E. BETTI, voce *Processo civile (diritto romano)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIII, Torino, 1966, p. 1104 ss.

Con riguardo alla giustizia penale¹⁰, invece, già in età regia lo Stato aveva assunto la funzione di organo di giustizia sociale, essendo la vendetta privata ancora presente soltanto in minima parte¹¹. Sotto i re, in particolare, si registrava una stretta connessione tra la religione e la repressione dei crimini, alla cui punizione il popolo cominciò a prendere parte attiva, come giudice di unica istanza, dapprima per concessione del sovrano stesso e, poi, per diritto acquisito in via consuetudinaria¹².

Con il passaggio dalla monarchia alla repubblica si assistette alla separazione tra le funzioni religiose e quelle politico-militari, le quali ultime furono affidate ad un magistrato dotato di un potere di *coercitio*¹³. Per evitare che un siffatto potere potesse sfociare in arbitrio, sin dal VI sec. a.C. fu stabilito il diritto per i cittadini di far richiamo al popolo (*provocatio ad populum*) contro le misure limitative della libertà adottate dal magistrato, un potere che, secondo parte della dottrina, era assimilabile a quello di appellare¹⁴.

Tuttavia, questa tesi venne ben presto superata in virtù del rilievo che il magistrato repubblicano non godeva del potere di giudicare, ma

¹⁰ Sulla repressione criminale a Roma v., in generale, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1989, *passim*.

¹¹ In questo senso C. FADDA, voce *Appello penale (romano)*, in *Dig. it.*, vol. IV, Torino, 1896, p. 11. Infatti, come sottolineato da B. SANTALUCIA, voce *Processo penale (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 323, i reati comuni, in principio sottoposti alla vendetta gentilizia, smisero ben presto di essere considerati pertinenti alla sfera privata e richiesero una repressione di carattere pubblico. Sul processo penale nell'antica Roma v., nella dottrina processualpenalistica, C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957, p. 20 ss.; F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, 2^a ed., Milano, 2006, p. 1 ss.; D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, 2^a ed., Torino, 2009, p. 13 ss. Si legga, inoltre, G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1993, p. 19 ss.

¹² Sul punto B. SANTALUCIA, voce *Processo penale*, cit., p. 322.

¹³ Cfr. B. SANTALUCIA, voce *Processo penale*, cit., p. 325.

¹⁴ Tra cui T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, t. 1, Lipsia, 1887 (rist. Basilea, 1952), p. 351 ss.

soltanto di procedere *ex auctoritate* contro chi disubbidiva ai suoi ordini. Soltanto nell'ipotesi in cui tale autorità avesse ecceduto nell'esercizio di una simile potestà, al soggetto nei cui confronti si era diretto l'intervento del magistrato era concesso il diritto di rivolgersi al popolo che, quindi, svolgeva la funzione di giudice di primo (e unico) grado¹⁵.

È quindi opinione consolidata quella che colloca le origini dell'appello, quale rimedio volto ad ottenere la rinnovazione del giudizio, nella fase storica immediatamente successiva, vale a dire quella imperiale, contraddistinta da un accentramento della produzione del diritto e della giustizia nelle mani dell'imperatore.

Principale artefice di questa transizione costituzionale fu Augusto che, come noto, nel I secolo d.C. avviò un percorso di progressivo svuotamento delle prerogative delle istituzioni repubblicane per concentrare su di sé il potere. Nell'ambito di questa strategia, uno dei settori cardine su cui si concentrarono gli sforzi del *princeps* fu proprio quello della giustizia, come dimostra la circostanza che il foro, sotto il suo regno, lungi dall'essere soltanto il centro dell'amministrazione delle controversie, divenne luogo di contatti sociali, ornato di statue e simboli del nuovo assetto ordinamentale¹⁶. Così, con Augusto cominciò a farsi spazio la *cognitio extra ordinem*, ossia un procedimento che permetteva «di decidere fuori dall'ordinamento stabilito (*extra ordinem*)» e che si poneva in netta contrapposizione con il sistema previgente: il magistrato, «investito della causa non dalla fiducia delle parti ma in virtù del pubblico ufficio che ricopr[iva], la istrui[va] e la decide[va] in

¹⁵ Si veda, ancora, B. SANTALUCIA, voce *Processo penale*, cit., p. 326, anche per i riferimenti bibliografici.

¹⁶ Al riguardo, R. ORESTANO, *Scritti*, IV.1, Napoli, 1998, p. 84.

nome dello Stato di cui [era] organo, con una larghezza di poteri molto maggiore di quella che [era] consentita al *iudex privatus* dalla formula e dall'iniziativa delle parti»¹⁷. In altri termini, si trattava di una procedura in cui, alle rigide formule proprie del giudizio dinanzi all'*ordo iudiciorum*, si sostituiva un soggetto pubblico, con il conseguente venir meno della necessità di individuare degli accorgimenti per assicurare la stabilità della pronuncia, problema che – come anticipato – aveva condizionato i periodi regio e repubblicano.

Il successo della *cognitio extra ordinem*, peraltro, era dovuto anche alla possibilità di avvalersi dello strumento dell'*appellatio* che, assente nel processo formulare e sorto per l'appunto in età imperiale¹⁸, veniva a rappresentare un'allettante garanzia per le parti in caso di soccombenza¹⁹. È a partire dall'età augustea, nello specifico, che l'imperatore si arrogò il potere di rendere giustizia in sede di secondo grado, compito che svolgeva personalmente, seppur talvolta delegandolo ai propri funzionari, animato dalla volontà di perseguire due grandi obiettivi: per un verso, si volevano porre le basi per il progressivo sfaldamento del preesistente apparato di amministrazione della giustizia, destinato a passare nelle mani degli ausiliari dell'imperatore; per l'altro, intervenendo direttamente nella gestione dei processi, il *princeps* poteva ingerirsi nell'attività giudiziaria «col

¹⁷ Cfr. E. BETTI, voce *Processo civile*, cit., p. 1114.

¹⁸ Parla dell'appello come «tipica creazione dell'età imperiale, che si muove interamente nell'ambito della *cognitio extra ordinem*», R. ORESTANO, voce *Appello (diritto romano)*, in *Noviss. Dit. It.*, vol. I, Torino, 1957, p. 724.

¹⁹ In questi termini E. BETTI, voce *Processo civile*, cit., p. 1114.

peso di chi può mortificare senza dar conto delle proprie decisioni qualunque sentenza»²⁰.

In questo quadro, dunque, l'appello veniva ad assumere una funzione «di controllo delle conflittualità dei privati e di indirizzo politico», ben lontana da quella, a noi più familiare, di salvaguardia dei diritti dei cittadini nei confronti del potere statale²¹. Tale situazione si consolidò nell'età dei Severi (tra il II e il III secolo d.C.), quando l'*appellatio* assunse una fisionomia più definita e diventò un normale mezzo di impugnazione, esperibile avverso qualsiasi sentenza valida. L'appello, pertanto, venne pian piano a costituire «un elemento strutturale tipico dell'ordinamento romano e la sua esperibilità da chiunque vi avesse interesse portava a parlare di un vero e proprio *ius appellandi*»²².

Nato come strumento volto ad accrescere il potere dell'imperatore e a statalizzare la giustizia entro un apparato amministrativo a struttura gerarchica, l'appello venne gradualmente a rivestire una funzione di garanzia. Come emerge da un celebre passo di Ulpiano²³, tale mezzo di impugnazione era inteso come un rimedio contro l'imperizia e l'iniquità degli organi giudicanti, come strumento, cioè, «di attuazione dell'*aequum iudicium*»²⁴. Tale impostazione fu definitivamente

²⁰ Ad avviso di S. RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell'Impero*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico*, Atti del Convegno in memoria di A. Biscardi, Siena, 13-15 dicembre 2001, p. 254 s., sono queste le due finalità avute di mira da Augusto nell'assumere il ruolo di giudice d'appello.

²¹ In questo senso S. RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 247.

²² Testualmente R. ORESTANO, voce *Appello*, cit., p. 710.

²³ «*Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat*» (D. 49.1.1 pr.).

²⁴ Così, con riferimento al brano di Ulpiano sopra menzionato, P. CERAMI, «*aequum iudicium*» e «*giusto processo*». *Prospettive romane e moderne*, in *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana*

consacrata con il diritto giustiniano, in cui addirittura era prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dei giudici ordinari che si fossero rifiutati di accogliere l'appello contro una sentenza definitiva, segno evidente di come il gravame avesse assunto il rilievo di principio fondamentale²⁵.

Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente, la sorte del giudizio di seconda istanza fu inevitabilmente influenzata dai diritti germanici che si imposero in gran parte della Penisola, anche se questo mezzo di impugnazione, pur essendo sconosciuto a quelle esperienze, non venne mai del tutto meno²⁶.

L'idea stessa di appello era incompatibile con le caratteristiche delle popolazioni barbariche, poco inclini a organizzarsi in modo gerarchico e a riconoscere, quindi, la facoltà di impugnare²⁷. Il processo era suddiviso in due fasi: la prima – svolta dinanzi ad un collegio di privati cittadini (giudici) rappresentanti del popolo, che comunque vi prendeva parte attivamente dovendo approvare il responso del collegio stesso – dedicata alla definizione del contenuto della sentenza; la seconda – di competenza di un rappresentante del potere sovrano – volta a proclamare l'obbligatorietà di quella decisione, senza intaccarne la sostanza. Quest'ultimo *step* procedurale poteva essere attivato soltanto

all'esperienza moderna, a cura di P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, Torino, 2003, p. 14.

²⁵ È di questo parere N. SCAPINI, *Principio del « doppio grado di giurisdizione » e inappellabilità di alcune sentenze nel diritto giustiniano*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. V, Milano, 1984, p. 682 s.

²⁶ Sulla giustizia penale nel diritto intermedio v. G. ALESSI, voce *Processo penale (dir. int.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 360 ss. A proposito delle sorti dell'appello in questo periodo, si legga A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. I, Milano, 1967, *passim*, nonché ID., *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. II, *I glossatori civilisti*, Milano, 1970, *passim*.

²⁷ In questi termini P. FIORELLI, voce *Appello (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 714.

previo esaurimento di un peculiare *iter*, che vedeva le parti interessate dalla controversia presentarsi dinanzi all'assemblea, della quale erano esse stesse componenti: la domanda formulata dall'attore costituiva una proposta di sentenza, di cui si chiedeva l'accoglimento. Se i giudici avessero fatto proprio tale "progetto", riscuotendo altresì il consenso popolare, si sarebbe passati alla seconda fase; altrimenti, l'attore avrebbe potuto insorgere contro il responso disapprovando la sentenza (c.d. *blasphematio iudicii* o *urteilsschelte*). Ciò rendeva necessario stabilire quale tra le due opposte decisioni sottoporre al sovrano, con la conseguente necessità di aprire un nuovo giudizio, celebrato dinanzi alla medesima assemblea²⁸.

L'istituto della disapprovazione non poteva però essere assimilato all'*appellatio* affermatasi nella Roma imperiale, posto che non soltanto il secondo processo aveva luogo dinanzi allo stesso organo, ma soprattutto perché la sentenza avrebbe acquisito autorità soltanto dopo il passaggio dal sovrano, il cui intervento era però successivo alla *blasphematio iudicii*²⁹.

Ad ogni modo, il contatto con i romani non mancò di incidere sul diritto germanico, anche sotto il profilo di nostro interesse: a cominciare da Rotari, capo longobardo, furono dettate alcune disposizioni tese ad assicurare il reclamo al re contro le sentenze ingiuste, rimedio che fu perfezionato nel periodo dell'impero carolingio. Lo attesta un importante capitolare di re Pipino³⁰, databile attorno agli anni 751-755, che attribuiva alla parte l'opportunità di impugnare la sentenza secondo

²⁸ Per questa ricostruzione del processo germanico v. P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 91 ss.

²⁹ Così P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 93 s.

³⁰ PIPPINI REGIS *capit.*, c. 7.

due modalità, vale a dire rivolgendosi direttamente al monarca senza coinvolgere i magistrati che l’avevano emessa – con il rischio, qualora avesse avuto torto, di andare incontro ad aspre pene – ovvero instaurando un giudizio da svolgere anche alla presenza di quest’ultimi³¹. Addirittura, con il passare del tempo, all’appello al re fu anteposta la possibilità di rivolgersi ad un giudice intermedio³², ovverosia i “missi dominici” i quali, istituiti in modo regolare e stabile da Carlo Magno, furono investiti del compito dapprima di rimediare *motu proprio* alle ingiustizie commesse in ambito giurisdizionale e, successivamente, con l’ascesa al trono di Ludovico il Pio, di suggerire altresì al sovrano di riparare le violenze e i soprusi commessi dai conti e di valutare la responsabilità degli scabini corrotti e parziali³³.

L’istituto sopravvisse anche a seguito della dissoluzione dell’impero, dal momento che il feudatario, nell’ambito del territorio sottoposto al proprio potere, conservò la funzione di organo di seconda istanza. Benché le testimonianze in tal senso siano piuttosto esigue, non mancano infatti notizie di atti d’appello promossi nei confronti del signore locale, come quello rivolto nel 1098 alla contessa Matilde di Toscana, il cui potere giudiziario era stato legittimato da un’apposita concessione imperiale³⁴.

³¹ In proposito, anche per il testo del capitulare, v. A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull’appello nel diritto intermedio*, vol. I, cit., p. 172 ss.

³² Al riguardo e, più in generale, a proposito dell’affermazioni di rimedi non dissimili all’*appellatio* nell’alto Medioevo, cfr. P. FIORELLI, voce *Appello*, cit., p. 714. Per una ricognizione degli editti che, emanati in questo frangente storico, facevano riferimento all’appello, v. L. CASORATI, voce *Appello penale (procedura)*, in *Dig. It.*, vol. IV, Torino, 1896, p. 60 ss.

³³ Sul tema, ancora, A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull’appello nel diritto intermedio*, vol. I, cit., p. 188 ss.

³⁴ Riporta questo caso A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull’appello nel diritto intermedio*, vol. I, cit., p. 250 ss., il quale peraltro sottolinea come la contessa non

Il congegno trovò nuova linfa nell'Italia dei Comuni, in concomitanza con la rinascita della scienza giuridica e la riscoperta del diritto romano, specie quello giustiniano, nell'ambito del quale – come visto – aveva trovato la sua massima espressione³⁵. In questo contesto di generale riscoperta di quella tradizione giuridica, il rimedio venne ad assumere un ruolo decisamente significativo, una tappa naturale di ogni vicenda giudiziaria, tanto è vero che al medesimo riservarono uno spazio tutt'altro che secondario opere ben note, quali il Libro di Tubinga, che vi dedicò quasi interamente il capitolo intitolato (non a caso) «*de qualitate iudicium*»³⁶, ed il *Brachylogus iuris civilis* che, a conferma di come l'impugnazione fosse un evento piuttosto comune, ebbe a puntualizzare l'idoneità dell'appello a sospendere, anche in materia penale, l'esecuzione del provvedimento³⁷.

Il peso assunto dall'istituto in quel periodo fu infine comprovato dalla pace di Costanza del 1183, con cui l'Imperatore Federico Barbarossa riconobbe ai Comuni la competenza nelle cause di appello sino ad un certo valore³⁸.

In questa direzione, la grande maggioranza dei territori italiani si dotò di leggi volte a regolamentare il secondo grado di giudizio, come d'altronde imponeva il diritto comune. Tuttavia, in alcuni settori, tra cui

avesse personalmente deciso la controversia, ma avesse ordinato ai giudici di primo grado di predisporre un duello tra i contendenti.

³⁵ Come riporta A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. II, cit., p. 21 «l'appello del quale l'età comunale vide la rinascita ebbe in comune con l'omonimo istituto del diritto romano un carattere essenziale: la sua natura di rimedio contro una sentenza valida, della quale si afferma l'ingiustizia».

³⁶ Si tratta del cap. 127.

³⁷ Sull'attenzione apprestata da questi documenti al mezzo di gravame v., diffusamente, A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. II, cit., p. 8 ss.

³⁸ Sul punto, P. FIORELLI, voce *Appello*, cit., p. 715.

quelli delle controversie possessorie e, soprattutto, penale, è possibile registrare la tendenza a ridurre il perimetro operativo. I glossatori, infatti, si fecero fautori di un'interpretazione estensiva di alcuni divieti sanciti dal *corpus* giustiniano, come quello di appellare le decisioni relative ad un gruppo di cinque reati, inclusi l'omicidio e l'adulterio, in caso di confessione del reo o di prova certa³⁹.

In questo solco si inserirono numerosi interventi normativi, della cui compatibilità con lo *ius commune* non si è comunque mancato di dubitare⁴⁰, volti a individuare dei limiti all'esperibilità del rimedio⁴¹. Eppure, molti statuti, seppur con una serie di eccezioni, ne ammettevano il ricorso anche in sede penale. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla Repubblica di Genova dove, oltre alle ipotesi di condanna alla pena capitale o a quella delle mutilazione, in cui l'esecuzione della decisione era subordinata al previo parere della Rota criminale, l'appello era consentito – al pari di quanto avveniva nella Repubblica di Venezia – contro le pronunce che comminavano sanzioni pecuniarie; al Ducato di Milano, presso il quale, al netto dell'esclusione per via legislativa della facoltà di interporre gravame, la giurisprudenza finì con l'ammetterla; al Regno di Napoli, in cui la regola era quella dell'impugnabilità delle sentenze, fatte salve alcune (non trascurabili) deroghe, riguardanti – tra l'altro – i crimini di lesa maestà e quelli commessi con arma da fuoco.

³⁹ Sulle ragioni che indussero la dottrina ad ampliare i casi d'inappellabilità delle sentenze penali cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. II, cit., p. 73 ss.

⁴⁰ In merito v. P. FIORELLI, voce *Appello*, cit., p. 717.

⁴¹ Per un'analisi della disciplina dell'appello nei vari territori dell'Italia del basso Medioevo e dei casi in cui il ricorso all'istituto non era consentito, v. L. CASORATI, voce *Appello penale*, cit., p. 65 ss.

Il gravame, dunque, non scomparì certo, ma anzi, sebbene in modo più o meno ampio a seconda dell'ordinamento considerato, mantenne una certa diffusione in tutte le aree della giurisdizione. Non può sorprendere, allora, che dal XVIII secolo in poi esso tornò ad avere un'applicazione generalizzata⁴².

Il giudizio di seconda istanza, in ultima analisi, non solo seppe resistere e adattarsi ai numerosi rivolgimenti istituzionali che contraddistinsero l'Italia dopo la fine del periodo romano ma, grazie al prezioso impegno dei giuristi basso-medioevali, riacquisì quella rilevanza che gli era tradizionalmente propria, segno evidente di come «il profilo di garanzia dello *jus appellandi* non venne mai del tutto meno»⁴³.

Volgendo lo sguardo all'epoca moderna, punto di riferimento per comprendere le scelte degli Stati preunitari in materia processuale è la Francia postrivoluzionaria, la cui opera di codificazione, com'è noto, ha rappresentato per l'Italia (e non solo) un modello da imitare.

Nell'ambito dell'Assemblea costituente, istituita in Francia all'indomani della presa della Bastiglia, fu proposto il seguente quesito, che si inseriva in una più generale opera di riorganizzazione della giustizia: «*Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli?*»⁴⁴.

⁴² Così P. FIORELLI, voce *Appello*, cit., p. 717, il quale, nell'individuare la *ratio* dei limiti all'appello nelle legislazioni italiane, richiama il *Tractatus de appellationibus* del 1612 di Sigismondo Scaccia.

⁴³ Giunge a tale conclusione al termine dell'analisi dell'evoluzione storica dell'istituto, G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione"*, cit., p. 34.

⁴⁴ Sui motivi sottesi alla domanda e sul dibattito che ne derivò, v. L. MORTARA, voce *Appello civile*, in *Dig. it.*, vol. III, 2, Torino, 1890, p. 427 s. e 447 ss.

Le ragioni che indussero a porre tale questione erano da ricercare nelle distorsioni dell'*ancien régime* e, nello specifico, nel ruolo che in quel sistema avevano ricoperto i Parlamenti, i quali, istituiti dalla monarchia capetingia per riconquistare la propria autorità sul territorio francese diviso in feudi⁴⁵, svolgevano le funzioni di «supremo tribunale di appello, al quale si portavano in ultima istanza i ricorsi di ogni natura contro le sentenze dei tribunali regi»⁴⁶. Ma i Parlamenti, di cui appunto i monarchi si erano originariamente serviti per estendere la propria giurisdizione a scapito di quella baronale, nel corso dei secoli vennero ad ingerirsi notevolmente nell'esercizio dell'attività legislativa del re, con cui iniziò un lungo periodo di lotte per l'affermazione della supremazia, che culminò con l'adozione di una serie di ordinanze volte a sancire la nullità delle sentenze contrastanti con le leggi emanate dal sovrano⁴⁷.

Orbene, è proprio in questi abusi di potere perpetrati dai Parlamenti che deve essere ricercato il timore dei membri dell'Assemblea costituente di strutturare i processi in più gradi: l'intento era quello di impedire il ripetersi delle degenerazioni che avevano contraddistinto il periodo precedente⁴⁸. Ad ogni modo, nel dibattito tra oppositori e fautori dell'appello sviluppatosi in quella sede prevalsero i secondi, i quali posero l'accento sull'universalità e la perpetuità dell'istituto⁴⁹.

⁴⁵ Sulle origini dei Parlamenti si veda P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 249 ss.

⁴⁶ Testualmente P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 254.

⁴⁷ Al riguardo, ancora, P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 274 ss.

⁴⁸ Sottolinea che l'Assemblea fu indotta ad adottare provvedimenti pratici volti a «impedire il rinnovarsi di quegli abusi degli antichi Parlamenti, dei quali si voleva ad ogni costo impedire il ritorno», P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 383.

⁴⁹ Dà conto dei vari interventi dei costituenti in materia di secondo grado di giudizio nel corso dei lavori dell'Assemblea, L. MORTARA, voce *Appello civile*, cit., p. 447.

Cosicché, con decreto dell'1 maggio 1790, l'Assemblea deliberava «*Qu'il y aurait deux degrés de jurisdiction*»; e per far fronte all'avvertita necessità di impedire ai giudici dell'impugnazione si appropriassero, al pari dei Parlamenti monarchici, di un potere che non spettava loro, si decise di non attribuire la competenza di decidere in appello a un organo superiore, ma di stabilire la regola del controllo reciproco tra magistrati di grado uguale, regola che, peraltro, sarebbe stata superata poco tempo dopo con la legge 7 ventoso nell'ottavo anno della Repubblica⁵⁰.

L'onda lunga della rivoluzione si riverberò sul *Code d'instruction criminelle* del 1808, che contemplava l'appello con l'eccezione delle sentenze pronunciate dalla Corte d'assise⁵¹ e che, «portato in tutta Europa dalle armate napoleoniche», ebbe un «evidente influsso» sui codici dell'Italia preunitaria⁵². Non è un caso, allora, che il rimedio, seppur con inevitabili differenze dal punto di vista della disciplina normativa, si fosse imposto sostanzialmente in tutti i codici di rito adottati dagli Stati in cui era suddivisa la Penisola⁵³, compreso quello del Regno di Sardegna del 1859, poi riprodotto con modifiche all'interno del codice del Regno d'Italia del 1865.

Senonché, tanto era stabile il secondo grado di giudizio nell'ambito delle legislazioni del XIX secolo, quanto era divisa la dottrina sull'opportunità di mantenerlo. Come nella Francia

⁵⁰ Con riguardo ai progetti volti a regolamentare il giudizio di secondo grado presentati durante l'Assemblea e alle successive vicende del gravame, L. MORTARA, voce *Appello civile*, cit., p. 428 s.

⁵¹ Cfr. L. CASORATI, voce *Appello penale*, cit., p. 77.

⁵² Così C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, cit., p. 51.

⁵³ Per un'analisi della regolamentazione dell'appello da parte degli Stati preunitari, si leggano L. CASORATI, voce *Appello penale*, cit., p. 88 ss., nonché G.F. FALCHI, *L'appello nel processo penale italiano*, Padova, 1940, p. 70 ss.

postrivoluzionaria, quindi, anche nel nostro ordinamento si sviluppò un aspro contrasto attorno all'istituto⁵⁴.

I sostenitori della tesi conservativa adducevano a sostegno della propria opinione una serie di argomenti, tutti imperniati attorno alla funzione di garanzia svolta dall'appello.

Si osservava come un secondo esame della causa permettesse di ridurre i rischi di errori giudiziari e consentisse di gettare maggior luce sui fatti; come i consiglieri di Corte d'appello dessero maggiore sicurezza rispetto ai giudici di prima istanza, da un lato, sotto il profilo dell'esperienza, posto che soltanto dopo un lungo periodo di attività era possibile acquisire una posizione gerarchica superiore e, dall'altro, sul piano dell'indipendenza, assicurata dalla maggiore distanza geografica e temporale dei primi rispetto al fatto; come l'appello rispondesse a un vero e proprio bisogno tanto dell'imputato, quanto del pubblico, che soltanto dopo un secondo esame della regiudicanda potrebbero rassegnarsi, l'uno, e convincersi, l'altro, della bontà del verdetto; come l'abolizione del mezzo di gravame, per un verso, avrebbe determinato un insostenibile aggravamento del carico di lavoro della Corte di cassazione e, per l'altro, sarebbe stata irragionevole rispetto al suo mantenimento in sede civile, dove sono in gioco interessi meno rilevanti rispetto alla libertà personale dell'imputato⁵⁵.

⁵⁴ Per un approfondito esame del contrasto mediante un'esegesi delle principali tesi sostenute dalle due "fazioni", L. CASORATI, voce *Appello penale*, cit., p. 92 ss., nonché A. ROCCO, *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale*, in *Opere giuridiche*, vol. II, Roma, 1932, p. 246 ss.

⁵⁵ Tra i vari sostenitori della tesi in esame v., in particolare, F. SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, 2^a ed., vol. IV, Torino, 1878, p. 310 ss., il quale riteneva l'appello «una garanzia indispensabile per la retta amministrazione della giustizia punitrice».

A queste riflessioni, i sostenitori della tesi contraria⁵⁶ obiettavano con forza che, per avere davvero un'efficacia riparatrice degli errori giudiziali, il giudizio di seconda istanza avrebbe dovuto svolgersi secondo le stesse modalità orali del primo anziché fondarsi sui verbali redatti dai cancellieri del tribunale⁵⁷. Così strutturato, invece, l'appello non era in grado di rimediare alle eventuali sviste commesse dal primo giudice, il quale anzi era avvantaggiato rispetto al secondo, poiché si pronunciava sulla base di impressioni vicine al tempo della commissione del reato⁵⁸.

Peraltro, anche se i giudici d'appello fossero stati dotati degli stessi strumenti a disposizione dei colleghi di primo grado, in caso di riforma della sentenza impugnata ci si sarebbe trovati – si diceva – dinanzi ad una contraddizione insuperabile, suscettibile di generare incertezza tra i consociati⁵⁹.

Le perplessità palesate dalla dottrina abolizionista furono concretizzate in una serie di progetti di riforma del processo penale⁶⁰,

⁵⁶ Tra i quali spicca, con riguardo alla dottrina civilistica, L. MORTARA, voce *Appello civile*, cit., p. 380 ss., ad opinione del quale la rinnovazione del giudizio dinanzi a un organo superiore si giustificava soltanto nell'ambito di ordinamenti imperfetti, caratterizzati da regolamentazioni rozze e da una scarsa attenzione per i diritti.

⁵⁷ In proposito, M. DE MAURO, *Dell'appellazione in materia penale in Italia*, in *Riv. pen.*, 1875, II, p. 424 s., osservava che l'appello «così come è ordinato, distrugge nel modo il più completo ed assoluto il grande principio dell'*oralità* delle procedure nei dibattimenti».

⁵⁸ Sul punto si leggano le riflessioni di G. VACCA, *L'appello. Abolizione o riforma?*, in *Riv. pen.*, 1897, XLVI, p. 223 s.

⁵⁹ Sottolineava le incertezze e i dubbi ingenerati all'interno della società dalla possibilità che in appello le condanne fossero ribaltate in assoluzioni o, comunque, mitigate sul piano del trattamento sanzionatorio, C. CESARINI, *Dell'appello in penale e dell'ordinamento della giustizia correzionale*, in *Riv. pen.*, 1878, IX, p. 411.

⁶⁰ Il riferimento corre ai progetti Pisanelli del 1863, De Filippo del 1868, Costa del 1886, Bonacci del 1893, Calenda del 1895 e Gianturco del 1898. L'appello era invece previsto dal progetto Finocchiaro-Aprile del 1905. Al riguardo, v. C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, cit., p. 65.

ma l'appello fu confermato nuovamente con il codice del 1913. Il problema, tuttavia, fu puntualmente riproposto con grande vigore sin dalle prime battute dei lavori preparatori del codice del 1930, ma il Guardasigilli Rocco, ben consapevole del contrasto dottrinale esistente in materia, tenuto conto del fatto che l'appello si era profondamente radicato nella coscienza popolare, aspetto che il legislatore non avrebbe potuto ignorare, propose per la conservazione dello strumento, pur regolandolo diversamente rispetto all'esperienza precedente⁶¹.

Il dibattito, quindi, era acceso e ognuna delle "fazioni" adduceva elementi degni di grande rilievo a sostegno della propria posizione. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come, al netto della sussistenza di questa diatriba, gli abolizionisti fossero dell'opinione che l'eliminazione del mezzo di impugnazione dovesse comunque essere subordinata ad un ripensamento complessivo del procedimento penale, al tempo ancora ispirato ad una modellistica di tipo inquisitorio, in modo da informarlo ai principi del contraddittorio, dell'oralità e della pubblicità⁶².

In definitiva, sotto il vigore del codice del 1865, la *ratio* dell'appello, istituto di cui in molti auspicavano il superamento, era legata alla scarsità delle garanzie offerte in primo grado, come dimostra, per l'appunto, quell'impostazione dottrinale secondo cui la sua

⁶¹ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. VIII, Roma, 1929, p. 101. Sui lavori preparatori del codice di rito del 1930 e, nello specifico, sulla posizione assunta da Alfredo Rocco in relazione all'appello, v. G.F. FALCHI, *L'appello*, cit., p. 97 ss.

⁶² Così L. CASORATI, voce *Appello penale*, cit., p. 97. Lo stesso G. VACCA, *L'appello. Abolizione o riforma?*, cit., p. 225, strenuo detrattore del mezzo di gravame, evidenziava come l'argomento della carenza di oralità in appello «fallis[se] al lume dell'esperienza», posto che «a formare il convincimento del giudice di primo grado, concurr[evano] vari coefficienti, alcuni dei quali sfugg[ivano] all'oralità».

abolizione avrebbe dovuto essere accompagnata da un complessivo ripensamento del processo.

Lo stesso nesso tra impostazione inquisitoria del codice di rito e conservazione del secondo grado di giudizio è riscontrabile, più di recente, in quella dottrina che, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, si era nuovamente interrogata sull'opportunità di sopprimere il mezzo di gravame⁶³.

Il dibattito, invero, nacque nell'ambito processualcivilistico, in cui era stato provocatoriamente suggerito di liberarsi di quella "icona" rappresentata dal giudizio d'appello, ridotto oramai ad un retaggio del passato, colpevole di determinare gravi ritardi nella tutela dei diritti⁶⁴. La critica era essenzialmente basata su due argomenti: da una parte, veniva valorizzato il diritto, consacrato dall'art. 24 Cost., di accesso alla giustizia, garanzia idonea a includere l'esigenza di una durata non eccessiva dei processi, il cui soddisfacimento era ostacolato dalla ripetizione dei controlli nel merito; dall'altra, si sottolineava la centralità dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione dei procedimenti, la cui osservanza risultava essere impossibile da assicurare in sede di seconda istanza⁶⁵.

Queste riflessioni stimolarono la ricerca del fondamento dell'istituto, in modo da individuare un appiglio che consentisse di giustificarne il mantenimento, ma gli sforzi furono vani.

⁶³ In proposito, si vedano in particolare M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, IV, c. 81; ID., *Il doppio grado di giurisdizione*, in Aa.Vv., *Atti del XII Convegno nazionale, Venezia 14-15 ottobre 1977*, Milano, 1980, p. 216; A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 33; E.F. RICCI, *Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile*, *ivi*, p. 59.

⁶⁴ Così M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico*, *cit.*, p. 84 s.

⁶⁵ Cfr. M. CAPPELLETTI, *Il doppio grado di giurisdizione*, *cit.*, p. 218.

Difatti, lungi dal rinvenire una base costituzionale cui riferire il doppio grado di giudizio di merito, si giunse alla deludente conclusione che «le impugnazioni che comportano un completo riesame del giudizio di primo grado» avrebbero una loro ragion d'essere soltanto «negli ordinamenti a base fortemente autoritaria»⁶⁶.

Emblematici, da questo punto di vista, sarebbero stati i nessi tra le origini storiche dell'appello nel diritto romano ed il carattere assoluto del potere imperiale, la moltiplicazione dei gradi di giudizio in epoca feudale, nonché la conferma del gravame, sia in campo civile che penale, da parte del legislatore fascista⁶⁷.

Ebbene, «l'esistenza di un legame non casuale fra la struttura autoritaria della forma di stato e la gerarchia dei mezzi d'impugnazione della sentenza» avrebbe dovuto rappresentare – ad avviso di tale dottrina – il punto di partenza per una «revisione del sistema delle impugnazioni» alla luce del «processo di trasformazione in senso democratico dello Stato italiano»⁶⁸. Di qui l'auspicio per l'abolizione o, comunque, per un deciso ridimensionamento del giudizio d'appello, a maggior ragione in vista dell'adozione di un codice, quello odierno, modellato sui principi tipici dei sistemi accusatori⁶⁹.

Senonché, quanto alla genesi del giudizio di secondo grado, se è vero che essa deve essere ricollegata alla Roma imperiale di Augusto

⁶⁶ In questo senso, A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 43.

⁶⁷ Individua tale correlazione A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 43.

⁶⁸ Così, ancora, A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 43.

⁶⁹ A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 55 s. L'Autore, in particolare, sottolineava come fosse «inspiegabile la prevalenza del giudizio di appello su quello di primo grado [...] in relazione ad un processo come quello previsto dalla legge-delega n. 108 del 1974, che prevede[va] l'acquisizione di talune caratteristiche del processo accusatorio di tipo anglosassone».

che, come visto, sfruttò il gravame per consolidare il proprio potere, è altrettanto vero che, con il passare dei secoli, l'*appellatio* subì una graduale trasformazione, che la portò ad essere considerata una fondamentale garanzia di giustizia. Una garanzia che si è tramandata per secoli ed è ancora contemplata dalla maggior parte degli ordinamenti occidentali, sia di *civil law*, sia di *common law*, indipendentemente dalla “trazione” più o meno accusatoria dei relativi procedimenti penali.

Onde comprendere, allora, se una relazione tra il carattere inquisitorio del processo e la strutturazione dello stesso in più gradi sia effettivamente sussistente, sembra utile soffermarsi sulle scelte operate, in materia di impugnazioni, tanto dagli ordinamenti anglosassoni, quanto dai paesi dell'Europa continentale, l'analisi delle quali può offrire importanti spunti nella ricerca del fondamento dell'appello.

3. L'appello nei paesi di *common law*

Negli ordinamenti di *common law*, in particolare Inghilterra e Stati Uniti, considerati in Europa come tipici esempi di accusatorietà, la dicotomia inquisitorio-accusatorio per descrivere le tipologie di processo non è granché utilizzata, preferendosi fare riferimento alla coppia *adversary-non adversary*: «è *adversary* il processo nel quale la presentazione e la formazione delle prove viene affidata all'iniziativa delle parti, nell'ambito di un contesto procedurale rigidamente formale, davanti ad un giudice del fatto neutrale e passivo»; fulcro del procedimento è la «*party presentation* delle prove», che implica la possibilità «di presentare al giudice il materiale probatorio più

convincente a sostegno delle tesi contrapposte, dallo scontro tra le quali nascerà “per sintesi” la corretta ricostruzione dei fatti e la soluzione del caso»⁷⁰.

In questo contesto – è stato osservato – il principio del doppio grado di giudizio nel merito fatica ad imporsi, poiché la profonda fiducia riposta nei confronti di questo metodo di acquisizione del sapere processuale determina «un certo disfavore per le impugnazioni»⁷¹, predisposte soprattutto con la finalità di favorire la rilevabilità degli errori di diritto⁷².

Queste sono, in generale, le premesse dalle quali si deve muovere allorché ci si appresti a studiare la materia dei rimedi nelle esperienze britannica e statunitense.

Sarebbe tuttavia semplicistico limitarsi a constatare la minore attenzione che in questi ordinamenti, in cui il processo ha storicamente una “vocazione” accusatoria, viene dedicata ai mezzi di impugnazione, in special modo all’appello, rispetto ad altri contesti, come il nostro, in cui il ricorso agli stessi è all’ordine del giorno. Del resto, non si può fare a meno di rilevare come sia in Inghilterra, sia in America, la facoltà di attivare il secondo grado di giudizio di merito sia riconosciuta, circostanza che già di per sé è idonea a confutare la tesi abolizionista secondo cui l’appello non dovrebbe trovare spazio nell’ambito dei procedimenti ispirati ai principi del contraddittorio e dell’oralità.

⁷⁰ Per questa definizione del concetto di *adversariness*, V. FANCHIOTTI, voce *Sistema accusatorio e sistema inquisitorio (dir. comp. e stran.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIX, Roma, 1988, p. 3.

⁷¹ In questi termini G. ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio. Uno sguardo ai sistemi di common law*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, in *Dir. giust.*, 10 luglio 2004.

⁷² In tal senso N. GALANTINI, voce *Impugnazioni penali in diritto comparato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1992, p. 233.

Inoltre, sarebbe oltremodo riduttivo assimilare l'apparato impugnatorio dei due ordinamenti in ragione della mera classificazione degli stessi all'interno della macrocategoria del *common law*, concetto che sottende «una realtà dall'identità complessa, multiforme e problematica, i cui tratti fisionomici appaiono armoniosi solo se ci si accontenta degli *identikit* approssimativi risultanti dallo zelo tassonomico di far combaciare tratti tra loro profondamente confliggenti»⁷³. Ed infatti, come vedremo, le differenze tra i sistemi considerati, quantomeno a livello di giudizio di seconda istanza, sono tutt'altro che marginali.

In Inghilterra, le regole in materia di impugnazioni variano in relazione alla procedura seguita in primo grado, in cui le regiudicande sono distribuite tra due organi giurisdizionali: da un lato, la *Crown Court* che, costituita da un giudice togato e dalla giuria, conosce le fattispecie più gravi e si pronuncia all'esito di un giudizio svolto nel rigoroso rispetto dei principi accusatori; dall'altro, le *Magistrates' courts* – cui sono demandati casi di minore allarme sociale – all'interno delle quali siedono giudici laici, che si pronunciano in collegi solitamente composti da tre membri seguendo una procedura definita *summary*, in quanto meno garantita e caratterizzata da rilevanti limitazioni sul piano della *discovery*⁷⁴.

Ora, posto che la stragrande maggioranza delle regiudicande si chiudono con un *guilty plea*, cui segue l'emissione di una sentenza di

⁷³ Testualmente V. FANCHIOTTI, voce *Processo penale nei paesi di common law*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, p. 159.

⁷⁴ Sulle procedure seguite dinanzi ai due organi giurisdizionali v. B. DELEUZE, *Il processo penale in Inghilterra*, in *Procedure penali d'Europa*, 2^a ed., a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, p. 253 ss.; V. FANCHIOTTI, voce *Processo penale nei paesi di common law*, cit., p. 169 ss.; V. PATANÈ, voce *Processo penale inglese*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 751 ss.

condanna tendenzialmente non aggredibile, circostanza che già di per sé spiega il motivo per cui oltremanica il numero di impugnazioni proposte ogni anno sia esiguo⁷⁵, occorre evidenziare come appellare una decisione della *Crown Court* sia molto meno agevole che dolersi di una pronuncia delle *Magistrates' courts*⁷⁶. Il motivo – evidente – risiede nella necessità di assicurare un adeguato controllo sull'operato di giudici non professionali, che decidono all'esito di una procedura sommaria⁷⁷.

Con riferimento ai provvedimenti condannatori della prima, infatti, la proponibilità del ricorso *on appeal* è subordinata alla concessione di un *leave* da parte del giudice *ad quem*, la *Court of Appeal* in composizione monocratica, il quale è chiamato a svolgere un vaglio di ammissibilità preventivo con una chiara funzione di filtro. Dinanzi ad un provvedimento negativo, peraltro, l'imputato può riproporre i motivi di gravame dinanzi al collegio, con il rischio, però, di incorrere nella c.d. *direction for loss of time*, ossia una direttiva che il giudice singolo,

⁷⁵ Basti pensare che, come sottolineato da J. SPENCER, *Le impugnazioni penali: un sistema in movimento. Controlli di merito e controlli di legittimità. Rapporto sul diritto inglese*, in Av.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno, Palermo 1-2 dicembre 2006*, Milano, 2008, p. 147, il 90% del carico di lavoro viene smaltito dalle *Magistrates' courts* e che, come puntualizzato da G. ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio*, cit., dinanzi ad esse nell'82% dei casi la vicenda si chiude con un'ammissione di colpevolezza.

⁷⁶ Sulle impugnazioni nel sistema britannico si vedano B. DELEUZE, *Il processo penale in Inghilterra*, cit., p. 279 s.; V. FANCHIOTTI, voce *Processo penale nei paesi di common law*, cit., p. 175 ss.; R. GAMBINI, *Il sistema delle impugnazioni penali in Inghilterra*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 429 ss.; G. ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio*, cit.; V. PATANÈ, voce *Processo penale inglese*, cit., p. 751 ss. e 775 ss.; J. SPENCER, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 147 ss.; G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione, convenzioni internazionali e Costituzione*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 157 ss.

⁷⁷ Così V. PATANÈ, voce *Processo penale inglese*, cit., p. 776.

con finalità di deterrenza, può rivolgere alla Corte e in virtù della quale, in caso di condanna ad una sanzione detentiva temporanea, la pena espiata nell'intervallo di tempo che corre tra la domanda volta all'ottenimento dell'autorizzazione e la seconda richiesta non sarà computato⁷⁸.

Meno impervia è la strada verso le impugnazioni per il soggetto riconosciuto colpevole da una *Magistrates' Court*, atteso che per appellare di fronte alla *Crown Court* in veste di giudice di secondo grado non è previsto alcun ostacolo: «in un *balancing approach* tra interessi contrapposti», garantire l'efficienza della macchina giudiziaria, da una parte, e tutelare l'imputato, dall'altra, stavolta a prevalere è il secondo, anche avuto riguardo alle regole – poco *fair* – che presiedono il giudizio di primo grado⁷⁹.

È possibile pertanto affermare che, nell'ordinamento inglese, a parziale conferma delle tesi abolizioniste, l'ampiezza del diritto dell'imputato di appellare è inversamente proporzionale alle garanzie che connotano il giudizio di primo grado. Il che non si traduce, tuttavia, nell'esclusione del gravame allorché la condanna sia emessa all'esito del processo celebrato dinanzi alla *Crown Court*, ma più semplicemente nella individuazione di alcuni paletti che condizionano il godimento del diritto di impugnare.

Spostando l'attenzione sul sistema americano, la situazione sembra divergere notevolmente, stante l'assenza di congegni simili al *leave to appeal* volti a contenere l'accesso ai mezzi di impugnazione. Anzi, all'opposto, «il panorama dei rimedi che l'ordinamento statunitense

⁷⁸ Al riguardo, R. GAMBINI, *Il sistema delle impugnazioni penali*, cit., p. 438.

⁷⁹ Cfr., ancora, R. GAMBINI, *Il sistema delle impugnazioni penali*, cit., p. 437.

offre alla persona condannata è [...] quanto mai vario e articolato», a causa del «timore che una persona innocente possa essere ingiustamente condannata», un timore avvertito a tal punto da sacrificare le «esigenze di economia processuale e di contenimenti dei costi di funzionamento del sistema giudiziario»⁸⁰.

Sebbene non abbia valore costituzionale⁸¹, difatti, il diritto del condannato di appellare è garantito sia a livello statale, sia federale, con un'impostazione che, al netto di qualche inevitabile differenza, risulta essere piuttosto simile⁸², essendo previsti due mezzi di impugnazione avverso la decisione di primo grado: il *direct appeal* ed i *collateral attacks*. Mentre i secondi permettono di far valere la scoperta di nuove prove, il primo consente di dolersi degli errori di diritto, già eccepiti dinanzi al giudice *a quo* mediante una *motion* in fase di *post-trial*, verificatisi nel *trial* e nel *sentencing*⁸³. I vizi che possono essere devoluti alla cognizione dei giudici dell'impugnazione non rappresentano un *numerus clausus*, poiché il condannato può contestare tanto le modalità di svolgimento del processo, ad esempio lamentandosi di eventuali limitazioni del diritto all'assunzione delle prove o del rigetto di un'istanza volta a non ammettere una testimonianza, quanto l'esito del

⁸⁰ Si esprime in questi termini W.J. BAUER, *Il regime delle impugnazioni*, in *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, a cura di E. Amodio, M.C. Bassiuni, Milano, 1988, p. 247.

⁸¹ Cfr. *McKane v. Durston*, 153 U.S. 684 (1894), in *supreme.justia.com*.

⁸² Così W.J. BAUER, *Il regime delle impugnazioni*, cit., p. 243.

⁸³ Sul funzionamento del *direct appeal* si vedano W.J. BAUER, *Il regime delle impugnazioni*, cit., p. 233 ss.; V. FANCHIOTTI, *Lineamenti del processo penale statunitense. Corso di lezioni*, Torino, 1977, p. 158 ss.; ID., voce *Processo penale nei paesi di common law*, cit., p. 169; ID., voce *Processo penale statunitense*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 830; G. ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio*, cit.; G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 154 ss.

giudizio, rilevando la mancanza di elementi atti a dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio⁸⁴.

In definitiva, quella logica eminentemente efficientistica che anima la materia dell'appello inglese sembra sfumare nel sistema statunitense, in cui il tema della tutela dell'imputato assume un'importanza ben maggiore. Tale rilievo smentisce, allora, l'idea che ad un processo accusatorio non debba corrispondere la predisposizione di un giudizio di secondo grado, considerati i principi ispiratori del processo americano, che costituisce una delle più rilevanti manifestazioni del modello *adversary*.

Ciò che invece accomuna l'apparato delle impugnazioni dei due ordinamenti in esame sono gli (angusti) spazi riservati all'accusa per sottoporre alla cognizione di un nuovo giudice le sentenze di assoluzione. In entrambi i sistemi vige il divieto di *double jeopardy*, in linea di massima corrispondente, quanto a funzione, al nostro principio del *ne bis in idem*. Tuttavia, se solitamente, come accade nel nostro ordinamento e come prescritto dalle convenzioni internazionali, in particolare dagli artt. 4 Cedu, 14, comma 7, PIDU e 8, comma 4, CADU⁸⁵, il confine oltrepassato il quale trova operatività il divieto di sottoporre un soggetto ad un nuovo giudizio viene individuato nella definitività della sentenza, negli Stati Uniti e in Inghilterra, in caso di proscioglimento dell'imputato, tale soglia è collocata molto più

⁸⁴ Si sofferma sugli errori di cui può lamentarsi l'appellante, individuando una serie di casi esemplificativi, W.J. BAUER, *Il regime delle impugnazioni*, cit., p. 236 s.

⁸⁵ Se le prime due disposizioni parlano di «sentenza definitiva», la terza, facendo riferimento ad un'«*accused person acquitted by a nonappealable judgment*», sembra avere una portata più limitata. Al riguardo, L. BRUNNER, *Double jeopardy in the inter-american system of human rights: balancing the right and the remedy*, in *Intercultural human rights law review*, 2012, n. 7, p. 252 ss.

indietro. Difatti, mentre il condannato, come visto, è legittimato ad appellare, il pubblico ministero, allorché il primo grado si chiuda con una decisione assolutoria, è sprovvisto di un analogo potere, per ragioni di civiltà saldamente radicate nel contesto giuridico anglosassone.

Oltremarica, invero, sotto la spinta di alcuni episodi di cronaca che avevano visto l'accusa impossibilitata ad appellare nonostante la sopravvenienza di prove che attestavano la colpevolezza dell'imputato, la preclusione è andata attenuandosi⁸⁶ con l'introduzione, attraverso una serie di riforme adottate a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, del potere del pubblico ministero di appellare le sentenze della *Crown court* affette da errori di diritto o che comminano una pena insufficiente, nonché in ipotesi di emersione di una *new and compelling* prova della colpevolezza⁸⁷.

Negli Stati Uniti, la *double jeopardy clause* ha una cogenza ancora superiore, dal momento che è scolpita all'interno dalla Carta fondamentale. Il V emendamento, in particolare, sancisce che nessuno può essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, ad un procedimento che ne comprometta la vita o l'integrità fisica⁸⁸.

⁸⁶ Parla di «progressiva erosione» del divieto dell'accusa di contestare l'assoluzione emessa a favore dell'imputato, A. MANGIARACINA, *La crisi di identità delle impugnazioni penali nel Regno Unito: prospettive de iure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 687.

⁸⁷ Sulle modifiche intervenute in materia di impugnabilità delle sentenze liberatorie da parte del p.m., J. SPENCER, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 154 s.

⁸⁸ Ad avviso di V. FANCHIOTTI, *Lineamenti*, cit., p. 155, si tratta del principio costituzionale che incide maggiormente sulla materia delle impugnazioni. A proposito di questa clausola si vedano, inoltre, D. FELLMAN, *Tutela della libertà e due process of law negli Stati Uniti d'America*, in *La libertà personale*, a cura di L. Elia, M. Chiavario, Torino, 1977, p. 187 ss.; G. FLETZER, *La garanzia del ne bis in idem e il divieto della double jeopardy*, in *Ind. Pen.*, 1970, p. 123 ss.; N. GALANTINI, *Il divieto di doppio processo come diritto della persona*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 97 ss.; V. MERONI, *Il valore della stabilità delle decisioni assolutorie nel sistema statunitense: spunti di riflessione sull'appellabilità delle sentenze di assoluzione da*

Secondo la Corte Suprema americana⁸⁹, l'idea sottesa all'intangibilità delle pronunce liberatorie è da ricollegare alla necessità di impedire che lo Stato, con tutte le sue risorse e poteri, ponga in essere numerosi tentativi volti ad ottenere la condanna di un individuo per un presunto reato, in tal modo assoggettandolo ad imbarazzo e spese ed obbligandolo a vivere in una continua condizione di ansietà e insicurezza, senza considerare l'innalzamento delle probabilità che un innocente possa essere dichiarato colpevole⁹⁰. Un verdetto di questo tipo, dunque, benché non seguito da nessun altro giudizio, costituisce un ostacolo ad un ulteriore processo concernente lo stesso fatto⁹¹. Ed è tale la portata caratterizzante di questo principio che un riesame della causa non sarebbe ammissibile nemmeno qualora «*the acquittal was based upon an egregiously erroneous foundation*»⁹².

E sebbene la *double jeopardy clause*, anche in questo caso, soffra alcune eccezioni, la più consistente delle quali è data dalle conseguenze del fenomeno della c.d. *concurrent jurisdiction*, in base al quale ciascuno dei cinquanta Stati può perseguire l'autore di un illecito penale a prescindere dall'iniziativa federale⁹³, non si può fare a meno di

parte del pubblico ministero a dieci anni dalla legge Pecorella, in *Arch. pen. (web)*, 2016, n. 3; A. GASPARINI, *Il prosecutor e le scansioni dell'azione penale*, in *Il processo penale statunitense. Soggetti ed atti*, 2^aed., a cura di R. Gambini Musso, Torino, 2001, p. 77 s. Quanto alla dottrina americana, si legga, su tutti, M.L. FRIEDLAND, *Double jeopardy*, Oxford, 1969, *passim*, nonché, in una prospettiva storica, G.C. THOMAS III, *Double jeopardy. The history, the law*, New York, 1998, *passim*.

⁸⁹ La cui giurisprudenza in materia di *double jeopardy* ed inammissibilità dell'appello del *prosecutor* è dettagliatamente illustrata nella sentenza *United States v. Di Francesco*, 449 U.S. 117 (1980), in *supreme.justia.com*.

⁹⁰ Cfr. *Green v. United States*, 355 U.S. 184 (1957), in *supreme.justia.com*.

⁹¹ Cfr. *Kepner v. United States*, 195 U.S. 100 (1904), in *supreme.justia.com*.

⁹² Cfr. *Fong Foo v. United States*, 369 U.S. 141 (1962), in *supreme.justia.com*.

⁹³ Sul tema della *concurrent jurisdiction*, V. FANCHIOTTI, *Riflessioni sulla giustizia penale in U.S.A.*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 314 ss., il quale sottolinea come questo meccanismo «nel consentire all'accusa di instaurare un secondo procedimento per lo

rilevare la vocazione eminentemente garantistica dei mezzi di impugnazione predisposti oltreoceano.

In conclusione, se in parte la disciplina britannica offre alcuni spunti alla teoria della marginalità dei rimedi processuali nelle esperienze di *common law*, non si può però omettere di rilevare, da un lato, il diverso approccio alla tematica degli Stati Uniti, in cui al condannato sono offerti svariati strumenti di tutela contro la sentenza di primo grado, e, dall'altro, la tendenza, propria dell'esperienza anglosassone, di privare il pubblico ministero della legittimazione ad impugnare, segno evidente di come, nell'ambito di questi ordinamenti, l'appello abbia conservato quella funzione di salvaguardia delle prerogative dell'accusato che storicamente gli appartiene.

4. L'appello nell'Europa continentale

Volgendo lo sguardo all'Europa continentale, la situazione sembra più lineare, atteso che il controllo di merito sulla decisione di primo grado ha una diffusione estesa, indipendentemente dai principi – di matrice inquisitoria o accusatoria – che ispirano il processo: sotto questo profilo, oltre naturalmente al nostro ordinamento, in cui l'appello rappresenta una tappa pressoché fisiologica del procedimento penale, si possono ricordare quelli spagnolo e francese, in cui i margini per

stesso fatto, supplisce in un certo senso alla mancanza di un mezzo diretto d'impugnazione in caso di assoluzione dell'imputato, precluso al *prosecutor* in via ordinaria dallo stesso principio costituzionale del *double jeopardy*». In proposito, nella dottrina americana, si veda A.H. KURLAND, *Successive criminal prosecutions: the dual sovereignty exception to double jeopardy in State and Federal Courts*, Chicago, 2001, *passim*.

sottoporre la sentenza al vaglio di un nuovo giudice sono altrettanto ampi.

Il processo spagnolo, sin dalla *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, promulgata con *Real decreto* del 14 settembre 1882, segue un'impostazione di tipo misto, in cui ad una fase istruttoria di carattere inquisitorio, scritta e segreta, segue una fase dibattimentale fondata sui principi accusatori del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza⁹⁴. In primo grado la suddivisione delle regiudicande viene operata sulla base della gravità del reato per cui si procede: i delitti puniti con pena detentiva superiore a cinque anni sono di competenza di un organo collegiale, l'*Audiencia provincial*; la cognizione delle fattispecie contravvenzionali e dei delitti puniti meno gravemente è distribuita tra il *Juez de Paz* ed il *Juez de lo Penal*, entrambi organi monocratici⁹⁵.

Originariamente, l'appello era circoscritto, «quale forma di compensazione dell'accertamento condotto da un giudice unico laico e con forte componente politica»⁹⁶, in relazione alle sole sentenze pronunciate dagli organi monocratici, mentre era escluso contro le pronunce dell'*Audiencia provincial*, avverso le quali era ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

⁹⁴ Sulla classificazione del processo spagnolo v. S. MARCOLINI, voce *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 784 e R.M. GERACI, *Le parti accusatrici nel processo penale spagnolo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 798.

⁹⁵ Sulla competenza per materia in Spagna, S. MARCOLINI, voce *Processo penale spagnolo*, cit., p. 786 s.

⁹⁶ Cfr. S. RUGGERI, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 275.

Questo assetto è stato tuttavia superato: a seguito di un percorso di riforme intrapreso a partire dai primi anni duemila – come meglio vedremo nell’esaminare la normativa del Patto internazionale sui diritti civili e politici in materia di impugnazioni⁹⁷ – per adeguarsi alla normativa sovranazionale, è stata prevista una generalizzata facoltà per l’imputato di appellare le pronunce di condanna, a prescindere dalla tipologia di reato per cui si procede⁹⁸.

Una situazione non dissimile a quella spagnola è rinvenibile in Francia. Anche in questo caso il processo segue un’impostazione di tipo misto, inaugurata dal *code d’instruction criminelle* del 1808 e confermata dal codice del 1957-1958⁹⁹. I procedimenti sono ripartiti tra il *tribunal de police* e il *juge de proximité*, giudici monocratici rispettivamente togati e laici competenti in materia di contravvenzioni, il *tribunal correctionnel*, organo collegiale composto da tre magistrati cui sono demandati i delitti¹⁰⁰, e la *cour d’assises*, formata da tre giudici togati e da nove giurati e chiamata a conoscere i crimini, cioè i reati più gravi¹⁰¹.

⁹⁷ V. *infra* § 7.

⁹⁸ Sulle impugnazioni nell’ordinamento spagnolo, J.L. GÓMEZ COLOMER, *I ricorsi penali. Un sistema in movimento. Controllo di merito e controllo di legittimità: la situazione in Spagna*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., p. 67 ss.; S. MARCOLINI, voce *Processo penale spagnolo*, cit., p. 799 ss.; S. RUGGERI, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, cit., p. 274 ss.

⁹⁹ Sul punto M.G. AIMONETTO, voce *Processo penale francese*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 723. Sul processo penale francese v. altresì V. DERVIEUX, *Il processo penale in Francia*, in *Procedure penali d’Europa*, cit., p. 103 ss.; N. GALANTINI, *Profili della giustizia penale francese*, Torino, 1989, *passim*.

¹⁰⁰ Anche se in relazione ad alcuni delitti, in particolare quelli non sanzionati con pena detentiva, è previsto l’intervento del *juge unique*.

¹⁰¹ Sulla disciplina della competenza per materia nel processo francese, M.G. AIMONETTO, voce *Processo penale francese*, cit., p. 727 ss.

I mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado a disposizione dell'imputato variano a seconda che il medesimo non compaia in udienza per sua scelta o perché non ha avuto conoscenza della citazione a giudizio: nel primo caso, il rimedio esperibile è l'appello, da proporre dinanzi alla *chambre des appels correctionnels*; nel secondo, in cui il processo viene deciso *par défaut*, sono offerte due possibilità: rivolgersi al giudice *a quo* per mezzo dell'*opposition* al fine di ottenere un nuovo giudizio o, in alternativa, appellare¹⁰².

Come in Spagna, anche in Francia l'istituto dell'appello è stato esteso rispetto al suo originario ambito di applicazione. Inizialmente, le pronunce della Corte d'assise erano inappellabili per ragioni fondamentalmente riconducibili all'autorità dell'organo che emetteva la decisione, vale a dire una giuria popolare, cui in origine non erano affiancati giudici togati ed i cui verdetti immotivati non potevano essere messi in discussione in quanto infallibili. Ma, già a partire dai primi anni del XIX secolo, all'interno delle Corti d'assise francesi cominciarono a sedere i giudici professionali, con il conseguente venir meno della *ratio* dell'inappellabilità delle pronunce emesse da tale organo¹⁰³. Cosicché, con l. 15 giugno 2000, n. 516, tesa a rafforzare la protezione della presunzione di innocenza, è stato introdotto il diritto del condannato di proporre un *appel tournant* dinanzi ad un'altra Corte d'assise in

¹⁰² Sulle impugnazioni nel sistema francese, M.G. AIMONETTO, *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina francese*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 445 ss.; EAD., voce *Processo penale francese*, cit., p. 742 ss.; V. DERVIEUX, *Il processo penale in Francia*, cit., p. 170 ss.; C. MAURO, *Il « caso » francese*, in in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., p. 121 ss.; G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 159 ss.

¹⁰³ Per una ricognizione delle numerose riforme che hanno inciso sulla composizione e sul funzionamento della Corte d'assise in Francia, J. PRADEL, *Procédure penale*, 16^a ed., Parigi, 2011, p. 69 s.

composizione allargata, in quanto composta da dodici giurati, potere poi esteso anche all'accusa in nome del principio della parità delle parti¹⁰⁴.

Peraltro, è interessante rilevare come la l. n. 516 del 2000 abbia altresì inserito all'interno dell'*article préliminaire* del codice di procedura penale il principio per cui «*toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction*»¹⁰⁵.

Ebbene, l'analisi delle normative spagnola e francese dimostra non soltanto come il diritto al secondo grado di giudizio sia ampiamente riconosciuto, ma anche che negli ultimi anni l'accesso all'appello è stato sottoposto ad un'opera di estensione volta anzitutto a innalzare i presidi di tutela predisposti a favore dell'imputato condannato.

Non mancano, a dire il vero, soluzioni più affini a quelle adottate dagli ordinamenti di *common law*, in particolare da quello britannico: il riferimento corre al sistema tedesco.

In Germania, i processi penali sono distribuiti tra l'*Amtsgericht*, competente per i reati di minore gravità, le cui attribuzioni sono suddivise tra lo *Strafrichter*, giudice togato monocratico, e lo *Schöffengericht*, organo collegiale composto da un giudice togato e due popolari; il *Landgericht*, competente per i reati più gravi, suddivisi tra lo *Schwurgericht*, composto da tre membri togati e due laici, e la *grosse Strafkammer*, in cui siedono due giudici togati e due popolari; e infine

¹⁰⁴ Sulle riforme che hanno riguardato l'appellabilità delle sentenze della Corte d'assise francese si veda, diffusamente, M.G. AIMONETTO, *L'"appello" delle sentenze della Corte d'assise*, in *Le recenti riforme della procedura penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di comparazione*, a cura di M.G. Aimonetto, Torino, 2002, p. 143 ss.

¹⁰⁵ In proposito v. M.G. AIMONETTO, *L'article préliminaire del cod. proc. pén. ed il "nuovo" art. 111 della nostra Costituzione: due diverse "storie" e funzioni*, in *Le recenti riforme della procedura penale francese*, cit., p. 65 ss.

l'*Oberlandesgericht*, costituito da tre o cinque magistrati e competente, tra l'altro, per i delitti contro la pace, il genocidio e l'altro tradimento¹⁰⁶.

L'appello è contemplato unicamente avverso le sentenze dall'*Amtsgericht* ed è sottoposto ad un duplice vaglio di ammissibilità, posto in essere dapprima dal giudice *a quo*, dinanzi al quale deve essere prestata l'impugnazione per verificarne l'ammissibilità formale, e poi dal giudice *ad quem*. Il gravame è invece escluso contro le statuizioni del *Landgericht* e dell'*Oberlandesgericht*, in relazione alle quali è possibile avvalersi esclusivamente del ricorso di legittimità innanzi al *Bundesgerichtshof*¹⁰⁷.

Tali scelte in tema di giudizio di seconda istanza sono riconducibili alla grande fiducia riposta dai cittadini nei confronti dei propri giudici, testimoniata dalla circostanza che l'assetto ora illustrato è rimasto inalterato dal 1879, anno dell'entrata in vigore del codice di rito, fino ad oggi; una fiducia che giustifica la previsione del solo ricorso per cassazione con riguardo ai procedimenti relativi ai reati più gravi. Per questo motivo in Germania l'appello ha uno spazio così limitato: esso è

¹⁰⁶ Al riguardo, T. RAFARACI, *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 833 ss. Sul procedimento penale tedesco v. R. JUY-BIRMANN, *Il processo penale in Germania*, in *Procedure penali d'Europa*, cit., p. 175 ss.; F. RUGGIERI, *Giudice unico italiano e scabinato tedesco a confronto: una più estesa partecipazione popolare alla giustizia a garanzia della collegialità della decisione giurisdizionale*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale*, in *Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma, 29 novembre 1997*, Milano, 1998, p. 71 ss.

¹⁰⁷ Sulle impugnazioni in Germania, R. JUY-BIRMANN, *Il processo penale in Germania*, cit., p. 227 ss.; M. MAIWALD, *Impugnazione di una sentenza nel processo penale tedesco*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., p. 101 ss.; R. ORLANDI, *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina tedesca*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 465 ss.; T. RAFARACI, *Processo penale tedesco*, cit., p. 856 ss.; S. RUGGERI, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, cit., p. 275 s; G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 164 ss.

ammesso laddove si tratti di assicurare la garanzia di un giudizio collegiale e di rimediare al carattere sommario della procedura seguita dinanzi all' *Amtsgericht*¹⁰⁸.

In conclusione, non pare affatto agevole individuare una regola “universale” idonea a descrivere i rapporti tra i processi e i mezzi di impugnazione: ad una più spiccata tendenza a limitarne l'accesso propria dei sistemi di *common law*, corrisponde – non senza eccezioni – un approccio più aperto da parte di alcuni Stati di *civil law*, divergenza che riposa su ragioni di tipo culturale e storico, posto che le esperienze degli ordinamenti appartenenti all'una e all'altra categoria sono quantomai variegata e non omologabili¹⁰⁹.

Un dato però è certo: tutti gli ordinamenti fin qui considerati salvaguardano, in maniera più o meno estesa, il diritto di interporre un mezzo di impugnazione per attivare un controllo di merito sulla decisione di primo grado, essendo evidentemente reputato insufficiente il mero ricorso di legittimità¹¹⁰. Le ragioni di questa tendenza non possono certamente essere ricercate nel carattere autoritario/inquisitorio del processo, posto che le normative esaminate attengono a sistemi senz'altro diversi tra loro, ma accomunati da una secolare tradizione quanto a tutela dei diritti delle persone. Ciò induce a confutare la tesi che suggerisce l'esistenza di un legame tra la struttura autoritaria dello

¹⁰⁸ In questi termini R. ORLANDI, *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado*, cit., p. 480. Nello stesso senso E. AMODIO, *Disorientamenti legislativi nella riforma delle impugnazioni*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2309.

¹⁰⁹ In questo senso G. ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio*, cit.

¹¹⁰ Sottolinea questo dato dopo aver confrontato le legislazioni di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, P. TONINI, *Considerazioni generali sul regime delle impugnazioni nei principali ordinamenti dell'Unione europea*, in *Aa.Vv.*, *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., p. 61.

Stato e l'appello, che ha una funzione di garanzia intrinseca di cui non si può non tener conto.

Sezione II – Le fonti internazionali

5. Il doppio grado di merito nelle fonti sovranazionali

Quando si parla di garanzie della persona non si può fare a meno di confrontarsi con le convenzioni internazionali, alla luce della tendenza dei singoli ordinamenti, a partire dal secondo dopoguerra, «a trasferire sul piano internazionale la considerazione e la cura di interessi di spiccato valore umano»¹¹¹, fenomeno al quale non si è sottratta la giustizia penale, settore cui già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – fondamentale punto di partenza del progressivo percorso di affermazione e riconoscimento dei diritti¹¹² – prestava una particolare attenzione¹¹³.

¹¹¹ Testualmente G. SPERDUTI, voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 807.

¹¹² Dal preambolo si apprende che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite «proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

¹¹³ Come osserva G. UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 421 s., i tratti del giusto processo sono scolpiti proprio all'interno della Dichiarazione. A proposito di questo documento si veda AA.VV., *I diritti umani settant'anni dopo. L'attualità della Dichiarazione universale tra questioni irrisolte e nuove minacce*, a cura di P. Ivaldi, L. Schiano Di Pepe, Genova, 2019, *passim*.

Gli ideali racchiusi nella Dichiarazione universale sono stati messi in pratica attraverso una serie di accordi internazionali, adottati tanto a livello di Nazioni Unite, quanto a livello “regionale”, che riguardano anche la materia delle impugnazioni, in relazione alla quale sono state dettate norme minime sul cui contenuto vale la pena soffermarsi nell’ottica di verificare la sussistenza, all’interno di queste fonti, di una disposizione che imponga di assicurare uno strumento di controllo della sentenza nel merito.

L’attenzione deve essere rivolta, in primo luogo, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, all’art. 2 del Protocollo n. 7 della stessa, secondo cui «chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L’esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge»; in secondo luogo, all’art. 14, comma 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, a mente del quale «ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge».

Benché il richiamato Protocollo alla CEDU sia entrato in vigore successivamente al Patto internazionale, pare opportuno prenderlo in considerazione per primo, posto che – come si vedrà –, malgrado sia stato adottato per colmare il *gap* esistente (anche) con il Patto

medesimo¹¹⁴ dal punto di vista delle garanzie¹¹⁵, esso pare apprestare, perlomeno nella materia che ci interessa, una tutela meno diffusa¹¹⁶. Non a caso, se dinanzi al Comitato dei diritti umani, organo preposto al controllo circa il rispetto della Convenzione di New York, il 23% delle controversie relative al rispetto dei parametri del *fair trial* concernono il diritto di appello, di fronte alla Corte europea la percentuale si abbassa drasticamente al 2%¹¹⁷.

6. L'art. 2 Protocollo n. 7 CEDU

A differenza del Patto internazionale, la Convenzione europea non contemplava, almeno in origine, alcuna previsione in materia d'impugnazioni, con la sola eccezione dell'art. 5, comma 4, in tema di ricorribilità del provvedimento precautelare o cautelare. Del resto, dall'art. 13 CEDU, secondo cui «ogni persona i cui diritti e le cui libertà

¹¹⁴ A venire in considerazione erano state altresì le differenze intercorrenti con la Convenzione americana dei diritti umani. In particolare, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, riunitasi a Vienna tra il 18 e il 20 ottobre 1970, ebbe a esaminare le divergenze della CEDU tanto rispetto al Patto internazionale, quanto alla Convenzione americana. Al riguardo, si veda l'analisi comparativa di H. DANIELUS, *Rapport*, in *Conseil de l'Europe, Conférence parlementaire sui le droits de l'homme*, Strasburgo, 1971, p. 9 ss.

¹¹⁵ Infatti, come emerge dall'*Explanatory Report to the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, consultabile all'indirizzo <https://rm.coe.int/16800c96fd>, l'esigenza di implementare le garanzie previste dalla Convenzione era nata proprio dalla necessità di assicurare la coesistenza con il Patto internazionale, a seguito dell'emanazione del quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nominò un gruppo di esperti con il compito di individuare le differenze tra le due fonti internazionali.

¹¹⁶ In questo senso, S. STAVROS, *The guarantees for accused persons under article 6 of the European Convention on Human Rights. An Analysis of the Application of the Convention and a Comparison with Other Instruments*, Dordrecht, Boston, London, 1993, p. 268.

¹¹⁷ Per queste statistiche, v. A. CLOONEY, P. WEBB, *The right to a fair trial in international law*, Oxford, 2020, p. 656.

riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale», non sembrava potersi desumere l'obbligo di organizzare il processo in più gradi, posto che quell'«istanza nazionale» ben avrebbe potuto essere rappresentata anche da un'autorità amministrativa¹¹⁸. Né una simile necessità poteva ricavarsi dall'art. 6 CEDU, dal quale – come puntualizzato dalla stessa Corte di Strasburgo – era scorretto far discendere l'obbligo per gli Stati contraenti di istituire Corti d'appello o di cassazione, implicando tale disposizione esclusivamente il dovere di assicurare il rispetto delle

¹¹⁸ Era di questo avviso M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, 3^a ed., vol. III, Milano, 1984, p. 232. A proposito dell'art. 13 CEDU, non si può fare a meno di notare l'assonanza con l'art. 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi del quale «ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice» (sul rapporto tra le due disposizioni, v. D.P. DOMENICUCCI, F. FILPO, *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto dell'Unione europea*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini, Milano, 2017, p. 866). È pertanto da escludere che da questa previsione possa ricavarsi il diritto al doppio grado di giudizio. In questo senso, E.A. GIORDANO, *Il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale*, in *La CEDU e il ruolo delle Corti*, a cura di P. Gianniti, Bologna, 2015, p. 1867, nonché S. TESORIERO, sub *Art. 2 Prot. n. 7*, in *Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 882. Più in generale, sul doppio grado di giurisdizione nel sistema eurounitario si veda M. MIGLIAZZA, *Il doppio grado di giurisdizione nel diritto delle Comunità europee*, Milano, 1992, *passim*.

Autorevole dottrina ha comunque messo in evidenza che, presto o tardi, il tema dei rimedi sarà al centro della scena anche a livello di Unione europea, per due ordini di ragioni: da una parte, già alcuni atti adottati nell'ambito del c.d. spazio di libertà, sicurezza e giustizia hanno a che vedere, in vario modo, con la materia delle impugnazioni (si pensi, ad esempio, all'art. 10, par. 1, della direttiva sulla presunzione di innocenza n. 216/343/UE, in base al quale «Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva»); dall'altra, occorre tenere conto, in generale, del ruolo cruciale giocato dall'appello nei sistemi di giustizia penale nell'ottica del rispetto dei diritti fondamentali. Per queste riflessioni, M. CAIANIELLO, *Criminal Appeals in Europe: The Prospective of the Defence*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2016, v. 24, n. 4, p. 277.

garanzie dalla stessa contemplate nell'eventualità che un mezzo di impugnazione fosse stato effettivamente previsto¹¹⁹.

Tuttavia, come anticipato, la disciplina apprestata dalla Convenzione si rivelò ben presto lacunosa, soprattutto se confrontata con quella contenuta nel Patto internazionale, che aveva predisposto un quadro di garanzie decisamente più ampio¹²⁰.

La situazione è evidentemente mutata con l'avvento Protocollo n. 7 CEDU, il cui art. 2 ha tentato di ovviare al problema con una formulazione tutta incentrata, al pari di quella del Patto, sul soggetto che sia stato dichiarato colpevole in sede penale¹²¹. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio diritto fondamentale dell'accusato, il quale,

¹¹⁹ Cfr. Corte edu, 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio, § 25.

¹²⁰ Emblematica, da questo punto di vista, è la tavola di comparazione, annessa al *Rapport du Comité d'experts en matière de droits de l'homme au Comité des Ministres* relativo ai *Problèmes découlant de la coexistence des Pactes des Nations Unies relatifs aux Droits de l'Homme et de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, tra le disposizioni del Patto e quelle della CEDU, dalla quale emergono chiaramente le carenze della seconda rispetto alla prima. Il rapporto è disponibile all'indirizzo <https://rm.coe.int/09000016804e0376>. In dottrina, per una comparazione tra i diritti tutelati dalla CEDU e dal Patto internazionale, G. MALINVERNI, *Il Patto delle Nazioni Unite e la protezione dei diritti dell'uomo in Europa: un confronto*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1990, p. 189 ss.

¹²¹ Per un commento all'articolo v., tra gli altri, E.A. GIORDANO, *Il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale*, cit., p. 1864 ss.; S. LONGO, *Art. 2 Prot. n. 7. Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, Torino, 2016, p. 365 ss.; M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2 Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Leg. pen.*, 1991, p. 235 ss.; F. PEDRAZZI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Protocollo addizionale n. 7: una nuova tappa nella tutela delle garanzie fondamentali*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, p. 453 ss.; A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione nel Patto di New York e nella Convenzione di Roma*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 163 ss.; G. SPANGHER, *sub Art. 2 Prot. n. 7*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, p. 943 ss.; S. STAVROS, *The guarantees for accused persons under article 6*, cit., p. 268 ss.; S. TESORIERO, *sub Art. 2 Prot. n. 7*, cit., p. 881 ss.; P. VAN DIJK, G.J.H. VAN HOOFF, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, London, Boston, 1998, p. 685 ss.

quantomeno sul piano delle impugnazioni, si trova in una posizione privilegiata rispetto agli altri soggetti processuali, di modo che – ferma restando la libertà per i singoli ordinamenti di estendere la garanzia anche alle parti antagoniste¹²² – sarebbe del tutto tollerabile una normativa che ritagliasse la facoltà di sottoporre a revisione la prima sentenza al solo imputato¹²³.

Il grande interrogativo posto dalla disposizione in discorso, in mancanza di una precisa presa di posizione da parte dei redattori del Protocollo, sta nel comprendere in cosa debba consistere «il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna». Occorre chiedersi, cioè, se per il rispetto di questo principio sia sufficiente predisporre un controllo di mera legittimità oppure sia richiesto un riesame esteso alle questioni di fatto.

L'analisi non può muovere dall'*Explanatory report* al Protocollo, dal quale emerge come i *conditores* si fossero interessati della questione¹²⁴. Difatti, la relazione pone l'accento sulla differente disciplina apprestata dai vari Stati membri per regolare i mezzi di impugnazione: alcuni di essi limitano il controllo alle sole questioni di diritto, mentre altri contemplanò il diritto di appellare anche per ragioni di fatto. Ed è proprio in virtù delle profonde divergenze che inevitabilmente contraddistinguono l'area della c.d. "grande Europa" che si è deciso di non dettare una disposizione troppo specifica,

¹²² Sono di questa opinione M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2*, cit., p. 236, e G. SPANGHER, sub *Art. 2 Prot. n. 7*, cit., p. 945.

¹²³ In questi termini G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 146. A parere di M. CAIANIELLO, *Criminal appeals in Europe*, cit., p. 288, dal sistema convenzionale emerge «*that appeal represents an instrument prevailingly in favour of the defence*», cui viene attribuita «*a further chance [...] to overturn the negative outcome of the trial (or to mitigate its effects)*».

¹²⁴ V. § 18 dell'*Explanatory Report to the Protocol No. 7*, cit.

lasciando ai singoli paesi contraenti il compito di determinare le modalità di esercizio del diritto.

In ragione di ciò, anche a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo, la Corte di Strasburgo ha confermato il precedente orientamento, ribadendo che gli Stati dispongono di un potere discrezionale nel decidere le modalità di esercizio del diritto contemplato dall'art. 2, con il corollario che l'esame di una dichiarazione di colpevolezza da parte di una giurisdizione superiore ben può essere circoscritto alle sole questioni di diritto¹²⁵. Del resto, come evidenziato dalla Commissione europea dei diritti umani in alcune decisioni anteriori, vista l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia, non è parso necessario determinare in generale lo scopo dell'art. 2: l'importante è che i limiti al potere di sottoporre ad un altro giudice la dichiarazione di colpevolezza o la condanna non privino di significato tale garanzia, di cui si deve poter usufruire in modo effettivo¹²⁶.

In buona sostanza, dunque, le scelte alla base del Protocollo sono state guidate dalla preoccupazione per le ripercussioni che, in un sistema così variegato come quello del Consiglio d'Europa, sarebbero potute derivare dall'esatta predeterminazione dei confini del diritto scolpito nell'art. 2¹²⁷. Cosicché sono stati disattesi gli auspici di quella dottrina che, rilevando il carattere eccessivamente restrittivo della tutela

¹²⁵ Cfr. Corte edu, 8 gennaio 2009, Patsouris c. Grèce, § 35. Nello stesso senso, *ex multis*, Corte edu, 13 febbraio 2001, Kromach c. Francia, § 96.

¹²⁶ Cfr. Comm. edu, 9 settembre 1992, Nielsen c. Danimarca. In senso conforme, Comm. edu, 30 novembre 1994, Jakobsen c. Danimarca, e Comm. edu, 18 ottobre 1995, Demel c. Austria.

¹²⁷ A tale proposito si vedano le considerazioni di A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 197.

derivante dalla prescrizione in questione, si era augurata che i giudici alsaziani sposassero un'interpretazione maggiormente garantista¹²⁸.

A dire il vero, la normativa convenzionale non lascia grossi margini di manovra, considerato che, nel rinviare alla «legge» l'individuazione «dei motivi per cui» la facoltà di impugnare può essere attivata, viene chiaramente demandata ad ogni Stato la possibilità di restringere il raggio di estensione dei rimedi ai soli vizi di legittimità¹²⁹. E all'obiezione per cui l'art. 2, comma 2, Prot. n. 7, nell'ammettere la deroga alla regola di cui al primo comma per il caso in cui la persona «sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», implicherebbe necessariamente la previsione di un secondo giudizio di merito, posto che non sarebbe ipotizzabile l'inflizione di una condanna a seguito di un giudizio di legittimità¹³⁰, è stato sin troppo agevole rispondere che, in realtà, siffatta eccezione e il principio consacrato all'interno del primo comma riguardano situazioni del tutto differenti: quest'ultimo sancisce il diritto del condannato di impugnare la sentenza che ne riconosce la

¹²⁸ Coltivavano tale speranza P. VAN DIJK, G.J.H. VAN HOOF, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, cit., p. 686, i quali, peraltro, sottolineavano come, se davvero fosse stato ritenuto sufficiente il mero ricorso di legittimità, ciò sarebbe stato specificato dai redattori. In modo non dissimile A. GIARDA, *Si amplia l'inventario dei diritti dell'uomo*, in *Corr. Giur.*, 1990, p. 673, aveva ritenuto di ricavare la codificazione del diritto di appellare dalla circostanza che, al momento della ratifica del Protocollo, gli ordinamenti francese e tedesco avessero formulato una dichiarazione in cui puntualizzavano che, ai fini del rispetto della normativa di nuovo conio, sarebbe stato sufficiente un controllo di legittimità.

¹²⁹ In questo senso M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2*, cit., p. 236; P. FERRUA, *Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1990, p. 964; P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, p. 284 ss.

¹³⁰ Al riguardo, A. GIARDA, *Si amplia l'inventario dei diritti dell'uomo*, cit., p. 673. Sviluppa tali considerazioni A. MAZZARRA, *La rinnovazione del dibattimento in appello*, Padova, 1995, p. 29 ss.

responsabilità, mentre la prima si riferisce ad un procedimento di merito aperto a seguito del gravame interposto dall'accusa che, benché non precluso dal primo comma, non è certamente da questo garantito¹³¹.

Appare evidente, dunque, come dal testo della previsione in esame non emergano appigli per giungere ad un'interpretazione diversa da quella offerta dalla Corte europea¹³². Piuttosto, ciò su cui vale la pena soffermarsi sono le scelte operate a monte nella stesura dell'art. 2 Prot. n. 7, dal momento che, se l'intento era davvero quello di far fronte ad un *deficit* della Convenzione dal punto di vista delle garanzie, anche al cospetto di altre carte internazionali dei diritti, tale obiettivo non sembra essere stato pienamente centrato.

Difatti, volgendo lo sguardo alla Convenzione americana dei diritti umani e al Patto internazionale sui diritti civili e politici, la protezione apprestata da tali strumenti appare più estesa rispetto a quella messa a punto a livello di Consiglio d'Europa.

Muovendo dalla prima, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. *h*, «*every person accused of a criminal offense has [...] the right to appeal the judgment to a higher court*». Si tratta di una disposizione generica e decisamente meno specifica di quella di cui all'art. 2 Prot. n. 7 CEDU, tanto da essere stata sottoposta ad un'interpretazione estensiva da parte della Commissione interamericana dei diritti umani, verosimilmente

¹³¹ Per queste riflessioni v., ancora, M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2*, cit., p. 241 s.

¹³² Difatti, in dottrina non si è mancato di sottolineare «l'efficacia innovativa [...] molto limitata» della norma. In questi termini F. PEDRAZZI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Protocollo addizionale n. 7*, cit., p. 476.

agevolata dalla stessa formula impiegata dalla disposizione, in cui si parla espressamente di «appello»¹³³.

In particolare, la Commissione ha avuto modo di soffermarsi sul significato della previsione nell'ambito di due *reports*, rispettivamente datati 1981 e 1985, relativi alla situazione dei diritti umani negli ordinamenti del Nicaragua¹³⁴ e del Cile¹³⁵.

Il rapporto relativo allo Stato cileno, nel dar conto di come il codice della giustizia militare allora vigente delineasse una procedura carente dal punto di vista delle garanzie processuali, specie con riferimento all'imparzialità del giudice, dava particolare enfasi all'insussistenza del potere di appellare le sentenze della Corte marziale, rilevando come un procedimento «*without appeal particularly affects the guarantees of due process*»¹³⁶.

Circa il contenuto di questo rimedio, è utile soffermarsi sul primo dei due rapporti sopra richiamati¹³⁷. Il codice di rito nicaraguense, a differenza di quello cileno, contemplava l'istituto dell'appello, ma la cognizione del giudice era limitata alle sole questioni di diritto – quali la sussistenza degli elementi costitutivi del reato o l'entità della sanzione –, senza dare la possibilità di far riesaminare i fatti oggetto della regiudicanda, circostanza che – ad opinione della Commissione – rendeva l'organo decidente «*more like a Supreme Court than a Court*

¹³³ Per un ampio confronto tra le due Convenzioni, A. DI STASI, *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Torino, 2012, *passim*.

¹³⁴ Il *report* è disponibile all'indirizzo <http://www.cidh.org/countryrep/nica81eng/intro.htm>.

¹³⁵ Il *report* è disponibile all'indirizzo <http://www.cidh.org/countryrep/chile85eng/intro.htm>.

¹³⁶ V. cap. VIII, § 167 ss., del *report*.

¹³⁷ A proposito del quale si vedano gli spunti offerti da S. STAVROS, *The guarantees for accused persons under article 6*, cit., p. 268 ss.

of Appeals». Sennonché – proseguiva il *report* – «*the existence of a higher tribunal necessarily implies a re-examination of the facts presented in the lower court*», a tal punto che non si potrebbe derogare ad una siffatta conformazione dell'appello «*without depriving defendants of due process*»¹³⁸. Cosicché, tra le conclusioni della Commissione spiccava, tra le altre, la violazione del Patto di San José nella parte in cui la Corte d'appello non poteva riesaminare i fatti oggetto del giudizio di primo grado¹³⁹.

Appare pertanto evidente come, dal punto di vista della tutela “regionale” dei diritti umani, quella americana sia, quantomeno sul piano delle impugnazioni penali, più estesa di quella europea, in cui la protezione accordata agli individui risulta meno intensa¹⁴⁰.

Spostando l'attenzione sul Patto internazionale, anche in questo caso si registrano differenze di non poco momento che, sebbene meno appariscenti rispetto a quelle riguardanti il Patto di San José, risultano essere più “rumorose”, considerato che gli ordinamenti che aderiscono alla CEDU hanno anche sottoscritto il Patto di New York.

Si è già avuto modo di sottolineare come l'art. 14, comma 5, PIDU affermi il diritto di ogni soggetto condannato in sede penale a sottoporre la declaratoria di colpevolezza al vaglio di un giudice di seconda istanza, con l'unica precisazione che tale facoltà debba essere esercitata «in conformità della legge». Al contrario dell'art. 2 del Prot. n. 7 CEDU, dunque, tale disposizione non demanda ai legislatori nazionali il potere di circoscrivere i motivi sulla base dei quali sia consentito attivare la

¹³⁸ V. cap. IV, § 19, del *report*.

¹³⁹ V. *Conclusions and recommendations*, § 4.

¹⁴⁰ Ad avviso di S. STAVROS, *The guarantees for accused persons under article 6*, cit., p. 271 s., il Protocollo n. 7 «*appears to have watered down to a large extent the protection afforded to the individual*».

garanzia, differenza che rende la formula pattizia molto meno incisiva di quella convenzionale, la quale come visto, lascia liberi gli Stati di declinare la garanzia del doppio grado di giurisdizione¹⁴¹.

Si tratta allora di comprendere se, visto l'impiego di un lessico più "aperto", dall'art. 14, comma 5, PIDU possa evincersi il diritto ad un controllo di merito della decisione del giudice di prima istanza.

7. L'art. 14, comma 5, PIDU e la vicenda spagnola

Nel prendere in esame il quinto comma dell'art. 14 PIDU, occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'equivoco per cui con la locuzione «in conformità della legge» si sarebbe inteso rimettere *l'an* del diritto all'impugnazione all'arbitrio dei legislatori nazionali, i quali sarebbero pertanto legittimati ad escludere ogni margine di controllo delle decisioni adottate in ambito penale. A tal proposito, di fronte al rilievo secondo cui la disposizione lascerebbe ai singoli ordinamenti la determinazione dei casi in cui consentire il gravame, il Comitato dei diritti umani¹⁴², come peraltro già era stato evidenziato in dottrina¹⁴³, ha chiarito che il Patto «*is not intended to leave the very existence of the right of review to the discretion of the States parties, since the rights are those recognized by the Covenant, and not merely those recognized by domestic law*». Piuttosto – prosegue il Comitato – «*what is to be*

¹⁴¹ Si esprime in questi termini analizzando il rapporto tra le due disposizioni, A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 195 s.

¹⁴² A proposito del Comitato dei diritti umani e dei meccanismi di controllo circa il rispetto del Patto internazionale, C. ZANGHI, voce *Protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 150 ss.

¹⁴³ Su tutti, v. M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, cit., p. 232.

determined “according to law” is the modalities by which the review by a higher tribunal is to be carried out»¹⁴⁴.

Posto che, quindi, la facoltà di impugnare può essere variamente delineata soltanto nel *quomodo*, occorre domandarsi se per soddisfare il parametro pattizio sia sufficiente assicurare un mero controllo di legittimità della decisione o sia invece richiesto qualcosa in più. Sotto questo punto di vista, si registrano posizioni contrastanti nella letteratura.

Da una parte, si è osservato che dall’art. 14, comma 5, PIDU è lecito ricavare soltanto la necessità di concedere al condannato la facoltà di dolersi, dinanzi ad un giudice diverso dal primo, degli eventuali *errores*, *in iudicando* o *in procedendo*, contenuti nella sentenza, con la conseguente possibilità, laddove l’errore venga accertato, di accedere ad un nuovo riesame nel merito. Sarebbe dunque adeguato a rispondere alla garanzia pattizia un sistema in cui, eliminato l’appello, fosse previsto il ricorso per cassazione con rinvio a seguito dell’annullamento della pronuncia impugnata¹⁴⁵.

Tale linea interpretativa è stata sposata anche dalla Corte costituzionale italiana, ad avviso della quale «non appare in contrasto

¹⁴⁴ Cfr. Com. dir. um., Comun. n. 64/1979, 24 marzo 1982, Salgar de Montejó c. Colombia, § 10.4, in http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1982.03.24_Montejó_v_Colombia.htm.

¹⁴⁵ Per queste riflessioni, M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, cit., p. 232 s., il quale, peraltro, ritiene che la disposizione in esame sarebbe altrettanto rispettata se ad una generalizzazione dell’appello si facesse corrispondere il ridimensionamento del ricorso di legittimità, così come nel caso in cui le caratteristiche dei due mezzi di impugnazione fossero combinate. Sono dello stesso parere E.F. RICCI, voce *Doppio grado di giurisdizione (principio del)*, *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XII, Roma, 1990, p. 9; G. SPANGHER, voce *Appello nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 198.

con l'art. 14, paragrafo 5, un sistema che prevede un riesame nel merito di un giudizio di condanna per delitti, solamente nelle ipotesi di accoglimento di un ricorso (art. 111, secondo comma, Cost.) con il quale si denunzino veri e propri vizi nello svolgimento del processo e nella formazione del convincimento del giudice»¹⁴⁶. Pertanto – come puntualizzato con una decisione successiva – la normativa pattizia richiede esclusivamente che sia predisposto un istituto teso a far valere gli errori della sentenza, una volta accertati i quali si renderà necessario un nuovo intervento del giudice di merito¹⁴⁷.

Dall'altra, onde affermare come dalla disposizione discenda il diritto al riesame nel merito della sentenza, si è concentrata l'attenzione sulla lettera della stessa che, nel far riferimento sia alla «colpevolezza», sia alla «condanna», evocherebbe la distinzione, tipica degli ordinamenti anglosassoni, tra la fase dell'accertamento circa la fondatezza dell'accusa e quella della determinazione delle conseguenze sanzionatorie, mentre, nell'utilizzare il verbo “riesaminare”, sembrerebbe richiamare il concetto di doppio grado di giudizio proprio dell'esperienza dei sistemi di *civil law*. Ed è proprio il concetto di «nuovo ed ulteriore esame nel merito» sotteso alla formulazione della previsione in esame che risiederebbe la volontà di riconoscere all'imputato il diritto ad «una *seconda statuizione completa* sul fatto destinata a prevalere sulla prima»¹⁴⁸. Ne deriva che, se tale fosse

¹⁴⁶ Cfr. Corte cost., 2 aprile 1981, n. 62, in *Giur. cost.*, 1981, p. 351.

¹⁴⁷ V. Corte cost., 30 luglio 1997, n. 288, § 7 del considerato in diritto, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 726, con nota di S. SOTTANI, *Continuano il dibattito e le incertezze sul doppio grado di merito nel processo penale*, in cui, oltre a riferirsi alla disposizione in analisi, la Corte fa anche riferimento all'art. 2 Prot. n. 7 CEDU. In senso conforme, Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26.

¹⁴⁸ Per queste riflessioni, G. SERGES, *Il principio del “doppio grado di giurisdizione”*, cit., p. 165. Sono dell'opinione che l'art. 14, comma 5, PIDU, vada interpretato

l'ampiezza del diritto espresso dal Patto, non ci si potrebbe accontentare di un mero giudizio di legittimità, che soltanto a certe condizioni potrebbe sfociare in un nuovo passaggio di merito¹⁴⁹.

Ora, se è vero che la terminologia impiegata nella traduzione italiana, così come in quella francese¹⁵⁰, dell'art. 14, comma 5, PIDU, rappresenta una solida base a sostegno della tesi in discorso, è parimenti vero che in altre versioni della disposizione si impiega un lessico diverso, idoneo a mettere in dubbio tali conclusioni. Nello specifico, il testo inglese della norma fa riferimento al diritto ad una «*review*» della sentenza, espressione che non richiama tanto l'idea di una nuova valutazione del caso deciso, quanto piuttosto un controllo sulle specifiche doglianze prospettate dal soggetto impugnante¹⁵¹.

In buona sostanza, quindi, sebbene il dato letterale possa costituire un indizio sull'intenzione dei *conditores* di garantire una tutela superiore di quella rappresentata dal ricorso di legittimità, la sola valorizzazione del medesimo non permette di addivenire a conclusioni incontrovertibili. Del resto, nell'ambito delle convenzioni internazionali l'utilizzazione di certe espressioni è spesso il frutto di un

estensivamente, tra gli altri, A. GIARDA, *Diritti dell'uomo e processo penale italiano: un bilancio e prospettive operative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 919; E.T. LIEBMAN, *Il giudizio d'appello e la Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 408 s.; T. PADOVANI, *Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del p.m., principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4023.

¹⁴⁹ G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione"*, cit., p. 166. Ritiene che, alla luce dell'art. 14, non sia «eccesso di garantismo riconoscere all'imputato il potere di contestare, almeno una volta, in fatto e in diritto la sentenza che lo condanna», P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, 3^a ed., Bologna, 2012, p. 234.

¹⁵⁰ In cui si parla di «*droit de faire examiner*».

¹⁵¹ Rileva questa divergenza tra i testi della disposizione nelle varie traduzioni, ricollegando la discrasia alle eterogenee funzioni svolte dalle impugnazioni negli ordinamenti di *common law* e di *civil law*, A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 176 s.

inevitabile compromesso tra ordinamenti caratterizzati da esperienze e storie molto diverse¹⁵².

Ad ogni modo, interessanti spunti a sostegno della seconda delle impostazioni sopra riportate si colgono dall'analisi di alcuni interventi del Comitato dei diritti umani, che in più di un'occasione ha avuto modo di interessarsi della tematica, offrendo agli Stati parte dei segnali sicuramente degni di nota.

Nell'esercizio dei propri poteri di informazione intesi a completare le notizie fatte pervenire dagli Stati membri con i rapporti periodici che gli stessi sono tenuti a redigere per consentire un controllo in ordine al rispetto delle disposizioni pattizie, il Comitato dei diritti umani, al fine di verificare il rispetto dell'art. 14 PIDU, non ha mancato di indagare a proposito dell'approntamento, da parte dei legislatori nazionali, di mezzi di impugnazione idonei a consentire un riesame delle risultanze fattuali emerse nel corso del processo¹⁵³.

Così, come risulta dal *report* del Comitato del 1981, ai rappresentanti del Governo portoghese, i quali sono stati chiamati a prendere specificamente posizione sul punto, è stato chiesto se «*the court of appeal could reverse a finding of fact made by an inferior court*»¹⁵⁴. In modo analogo, dal *report* del 1987 emerge come medesimi quesiti siano stati rivolti al Governo tunisino¹⁵⁵.

¹⁵² Al riguardo, S. BARIATTI, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986, p. 187.

¹⁵³ Ne danno conto S. STAVROS, *The guarantees for accused persons under article 6*, cit., p. 269 e A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 179.

¹⁵⁴ Cfr. *Report of the Human Rights Committee, General assembly, thirty-sixth session, supplement n. 40 (A/36/40)*, New York, 1981, p. 64, reperibile all'indirizzo <https://digitallibrary.un.org/record/24432>.

¹⁵⁵ Cfr. *Report of the Human Rights Committee, General assembly, forty-second session, supplement n. 40 (A/42/40)*, New York, 1987, p. 34, reperibile all'indirizzo <https://digitallibrary.un.org/record/146316>.

Già alla luce di siffatti interrogativi posti dal Comitato ai Paesi firmatari, si potrebbe ritenere che un sistema di impugnazioni che non ammettesse di devolvere al giudice di seconda istanza le statuizioni del tribunale sotto il profilo fattuale potrebbe non essere compatibile con il Patto¹⁵⁶.

Ebbene, la bontà di tale affermazione appare essere avvalorata dalle vicende che hanno interessato l'ordinamento spagnolo, dal momento che il sistema dei rimedi dallo stesso garantiti avverso le sentenze di condanna è stato sottoposto al vaglio del Comitato, il cui intervento ha determinato l'avviamento di un percorso di riforme teso all'adeguamento della normativa codicistica a quella del Patto¹⁵⁷.

Come già accennato in precedenza¹⁵⁸, in origine la *Ley de enjuiciamiento criminal* spagnola circoscriveva entro margini piuttosto angusti la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza di primo grado. Più nel dettaglio, tra l'appello e il ricorso per cassazione intercorreva un rapporto di alternatività, atteso che, quando era sancita la possibilità di appellare, non si poteva adire il giudice di legittimità, e viceversa: la Corte di cassazione era chiamata a intervenire con riferimento alle regiudicande, di competenza dell'*Audiencia Provincial*, aventi ad oggetto le fattispecie criminose più gravi – delitti puniti con pena superiore a cinque anni –, mentre il giudice d'appello –

¹⁵⁶ In tal senso, ancora, A. SACCUCCI, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 179, nota 46.

¹⁵⁷ Sul contrasto tra la normativa spagnola e quella pattizia in materia di impugnazioni, si vedano I. FLORES PRADA, *L'“aggiornamento” della giustizia penale spagnola nel 2015. Riforme parziali in attesa del nuovo codice di procedura penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, p. 203; J.L. GÓMEZ COLOMER, *I ricorsi penali. Un sistema in movimento*, cit., p. 67 ss.; S. RUGGERI, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, cit., p. 277; S. TESORIERO, sub *Art. 2 Prot. n. 7*, cit., p. 885.

¹⁵⁸ V. *supra* § 4.

rappresentato dalla stessa *Audiencia Provincial* – conosceva i processi, attribuiti al *Juzgado de lo Penal*, concernenti i delitti sanzionati con la reclusione inferiore a cinque anni, nonché le contravvenzioni¹⁵⁹.

Sull'apparato impugnatorio previsto in relazione al primo gruppo di reati, quelli sottoposti ad un trattamento più severo, si è concentrata l'attenzione del Comitato dei diritti umani, invitato a pronunciarsi su una comunicazione proveniente da un cittadino iberico, condannato a dodici anni di reclusione per tentato omicidio, che lamentava la violazione dell'art. 14, comma 5, PIDU da parte della normativa spagnola nella misura in cui non permetteva di criticare le determinazioni del giudice di primo grado sul piano del merito, posto che la Corte di cassazione svolgeva una funzione prettamente nomofilattica. Inoltre, il ricorrente si doleva della lesione dell'art. 26 PIDU che, nello scolpire il principio di uguaglianza, sarebbe stato violato in quanto la legge spagnola consentiva ai soggetti ritenuti colpevoli per fattispecie punite in modo meno rigoroso di ottenere una revisione della decisione anche in punto di fatto.

Dinanzi a questi profili di potenziale contrasto con il Patto internazionale, il Comitato¹⁶⁰, da un lato, ha escluso l'inosservanza dell'art. 26, atteso che un trattamento processuale diverso per ipotesi

¹⁵⁹ Per una ricostruzione del sistema delle impugnazioni vigente in Spagna prima che fossero apportate le modifiche di cui ci occuperemo di seguito, v. J.L. GÓMEZ COLOMER, *I ricorsi penali. Un sistema in movimento*, cit., p. 67 ss., nonché S. MARCOLINI, voce *Processo penale spagnolo*, cit., p. 799 ss.

¹⁶⁰ V. Com. dir. umani, Comun. n. 701/1996, 20 luglio 2000, Gomez Vazquez c. Spagna, consultabile all'indirizzo <https://juris.ohchr.org/Search/Details/880>. Nello stesso senso, *ex plurimis*, Com. dir. umani, Comun. n. 986/2001, 10 luglio 2003, Semey c. Spagna; Com. dir. umani, Comun. n. 1007/2001, 7 agosto 2003, Sineiro Fernandez c. Spagna; Com. dir. umani, Comun. n. 1101/2002, 1 novembre 2004, Alba Cabriada c. Spagna; Com. dir. umani, Comun. n. 1364/2005, 18 agosto 2009, Carpintero Uclés c. Spagna. Tali pronunce sono tutte reperibili all'indirizzo <https://juris.ohchr.org/>.

criminose differenti non costituisce necessariamente una discriminazione, mentre, dall'altro, ha riscontrato la violazione dell'art. 14. Difatti, pur a fronte della difesa dello Stato convenuto, che aveva puntualizzato come «*article 14, paragraph 5, of the Covenant does not require that a remedy of review should be specifically termed a remedy of appeal*»¹⁶¹, il Comitato ha evidenziato che, al di là del *nomen* del rimedio, esso deve rispondere ai requisiti indicati dal Patto, da ritenersi violato allorché, come nel caso di specie, non sia garantita al condannato la possibilità di una piena revisione della sentenza, non essendo sufficiente un mezzo di impugnazione che consenta un controllo «*limited to the formal or legal aspects of the conviction*»¹⁶².

Secondo il Comitato dei diritti umani, quindi, il diritto espresso dall'art. 14, comma 5, PIDU impone agli Stati il dovere di garantire una revisione sostanziale, sia in punto di fatto che in punto di diritto, della declaratoria di colpevolezza, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione un'adeguata cognizione del caso. Ne deriva che una verifica circoscritta ai profili formali della condanna, posta in essere senza tenere in adeguata considerazione le circostanze fattuali, non è idonea a soddisfare la tutela apprestata a livello pattizio. Peraltro, ciò non sta a significare – specifica il Comitato – che l'art. 14 pretenda un nuovo processo o lo svolgimento di un'udienza, ma che il giudice sia messo nelle condizioni di esaminare la dimensione fattuale del caso¹⁶³.

¹⁶¹ Cfr. § 8.6.

¹⁶² Cfr. § 11.1.

¹⁶³ Cfr., anche per una ricognizione della casistica giurisprudenziale del Comitato, Com. dir. umani, *General Comment No. 32. Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial*, Ginevra, 2007, § 48, consultabile all'indirizzo <https://digitallibrary.un.org/record/606075>.

Benché le pronunce del Comitato non abbiano valore vincolante, la loro risonanza è tale da indurre gli Stati che ne sono destinatari ad attivarsi per ovviare alle criticità riscontrate dallo stesso. Ed infatti l'ordinamento spagnolo ha provveduto a riformare la materia delle impugnazioni per uniformarla alle statuizioni dell'organismo sovranazionale. A partire dalla *Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre*, il legislatore iberico è andato ad ampliare l'ambito di applicazione dell'appello, sancendone l'esperibilità avverso le sentenze delle *Audiencias provinciales*, anche se, affinché tali novità entrassero in vigore, si è dovuto attendere l'approvazione, dopo più di un decennio, della *Ley 41/2015, de 5 de octubre*, che ha operato una «*generalización de la segunda instancia penal*»¹⁶⁴.

8. Riflessi interni: *quid iuris* se l'appello fosse abrogato?

Dall'esame dell'art. 14, comma 5, PIDU e dell'interpretazione che di tale disposizione ha offerto il Comitato dei diritti umani emerge con estrema chiarezza che tra i diritti fondamentali di cui gode la persona rientra anche quello al riesame della sentenza di condanna sotto il profilo fattuale, considerato che – come dimostrano le pronunce emesse nei confronti dello Stato spagnolo – al ricorso di legittimità corrisponde una tutela soltanto parziale.

¹⁶⁴ Così, J. BONACLOCHE PALAO, J. ZARZALEJOS NIETO, *Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal*, 3^a ed., Madrid, 2015, p. 330. Sulle riforme intervenute in materia, v. I. FLORES PRADA, *L'“aggiornamento” della giustizia penale spagnola nel 2015*, cit., p. 203, nonché S. RUGGERI, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, cit., p. 277.

Tale essendo la lettura da attribuire alla previsione pattizia, bisogna interrogarsi sugli effetti che un'ipotetica riforma abolitiva del secondo grado di giudizio italiano produrrebbe sulla posizione dell'imputato.

Le conseguenze sarebbero verosimilmente di due tipi.

In primo luogo, il nostro ordinamento si esporrebbe inevitabilmente alle censure del Comitato dei diritti, al quale ben si potrebbero rivolgere, attraverso lo strumento della comunicazione individuale, coloro che si vedessero privati del potere di attivare un controllo, da parte di un giudice superiore, sul fatto oggetto della declaratoria di colpevolezza. Infatti, l'Italia, oltre ad aver ratificato il Patto internazionale, ha altresì sottoscritto il Protocollo a questo allegato con cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 19 dicembre 1966, ha conferito al Comitato la potestà di ricevere ed esaminare le segnalazioni dei cittadini dei Paesi membri relative alla violazione del Patto¹⁶⁵.

In seconda istanza, la legge abrogativa dovrebbe essere dichiarata illegittima dal giudice delle leggi che, malgrado abbia negato la codificazione del principio del doppio grado di giurisdizione di merito all'interno del Patto, non potrebbe esimersi da un più attento confronto con l'art. 14, comma 5, PIDU che, per il tramite del primo comma dell'art. 117 Cost., sarebbe la disposizione alla stregua della quale valutare la costituzionalità dell'eventuale riforma¹⁶⁶.

¹⁶⁵ L'autorizzazione alla ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici è contenuta all'art. 1 della l. 25 ottobre 1977, n. 881. La ratifica è avvenuta il 15 settembre 1978.

¹⁶⁶ È dell'opinione che «il mantenimento del doppio grado di giurisdizione di merito non sia solo politicamente opportuno, ma rappresenti un preciso dovere internazionale al quale il legislatore non potrebbe sottrarsi, pena l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 comma 1 Cost., di una legge ordinaria che escludesse o anche solo limitasse l'appello devolutivo avverso le sentenze di condanna», O. MAZZA,

Sotto quest'ultimo profilo, d'altronde, non pare cogliere nel segno quella dottrina che, muovendo dalla portata più limitata dell'art. 2 Prot. n. 7 CEDU rispetto all'art. 14 PIDU, osserva che l'ampio enunciato contenuto all'interno di quest'ultima previsione sarebbe stato «nella sostanza privato di efficacia realmente innovativa, a seguito del recepimento, nel nostro ordinamento, della diversa e più restrittiva formula che compare» nella prima¹⁶⁷. Del resto, siamo di fronte a due trattati internazionali diversi promossi da enti di diritto internazionale differenti. Anzi, poiché l'art. 2 Prot. n. 7 è stato esplicitamente predisposto per colmare le lacune che caratterizzavano la Convenzione europea rispetto al Patto internazionale, pare più corretto dare risalto alla normativa adottata a livello di Nazioni Unite. Senza contare, poi, che se il nostro ordinamento avesse voluto svincolarsi da qualsiasi obbligo di assicurare il secondo grado di giudizio di merito avrebbe potuto specificarlo in sede di ratifica mediante un'apposita dichiarazione, analogamente alla Francia e alla Germania¹⁶⁸.

È dunque da escludere la compatibilità a Costituzione di un intervento normativo che, in un'ottica efficientistica, espungesse dal tessuto codicistico l'istituto dell'appello. Ciò non significa, però, che l'attuale fisionomia del rimedio non possa essere rivisitata, dato che le fonti internazionali, compreso il Patto di New York, lasciano notevoli margini di manovra agli Stati contraenti.

L'appello necessario, in *Diritto di difesa*, 16 marzo 2020. Concorde con l'Autore A. DE CARO, *Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'appello alla vigilia del dibattito parlamentare sulla riforma di parte del processo penale*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 2, p. 18.

¹⁶⁷ Testualmente P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 281.

¹⁶⁸ V. *supra* p. 43, nota 89.

Tutte le Convenzioni prese in esame, infatti, riferiscono la garanzia al soggetto di cui sia stata accertata la responsabilità penale e, inoltre, contemplano alcune deroghe: il secondo comma dell'art. 2 Prot. n. 7 CEDU prescrive espressamente che il diritto di cui al comma 1 «potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento». Quanto al Patto internazionale, sebbene non includa una disposizione di analogo tenore, devono essere ricordate le numerose riserve formulate dagli Stati in relazione all'art. 14, comma 5, di cui vanno a costituire un importante parametro interpretativo. Ad esempio, l'ordinamento tedesco ha puntualizzato che, per i reati di lieve entità, il ricorso ad un'istanza superiore non è necessariamente ammesso laddove la pena inflitta non incida sulla libertà personale del reo, mentre quello francese ha precisato come la disposizione fissi soltanto un principio generale, al quale il legislatore può opporre, sia pur limitate, eccezioni¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Per quanto riguarda l'Italia, in sede di ratifica si è specificato che «l'articolo 14 paragrafo 5 non può essere contrario all'applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità con la Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgersi, in una sola istanza, del processo d'innanzi alla Corte costituzionale nel caso in cui imputati siano il Presidente della Repubblica e i Ministri».

Sezione III – L'appello nella prospettiva costituzionale

9. L'appello nella Costituzione

Premesso che già dalle fonti internazionali, in special modo dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, è possibile ricavare un preciso obbligo per il nostro ordinamento di assicurare un rimedio contro la sentenza di primo grado in punto di fatto, pare comunque utile concentrarsi sul dettato costituzionale, per comprendere se dal medesimo possano o meno trarsi indicazioni con riferimento alla materia dell'appello, istituto che è stato conservato nel passaggio dal vecchio al nuovo codice e di cui è auspicabile il mantenimento.

10. Gli indici a sostegno della mancata costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione

Il tema dell'individuazione nel tessuto della Costituzione di una disposizione cui ancorare il principio del doppio grado di giurisdizione¹⁷⁰ affligge da tempo la dottrina che, come vedremo, ha in vario modo tentato di far fronte al silenzio serbato sul punto dalla Carta fondamentale, silenzio da cui non si è mancato di trarre la conseguenza che mentre l'Assemblea costituente ha provveduto a costituzionalizzare il ricorso per cassazione, essa avrebbe invece implicitamente rifiutato

¹⁷⁰ Per una definizione di tale principio, mai codificato e, quindi, frutto dell'elaborazione dottrinale, G. SERGES, voce *Doppio grado di giurisdizione (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VII agg., Torino, 2017, p. 297, il quale afferma che «per doppio grado di giudizio si intende [...] che una qualunque controversia sottoposta all'esame di un giudice può, successivamente, essere valutata da un altro giudice la cui decisione è destinata a prevalere sulla prima».

di far proprio l'appello: tale conclusione sarebbe confortata dalla mancata approvazione dell'emendamento Murgia-Mannironi¹⁷¹, con cui si proponeva di introdurre, nella trama dell'art. 102 Cost., la previsione secondo cui «contro tutte le sentenze penali, che infliggono pene detentive, è ammesso l'appello, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entità»¹⁷².

Questo assunto, apparentemente solido, vacilla se si considera il contesto in cui quell'emendamento fu presentato.

Durante la seduta del 27 novembre 1947, l'Assemblea si concentrò sulla regolamentazione della Corte di cassazione, in particolare sulle sue competenze e sul suo carattere unitario. Nel corso della discussione si inserirono, quasi incidentalmente, due emendamenti all'art. 102 Cost.: con il primo, appartenente all'On. Murgia, si intendeva garantire l'appello «contro tutte le sentenze penali che infliggono pene detentive – comprese quelle della Corte d'assise –», mentre con il secondo, di paternità dell'On. Mannironi, si stabiliva che «le sentenze delle Corti di assise sono soggette ad appello, nei modi stabiliti dalla legge»¹⁷³.

Dal testo di entrambe le modifiche emerge con evidenza la centralità, per i proponenti, del tema dell'impugnabilità delle decisioni

¹⁷¹ Emendamento che aveva non poche affinità con la previsione, contenuta all'art. 17, comma 1, del progetto di riforma costituzionale elaborato da Giovanni Leone (uno dei tre presentati in seno alla "Commissione dei settantacinque"), secondo cui «In ogni causa devono essere osservati tre gradi di giurisdizione. La legge, tuttavia, può stabilire il divieto del solo grado di appello in alcune cause civili di competenza del conciliatore, ed in alcune cause penali per reati contravvenzionali punibili con la sola pena pecuniaria». Tutti i progetti sono consultabili in F. RIGANÒ, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1992, p. 361 ss.

¹⁷² Era di questa opinione A. PIZZORUSSO, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 36. Per il testo dell'emendamento cfr. Ass. cost., 27 novembre 1947, p. 2593. Anche la Corte costituzionale ha valorizzato il respingimento dell'emendamento in questione per negare l'esistenza della garanzia del doppio grado di giurisdizione (Corte cost., 2 aprile 1981, n. 62, in *Giur. it.*, 1981, p. 1377).

¹⁷³ Cfr. Ass. cost., 27 novembre 1947, p. 2564 ss.

dell'organo giurisdizionale a composizione mista. Tale attenzione era dovuta alle scelte operate dal legislatore fascista, il quale aveva regolato la materia in modo particolarmente severo. Nello specifico, all'inappellabilità delle sentenze della Corte d'assise, del tutto ragionevole se, come accadeva nel sistema previgente, il verdetto fosse stato espresso da una giuria popolare con provvedimento privo di apparato giustificativo, si volle unire, da un lato, una composizione del collegio giudicante in cui, accanto a cinque membri laici, di sesso maschile e iscritti al partito, sedevano due magistrati togati e, dall'altro, l'obbligo di motivazione¹⁷⁴. L'obiettivo avuto di mira era sostanzialmente quello di «reprimere, nella forma più dura possibile, reati sui quali i “selezionati” giudici popolari giudicavano con l'occhio alla riaffermazione della superiorità dello stato fascista»¹⁷⁵.

Lo stesso intervento in aula dell'On. Mannironi ruotava tutto attorno alle Corti d'assise e alla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, sottolineandosi l'irragionevolezza di una disciplina che, per un verso, conferiva al «cittadino condannato, con tutti i benefici di legge, a soli 15 giorni di reclusione» la facoltà di «far riesaminare da un altro giudice la sentenza» e, per l'altro, non riconosceva il medesimo diritto al soggetto «condannato alla pena capitale»¹⁷⁶.

Quello appena descritto è il limitato spazio riservato alla questione dell'appellabilità delle sentenze in sede di Assemblea costituente:

¹⁷⁴ Per una ricognizione della regolamentazione delle Corti d'assise nel periodo autoritario, A. MARONGIU, voce *Corte d'assise (premessa storica)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 781 s.

¹⁷⁵ In questi termini G. SERGES, *Il principio del “doppio grado di giurisdizione”*, cit., p. 86.

¹⁷⁶ Si veda Ass. cost., 27 novembre 1947, p. 2569.

soltanto al termine della seduta, gli Onn. Murgia e Mannironi decisero di riunire i propri emendamenti in quello sopra riportato, che venne respinto senza che avesse luogo alcun dibattito a proposito del giudizio di seconda istanza.

In definitiva, quindi, lungi dall'interrogarsi sull'opportunità di includere nel tessuto della Carta fondamentale il principio del doppio grado di giudizio di merito, i costituenti si mossero in una prospettiva ben più limitata, ritagliata attorno all'«esperienza storica più recente, nella quale l'inappellabilità delle decisioni della Corte d'assise aveva, più d'ogni altra, evidenziato la gravità della esclusione di questo rimedio»¹⁷⁷.

Non sembra quindi corretto ricavare dalla bocciatura della proposta Murgia-Mannironi una precisa presa di posizione sul tema del doppio grado di giudizio, essendo anzi più verosimile ricollegare il modesto spazio riservato al tema alla consolidata prassi codicistica di includere l'appello tra le garanzie processuali¹⁷⁸.

Maggiori indicazioni nel senso di un'esclusione dal tessuto della Carta fondamentale del principio *de quo* sono deducibili, piuttosto, dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di “giusto processo”.

Difatti, la circostanza che, nell'ambito dell'opera di “ristrutturazione” dell'art. 111 Cost., volta a costituzionalizzare le garanzie processuali espresse dall'art. 6 CEDU anzitutto a favore dell'accusato nel procedimento penale¹⁷⁹, non siano state prese in

¹⁷⁷ Per queste considerazioni, G. SERGES, *Il principio del “doppio grado di giurisdizione”*, cit., p. 95.

¹⁷⁸ G. SERGES, *Il principio del “doppio grado di giurisdizione”*, cit., p. 96.

¹⁷⁹ Così M. CECCHETTI, *Il principio del “giusto processo” nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*, in *Giusto processo. Nuove norme*

considerazione le impugnazioni, e in particolare l'appello, denota qualcosa in più di un semplice disinteresse per tale istituto: ad «una attenzione massima per il giudizio di primo grado», luogo in cui si estrinsecano i valori del *fair trial*, sembra corrispondere un'estromissione dalla trama costituzionale del secondo grado di giudizio, simbolo di quei «modelli tradizionali fortemente intessuti da una visione gerarchica dell'*ordo iudiciorum*»¹⁸⁰. Di qui la radicata convinzione che il diritto all'appello, pur non trovando collocazione nella Carte fondamentale, sarebbe al più un'espressione di rilevanti esigenze difensive¹⁸¹.

11. Gli indici a sostegno della costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione: le tesi formali

Nonostante i numerosi indizi, anzitutto testuali, che sembrerebbero escludere l'appello dal tessuto della Carta costituzionale, in dottrina, pur dinanzi alla decisa presa di posizione del giudice delle leggi¹⁸², che da

sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63), a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 51, il quale desume questa finalità da un'accurata analisi dell'*iter* che ha condotto all'approvazione della riforma.

¹⁸⁰ Per queste riflessioni, P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 279 s. Sul tema si veda anche F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 726, ad avviso del quale la novella costituzionale parrebbe suggerire una contrazione degli spazi occupati dal gravame.

¹⁸¹ Sul punto, G. SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, Atti del Convegno dell'associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, 2000, p. 104. Si veda anche ID., *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 499, ad avviso del quale, a sostegno della tesi della mancata costituzionalizzazione del doppio grado di giudizio, milita il fatto che tanto nel processo penale, quanto in altre aree della giurisdizione, non sia prevista una generale facoltà di appellare.

¹⁸² In questo senso, *ex plurimis*, Corte cost., 2 aprile 1981, n. 62, cit.; Corte cost., 26 gennaio 1988, n. 80; Corte cost., 30 luglio 1997, n. 288; Corte cost., 21 dicembre 2001,

sempre tende a negare qualsivoglia rilevanza al principio del doppio grado di giudizio di merito, si è tentato di enuclearlo da una serie di previsioni di rango costituzionale. Delle tesi prospettate in materia, alcune – che potremmo definire “formali” – fanno leva sul dato letterale di talune disposizioni della Carta fondamentale, mentre altre – “sostanziali” – si soffermano maggiormente sulle implicazioni sistematiche che potrebbero derivare dall’esclusione di ogni valenza costituzionale dell’appello¹⁸³.

Muovendo dalle prime, esse sono tutte accumulate dalla valorizzazione del concetto, rintracciabile più volte nella trama della Costituzione, di “grado” del processo, termine che non è idoneo ad includere il giudizio di legittimità. Difatti, se per grado si intende – per riprendere le parole di Calamandrei – una delle «fasi di un unico processo, ciascuna delle quali sia conclusa da un giudizio sul rapporto controverso»¹⁸⁴, allora «si deve risolutamente negare che il giudizio in cassazione possa essere in quel senso definito come una terza istanza, poiché la nostra legge considera come normalmente esaurita in due gradi la trattazione della controversia di merito»¹⁸⁵.

n. 421; Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26. Per una ricognizione della giurisprudenza costituzionale in materia di appello, G. SPANGHER, *Il giudizio di secondo grado*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, p. 911 ss.

¹⁸³ Per una panoramica delle disposizioni costituzionali richiamate in dottrina per affermare che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito trova fondamento nella Carta fondamentale, G. TRANCHINA, G. DI CHIARA, voce *Appello* (*Dir. proc. pen.*), in *Enc. dir.*, agg. III, Milano, 1999, p. 202, nonché M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello (diritto processuale penale)*, *ivi*, Annali III, Milano, 2010, p. 17 ss.

¹⁸⁴ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, in *Opere giuridiche*, vol. VII, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976, p. 181.

¹⁸⁵ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, p. 229.

Ciò posto, la dottrina ha preso anzitutto in considerazione l'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica». È stato sostenuto che il cenno agli organi di primo grado presuppone l'esistenza di un secondo grado di giudizio, tanto è vero che gli artt. 103 e 111, comma 8, Cost. contemplano rispettivamente l'intervento del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione in materia amministrativa. Pertanto, «le decisioni del Consiglio di Stato, non potendo essere pronunce di primo grado e di unico grado, perché organi di primo grado saranno quelli che dovranno essere istituiti con la nuova legge prevista dal precetto del citato art. 125, dovranno essere decisioni di secondo grado»¹⁸⁶. Stando così le cose a livello di giustizia amministrativa, ci si è domandati il motivo per cui si dovrebbe pervenire ad una diversa conclusione con riguardo ai processi civili e penali¹⁸⁷.

Ci si è poi concentrati sull'art. 24, comma 2, della legge istitutiva della Corte costituzionale (l. 11 marzo 1953, n. 87) che, nel disciplinare la proposizione della questione di legittimità su impulso di parte, stabilisce che, nel caso in cui l'eccezione venga respinta dal giudice, essa «può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo». La circostanza che una disposizione come questa, che pur avendo efficacia primaria è inserita in una legge di «particolare valore»¹⁸⁸ visto il suo oggetto, faccia menzione di un'articolazione del

¹⁸⁶ È di questo parere E.T. LIEBMAN, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 407 s.

¹⁸⁷ Cfr. E.T. LIEBMAN, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 407 s.

¹⁸⁸ Utilizza questa espressione F. MODUGNO, *I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 1989, p. 38.

processo in più gradi costituirebbe un indice della volontà del costituente di strutturare tutti i processi in almeno due *steps*¹⁸⁹.

Inoltre, è stato valorizzato il richiamo, contenuto all'art. 27, comma 2, Cost., alla «sentenza definitiva» quale limite di efficacia della presunzione di non colpevolezza, formula che postulerebbe, ancora una volta, una suddivisione del processo in gradi, dal momento che – diversamente opinando – l'aggettivo «definitiva» sarebbe superfluo¹⁹⁰.

Tra le righe delle richiamate previsioni della Carta fondamentale, dunque, è possibile rintracciare alcuni segnali dai quali desumere che, verosimilmente, i costituenti avevano in effetti pensato a processi caratterizzati da una successione di gradi di giudizio. Tuttavia, da questi pur apprezzabili spunti ricavabili dalla lettera delle suddette disposizioni non è dato comprendere se all'appello sia davvero riconducibile una funzione di rilievo costituzionale.

12. (segue). Il diritto di difesa

È allora opportuno volgere lo sguardo alle tesi di tipo “sostanziale”, tra le quali spicca, anzitutto, quella che valorizza l'art. 24, comma 2, Cost., il cui rispetto sarebbe tutt'altro che assicurato in caso di eventuale abolizione del mezzo di impugnazione. Con riferimento al diritto di difesa, infatti, viene da chiedersi cosa ne sarebbe di tale garanzia laddove all'imputato fosse preclusa una verifica nel merito della decisione¹⁹¹: sarebbe del tutto illogico, a fronte di un ampio

¹⁸⁹ Al riguardo, si veda l'ampia trattazione di G. SERGES, *Il principio del “doppio grado di giurisdizione”*, cit., p. 138 ss.

¹⁹⁰ In tal senso G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 149 s.

¹⁹¹ Si pone questa domanda G.L. VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione*, cit., p. 148.

coinvolgimento nella formazione delle prove e del convincimento del giudice, non consentirgli di operare un controllo circa la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze del dibattimento¹⁹². In altri termini, una difesa svolta soltanto a monte, ossia anteriormente all'emissione della pronuncia, ma non a valle, cioè dopo l'adozione della stessa, sarebbe inevitabilmente incompleta.

D'altronde, benché il difensore cerchi di prevedere i possibili esiti del giudizio prospettandoli al suo assistito, non si può fare a meno di considerare come residui sempre un certo margine di incertezza sulla decisione del giudice, le cui determinazioni, specie in punto di fatto, dipendono da numerose variabili¹⁹³. Ecco allora che, per ovviare a questi fisiologici inconvenienti dell'attività difensiva, si rende quantomai necessario assicurare l'appellabilità delle sentenze.

Queste riflessioni, peraltro, non sono del tutto estranee alla Corte costituzionale che, sebbene – come detto – sia risolta nell'escludere la rilevanza costituzionale del doppio grado di giudizio di merito, già sotto la vigenza del codice Rocco, aveva avuto modo di interessarsi del

¹⁹² In questi termini A. DE CARO, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 13. Si veda anche ID., *Il controllo della decisione*, in *Principi costituzionali e riforma della procedura penale*, a cura di G. Riccio, A. De Caro, S. Marotta, Napoli, 1991, p. 161 ss.

¹⁹³ Al riguardo, M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 3/2016, p. 35, il quale, dopo aver escluso che le sentenze siano pronosticabili nel merito, arriva ad affermare che «solo le possibili soluzioni in diritto, nella dimensione dell'interpretazione in astratto delle regole, possono e devono essere prevedibili». A tal proposito, v. altresì F. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016, p. 18, il quale osserva che «nella prospettiva dell'imputato, e del suo difensore, l'incertezza su come il giudizio verrà definito interferisce pesantemente con l'esercizio del diritto di difesa».

rapporto tra il diritto di difesa e il giudizio di appello, riconoscendo tra gli stessi l'esistenza di un legame affatto secondario.

In particolare, i giudici della Consulta ebbero a pronunciarsi sulla prevista inappellabilità di alcune decisioni che, seppur liberatorie, erano idonee ad arrecare un pregiudizio all'imputato in quanto sottendenti un giudizio positivo circa l'ascrivibilità al medesimo del reato. Così, fu dichiarata l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., della disciplina dell'appello nella parte in cui, tra l'altro, precludeva il gravame avverso le sentenze di proscioglimento per amnistia a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti¹⁹⁴, per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti¹⁹⁵, per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel provvedimento di rinvio a giudizio¹⁹⁶.

Il *fil rouge* che univa tali sentenze era la considerazione che siffatti limiti alla legittimazione ad appellare, riguardando pronunce che presupponevano il riconoscimento della fattispecie criminosa, erano suscettibili di privare ingiustamente «l'imputato di un mezzo generale d'esercizio del diritto di difesa quale è l'appello»¹⁹⁷.

Anche dopo l'adozione del codice del 1988 non sono mancate significative affermazioni della Corte costituzionale nel senso di riconoscere all'appello una funzione fondamentale nell'ottica di una

¹⁹⁴ Corte cost., 20 marzo 1975, n. 70, in *Giur. cost.*, 1975, p. 758.

¹⁹⁵ Corte cost., 11 luglio 1979, n. 72, in *Giur. cost.*, 1979, p. 596.

¹⁹⁶ Corte cost., 25 marzo 1981, n. 53, in *Giur. cost.*, 1981, p. 326.

¹⁹⁷ Cfr. Corte cost., 11 luglio 1979, n. 72, § 3 del considerato in diritto, cit. Si collocano nello stesso solco delle sentenze sopra menzionate, Corte cost., 15 luglio 1983, n. 224, in *Cass. pen.*, 1984, p. 235; Corte cost., 19 novembre 1985, n. 299, in *Giur. cost.*, 1985, p. 2263; Corte cost., 1 luglio 1986, n. 200, in *Giur. cost.*, 1986, p. 1570.

piena estrinsecazione del diritto di difesa. L'attenzione si è in particolare focalizzata sulla relazione tra il mezzo di impugnazione ed il giudizio abbreviato. Così, richiesto di valutare la compatibilità con la Carta fondamentale dell'art. 443, comma 2, c.p.p. nella parte in cui escludeva che l'imputato potesse appellare le «sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita» emesse al termine del rito contratto, il giudice delle leggi ha evidenziato come il criterio utilizzato dal legislatore per distinguere i casi in cui consentire il gravame introducesse «una rilevante disparità di trattamento tra categorie di imputati», disparità che «non trova[va] un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di difesa», considerato «l'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza»¹⁹⁸. Analoga lesione al diritto di difesa è stata riscontrata nel divieto per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. Anche in questo caso, in ragione del pregiudizio tanto morale quanto giuridico che questo tipo di decisioni sono suscettibili di determinare, la Corte ha ritenuto tale preclusione «irrazionale e lesiva del diritto di difesa»¹⁹⁹.

Sotto la vigenza del nuovo codice, tuttavia, la questione che più ha impegnato la Corte costituzionale non ha tanto riguardato il diritto scolpito all'interno dell'art. 24 Cost., quanto piuttosto l'interpretazione

¹⁹⁸ Cfr. Corte cost., 11 luglio 1991, n. 363, in *Giur. cost.*, 1991, p. 2898, § 5 del considerato in diritto.

¹⁹⁹ Cfr. Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 274, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3841, § 3.3. del considerato in diritto, con note di G. SPANGHER, *L'infermo di mente può appellare la sentenza di assoluzione pronunciata nel rito abbreviato*, e di M. CERESA-GASTALDO, *Appello dell'imputato e diritto di difesa nel rito abbreviato. Cade l'inappellabilità dell'assoluzione per vizio totale di mente*.

del principio di parità delle parti in rapporto alla materia delle impugnazioni e, nello specifico, all'appello.

Difatti, all'indomani dell'approvazione della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. Pecorella), che aveva abolito, salvo marginali eccezioni, il potere del pubblico ministero e dell'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento con l'intento di impedire che quest'ultimo, assolto in primo grado, potesse essere condannato a seguito di un giudizio meramente cartolare, la Corte costituzionale è stata subitamente chiamata a giudicare la legittimità della riforma che, com'è noto, è stata travolta²⁰⁰. Secondo i giudici della Consulta, l'assetto risultante dalla novella aveva dato luogo ad una «dissimmetria radicale», ingiustificabile «in termini di adeguatezza e proporzionalità», tra la posizione dell'accusa, impossibilitata ad appellare le sentenze che la vedevano “soccumbente”, cioè quelle assolutorie, e la difesa che, al contrario, rimaneva legittimata ad esperire il gravame avverso la condanna²⁰¹.

Di fronte a questa decisa presa di posizione, la dottrina si è divisa tra coloro che hanno ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte costituzionale e chi, invece, le ha sottoposte ad una severa critica.

²⁰⁰ Sulle modifiche in tema di appellabilità delle sentenze di proscioglimento apportate dalla legge del 2006 v., tra gli altri, G. GARUTI, G. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, cit., p. 131 ss.; A. MARANDOLA, *Nuovo regime dei casi d'appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 121 ss.; A. PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 51 ss.

²⁰¹ Cfr. Corte cost., 24 gennaio 2007, n. 26, § 6 ss. del considerato in diritto, in *Giur. cost.*, 2007, p. 221 ss., con note di A. BARGI, A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)*, e F. CAPRIOLI, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e “parità delle armi” nel processo penale*.

Da un lato, i commentatori hanno osservato come non potrebbe dirsi celebrato in condizioni di effettiva parità un processo nel corso del quale soltanto le decisioni favorevoli all'accusa possono essere sottoposte al vaglio della Corte d'appello: il principio dell'*equality of arm* impone di riconoscere al pubblico ministero un potere uguale e contrario a quello garantito all'imputato²⁰².

Dall'altro, si è evidenziato, anzitutto, come la pronuncia in esame andasse paradossalmente ad ingenerare più problemi di quelli cui intendeva porre rimedio²⁰³, poiché dava luogo ad una disparità di trattamento stavolta sfavorevole all'imputato, per il quale rimaneva precluso l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, che invece la parte pubblica ritornava a poter impugnare unitamente alle decisioni condannatorie, questione di cui, peraltro, la Corte si sarebbe occupata a stretto giro di posta, sostanzialmente ripristinando lo *status quo ante*²⁰⁴; in secondo luogo, alcuni Autori hanno posto l'accento sulla mancata indicazione nella sentenza delle ragioni che, sul piano costituzionale,

²⁰² Sono di questa opinione F. CAPRIOLI, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., p. 250; V. GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1414; M. CERESA-GASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero*, *ivi*, p. 1894.

²⁰³ In questi termini P. TONINI, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, p. 349.

²⁰⁴ Cfr. Corte cost., 31 marzo 2008, n. 85, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032, con commento di M. BARGIS, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*.

avrebbero potuto giustificare il potere del pubblico ministero di appellare²⁰⁵.

In altre parole, se il diritto d'appello dell'imputato trova, come del resto sottolineato dalla stessa Corte costituzionale anche con la sentenza in esame²⁰⁶, solide fondamenta nel diritto di difesa, principio che pare giustificare una «diversità di poteri tra le parti in tema di appello»²⁰⁷, i giudici della Consulta non sono stati in grado di ancorare la facoltà di appellare del p.m. ad un valore costituzionale altrettanto pregnante: valorizzando soltanto la regola della parità delle parti, «la Corte sembra voler riconoscere la rilevanza costituzionale del potere, prescindendo dall'esistenza di una sua autonoma giustificazione, solo in quanto all'altra parte è consentito l'esercizio di un omologo diritto»²⁰⁸.

In definitiva, al giudice delle leggi si è contestato di essere intervenuto con una pronuncia di incostituzionalità benché nessuna previsione della Carta fondamentale vietasse al legislatore di sopprimere l'appello avverso le sentenze di proscioglimento,

²⁰⁵ Al riguardo, v. A. DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 610.

²⁰⁶ Cfr. Corte cost., 24 gennaio 2007, n. 26, cit., § 5.2.

²⁰⁷ Testualmente E. MARZADURI, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, p. 84.

²⁰⁸ Così, ancora, A. DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto*, cit., p. 610. Sul punto, si vedano altresì le riflessioni di E. MARZADURI, *La parità delle parti nel processo penale*, in *Quad. cost.*, 2007, f. 2, p. 379, ad opinione del quale «la Corte arriva a ritenere dimostrata una «sperequazione» tra difesa ed accusa su premesse decisamente opinabili: non appare individuata la logica costituzionalmente vincolante che avrebbe dovuto condurre il legislatore ad assicurare una differenza di trattamento tra imputato e pubblico ministero sul piano dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento. Per l'appunto, una risposta ad un interrogativo del genere poteva discendere solo dal rinvenimento di un «bene» affidato alla gestione dell'accusa, per la cui tutela si imponeva il riconoscimento di una specifica ed autonoma regolamentazione dell'impugnazione». In termini non dissimili, A. BARGI, A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., p. 240, i quali dubitano della scelta fondare la decisione sul principio di parità delle parti.

conservando quello contro le condanne²⁰⁹. Un vincolo di tal genere, d'altronde, non avrebbe potuto essere individuato nel principio, espresso dall'art. 112 Cost., dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui – ad avviso della Corte – il potere di appello del pubblico ministero non rappresenta «una proiezione necessaria ed ineludibile»²¹⁰.

Tanto è vero – si è osservato – ciò che ha consentito di dichiarare l'incostituzionalità della novella non è stato tanto il principio di parità delle armi, quanto un «abuso dell'evanescente parametro della ragionevolezza»²¹¹: muovendo da premesse ineccepibili, la Corte dapprima ha assegnato al canone della “parità delle armi” il significato che meglio lo rappresenta, distinguendo tra “equivalenza”, che postula una coincidenza di poteri e facoltà, ed “equilibrio” che sottende l'assenza, per quanto possibile, di scompensi e asimmetrie nelle posizioni corrispettive, per approdare poi, pur evidenziandosi la maggiore “cedevolezza” del potere del pubblico ministero di impugnare nel merito la sentenza di primo grado, a deduzioni improprie e, quindi, a censurare come “irragionevole” la rimozione dell'appello per la parte pubblica²¹².

²⁰⁹ Per queste considerazioni P. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al “riesame” dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 613, il quale si attendeva che la Corte respingesse le censure mosse nei confronti della legge del 2006, con l'auspicio, al più, di un complessivo ripensamento del sistema delle impugnazioni.

²¹⁰ Cfr. Corte cost., 15 giugno 1995, n. 280, § 7, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 49, con nota di F. PERONI, *Infondati i dubbi di incostituzionalità sull'appello incidentale del p.m.*

²¹¹ Così R. GAMBINI, *Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 631.

²¹² Per questi rilievi v. R. GAMBINI, *Ancora un abuso*, cit., p. 631. È critico rispetto all'impiego del criterio della ragionevolezza da parte della Corte anche P. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento*, cit., p. 615 s. Parla di sentenza «fortemente “ideologica” – sorretta dal canone “politico” della ragionevolezza, connotato significativamente dal riferimento “freudiano” al criterio

E allora il grande demerito della pronuncia risiede nell'aver omesso di considerare la natura anzitutto difensiva del mezzo di impugnazione, che ha la principale funzione di garantire al condannato un controllo sulla decisione di primo grado²¹³.

In quest'ottica, deve essere allora salutata con favore una più recente pronuncia della stessa Corte costituzionale che, richiesta di valutare la compressione – operata dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 – della legittimazione del p.m. di appellare le sentenze di condanna, ne ha affermato la piena legittimità, rilevando come la mancanza di «una contrapposta limitazione, di analogo spessore, dal lato dell'imputato, rientra nella logica della diversa quotazione costituzionale del potere di impugnazione delle due parti necessarie del processo penale: privo di autonoma copertura nell'art. 112 Cost. – e, dunque, più “malleabile”, in funzione della realizzazione di interessi contrapposti – quello della parte pubblica; intimamente collegato, invece, all'art. 24 Cost. – e, dunque, meno disponibile a interventi limitativi – quello dell'imputato»²¹⁴.

della soccombenza del p.m.», G. SPANGHER, *Omissioni e recuperi nella disciplina delle impugnazioni*, in Aa.Vv., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Milano, 2012, p. 382.

²¹³ In questo senso, L. FILIPPI, *La corte costituzionale disegna un processo accusatorio all'italiana*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni*, cit., p. 3.

²¹⁴ Cfr. Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 34, in *Sit. pen.*, 27 maggio 2020, con nota di G. SANTALUCIA, *Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando*. Sulla pronuncia si vedano anche le osservazioni di V. AIUTI, *La ragionevole inappellabilità delle condanne per il pubblico ministero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, p. 1137; E. APRILE, *Osservazioni alla sentenza n. 34 del 2020*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1957; J. DELLA TORRE, *La Corte costituzionale promuove i limiti all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna dell'imputato*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1331; A. MARANDOLA, *Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna*, in *Giur. cost.*, 2020, p. 286; G. SPANGHER, *La pena resta inappellabile per il p.m.: “decisione corretta” motivazione inadeguata*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2358; L. TAVASSI, *I limiti costituzionali all'appello del pubblico ministero*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3.

È possibile dunque concludere che, al di là “dell’incidente” rappresentato dalla decisione del 2007, dalla giurisprudenza costituzionale susseguitasi dall’entrata in vigore del codice Rocco sino ad oggi emerge chiaramente, al netto delle costanti smentite dello stesso giudice delle leggi, che il giudizio di secondo grado ha una valenza considerevole dal punto di vista dell’inviolabilità del diritto di difesa dell’imputato.

Del resto, non si può fare a meno di rilevare come in favore di quest’ultimo la Carta fondamentale sancisca la presunzione di non colpevolezza, principio che – indipendentemente da quella interpretazione formalistica che, come visto, ricava dalla formulazione dell’art. 27, comma 2, Cost. l’intenzione dei costituenti di strutturare il processo in gradi – risulta essere senz’altro rafforzato dal riconoscimento all’imputato del potere di instaurare un controllo di merito sulla pronuncia che ne attesta la responsabilità²¹⁵.

13. (segue). Le altre tesi a sostegno della costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione

Oltre al diritto fondamentale ora esaminato, merita di essere preso in considerazione l’art. 111 Cost., la cui attuale formulazione, d’altronde, contribuisce a rafforzare la cornice di tutele contemplata dall’art. 24 Cost. L’attenzione deve essere rivolta, in particolare, nei confronti del secondo e del sesto comma della disposizione revisionata nel 1999.

²¹⁵ Ritiene che tale presunzione giustifichi una diversa latitudine soggettiva della garanzia dell’appello, A. DE CARO, *Riflessioni sulla legittimità costituzionale*, cit., p. 16.

Muovendo dal primo dei due commi citati, nel prevedere che il processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale», la Costituzione esprime il principio in base al quale una decisione può chiudere la regiudicanda a condizione che alle parti sia stato consentito di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato a pronunciarsi²¹⁶. La dialettica che deve contraddistinguere il processo – si è osservato – non può esaurirsi con l’emissione della sentenza, ma deve coinvolgere, *ex post*, anche «il prodotto finale dell’accertamento», la cui bontà deve essere validata non soltanto in punto di logicità e correttezza della motivazione, ma anche nel merito. Diversamente opinando, «si affiderebbe al libero convincimento del giudice un potere decisionale sganciato da ogni controllo»²¹⁷.

Il tema si lega saldamente all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111, comma 6, Cost., la cui funzione risiede proprio nella volontà di assicurare la prevedibilità delle sentenze, messa a dura prova da «fattori oggettivi (incompletezza delle informazioni disponibili e sottodeterminazione delle prove, cioè possibilità di interpretare le prove in modo diverso) e fattori soggettivi (la personalità del giudice e il suo sistema di valori)»: la motivazione è utile ad «impedire quei sabotaggi interiori, provocati dai [...] pregiudizi [del giudice], che lo spingono ad evadere dai limiti di una razionalità condivisa»²¹⁸. Tale dovere, insomma, rappresenta il principale limite contro l’arbitrio del giudice, cioè contro il rischio che

²¹⁶ Per questa definizione, E. MARZADURI, *Commento all’art. 1 l. cost. 23/11/1999 n. 2*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 769.

²¹⁷ Per queste considerazioni, A. DE CARO, *Filosofia della riforma*, cit., p. 16.

²¹⁸ Testualmente, F.M. IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, 2000, p. 764.

il suo libero convincimento tracimi in intimo convincimento, che alla ragione preferisce l'intuizione e l'emozione²¹⁹.

È chiaro che il sistema dei rimedi è indispensabile per verificare se nel caso concreto la motivazione sia o meno riuscita ad assolvere il proprio compito. E affinché il controllo possa ritenersi completo, occorre consentire di saggiare la correttezza della decisione tanto in punto di diritto, al fine di verificare «il rispetto delle regole decisorie», quanto in punto di fatto, così da valutare il «nesso tra materiale probatorio e convincimento raggiunto»²²⁰.

Ebbene, se il primo vaglio è esperibile dinanzi alla Corte di cassazione, il secondo postula il possesso di poteri di cui il giudice di legittimità non è dotato. Difatti, com'è stato autorevolmente osservato, la Corte «1) non acquisisce prove; 2) non elabora ipotesi esplicative del fatto; 3) non seleziona il materiale probatorio; 4) non organizza tale materiale in una trama argomentativa completa e coerente; 5) non decide»²²¹. E malgrado la l. n. 46 del 2006 abbia ampliato l'ambito di applicazione del motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'art. 606 c.p.p., consentendo di dedurre la contraddittorietà della motivazione che può emergere, al pari della mancanza e della manifesta illogicità della stessa, non soltanto dal testo della sentenza, ma anche da altri atti del processo, sarebbe scorretto parlare della Cassazione alla stregua di un giudice di terza istanza. La cognizione della Corte, infatti, è limitata al mero travisamento della prova, cioè alla mancata corrispondenza tra il

²¹⁹ Cfr. G. UBERTIS, voce *Prova (in generale) nel processo penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, p. 334.

²²⁰ Ad avviso di S. SOTTANI, *Un sistema in trasformazione*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 47, sono queste le tipologie di controlli dalla motivazione che devono essere consentite.

²²¹ Così F.M. IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., p. 782.

contenuto dell'atto probatorio ed il contenuto della sentenza, essendo invece inammissibile il ricorso con cui si faccia valere il travisamento del fatto, vizio che implicherebbe l'esperimento di un'attività di ricostruzione della vicenda processuale tipica del giudice di merito²²².

Ne deriva che impedire alle parti, e in particolare all'imputato, di proporre appello renderebbe il controllo sulla motivazione pericolosamente "spuntato"²²³, dato che «l'errore giudiziario si annida anche (e prevalentemente) nella ricostruzione del fatto»²²⁴.

Sotto questo profilo, in dottrina, specialmente quella processualciviltistica, è stato posto l'accento sull'equivoco in cui incorre il legislatore ogniqualvolta ritenga di poter allargare l'area delle sentenze inappellabili forte della garanzia rappresentata per le parti dal ricorso per cassazione. Una simile impostazione, fondata sulla presunta capacità del ricorso di legittimità di surrogare il secondo grado di giudizio, ha il demerito di ignorare come l'accertamento della Suprema Corte, con tutte le limitazioni che ne caratterizzano il funzionamento, non possa costituire uno strumento di tutela da solo sufficiente²²⁵.

²²² Sulla differenza tra travisamento della prova e travisamento del fatto, v. F.M. IACOVIELLO, *Regole più chiare sui vizi di motivazione*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, p. 90, nonché ID., *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, p. 410 ss. A proposito delle modifiche apportate ai motivi di ricorso in cassazione dalla legge del 2006, tra gli altri, A. BARGI, *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, cit., p. 164 ss.; G. DI CHIARA, *Le modifiche allo spettro della ricorribilità per cassazione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 185 ss.

²²³ Ritieni che «l'obbligo di motivare le sentenze è chiaramente funzionale a una successiva verifica, che non è ragionevole limitare ai soli vizi censurabili in cassazione», G. BONETTO, *L'appello*, in *Le impugnazioni*, coordinato da M.G. Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri, Padova, 2005, p. 231.

²²⁴ Cfr. A. DE CARO, *Filosofia della riforma*, cit., p. 14.

²²⁵ Per queste considerazioni, V. DENTI, sub *Art. 111 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, t. IV, Bologna-Roma, 1987, p. 26 s. Le riflessioni dell'Autore si inseriscono nel contesto del contrasto relativo al ruolo da assegnare, sul

Ecco allora che, alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare come il controllo nel merito delle sentenze sottenda una serie di valori fondamentali per la tenuta del processo, tanto da rendere la diatriba tra fautori detrattori del principio del doppio grado di giudizio di merito piuttosto sterile: al netto dell'assenza di un esplicito riferimento nella trama della Carta fondamentale, non si può fare a meno di rilevare come il giudizio di appello venga ad assumere un importante ruolo di salvaguardia di una serie di previsioni di rango costituzionale il cui rispetto passa anche attraverso la facoltà di esperire il gravame avverso la sentenza di primo grado.

14. Prime conclusioni

Lo studio dell'evoluzione storica dell'appello, dell'approccio al giudizio di seconda istanza da parte di alcuni ordinamenti stranieri, tanto di *common law*, quanto di *civil law*, dello spazio dedicato dalle fonti sovranazionali alla materia delle impugnazioni e, infine, del ruolo rivestito dal gravame nell'ambito della nostra Costituzione consentono di giungere ad alcune – parziali – conclusioni, utili a gettare le basi per la trattazione che seguirà nei capitoli successivi.

Non paiono sussistere dubbi sulla necessità di assicurare uno strumento di controllo nel merito della sentenza di primo grado: lo impone la storia dell'appello, nato nella Roma imperiale ed affermatosi come presidio di garanzia imprescindibile, tanto da essere giunto sino ai giorni nostri e da essere contemplato pressoché da tutti gli

piano costituzionale, alla Corte di cassazione. Al riguardo, v. G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione"*, cit., p. 197 ss., nonché M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1999.

ordinamenti occidentali, compresi quelli anglosassoni. Del resto, non è possibile ignorare la portata dell'art. 14, comma 5, PIDU, di cui il Comitato dei diritti umani ha dato una lettura inequivocabile, tanto da aver indotto la Spagna ad intraprendere un percorso di riforme teso ad ampliare lo spettro di applicazione del diritto all'appello. Anche la Carta fondamentale italiana, dal canto suo, detta alcune disposizioni dalle quali è possibile evincere la volontà dei costituenti di garantire l'appello, tanto è vero che i giudici della Consulta, in più di un'occasione, hanno rilevato lo stretto legame intercorrente tra il diritto di difesa e il mezzo di impugnazione.

La circostanza che non sia dunque ammissibile prescindere dal mezzo di gravame non implica, però, di non poterne modificare l'attuale fisionomia: la Costituzione e, soprattutto, le Carte internazionali lasciano grandi margini di manovra al legislatore, imponendogli unicamente di assicurare al soggetto condannato uno strumento di controllo della decisione nel merito, come del resto accade in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Ecco che allora, nell'avviare un'opera di ripensamento dell'istituto, indispensabile alla luce della crisi della giustizia italiana dal punto di vista dell'efficienza, non si può prescindere dalla considerazione che l'appello è, prima di tutto, un mezzo di tutela di colui che, in forza di una decisione penale, veda limitata la propria libertà personale.

Capitolo II

Il giudizio d'appello quale prerogativa difensiva dell'imputato

SOMMARIO: 1. L'appello come strumento difensivo dell'imputato nelle più recenti riforme della giustizia penale. – 2. Il divieto di *reformatio in peius*: storia e fondamento. – 3. Il divieto di *reformatio in peius* quale presidio dei principi del contraddittorio e della terzietà del giudice. – 4. Divieto di *reformatio in peius*, appello incidentale e novità apportate dalla “riforma Orlando”. – 5. Il diritto alla prova in appello. – 6. La questione del “ribaltamento” in appello della sentenza di proscioglimento tra arresti giurisprudenziali e interventi normativi. – 7. I riflessi del diverso approccio al tema del “ribaltamento” della sentenza di proscioglimento. – 8. La necessità di un cambio di passo nel segno di un ridimensionamento della legittimazione ad appellare di p.m. e parte civile... – 9. ... e della tutela dell'imputato.

1. L'appello come strumento difensivo dell'imputato nelle più recenti riforme della giustizia penale

La prospettiva di rivisitare la disciplina del giudizio di seconda istanza in chiave prettamente difensiva, suggerita – come visto – dalle regole dettate in materia di impugnazioni anzitutto a livello di fonti sovranazionali, non è sconosciuta al legislatore italiano che, al di là dell'infruttuoso tentativo di stabilire l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento operato nel 2006, si è mosso lungo questo binario, seppur in modo meno “appariscente”, anche in seguito. Il riferimento corre, in particolare, alla “riforma Orlando” che, nel contesto di un intervento volto, quantomeno nella materia delle impugnazioni, al

perseguimento di obiettivi di natura efficientistica, ha apportato alcuni cambiamenti che denotano la volontà di ripensare l'istituto in un'ottica di tutela dell'imputato.

Emblematici, da questo punto di vista – oltre alla compressione della potestà dell'accusa di appellare le sentenze di condanna, impugnabili, ai sensi dell'art. 593, comma 1, soltanto «quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato», limitazione cui è corrisposta, dal lato dell'imputato, la previsione, sostanzialmente priva di contenuti innovativi, dell'inappellabilità delle decisioni di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso – sono i ritocchi all'appello incidentale e, di riflesso, al divieto di *reformatio in peius*, nonché alla materia della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Sebbene quest'ultime modifiche abbiano una matrice comune, ossia rafforzare i presidi di garanzia predisposti a favore dell'imputato, come vedremo la prima, pur presentando alcune criticità, pare aver colto nel segno, al contrario della seconda che, animata dal proposito di affrontare la problematica questione del ribaltamento della sentenza di proscioglimento al termine di un giudizio meramente cartolare, ha fatto emergere altre criticità, che inducono a meditare sulla configurazione “bilaterale” del rimedio.

2. Il divieto di *reformatio in peius*: storia e fondamento

Prima di soffermarsi sugli effetti che il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha prodotto sul divieto di *reformatio in peius*, è necessario analizzarne l'evoluzione storica e la *ratio* giustificatrice, considerata la natura controversa dell'istituto, che nel corso del tempo «ha suscitato consensi e dissensi, ha ricevuto biasimi e lodi»¹. In linea di massima, è possibile affermare che sussiste una certa corrispondenza tra le vicende che hanno caratterizzato tale divieto e quelle che hanno contraddistinto l'appello: al pari di quest'ultimo, la preclusione alla modifica *in malam partem* della sentenza, pur avendo alle spalle una tradizione secolare, è stata al centro di un acceso dibattito circa l'opportunità di continuare o meno a mantenerla.

Non è agevole stabilire con precisione il momento in cui il congegno si sia imposto. Alcuni Autori lo fanno addirittura risalire all'epoca pregiustiniana, per due ordini di motivi. Per un verso, si è posto l'accento su un celebre passo del Digesto in cui Ulpiano aveva constatato la necessità di giovare dell'appello per correggere le iniquità e gli errori dei giudici, malgrado ciò potesse condurre ad una sentenza peggiore rispetto a quella impugnata². Infatti – si è evidenziato – alla possibilità di modificare *in peius* un provvedimento si giustappone, solitamente, il divieto di procedere in tal senso³. Per l'altro, si è fatto riferimento ad una dichiarazione di Giustiniano, con cui l'imperatore affermava di aver introdotto nel giudizio di secondo grado il potere del

¹ Testualmente G. DELITALIA, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale*, Milano, 1927, p. 109.

² «*Appellandi usus qual sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat: licet nonnumquam bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est*» (D. 49.1.1 pr.).

³ È di questa opinione V. DEVILLA, voce *Reformatio in peius* (*Diritto romano e civile*), in *N. Dig. It.*, vol. XI, Torino, 1939, p. 93.

soggetto appellato di invocare la riforma della prima sentenza⁴, facoltà dalla quale la dottrina ha ricavato la codificazione della regola opposta alla preclusione in esame⁵.

Siffatti tentativi di riferire l'istituto al diritto romano, tuttavia, hanno avuto il demerito di ignorare come, in realtà, nessuna fonte impedisse esplicitamente al giudice del gravame di modificare in senso peggiorativo la pronuncia impugnata⁶, con la conseguenza che la lente di ingrandimento è stata spostata su fasi storiche successive.

Cosicché è parsa più convincente la tesi che colloca l'avvento del divieto in epoca decisamente più recente, cioè nella Germania e nella Francia di fine XVIII secolo⁷. Senza dubbio, poi, volgendo lo sguardo al nostro ordinamento, esso è stato contemplato dalla maggior parte degli Stati preunitari ed è stato conservato⁸, al netto delle numerose voci contrarie alla sua conservazione⁹, in tutti i codici di rito dal 1865 in poi¹⁰. In buona sostanza, dunque, la preclusione in esame, a partire dal

⁴ Cfr. *Codex*, VII, 62, 39.

⁵ Al riguardo v., ancora, V. DEVILLA, voce *Reformatio in pejus*, cit., p. 94.

⁶ In questo senso E. PALMIERI, voce *Reformatio*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 1122, il quale nega con decisione che il divieto possa essere ricondotto al periodo pregiustiniano.

⁷ Sulle teorie che individuano in quel periodo la nascita dell'istituto v. G. DELITALIA, *Il divieto della reformatio*, cit., p. 195 ss., il quale è dell'opinione che «il divieto era ignoto al diritto romano, il quale, per la prevalenza del principio accusatorio applicava al processo penale i medesimi principi del diritto civile». Oltretutto, evidenzia l'Autore, «la possibilità d'una riforma *in pejus* è stata sicuramente ammessa anche nel diritto canonico e nel diritto comune».

⁸ Si sofferma sulla disciplina del divieto nell'ambito degli ordinamenti preunitari, G. DELITALIA, *Il divieto della reformatio*, cit., p. 199 ss.

⁹ Così, durante i lavori preparatori della legge delega per l'approvazione del codice Vassalli, l'istituto fu tacciato di essere una delle principali cause dell'intasamento degli uffici giudiziari. Si veda, in particolare, *Camera dei deputati*, Assemblea, IX Legislatura, seduta dell'01 giugno 1984, n. 144, interventi degli onn. Cifarelli e Testa, in *Il nuovo codice di procedura penale: dalle leggi delega ai decreti delegati*, a cura di G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona, vol. III, Padova, 1989, p. 728 ss.

¹⁰ Sulla regolamentazione del divieto dal codice del 1865 al codice del 1930, con un'analisi delle vicende che lo riguardarono nel corso dei vari lavori preparatori, M.

XIX secolo, rappresenta una costante del sistema italiano, tanto che – si è detto – abolirla significherebbe porre fine ad una lunga tradizione¹¹.

Nonostante la longevità, la dottrina si è a lungo interrogata in merito al fondamento giuridico del divieto che, secondo alcuni Autori, sembrava poggiare su «fragili basi logico-giuridiche»¹². Ed infatti molte sono state le tesi proposte al fine di spiegare le *rationes* poste a base del congegno¹³, tra le quali spiccano soprattutto quelle incentrate sulla valorizzazione, da un lato, del principio devolutivo caratteristico dell'appello e, dall'altro, del requisito dell'interesse ad impugnare dell'imputato¹⁴.

La prima si basa sulla considerazione per cui, poiché la materia dell'impugnazione sarebbe dominata dal principio dispositivo del *ne eat*

PISANI, *Il divieto della «reformatio in peius» nel processo penale italiano*, Milano, 1967, p. 3 ss.

¹¹ Si veda la relazione ministeriale al codice di procedura penale del 1913, in *Lavori preparatori fondamentali*, in *Commentario del nuovo Codice di procedura penale*, a cura di E. Florian, A. Bernau, Milano, 1914, p. 1116.

¹² In questi termini C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957, p. 218. Strenuo detrattore dell'istituto in discussione è G. DELITALIA, *Il divieto della reformatio*, cit., p. 109 ss. Per una critica all'impostazione seguita da quest'ultimo Autore, P. CALAMANDREI, *Appunti sulla «reformatio in peius»*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, I, p. 297 ss., nonché F. CARNELUTTI, *Sulla «reformatio in peius»*, in *Id.*, *Studi di diritto processuale*, vol. II, Padova, 1928, 157 ss.

¹³ Si concentrano sulle diverse posizioni espresse in dottrina in ordine alla *ratio* dell'istituto, tra gli altri, H. BELLUTA, *Divieto di reformatio in peius*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2013, p. 3 ss.; G. LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, p. 109 ss.; A. MARANDOLA, voce *Reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 2007, p. 6 ss.; C. MASSA, voce *Reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma, 1991, p. 2; M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, Napoli, 1995, p. 177 ss.; M. MONTAGNA, *Divieto di reformatio in peius e appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 371 ss.; G. SPANGHER, voce *Reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 285 ss.

¹⁴ Dietro al tentativo di individuare il fondamento del divieto nei principi in questione vi era l'obiettivo, mai raggiunto, di dimostrare il carattere generale dello stesso, sì da farne un cardine del sistema delle impugnazioni. Per una ricostruzione della tematica, G. SPANGHER, voce *Reformatio in peius*, cit., p. 285 ss.

iudex ultra petita partium, se la sentenza fosse appellata dall'imputato e non dal pubblico ministero, che in questo modo accetta l'esito del primo giudizio, sarebbe del tutto logico privare il giudice del potere di incidere in senso peggiorativo sulla posizione dell'imputato medesimo. In altre parole, secondo questa impostazione il divieto in esame sarebbe espressione di quella disponibilità che è propria delle impugnazioni penali in genere e che, con specifico riferimento al giudizio di secondo grado, troverebbe conferma nella regola del *tantum devolutum quantum appellatum*¹⁵.

Senonché, l'argomento illustrato si è dimostrato fragile in quanto, imperniandosi sul principio devolutivo, ha omesso di distinguere i piani della cognizione e del potere decisorio del giudice di appello: alla limitazione, determinata dal contenuto dell'atto di gravame, dei capi e dei punti della prima pronuncia su cui può legittimamente soffermarsi il giudicante non deve necessariamente corrispondere, quale automatica conseguenza, una restrizione della capacità deliberativa. Insomma, dal principio dispositivo discende l'impossibilità per la Corte di appello di conoscere la regiudicanda oltre i confini tracciati dall'impugnante, ma non un freno alla potestà decisoria¹⁶.

La seconda, invece, muove dal presupposto che «l'impugnazione dell'imputato è concessa nell'interesse dell'impugnante e non contro i suoi interessi»¹⁷. Pertanto, se appellando l'imputato corresse il pericolo

¹⁵ In questi termini G. BELLAVISTA, voce *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 771.

¹⁶ In questo senso G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 761.

¹⁷ Per questa considerazione O. VANNINI, G. COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1976, p. 357.

di peggiorare la propria situazione, non gli converrebbe invocare l'intervento del secondo giudice.

Ma anche questa teoria appare prestare il fianco a critiche di non poco momento. Nello specifico, è stato puntualmente rilevato che interesse ad impugnare e divieto di *reformatio in peius* hanno «non solo presupposti e finalità differenti, ma altresì modi d'operare non sovrapponibili»¹⁸. Se l'interesse ad impugnare rappresenta una condizione di ammissibilità dell'atto di impugnazione, la cui sussistenza deve essere valutata anteriormente al giudizio di merito, il divieto entra in gioco «nel momento in cui si deve definire il provvedimento da emettere a séguito del giudizio di gravame»¹⁹. Infatti, il vaglio in ordine all'interesse ad impugnare consiste in «una prognosi sulla vantaggiosità dell'iniziativa», mentre il divieto di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p. implica «una diagnosi sul suo esito nefasto, la cui verificaione è però impedita dalla legge»²⁰.

Il fallimento dei tentativi di rintracciare una giustificazione logico-giuridica dell'istituto ha, quindi, indotto a ricondurne la previsione ad una mera «scelta di politica processuale», tesa «ad incoraggiare l'iniziativa dell'appello in quanto strumento di regolarità»²¹.

Così, sotto il vigore del codice Rocco, siffatta opzione politica era stata in particolare ricollegata alla volontà legislativa di tutelare le istanze di libertà dell'imputato²², spesso messe a dura prova dal

¹⁸ Così S. CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2013, p. 165.

¹⁹ V. G. SPANGHER, *L'appello istruttorio nel processo penale*, Milano, 1982, p. 342.

²⁰ Giunge a questa conclusione S. CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare*, cit., p. 165.

²¹ Ritieni che questa sia la *ratio* dell'istituto in esame, M. PISANI, *Il divieto della «reformatio in peius»*, cit., p. 63.

²² Da questo punto di vista, P. NUVOLONE, *Contributo alla teoria della sentenza istruttorie penale*, Padova, 1969, p. 228 s., sottolinea come, sotto la vigenza del codice

carattere inquisitorio del giudizio di primo grado e alle quali, dunque, si tendeva a concedere maggior spazio in sede di impugnazioni²³. Non è un caso, allora, che il divieto di *reformatio in peius* fosse stato definito come «una conquista di libertà nel duro cammino verso un diritto processuale umano»²⁴.

Con l'adozione del codice Vassalli, che di questo percorso rappresenta indubbiamente una tappa cruciale, stanti le corpose garanzie riconosciute all'imputato, si è osservato che non sarebbe più necessario mantenere meccanismi – quali l'istituto *de quo* – interdittivi del potere giurisdizionale, data l'impossibilità di identificarne il fondamento²⁵.

La teoria che riconduce tale strumento di contenimento della funzione decisoria del giudice di secondo grado esclusivamente alla discrezionalità del legislatore si è tuttavia dimostrata insoddisfacente²⁶. D'altronde, il divieto di modificare in senso peggiorativo la prima sentenza non è stato meramente reiterato da un codice all'altro, ma è

abrogato, l'interesse alla libertà dell'imputato fosse un elemento di grande importanza per spiegare talune deviazioni che l'ordinamento processuale penale presentava in alcune disposizioni. A tale proposito G. SPANGHER, voce *Reformatio in peius*, cit., p. 296, rilevando come il divieto sia animato dall'esigenza di tutelare le istanze di libertà dell'imputato, pone l'accento sull'evidente contrasto tra l'impostazione inquisitoria del codice Rocco e l'istituto in discorso.

²³ In tal senso E. AMODIO, *Rinvio prosecutorio e reformatio in peius*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 525, il quale evidenzia come chi era consapevole della carenza di possibilità difensive propria del giudizio di primo grado era disposto a concedere benefici all'imputato in sede di impugnazioni.

²⁴ Cfr. G. BETTIOL, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, 2ª ed., 1973, p. 142 s.

²⁵ È di questo avviso M. PISANI, *Divieto della reformatio in peius: appunti penalistici retrospettivi e considerazioni impolitiche*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 279. Questa impostazione ha condotto l'Associazione Nazionale Magistrati a proporre l'abolizione del divieto (cfr. *Proposte di riforma dell'Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale*, p. 23 ss, consultabile all'indirizzo <https://www.associazionemagistrati.it/allegati/proposte-riforma-penale-approvate-dal-cdc-10nov18.pdf>).

²⁶ Cfr., M. MONTAGNA, *Divieto di reformatio*, cit., p. 376 s.

andato progressivamente estendendo il proprio campo di applicazione: l'art. 480, comma 2, c.p.p. 1913 disponeva che la sentenza non potesse «essere riformata, nella qualità e misura della pena, a danno dell'imputato»; l'art. 515, comma 3, c.p.p. 1930, oltre a quanto previsto dal codice Finocchiaro-Aprile, aggiungeva il divieto di revocare gli eventuali benefici concessi dal primo giudice; infine, l'art. 597 del codice di rito del 1988, ribadendo le garanzie individuate dalle suddette disposizioni, ha altresì sancito, al terzo comma, l'impossibilità per il giudice di appello di applicare una misura di sicurezza nuova o più grave e di prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata e, al quarto comma, la diminuzione della pena corrispondentemente irrogata in caso di accoglimento dell'appello «relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione»²⁷.

Questo ampliamento del raggio di azione dell'istituto, soprattutto nel passaggio da un codice, quello del 1930, ad impronta inquisitoria ad un codice, quello vigente, ispirato ad una modellistica accusatoria, parrebbe essere considerato come un controsenso, posto che attualmente non sembra corretto affermare, come accadeva in passato, che le impugnazioni e, quindi, il divieto di *reformatio in peius*,

²⁷ In relazione all'art. 597, comma 4, F. CORDERO, *Procedura penale*, 9ª ed., Milano, 2012, p. 1131, osserva che la riduzione sanzionatoria ivi prevista si rende necessaria in quanto, se la pena rimanesse la stessa, «saremmo davanti a una sottintesa *reformatio in peius* (risulterebbe accresciuta la pena-base «o l'applicata al reato superstite). «È aritmeticamente impossibile» – prosegue l'Autore – « $n = (n+p)$, dove p sia un numero diverso dallo 0».

costituiscano un rimedio alle carenze, sul piano delle garanzie, del primo grado di giudizio²⁸.

Invero, analizzando i termini della questione da un'altra prospettiva, è possibile addivenire ad una diversa conclusione.

Il potere di impugnare le decisioni costituisce una delle voci del diritto di difesa²⁹, per cui, al di là della questione relativa all'esistenza o meno di un obbligo costituzionale di assicurare il secondo grado di giudizio di merito, è innegabile che l'appello, come affermato dagli stessi giudici della Consulta, sia una delle manifestazioni dell'art. 24 Cost.³⁰. Se, dunque, tale diritto trova sicuramente realizzazione nella facoltà riconosciuta all'imputato di appellare, è ragionevole considerare il divieto di *reformatio in peius*, operante laddove quest'ultimo sia il solo impugnante, alla stregua di un elemento ulteriormente corroborativo della garanzia costituzionale³¹, in ragione della sua capacità di «favorire il ricorso allo strumento dell'appello quale controllo di merito sul provvedimento adottato dal giudice di primo grado»³². In buona sostanza, sebbene non costituisca un'implicazione

²⁸ Sotto questo profilo M. PISANI, *Divieto della reformatio in peius: appunti penalistici*, cit., p. 279, esprime le proprie perplessità in ordine alla reiterazione di un istituto dotato di una capacità «neutralizzatrice del potere giurisdizionale».

²⁹ Secondo N. CARULLI, *Il diritto di difesa dell'imputato*, Napoli, 1967, p. 280, «la difesa va tutelata non solo tramite il potere di adduzione delle proprie ragioni nel processo in corso, bensì anche a mezzo dell'attribuzione dell'impugnativa della decisione, non essendo altrimenti rilevabile il conculcamento della difesa, la cui inviolabilità si vuole assicurare».

³⁰ A proposito del rapporto tra appello e diritto di difesa e della posizione della Corte costituzionale in materia, cfr. *supra* Cap. I, § 12.

³¹ Come osservato da M. MONTAGNA, *Divieto di reformatio*, cit., p. 377, il divieto può essere visto come una «ulteriore espressione del diritto di difesa, che già nella potestà di impugnare trova realizzazione». Nello stesso senso, P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Milano, 2009, p. 336, i quali parlano dell'istituto come di una «ulteriore protezione del diritto di difesa».

³² Testualmente M. MONTAGNA, *Divieto di reformatio*, cit., p. 376.

necessaria del diritto di difesa, deve evidenziarsi come il limite in esame «rafforz[ar] la garanzia offerta dal doppio grado di giurisdizione di merito»³³. Non a caso, autorevole dottrina, nel sottolineare come la preclusione in oggetto ponga l'imputato in una posizione privilegiata, l'ha ricollegata al principio del *favor rei*³⁴.

3. Il divieto di *reformatio in peius* quale presidio dei principi del contraddittorio e della terzietà del giudice

Premesso che il divieto di *reformatio in peius* contribuisce a rafforzare il diritto di difesa dell'imputato, al quale in materia di appello il legislatore guarda con evidente *favor*, si tratta di verificare se esso sia altresì idoneo ad assicurare la tenuta di altre importanti garanzie. A tal fine, è opportuno soffermarsi sul presupposto cui il codice di rito subordina l'attivazione della preclusione, vale a dire la presentazione dell'appello da parte del solo imputato e, quindi, la mancata impugnazione del pubblico ministero. In altri termini, si tratta di interrogarsi sul significato e sulle conseguenze che possono derivare dalla scelta dell'accusa di non "aggredire" la pronuncia di primo grado.

Come si è già avuto modo di puntualizzare, la Corte costituzionale ha ripetutamente escluso che «il potere di impugnazione del pubblico

³³ Così P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 336.

³⁴ Sul legame tra divieto di *reformatio in peius* e *favor rei*, F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. IV, Roma, 1949, p. 136; ID., *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 282; G. LOZZI, *Favor rei*, cit., p. 109 ss. Giudica «calzanti» le opinioni che riferiscono al principio in questione il fondamento del divieto, H. BELLUTA, *Divieto di reformatio in peius*, cit., p. 12, il quale, peraltro, nel proporre di rivisitare la cognizione del giudice di secondo grado, da perimetrare non più sui capi e sui punti impugnati, ma sui motivi proposti dall'appellante, suggerisce di superare la preclusione alla modificabilità in senso peggiorativo della decisione, al fine di trasformare il rimedio in uno strumento di controllo.

ministero» costituisca «una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale»³⁵, con la precisazione che l'iniziativa della procura tesa a far valere eventuali errori commessi dal primo giudice «ha [...] come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto», oltre all'«effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza»³⁶. D'altronde – come rilevato in dottrina – se all'organo dell'accusa fosse costituzionalmente imposto di interporre gravame avverso ogni pronuncia che disattendesse la pretesa punitiva statale, non soltanto il medesimo non potrebbe, come invece consentitogli dal codice di rito, prestare acquiescenza nei confronti della sentenza di primo grado quali che siano state le proprie conclusioni e rinunciare all'impugnazione una

³⁵ Cfr., Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 165. In senso conforme, Corte cost., ord. 16 luglio 2002, n. 347, Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 421, nonché Corte cost. 28 giugno 1995, n. 280 in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 49, con nota di F. PERONI, *Infondati i dubbi di incostituzionalità sull'appello incidentale del p.m.* Sull'evoluzione giurisprudenziale relativa alla riconducibilità all'interno dell'art. 112 Cost. del potere di impugnazione del pubblico ministero, M. GIALUZ, sub *Art. 112 Cost.*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova, 2008, p. 1024 s.

³⁶ Si veda Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26 in *Giur. cost.*, 2007, p. 221, con note di A. BARGI, A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)* e di F. CAPRIOLI, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e "parità delle armi" nel processo penale*. Infatti, come evidenziato da D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, 2^a ed., Torino, 2009, p. 173, «quello del pubblico ministero non è interesse *versus* l'imputato», poiché il medesimo, come previsto dall'art. 73 comma 1 dell'ordinamento giudiziario, mira alla corretta osservanza della legge e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia. *Contra* V. GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1416, ad avviso del quale la «conseguenza "naturale"» del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è che «il pubblico ministero, di fronte ad una sentenza che abbia a suo avviso ingiustamente disatteso la "pretesa punitiva" (e sempreché non siano sopravvenute situazioni tali da escludere obiettivamente la permanenza del corrispondente pubblico interesse), debba proporre appello».

volta esperita³⁷, ma «si dovrebbe ritenere necessariamente costituzionalizzato, in forza dell'art. 112 Cost., il doppio grado di giurisdizione per la parte pubblica»³⁸. Tesi, quest'ultima, che appare insostenibile, atteso che dal testo della Costituzione non emerge alcun dato che «autorizz[i] ad istituire un nesso di identità tra esercizio dell'azione penale e potestà di impugnare»³⁹. E sebbene non siano mancate autorevoli voci che hanno sostenuto la contraddittorietà di una normativa che, da un lato, impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale e, dall'altro, gli consente di rimanere successivamente inerte⁴⁰, non si può fare a meno di rilevare come «il potere di rendere

³⁷ Da questo punto di vista, M. CHIAVARIO, *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova, 1995, p. 106 s., facendo riferimento ad una nota sentenza della Corte costituzionale in tema di appello incidentale (Corte cost., 17 novembre 1971, n. 177), rileva che l'impostazione secondo la quale l'art. 112 Cost. creerebbe vincoli anche successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado è idonea a mettere in crisi taluni aspetti della disciplina delle impugnazioni del pubblico ministero, a partire dalla facoltà di rinunciare al gravame. Anche T. PADOVANI, *Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del p.m., principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4028, è dell'opinione che la possibilità di acquiescenza del pubblico ministero ed il potere di rinuncia riconosciuto al medesimo rappresentino «ostacoli concettuali invalicabili per ritenere che l'appello del p.m. rappresenti una sorta di estrema appendice dell'esercizio dell'azione penale».

³⁸ V. R.E. KOSTORIS, *Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per cassazione introdotte dalla c.d. " legge pecorella "*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 635. Anche A. SCALFATI, *Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 "legge Pecorella"*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 23, ritiene che esercizio dell'azione penale e facoltà di impugnare non debbano essere confusi. Non è un caso – puntualizza l'Autore – che il legislatore non abbia individuato dei parametri che guidino il pubblico ministero nel proporre il gravame o nel rinunciarvi successivamente.

³⁹ Testualmente F. PERONI, *Infondati i dubbi d'incostituzionalità*, cit., p. 57. È della stessa opinione G. CONSO, *Molte ipotesi e nessuna certezza, mentre occorrono scelte coraggiose*, in *Giust. Pen.*, 1979, I, c. 457, per il quale «è pacifico che, sul terreno delle impugnazioni [...] il principio di obbligatorietà dell'azione penale non vincola il pubblico ministero ad avvalersi in ogni caso del possibile gravame». *Contra* G. UBERTIS, voce *Azione. II) Azione penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1988, p. 5.

⁴⁰ In questo senso E. MARZADURI, voce *Azione. IV) Diritto processuale penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1996, p. 17.

attiva la giurisdizione, corrispondente al potere di azione penale, si esaurisce con la pronuncia della sentenza di primo grado, la quale ha efficacia potenzialmente imperativa»: l'accusa attiva il secondo giudizio soltanto «allorché ritenga che così gli sia imposto dal corretto adempimento della sua funzione»⁴¹. Del resto, tra la fase delle conclusioni dibattimentali, in cui il pubblico ministero eventualmente chieda la condanna dell'imputato, e la proposizione dell'atto di impugnazione si frappone la sentenza del giudice, la cui motivazione ben potrebbe persuadere l'organo dell'accusa, anche nell'ipotesi in cui, sino a quel momento, questi fosse stato convinto della sussistenza della responsabilità penale.

Oltretutto, se è vero che il riflesso del canone espresso dall'art. 112 Cost. è rappresentato dalla individuazione di adeguati controlli tesi a verificare il rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale, come accade nell'ambito della procedura di archiviazione⁴², l'assenza di qualsivoglia accertamento giurisdizionale sull'inerzia dell'organo dell'accusa nell'attivazione dei mezzi di impugnazione costituisce un ulteriore indizio a sostegno della estraneità della materia dei rimedi alla disposizione costituzionale in questione⁴³.

⁴¹ Per queste parole, M. PISANI, *Riflessioni sul principio dispositivo nel processo penale di secondo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 853. Allo stesso modo M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 122 s., osserva come la mancanza di un sindacato giurisdizionale in ordine alla scelta dell'accusa di non appellare dimostri come l'impugnazione non sia imposta dall'art. 112 Cost.: l'interesse alla repressione si è già attuato in primo grado, unico «luogo in cui obbligatoriamente si esplica il dovere di attuare la fattispecie penale».

⁴² A tale riguardo si veda G. NEPPI MODONA, sub *Art. 112 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1987, p. 56.

⁴³ In questo senso F. PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995, p. 167.

Dunque, atteso che il pubblico ministero può discrezionalmente valutare se sia o meno il caso di accettare l'esito del giudizio di primo grado⁴⁴, deve ritenersi che, nel propendere per la prima opzione, questi reputi la decisione giusta.

Occorre chiedersi, allora, se siffatta scelta dell'organo dell'accusa abbia qualche riflesso sullo svolgimento del successivo grado di giudizio che si apra su impulso del solo imputato. In altre parole, occorre interrogarsi sui problemi che porrebbe la decisione della Corte d'appello di aggravare la sentenza di primo grado pur in assenza di una specifica doglianza del pubblico ministero.

La «“naturale” finalità» del giudizio di appello è di «mantenere elevato il livello di affidabilità della statuizione giudiziale»⁴⁵, la tenuta della quale viene rimessa al vaglio di un altro giudice. Nel momento in cui tale controllo sia promosso unicamente dall'imputato, è evidente che per la procura la pronuncia gravata sia in grado di soddisfare la pretesa punitiva statutale, mentre per l'impugnante la medesima presenti alcune carenze, sì da rendersi necessaria una riforma *in melius*. Pertanto, sebbene oggetto del giudizio di secondo grado siano pur sempre i capi e i punti oggetto dell'atto di impugnazione, con la conseguenza che, in astratto, il giudice, nei limiti del devoluto, ben potrebbe ravvisare l'opportunità di emettere una decisione deteriore, non si può fare a meno di considerare che, in caso di inerzia del pubblico ministero, l'obiettivo cui tende l'appello è quello di una riforma migliorativa di una sentenza nella quale, a parere dell'imputato, non è possibile riporre affidamento.

⁴⁴ V. D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza*, cit., p. 174.

⁴⁵ Ritiene che questa sia la funzione del secondo grado di giudizio M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello (dir. proc. pen.)*, Annali III, in *Enc. Dir.*, Milano, 2010, p. 15 s.

Detto altrimenti, la circostanza che il gravame sia esperito esclusivamente dall'imputato ha delle ripercussioni non soltanto sulla cognizione del giudice di appello, limitata ai capi e ai punti impugnati, ma altresì sulle tematiche di cui, in concreto, si disquisirà in udienza: la conferma della pronuncia di primo grado, dal pubblico ministero ritenuta corretta, o la sua riforma (*in melius*) alla luce delle doglianze dell'imputato.

Il giudice d'appello che, uscito dalla camera di consiglio, si pronunciasse imprevedibilmente in senso peggiorativo, ingenererebbe una lesione del principio del contraddittorio in senso "debole", riconosciuto dall'art. 111, comma 2, Cost., nella sua duplice accezione di diritto del singolo di esporre le proprie difese prima dell'emanazione del provvedimento giurisdizionale e di carattere connotante il processo, alla cui conclusione si addiende attraverso un continuo «andirivieni di domande e di repliche, di asserzioni e negazioni»⁴⁶. A ben vedere, infatti, ove ad appellare fosse l'imputato, il giudice che decidesse *in peius* lo farebbe senza avere concesso alcuno spazio alle parti, *in primis* al difensore, per discutere sul punto⁴⁷.

D'altra parte, come autorevolmente osservato, il contraddittorio ha un innegabile ed imprescindibile valore euristico: poiché il metodo

⁴⁶ Testualmente P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, 3^a ed., Bologna, 2012, p. 100. Ritiene che il contraddittorio in senso soggettivo abbia questa duplice anima G. GARUTI, *Il contraddittorio nelle dinamiche dell'accertamento penale*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 182.

⁴⁷ A tale proposito G.M. FLICK, *Efficienza a costo zero: l'abolizione del divieto di reformatio in peius*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 1757, è dell'opinione che, se il giudice fosse dotato di un potere del genere, per l'imputato sarebbe impossibile «interloquire sulle ragioni (sconosciute prima della sentenza) che possono militare a favore di una pronuncia sfavorevole nei suoi confronti». Sull'importanza della discussione quale attributo essenziale del contraddittorio, R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 492 ss.

dialettico è comunemente ritenuto il migliore ai fini dell'accertamento della verità, l'interlocuzione tra le parti è il presupposto da cui dipende il corretto esercizio della potestà decisoria del giudice⁴⁸. Cosicché, dovendo il contraddittorio precedere necessariamente la decisione del giudice, di cui è «condizione indispensabile di legittimità», qualora «la deliberazione della sentenza non fosse preceduta dalla possibilità per le parti di confrontarsi dialetticamente» si prospetterebbero dei profili di incostituzionalità della disciplina considerata⁴⁹. Insomma, sarebbe di dubbia legittimità una normativa che consentisse alla Corte d'appello di modificare in peggio il trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti dell'imputato a prescindere da qualsivoglia possibilità di contraddire in merito⁵⁰.

Una simile libertà d'azione in capo al giudice di seconda istanza, peraltro, sarebbe suscettibile di determinare un attrito con il principio di terzietà del giudice, a sua volta consacrato dall'art. 111, comma 2, Cost.,

⁴⁸ Cfr., G. UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, annali II-1, in *Enc. Dir.*, Milano, 2008, p. 432.

⁴⁹ Si veda O. MAZZA, voce *Contraddittorio (principio del) (diritto processuale penale)*, Annali VII, Varese, 2014, p. 248.

⁵⁰ In questo senso C. SANTORIELLO, *Ripensare il divieto di reformatio in peius*, in *Arch. pen. (Web)*, 2017, n. 3, p. 5, il quale, nel commentare una sentenza della Corte di cassazione in tema di divieto di *reformatio in peius* (Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2017, *Chiriaco*, in *Guida al dir.*, 2017, 47, p. 88), critica il comportamento del giudice del rinvio, avallato dalla Cassazione, di applicare una sanzione peggiore rispetto a quella inflitta in appello, dove si era provveduto ad una riforma migliorativa della pena irrogata in primo grado. In particolare, l'Autore si chiede su quali basi poggi il potere del giudice del rinvio di ritornare sul profilo del *quantum* di pena e di qualificare come erronea la determinazione della sanzione operata in precedenza, considerato che «l'imputato ha ottenuto il risultato cui mirava, di ottenere una rivisitazione dell'*an* della sua responsabilità [e] il pubblico ministero è stato acquiescente alle precedenti determinazioni dell'autorità giudiziaria». Per una ricognizione della giurisprudenza di legittimità in relazione all'operatività del divieto nell'ambito del giudizio di rinvio, P. SILVESTRI, *Il divieto di reformatio in peius nelle declinazioni della giurisprudenza di legittimità*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 318 ss.

che impone allo stesso di non «abiura[re] i propri compiti» surrogandosi «al difensore o all'accusatore nell'esercizio delle attività ad essi riservate»⁵¹ e, dunque, di mantenersi in una posizione di equidistanza dalle parti⁵². Ne discende che mai il giudice può confondere le proprie funzioni con quelle dell'accusa, come invece accadrebbe se gli fosse consentito di aggravare la posizione dell'imputato in mancanza di una precisa richiesta del pubblico ministero⁵³.

Difatti, come anticipato, la decisione in ordine all'opportunità di accettare o meno l'esito del giudizio di primo grado è affidata alla parte pubblica, alla quale, benché sia riconosciuto un certo margine di discrezionalità nella scelta di promuovere l'impugnazione, l'art. 73 ord. giud. rimette comunque il compito di vegliare sull'osservanza della legge⁵⁴. Pertanto, non è possibile fare a meno di evidenziare come il giudice di seconda istanza, nel modificare *in malam partem* la sentenza gravata, non farebbe altro che supplire all'inerzia (e, magari, rimediare

⁵¹ Testualmente G. DEAN, *I requisiti di terzietà ed imparzialità del giudice*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, cit., p. 172.

⁵² Secondo G. UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 18, il requisito della terzietà implica che il giudice sia una figura *super partes*. Sul significato del principio di terzietà all'indomani della sua costituzionalizzazione, G. PANSINI, *Terzietà ed imparzialità: da attributi della funzione di giudizio a presupposti processuali*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 49 ss.

⁵³ Così N. ZANON, *Pubblico ministero e Costituzione*, Padova, 1996, p. 139, il quale, nell'affermare che sarebbe eccessivo ritenere che la Costituzione richieda la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, evidenzia come comunque la Carta fondamentale preveda una distinzione funzionale.

⁵⁴ Sul punto si veda M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 127 s., il quale ritiene che nell'impugnare «l'organo dell'accusa persegu[a] [...] un interesse pubblico che gli appartiene in quanto è da lui gestito in sede processuale in via esclusiva [...] allo stesso modo in cui l'imputato attraverso il proprio specifico interesse ad impugnare gestisce l'appello scegliendo la fattispecie da sottoporre al controllo del giudice *ad quem*».

all'errore) del pubblico ministero⁵⁵, il quale, decidendo di non appellarla, pone in essere una scelta di campo ben precisa, che non può non avere dei riflessi sul piano degli esiti del giudizio⁵⁶.

4. Divieto di *reformatio in peius*, appello incidentale e novità apportate dalla “riforma Orlando”

Le sorti del divieto di *reformatio in peius* sono da sempre legate a doppio filo ad un altro istituto caratteristico del giudizio di seconda istanza, l'appello incidentale, ideato proprio con la finalità di stemperare gli effetti derivanti dalla proposizione dell'impugnazione principale unicamente da parte dell'imputato.

Il congegno fece la propria comparsa nel nostro ordinamento con l'entrata in vigore del codice del 1930 sotto la spinta del Guardasigilli Alfredo Rocco. Questi, strenuo detrattore del divieto, aveva tentato di dare all'appello la fisionomia di un mezzo di impugnazione pienamente devolutivo, attribuendo al giudice di seconda istanza non soltanto la

⁵⁵ Sotto questo profilo, è utile riportare le considerazioni di M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, Milano, 1969, p. 160: «quando l'organo che deve rilevare la sussistenza degli eventuali errori nella decisione che abbiano impedito la compiuta soddisfazione dell'interesse pubblico, non riscontra nella concreta pronuncia che gli viene sottoposta alcun errore e quindi coerentemente si astiene, come non potrebbe non fare, dal proporre impugnazione, riconoscere che sia sufficiente l'appello dell'imputato per determinare qualsiasi decisione, anche contraria all'interesse per soddisfare il quale è stato proposto, equivarrebbe a supporre che l'imputato, in nome dell'interesse pubblico, diventi uno strumento per supplire le eventuali mancanze del pubblico ministero».

⁵⁶ Già in altre fasi del procedimento penale si assiste ad interventi del giudice tesi a rimediare alla carenza dell'attività dell'organo dell'accusa. Ne sono un esempio i poteri istruttori concessi al giudice dell'udienza preliminare, utili a rimediare alle eventuali lacune delle indagini preliminari. Criticamente, sul punto, G. TRANCHINA, *Nostalgie inquisitorie nel “sistema accusatorio” del nuovo codice di procedura penale*, in *Leg. pen.*, 1989, p. 388 ss.

conoscenza dell'intera regiudicanda, ma anche il potere di aumentare la pena a prescindere da quale fosse la parte appellante. L'obiettivo dichiarato era quello di «ridurr[e] il numero degli appelli a quei soli casi che possono apparire meritevoli di riesame, poiché l'imputato, conscio della possibilità della *reformatio in peius*, si guarderà bene dal proporre impugnazione quando non abbia la coscienza di meritare l'assoluzione o quantomeno una diminuzione di pena»⁵⁷. La proposta, osteggiata dalla maggioranza, non ebbe fortuna, cosicché il Ministro fu costretto a tornare sui suoi passi, per un verso, uniformando l'appello al principio del *tantum devolutum quantum appellatum* e, per l'altro, riscoprendo la preclusione alla riforma peggiorativa della decisione di primo grado, alla quale intese comunque assestare un "duro colpo" mediante l'introduzione, per l'appunto, dell'appello incidentale della parte pubblica, la cui funzione sarebbe stata quella di frenare «le temerarietà degli imputati», posto che l'impugnazione tardiva avrebbe avuto «tutti gli effetti dell'appello principale dello stesso pubblico ministero»⁵⁸.

La novità, sebbene apprezzata da alcuni Autori⁵⁹, suscitò sin da subito le perplessità della dottrina maggioritaria, che definì il gravame incidentale come un «*monstrum processuale*»⁶⁰, capace di determinare «una inconcepibile rimessione in termini a favore del pubblico ministero»⁶¹, al quale era irragionevolmente offerta la *chance* di

⁵⁷ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. VIII, Roma, 1929, p. 103.

⁵⁸ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. X, Roma, 1930, p. 73.

⁵⁹ In special modo da V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, Torino, 1956, p. 519.

⁶⁰ Si esprime in questi termini G. BELLAVISTA, voce *Appello*, cit., p. 772.

⁶¹ Testualmente M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., p. 185.

ottenere una riforma della pronuncia ai danni dell'imputato⁶². Quest'ultimo era conseguentemente «intimidito»⁶³ dalle possibili conseguenze dell'impugnazione, conseguenze che, peraltro, erano irreversibili, dal momento che la rinuncia al nuovo giudizio non implicava la caducazione dell'appello intempestivo.

Le aspre critiche rivolte nei confronti dell'istituto si tradussero in una declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale che, richiesta di valutarne il contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 Cost., pur riconoscendo che «l'appello incidentale, essendo consentito ad una sola delle parti nel processo, turba l'equilibrio del contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e nel suo difensore), da un lato, e, dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di interessi solitamente contrapposti», ritenne (discutibilmente) assorbente il profilo della violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: premesso che la potestà di impugnare dell'accusa è un'estrinsecazione dell'art. 112 Cost.⁶⁴, tale disposizione – ad avviso della Corte – non poteva reputarsi rispettata da una normativa che consentiva alla procura di tenere un comportamento contraddittorio, consistente, da una parte, nel «lasciar scadere i termini per l'impugnazione, manifestando implicitamente il convincimento che l'esercizio dell'azione penale non debba esprimersi anche nella proposizione dell'appello» e, dall'altra, nell'«esperire successivamente il gravame, fuori dei termini ordinari stabiliti dal codice per il suo

⁶² Sulla tematica, si vedano le riflessioni di C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, cit., p. 245 ss., il quale si sofferma in modo critico sulle differenze tra l'appello incidentale civile e quello penale.

⁶³ Utilizza questo termine F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1121.

⁶⁴ Si tratta dell'unico caso in cui i giudici della Consulta hanno affermato la sussistenza di un collegamento tra l'art. 112 Cost. e l'impugnazione del pubblico ministero.

appello principale: e ciò allo scopo pratico di contenere l'iniziativa dell'imputato»⁶⁵.

Siffatta pronuncia, com'è noto, non dissuase dal riproporre all'interno del codice del 1988, seppur accompagnato da una disciplina parzialmente diversa tesa a prevenire nuove censure di costituzionalità, il gravame tardivo, la cui *ratio*, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, rimaneva intatta: «arginare la proliferazione degli appelli»⁶⁶. Nonostante i ritocchi apportati, *in primis* il riconoscimento della facoltà di appellare in via incidentale anche all'imputato, lo strumento non andò quindi esente da critiche, dal momento che la normativa di nuovo conio continuava ad essere difettosa sul piano della parità delle parti. In particolare, mentre l'imputato non aveva necessità di ricorrere all'istituto per ottenere una riforma migliorativa anche in caso di gravame esperito soltanto dall'accusa, quest'ultima, nell'ipotesi inversa, era dotata di un'arma idonea a sterilizzare il divieto di *reformatio in peius*⁶⁷.

Per queste ragioni era piuttosto prevedibile un nuovo intervento della Corte costituzionale che, infatti, non tardò ad arrivare⁶⁸. Il giudice

⁶⁵ Corte cost., 10 novembre 1971, n. 177, §§ 3 e 4 del considerato in diritto, in *Giur. cost.*, 1971, p. 2174, con nota di M. FAVALLI, *I limiti di incostituzionalità dell'appello incidentale del pubblico ministero*.

⁶⁶ Cfr. *Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni*, in *GU Serie Generale n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93*, p. 129.

⁶⁷ Per queste considerazioni v. M. CHIAVARIO, *Nel nuovo regime delle impugnazioni i limiti ed i mancati equilibri di una riforma*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 13 s., il quale, pur sottolineando la legittimità dell'intento legislativo di scoraggiare la presentazione di appelli dilatori, dubita del mezzo impiegato per conseguire lo scopo.

⁶⁸ Cfr. Corte cost., 15 giugno 1995, n. 280, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 49, con nota di F. PERONI, *Infondati i dubbi di incostituzionalità*, cit.

rimettente, riprendendo gli argomenti impiegati dal giudice delle leggi nella precedente declaratoria di illegittimità, dubitava della conformità dell'appello incidentale in rapporto con l'art. 112 Cost.⁶⁹, al quale, nel dichiarare l'infondatezza della questione, la Corte diede un'interpretazione diversa, escludendo che il potere di appellare del pubblico ministero fosse «una proiezione necessaria ed ineludibile» dell'obbligo di esercitare l'azione penale⁷⁰, indirizzo che non sarebbe più stato messo in discussione.

Ma la pronuncia in esame non si limitò a rigettare le censure mosse nei confronti dell'istituto, del quale esaminò approfonditamente anche la ragion d'essere. Nello specifico, la Corte costituzionale ebbe a puntualizzare che la finalità principale dell'impugnazione tardiva del pubblico ministero, al contrario di quanto emergeva dai lavori preparatori dei codici Rocco e Vassalli, non fosse tanto quella di scoraggiare l'imputato dal promuovere il giudizio di secondo grado in modo temerario⁷¹, quanto semmai quella di «assicurare alla parte, che si era risolta a fare acquiescenza alla sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di quanto già accaduto per effetto della sentenza di primo grado». In altre parole – proseguiva la sentenza – occorreva nettamente distinguere tra il potere di appellare in via principale, volto a «dolarsi della sentenza impugnata in sé stessa», e la

⁶⁹ Del resto, in dottrina non si era mancato di evidenziare come la nuova disciplina dell'appello non superasse le criticità individuate dalla Corte costituzionale sotto il vigore del codice Rocco. Sul punto, M.T. STURLA, sub *Art. 594-595*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 165.

⁷⁰ Cfr. Corte cost., 15 giugno 1995, n. 280, § 7 del considerato in diritto, cit.

⁷¹ «La prevenzione di siffatti pericoli» – ad avviso della Corte – non era che «un effetto collaterale e non necessario dell'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero». Cfr. Corte cost., 15 giugno 1995, n. 280, § 5 del considerato in diritto, cit.

facoltà di impugnare in via incidentale, orientata invece «alla prevenzione di effetti non desiderati ma possibili ad opera della futura sentenza di secondo grado»⁷².

Considerato in questa rinnovata prospettiva, l'appello incidentale iniziò quindi a riscuotere consensi. In questa veste di «veicolo formale quanto mai prezioso per l'articolazione del confronto dialettico in fase di seconde cure», l'istituto offriva a tutte le parti la possibilità di beneficiare di «una sorta di restituzione in termini» per il caso in cui, dopo aver prestato acquiescenza nei riguardi della sentenza di primo grado, si vedessero notificare l'atto d'impugnazione⁷³. Soltanto in questo modo al soggetto che avesse optato per non appellare in via principale sarebbe stato consentito effettuare eventuali richieste istruttorie rese necessarie alla luce del contenuto del gravame proposto dall'avversario⁷⁴. Si andava così maturando la convinzione che l'appello tardivo rispondesse ad una condivisibile esigenza di contraddittorio da salvaguardare anche in sede di giudizio di seconda istanza⁷⁵.

Per quanto lodevoli fossero stati gli sforzi profusi dalla Corte costituzionale nel ricercare una giustificazione dell'appello incidentale che si discostasse dalle (poco persuasive) motivazioni sottese alla sua introduzione, rimaneva il fatto che, per come costruita, dalla disciplina codicistica continuava a trasparire, accanto ad una funzione di

⁷² Cfr. Corte cost., 15 giugno 1995, n. 280, § 5 del considerato in diritto, cit.

⁷³ Per queste riflessioni, F. PERONI, *Infondati i dubbi di incostituzionalità*, cit., p. 55.

⁷⁴ Così, ancora, F. PERONI, *Infondati i dubbi di incostituzionalità*, cit., p. 55.

⁷⁵ In questo senso P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 510, ad opinione dei quali l'appello principale e quello incidentale «si saldano [...] all'interno di una "dialettica impugnatoria" che allarga la sfera del *devolutum*, in una dimensione di "contraddittorio sulle doglienze" che permette di superare – quantomeno sul piano logico-concettuale – l'archetipo dell'appello incidentale "spauracchio"».

rafforzamento della dialettica processuale, una «finalità dissuasiva dell'appello», rappresentata dalla possibilità, concessa soltanto al pubblico ministero, di incidere sull'area dei poteri decisorii del giudice del gravame⁷⁶. Insomma, permanevano problemi sia dal punto di vista del rispetto del diritto di difesa dell'imputato, il quale, nello stabilire la propria strategia, era inevitabilmente condizionato dall'eventuale "reazione" della procura, sia sul piano della parità delle parti, posto che i vantaggi che l'imputato avrebbe potuto trarre dalla presentazione dell'impugnazione incidentale non erano in alcun modo paragonabili a quelli di cui si sarebbe potuto giovare l'organo dell'accusa⁷⁷.

Di questi profili si è occupata la "riforma Orlando" che, nella materia in esame, si è mossa proprio con l'intento di rafforzare i presidi di tutela predisposti a favore dell'imputato. Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. C. n. 2798, infatti, emerge la volontà di riservare l'appello incidentale «soltanto all'imputato», per fargli «acquist[are] una spiccata funzione difensiva»⁷⁸. Così, in attuazione dell'art. 82 della l. 23 giugno 2017, n. 103, che ha delegato il Governo alla riforma delle impugnazioni e che, tra i vari criteri direttivi (comma 84, lett. *m*), contemplava quello «di prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità», il d.lgs. n. 11 del 2018 ha modificato il primo comma dell'art. 595, che oggi riferisce il potere di interporre appello tardivo al solo accusato⁷⁹.

⁷⁶ In questi termini, L. FILIPPI, *L'appello incidentale nel processo penale*, Padova, 2000, p. 48.

⁷⁷ Rileva la sussistenza di questi due profili di criticità, M. MONTAGNA, *Divieto di reformatio*, cit., p. 420.

⁷⁸ Cfr. *Relazione al d.d.l. C. n. 2798*, p. 9, in http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027570.pdf.

⁷⁹ Per un commento alla disciplina del gravame tardivo come risultante dal d.lgs. n. 11 del 2018 v., tra gli altri, P. BRONZO, *I nuovi confini dell'appello incidentale*, in *Le*

La novella, unita alla riduzione – operata dallo stesso d.lgs. n. 11 del 2018 – dei casi in cui l'accusa è legittimata ad appellare in via principale le sentenze di condanna, conferma il legame intercorrente tra divieto di *reformatio in peius* e diritto di difesa, principio che permea di sé la materia delle impugnazioni e, in special misura, l'appello: se anteriormente al richiamato intervento legislativo si era di fronte ad «un sistema che, da un lato, invitava e, dall'altro, dissuadeva alla proposizione dell'atto di gravame⁸⁰, attualmente non pare sussistere alcun dubbio in ordine alla complessiva *ratio* della disciplina del secondo grado di giudizio⁸¹.

Certo, non sono mancate critiche nei confronti della modifica, alla quale si è imputato di aver colpevolmente eliminato «l'unica misura di deflazione “indiretta” rispetto agli appelli pretestuosi» e di aver in tal modo riservato «al “nuovo” vaglio di ammissibilità delle impugnazioni» di cui all'art. 581 c.p.p. il compito di deflazionare il

impugnazioni penali, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, cit., p. 257 ss.; M. COLAMUSSI, *L'appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino, 2018, p. 129 ss.; E. LORENZETTO, *I nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 246 ss.; A. MACCHIA, *L'assetto del giudizio d'appello alla luce delle recenti riforme*, in *Dir. pen. cont.*, 11/2018, p. 32 ss.; A. MARANDOLA, *Commento al d.lgs. n. 11/2018: l'ultimo tassello per una “nuova” configurazione del giudizio d'appello (e altre minime modifiche al giudizio di Cassazione)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1885 ss.; EAD., *L'appello riformato*, Milano, 2020, p. 74 ss.; M. MONTAGNA, L. NULLO, *L'appello incidentale riformato*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 145 ss.

⁸⁰ In questi termini H. BELLUTA, *Divieto di reformatio in peius*, cit., p. 7.

⁸¹ A tale proposito MONTAGNA, L. NULLO, *L'appello incidentale*, cit., p. 153, evidenziano come la riforma abbia rafforzato «l'idea che l'appello dell'imputato – principale e incidentale – affondi le sue radici costituzionali nel diritto di difesa – protetto dall'art. 24 Cost. – di cui costituisce un'irriducibile estrinsecazione».

carico di lavoro gravante sui giudici di secondo grado⁸². Al riguardo, oltre a dover essere sottolineato come, nella pratica, il gravame tardivo abbia disatteso l'auspicio di coloro che ritenevano potesse distogliere l'imputato dall'intento di appellare⁸³, non si può fare a meno di stigmatizzare una politica legislativa che, per conseguire pur legittime esigenze di natura efficientistica, metta in campo mezzi "intimidatori", quale quello in esame, non a caso ideati in epoca fascista⁸⁴.

Piuttosto, ciò che può essere rimproverato alla riforma è di non aver tenuto in debito conto la capacità dell'appello incidentale, messa in risalto, come visto, dalla Corte costituzionale, di assicurare, anche in sede di giudizio di seconda istanza, il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Come detto, oltre a restringere l'ambito di applicazione dell'appello incidentale alla figura dell'imputato, la legge delega ha altresì incaricato l'esecutivo di prevedere dei «limiti di proponibilità» dello strumento. Per comprendere il significato di questa direttiva, la cui formulazione, presa da sola, è apparsa «assai enigmatica»⁸⁵, occorre fare riferimento

⁸² È di questa opinione E. LORENZETTO, *I nuovi interventi sulla struttura dell'appello*, cit., p. 247 e 250.

⁸³ Del resto, come rimarcato da A. MACCHIA, *L'assetto del giudizio d'appello*, cit., p. 32, si tratta di uno strumento scarsamente impiegato nella pratica.

⁸⁴ Saluta con favore la riforma, evidenziando come la capacità dissuasiva insita nella precedente versione dell'appello incidentale si ponesse in contrasto «con le garanzie del giusto processo e con l'impianto democratico del processo penale italiano», A. DE CARO, *La deflazione delle impugnative*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 339.

⁸⁵ Testualmente M. GIALUZ, A. CABIALE, J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3/2017, p. 196. Sulla scarsa chiarezza della direttiva in esame, v. anche M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 1/2015, p. 12 s.

ai lavori preparatori, dai quali si evince la volontà di circoscrivere il gravame tardivo «ai casi in cui [l'imputato] non abbia legittimazione all'appello principale»⁸⁶.

L'obiettivo avuto di mira era di superare quell'impostazione giurisprudenziale, tutt'oggi seguita, che subordina l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale alla condizione che la parte proponente sia legittimata ad appellare in via principale, sul presupposto che «denominazione, collocazione e disciplina specifica mostrano che l'appello incidentale non è un mezzo di impugnazione diverso dall'appello e si caratterizza essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedimento»⁸⁷. Tale arresto ha diviso i commentatori, che se, da un lato, hanno posto l'accento, in piena sintonia con la Corte di cassazione, sul rapporto di genere a specie intercorrente tra il gravame principale e quello tardivo cui, salvo le regole dettate dall'art. 595 c.p.p., deve applicarsi la disciplina del primo⁸⁸; dall'altro, invece, hanno definito alla stregua di una «petizione di principio» la constatazione secondo cui l'art. 595 c.p.p. andrebbe letto unitamente alle previsioni in materia di legittimazione ad appellare di cui all'art. 593, tanto da rendere necessaria, per estendere il campo di azione del gravame tardivo ai casi di insussistenza di legittimazione ad appellare in via principale, una deroga espressa proprio all'interno della prima delle due disposizioni richiamate. D'altronde, la conclusione cui è giunto il giudice di legittimità non sarebbe imposta dal principio di

⁸⁶ Cfr. *Relazione al d.d.l. C. n. 2798*, cit., p. 9.

⁸⁷ V. Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti, in *Cass. pen.* 1994, p. 556, commentata da G. SPANGHER, *I profili soggettivi dell'appello incidentale nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*.

⁸⁸ È di questo avviso L. FILIPPI, *L'appello incidentale*, cit., p. 96.

tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che l'art. 568 c.p.p. rimette alla legge l'individuazione di eventuali limitazioni⁸⁹.

Al di là della correttezza dell'una o dell'altra interpretazione, da tempo è avvertita l'opportunità di svincolare l'appello incidentale dal requisito elaborato in via pretoria, in modo «da consentire all'imputato una piena partecipazione al giudizio di secondo grado, al fine di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa di fronte alla possibilità di una condanna irrogata per la prima volta in appello»⁹⁰.

È proprio in questo senso che si è mosso il legislatore delegante, dalle cui indicazioni, tuttavia, il d.lgs. n. 11 del 2018 si è discostato, conferendo all'imputato il diritto, contemplato dall'art. 595, comma 3, c.p.p., di «presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte» entro quindici giorni dalla notificazione dell'appello principale.

Non è agevole comprendere l'esatta portata della prescrizione di nuovo conio, rispetto alla quale la relazione illustrativa del decreto legislativo contribuisce ad alimentare le perplessità. Essa precisa che la disposizione è posta a tutela dell'imputato il quale, sprovvisto di legittimazione ad appellare e, quindi, anche del potere di proporre gravame in via incidentale, sia comunque intenzionato a «rappresentare al giudice dell'impugnazione l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro

⁸⁹ Per queste riflessioni v. G. SPANGHER, *I profili soggettivi dell'appello incidentale*, cit., p. 560.

⁹⁰ Cfr. M. BARGIS, H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in *Impugnazioni penali*, cit., p. 294. Al riguardo, v. altresì R. ORLANDI, *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, in *Dir. giust.*, 10 luglio 2004.

materiale di prova». La novella – prosegue la relazione – si pone in linea con quella giurisprudenza che, in caso di condanna in appello dell'imputato precedentemente prosciolti con formula ampiamente liberatoria, ammette il deposito di memorie volte a rendere edotta la Corte d'appello dell'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e decisive⁹¹. A tal fine, sino alla riforma, l'imputato si era avvalso del potere attribuitogli dall'art. 121 c.p.p., che non pare essere derogato dall'art. 593, comma 3: quest'ultimo, pur imponendo un termine di quindici giorni, non individua alcuna sanzione processuale, con la conseguenza che, trascorso quel lasso temporale, l'imputato gode ancora della facoltà di proporre memorie o richieste ai sensi, per l'appunto, dell'art. 121 c.p.p. «Ciò nonostante» – conclude la relazione – la nuova previsione «non è inutile o superflua, perché richiama l'imputato alla necessità di un ordine espositivo, anche temporale, che consenta al giudice di appello di conoscere per tempo le repliche all'atto di impugnazione, in modo da poter meglio e più rapidamente decidere»⁹². In altre parole, stando a queste poche righe, saremmo di fronte ad una disposizione «di scarsa utilità pratica e con finalità pedagogiche discutibili»⁹³.

Per evitare che la nuova formulazione dell'art. 595, comma 3, si traduca in un mero “doppione” dell'art. 121, si è tentato di darne una lettura alternativa a quella suggerita dalla relazione illustrativa. In particolare, si è affermato che la disciplina delle memorie e richieste in

⁹¹ Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti e al., in *Riv. pen.*, 2004, p. 740.

⁹² Cfr. *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 465*, in *Dir. pen. cont.*, 11 ottobre 2017, p. 5.

⁹³ Così E. LORENZETTO, *I nuovi interventi sulla struttura dell'appello*, cit., p. 248. Anche A. DE CARO, voce *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. X, Milano, 2018, p. 343, definisce la previsione «poco utile».

appello deve oggi essere ritenuta esclusivamente contenuta all'interno dell'art. 595, comma 3, con il corollario che, in caso di inosservanza del termine di quindici giorni per la presentazione delle stesse, volto a riconoscere alla Corte d'appello un ideo margine di tempo per valutare eventuali "repliche"⁹⁴, il giudice non dovrà tenerne conto⁹⁵.

Ma le maggiori perplessità attengono alla minor forza, dal punto di vista difensivo, dello strumento delle memorie e richieste rispetto all'appello incidentale, dal momento che il primo non consente di avvalersi dei (seppur limitati) spazi riconosciuti dall'art. 603 c.p.p. alla rinnovazione istruttoria⁹⁶. Per tale ragione, discostandosi dalle indicazioni dei lavori preparatori, la dottrina ha suggerito di non limitare l'appello incidentale dell'imputato alla sola ipotesi in cui questi non sia legittimato ad attivarsi in via principale, soluzione, del resto, non imposta dall'art. 595, comma 1, la cui ampia formulazione permette di superare l'indirizzo giurisprudenziale sopra descritto⁹⁷. Anche se – si è puntualizzato – una siffatta lettura farebbe perdere ogni significato alla facoltà contemplata dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.⁹⁸.

⁹⁴ Come sottolineato da C. VALENTINI, *Minima immoralia: le ultime modifiche alla disciplina delle impugnazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 783, infatti, «la norma intende essere una sollecitazione all'imputato, affinché non si presenti all'appuntamento con la discussione della tesi impugnatoria avversaria depositando giusto *in limine* una memoria finalizzata all'illustrazione degli elementi a lui favorevoli».

⁹⁵ In questo senso P. BRONZO, *I nuovi confini*, cit., p. 277. È di questa opinione anche A. SCALFATI, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 1001.

⁹⁶ Cfr. P. BRONZO, *I nuovi confini*, cit., p. 279.

⁹⁷ V., ancora, P. BRONZO, *I nuovi confini*, cit., p. 280.

⁹⁸ Rinviene questa difficoltà nell'interpretare estensivamente il disposto di cui all'art. 595, comma 1, c.p.p., E. LORENZETTO, *I nuovi interventi sulla struttura dell'appello*, cit., p. 249. È di diverso avviso S. CIAMPI, *Sull'appello incidentale quale prerogativa dell'imputato*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 1, p. 18 ss., il quale, valorizzando la diversa funzione dell'appello incidentale e dell'istituto codificato all'interno dell'art. 595, comma 3, c.p.p., ritiene che il secondo non incida sul campo di applicazione del primo.

In conclusione, in una prospettiva *de iure condendo*, sembra auspicabile svincolare il gravame incidentale dal requisito della legittimazione ad impugnare in via principale⁹⁹. Chiari sarebbero i benefici che potrebbe trarre, sul piano dell'effettività del diritto di difesa, l'imputato. Ma in un'ottica più ampia, tesa a garantire un contraddittorio pieno anche in grado d'appello, di tale potere potrebbe giovare anche l'accusa che, avvalendosi dello strumento, depurato da ogni riflesso sui poteri decisorii del giudice e, dunque, sul divieto di *reformatio in peius*, sarebbe a sua volta messa nella condizione di confrontarsi in modo diffuso sull'oggetto delle doglianze della controparte.

5. Il diritto alla prova in appello

Volgendo lo sguardo al tema della rinnovazione istruttoria in appello, deve sin da subito essere evidenziato come si tratti di un terreno in cui la tensione, caratteristica del processo penale, tra la necessità di assicurare all'accusato il diritto di difendersi nei confronti dell'imputazione elevata a suo carico e la salvaguardia dell'efficienza del sistema traspare con grande evidenza. Sebbene le impugnazioni siano finalizzate a garantire l'adozione della decisione più corretta, la disciplina codicistica non può che individuare apposite limitazioni, concernenti anche il diritto alla prova, di cui del resto le parti hanno già avuto la possibilità di avvalersi ad ampio raggio in primo grado. Un sistema già "ingolfato" qual è quello italiano, infatti, non sopporterebbe

⁹⁹ Secondo S. CIAMPI, *Sull'appello incidentale quale prerogativa dell'imputato*, cit., *passim*, le novità introdotte dalla riforma del 2018 già consentirebbero all'istituto di affrancarsi dal presupposto *de quo*.

un mezzo di gravame che consentisse di ripetere *ex novo* l'attività svolta di fronte al primo giudice¹⁰⁰.

Dinanzi al legislatore si pone quindi da sempre la non semplice sfida di disegnare i confini entro i quali contenere l'attività istruttoria in sede di appello, compito da assolvere senza tuttavia perdere di vista quei principi – espressi tanto dalle fonti sovranazionali, quanto dalla Costituzione – che, riguardando il processo *tout court*, devono essere rispettati in tutti i gradi di cui esso si compone.

Tra le due esigenze di cui si è detto poc'anzi, nella disciplina del giudizio di appello è per lungo tempo prevalsa quella di natura efficientistica, considerato il disinteresse¹⁰¹ mostrato dal legislatore del 1988 nei riguardi di un istituto che ha per gran parte ereditato la regolamentazione apprestata dal codice di rito del 1930, benché quest'ultimo fosse ispirato a una modellistica di matrice inquisitoria¹⁰².

La similitudine tra i giudizi di secondo grado contemplati dai due *corpus* normativi «appare manifest[a] e viene consacrat[a]» proprio

¹⁰⁰ D'altronde, «il tempo da dedicare al contraddittorio impegna a fondo la struttura del processo, diventando elemento capace di dilatarne la durata», con la conseguenza che si impone «un avveduto bilanciamento tra garanzie ed efficienza» (H. BELLUTA, *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *Impugnazioni penali*, cit., p. 247).

¹⁰¹ Ad avviso di A. NAPPI, *Il nuovo processo penale: un'ipotesi di aggiornamento del giudizio di appello*, in *Cass. pen.*, 1990, p. 974, «il lungo e approfondito dibattito che ha preceduto il varo del nuovo codice di procedura penale è mancato di riferimenti adeguati al sistema delle impugnazioni».

¹⁰² La scarsa attenzione rivolta nei confronti dell'appello emerge con chiarezza già dalla *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord. n. 2*, p. 124, da cui risulta come in sede di lavori preparatori non abbia avuto luogo alcun dibattito tanto dal punto di vista della configurazione dei mezzi di impugnazione come strumenti per riparare gli errori contenuti nella decisione impugnata o per controllare l'operato del giudice, quanto sul piano dell'opportunità o meno di mantenere il generale criterio dell'appellabilità delle decisioni. Per un confronto tra la disciplina del giudizio d'appello e, in particolare, della rinnovazione istruttoria, contenuta all'interno del codice Vassalli con quella previgente, F. PERONI, *L'istruzione dibattimentale*, cit., p. 68 ss.

dall'art. 603 c.p.p. che, nel disciplinare la rinnovazione istruttoria in appello, ricalca l'art. 520 c.p.p. abr.¹⁰³.

Difatti, al di là del diritto di ottenere l'ammissione a "maglie larghe", cioè sulla base degli stessi ampi presupposti previsti in primo grado, delle prove scoperte o sopravvenute dopo la pronuncia della decisione impugnata, l'art. 603 c.p.p., fatto salvo il "nuovo" comma 3-*bis*¹⁰⁴, dota la Corte d'appello del potere di scegliere discrezionalmente se e in che misura riassumere le fonti dichiarative¹⁰⁵.

Così, sin da subito la dottrina ha avuto modo di evidenziare la «contraddizione» insita in un sistema che ad un primo grado, in cui le prove sono assunte «alla stregua del principio dell'oralità e del contraddittorio nel momento della formazione della prova», giustappone un appello «basato sugli atti del processo», con il conseguente rischio che la sentenza sia riformata «da un giudice davanti al quale non è stata assunta nessuna prova»¹⁰⁶. Tale incongruenza è stata vieppiù acuita dalla revisione dell'art. 111 Cost., il cui quarto comma stabilisce che il processo penale – espressione idonea a ricomprendere anche il giudizio di seconda istanza – è "illuminato" «dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»¹⁰⁷.

¹⁰³ Così E. ZAPPALÀ, sub *Art. 603*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 201.

¹⁰⁴ V. *infra* § 4.

¹⁰⁵ Sotto questo profilo, la giurisprudenza si è sempre mostrata molto rigida nell'interpretazione delle clausole della non decidibilità allo stato degli atti e della assoluta necessità cui rispettivamente i commi 1 e 3 della menzionata disposizione subordinano lo svolgimento di attività probatoria. Sul punto cfr., *ex multis*, Cass., Sez. IV, 23 maggio 2017, n. 8106, in *Dir. giust.*, 6 luglio 2017.

¹⁰⁶ In questi termini G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, 13^a ed., Torino, 2018, p. 705 s. Nello stesso senso A. NAPPI, *Il nuovo processo penale*, cit., p. 974.

¹⁰⁷ A tale proposito si veda, diffusamente, D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza*, cit., p. 39 ss.

Un siffatto assetto ha posto (e continua a porre) due questioni di primario rilievo: una di carattere epistemologico, legata all'eventualità di una modifica della sentenza di primo grado nell'ambito di un giudizio, quello di appello, dai connotati sostanzialmente opposti; l'altra, che invero è una sottocategoria della prima, attinente più specificamente al diritto di difesa dell'imputato, che in sede di gravame corre il pericolo di una riforma peggiorativa della prima decisione.

È su quest'ultimo profilo che, com'è noto, si è primariamente appuntata l'attenzione del legislatore e della giurisprudenza, tanto europea quanto interna.

6. La questione del “ribaltamento” in appello della sentenza di proscioglimento tra arresti giurisprudenziali e interventi normativi

La più evidente distorsione cui aveva dato luogo l'illustrata conformazione del giudizio d'appello era rappresentata dalla concreta possibilità che l'imputato, prosciolto in primo grado, venisse condannato al termine del secondo giudizio a seguito della mera rilettura dei verbali contenuti nel fascicolo dibattimentale.

Il rimedio, architettato dal legislatore con la l. 20 febbraio 2006, n. 46, fu radicale: lasciando inalterati gli angusti spazi riservati all'attività istruttoria, la riforma si concentrò sull'appellabilità “oggettiva” delle sentenze, con l'abolizione del potere del pubblico ministero e dell'imputato di appellare le pronunce di proscioglimento¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Per un commento alla riforma si vedano, tra gli altri, A. BARGI, *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 151 ss.; A. MARANDOLA, *Nuovo regime dei casi d'appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., p. 121 ss.; A. PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di*

Al di là del fatto che questo intervento non eliminava completamente la possibilità del ribaltamento della decisione liberatoria¹⁰⁹, la novella ebbe vita breve, dal momento che la Corte costituzionale, come visto¹¹⁰, ne dichiarò l'illegittimità data l'irragionevole disparità di trattamento cui la medesima aveva dato luogo tra la posizione dell'accusa, impossibilitata ad appellare le sentenze che la vedevano "soccumbente", cioè quelle assolutorie, e la difesa che, al contrario, rimaneva legittimata ad esperire il gravame avverso la condanna¹¹¹.

Il fallimento della legge del 2006 riproponeva il problema, stavolta affrontato – sulla base dell'impulso proveniente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – sotto un diverso angolo visuale, quello dell'ammissione delle prove nel giudizio di gravame.

I giudici di Strasburgo, seppur con i limiti del loro tipico approccio casistico, hanno elaborato alcune garanzie volte a preservare l'equità processuale laddove si tratti di procedere all'*overturning* della sentenza di proscioglimento in virtù di una rivalutazione delle affermazioni rese da una fonte dichiarativa nel corso del giudizio di primo grado¹¹². È

proscioglimento tra regola ed eccezione, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 51 ss.

¹⁰⁹ Difatti, residuava la possibilità di appellare la sentenza di proscioglimento in presenza di una prova nuova o sopravvenuta che fosse decisiva.

¹¹⁰ Cfr. *supra* cap. I, § 12.

¹¹¹ Cfr. Corte cost., 24 gennaio 2006, n. 26, cit.

¹¹² Tra le varie pronunce che si sono susseguite in materia ricordiamo: Corte Edu, Gr. Cam., 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia; Corte edu, 18 maggio 2004, Destrehem c. Francia; Corte Edu, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; Corte Edu, 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte edu, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, v. Corte edu, 29 giugno 2017, Loreface c. Italia, nonché Corte edu, 20 ottobre 2020, Tondo c. Italia, sulla quale ultima v. il commento di L. NULLO, *Il caso Tondo c. Italia: una nuova condanna europea per il mancato rispetto del principio di oralità in appello*, in *Arch. pen. (web)*, n. 2. Per un'analisi

stato in particolare affermato come, in linea di principio, coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato debbano sentire personalmente i testimoni e saggiarne la credibilità, dal momento che «la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un'attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni»¹¹³.

Non si tratta, invero, di principi inderogabili e dotati di un valore assoluto, posto che, sebbene la Convenzione richieda, prima di condannare un imputato, l'assunzione delle prove a carico in sua presenza in modo da consentire lo svolgimento di un adeguato contraddittorio, la Corte europea, nel rispetto di determinati requisiti e in presenza di situazioni particolari¹¹⁴, ha aperto alla possibilità di

delle sentenze della Corte europea in materia si vedano S. TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3-4/2014, p. 239 ss.; V. AIUTI, *Impugnazioni e principio di immediatezza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1440 ss.; ID., *L'art. 603 c.p.p. dopo Dan c. Moldavia: un casebook*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1002 ss.

¹¹³ Testualmente Corte edu, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, § 43, cit. Per un commento alla decisione, G. BIONDI, *Tanto tuonò che piovve! La prima condanna dell'Italia da parte della Corte EDU in tema di overturning sfavorevole in appello: una sentenza (quasi) annunciata*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4556 ss.; V. AIUTI, *Corte europea e "motivazione rafforzata" nel caso Lorefice*, *ivi*, p. 682 ss.

¹¹⁴ Ci si riferisce agli approdi raggiunti dalla Corte europea in quelle sentenze (*in primis* Corte edu, Gr. Cam., 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, su cui si veda, tra gli altri, A BALSAMO, *La Corte di Strasburgo e i testimoni assenti: gli sviluppi del "nuovo corso" avviato dalla sentenza Al-Khawaja*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2837 ss.) che, nel corso del tempo, hanno sfumato la perentorietà della c.d. *sole or decisive rule*. Per una ricostruzione della giurisprudenza di Strasburgo e della sua evoluzione in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni del testimone assente, R. CASIRAGHI, *I nuovi approdi "europei" del diritto al confronto*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 1363.

A tale riguardo è d'uopo sottolineare che recentemente il giudice di Strasburgo (Corte edu, 10 novembre 2020, Dan c. Moldavia n. 2, cit., §§ 55 e 66) ha attuato una sorta di «"combinazione" tra i principi elaborati in tema di immediatezza in appello e i criteri per l'ammissione al processo di testimonianze non assunte nel contraddittorio» (così A. MANGIARACINA, *Dan v. Moldavia 2: la rinnovazione in appello tra itinerari*

derogare a questa regola¹¹⁵. Malgrado ciò, sembra comunque evidente che alla base dei principi elaborati dal giudice di Strasburgo nella materia che qui interessa vi sia una particolare attenzione nei confronti dei parametri dell'oralità e, soprattutto, dell'immediatezza, dal cui rispetto dipende, di regola, l'equità della condanna in appello del soggetto in precedenza assolto¹¹⁶.

Il principio di immediatezza, nel sistema della Grande Europa, non è enunciato in modo espresso, ma si evince con grande chiarezza dalla giurisprudenza della Corte alsaziana, secondo la quale uno dei corollari dell'art. 6 Cedu è costituito dalla possibilità per l'accusato di potersi confrontare con i testimoni alla presenza del giudice che deciderà la causa. Difatti, il principio in esame – ad avviso della Corte – rappresenta

sperimentati e cedimenti silenziosi, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3, p. 8). A proposito di quest'ultima pronuncia si vedano altresì i commenti di A. GAITO, *Ancora alla ricerca di un passaggio a Nord-Ovest... oltre il giudizio d'appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3; F. GIUNCHEDI, *In claris non fit interpretatio. "Dan c. Moldavia 2" impone rinnovazioni effettive*, *ivi*; E.N. LA ROCCA, *Quale immediatezza, ora?*, *ivi*; M.S. MORI, *A volte ritornano: Dan contro Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, tra principi consolidati e nuove tentazioni cartolari*, in *Giur. pen.*, 2020, n. 12; L. PARLATO, *La seconda puntata del "caso Dan": la Corte europea insiste sull'effettività della rinnovazione in appello*, in *ilPenalista*, 25 gennaio 2021.

¹¹⁵ Il rigore della regola secondo cui, ai fini dell'*overturning* del proscioglimento, occorre ripetere l'audizione del teste decisivo, è attenuato dalla Corte europea in presenza di fattispecie nell'ambito delle quali «*it is impossible to hear a witness in person at the trial because, for example, he or she has died, or in order to protect the right of the witness not to incriminate him- or herself*» (Corte edu, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, cit., § 33). Su questa lunghezza d'onda si è da ultimo mossa Cass., Sez. un., 30 settembre 2021, *Dine*, in *Sist. pen.*, 6 aprile 2022, con commento di M.M. ALMA, *Le Sezioni unite tornano sui propri passi in materia di overturning sfavorevole all'imputato nel caso di impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa*. Sulla decisione v. altresì R.A. RUGGIERO, *Condanna in appello e rinnovazione impossibile*, in *disCrimen*, 21 aprile 2022.

¹¹⁶ Ad avviso di H. BELLUTA, L. LUPÁRIA, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale tra legge e giurisprudenza: punti fermi ... e non*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, cit., p. 352, nella giurisprudenza della Corte «oralità e immediatezza assurgono [...] a strumenti dell'attività di giudizio».

una garanzia fondamentale, dal momento che le osservazioni svolte dal tribunale in ordine alla credibilità della fonte dichiarativa sono suscettibili di produrre rilevanti conseguenze in capo all'accusato. Ne deriva, quindi, che – di norma¹¹⁷ – un mutamento nella composizione del collegio dopo l'escussione «*of an important witness should lead to the rehearing of that witness*»¹¹⁸.

Le principali ricadute di queste affermazioni sono apprezzabili proprio in materia di appello, atteso che, ai fini del ribaltamento della sentenza di proscioglimento, la valutazione circa l'attendibilità della fonte di prova non può essere correttamente effettuata mediante una mera lettura del verbale redatto in primo grado, ma postula un contatto diretto con il giudicante¹¹⁹. E se tradizionalmente i giudici europei – al contrario dell'impostazione italiana, in cui l'immediatezza è anzitutto condizione per assicurare la bontà della decisione sul piano epistemologico – hanno guardato a tale canone non tanto come presupposto per addivenire al miglior accertamento possibile, quanto nella sua dimensione di garanzia soggettiva¹²⁰, di recente sembra essersi registrata un'evoluzione: chiamata a intervenire nuovamente sull'ormai celebre caso Dan, la Corte europea ha riscontrato la lesione del diritto

¹¹⁷ Per una panoramica delle pronunce con cui la Corte europea ha non di rado escluso la violazione della Convenzione in ipotesi di cambiamento della formazione del collegio giudicante, S. BUZZELLI, R. CASIRAGHI, F. CASSIBBA, P. CONCOLINO, L. PRESACCO, *Art. 6. Diritto a un quo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, Torino, 2016, p. 225 ss.

¹¹⁸ Cfr., Corte edu, 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia. Nello stesso senso Corte edu, 12 marzo 2020, Chernika c. Ucraina.

¹¹⁹ Cfr. Corte edu, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, § 33, cit.

¹²⁰ In questi termini V. AIUTI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il libero convincimento del giudice d'appello*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3965, il quale ricollega il diverso approccio della Corte di Strasburgo alla circostanza che per coloro che la adiscono «il segno visibile dell'iniquità di un giudizio di merito senza immediatezza consiste nella diminuzione delle loro possibilità di contraddittorio». Al riguardo si legga anche ID, *Impugnazioni e principio di immediatezza*, cit., p. 1440.

all'equo processo in quanto il giudice di secondo grado, forte del consenso dell'imputato (*rectius* della mancata opposizione del medesimo), aveva proceduto alla semplice lettura delle dichiarazioni rese in primo grado da alcune fonte di prova, tra cui quelle del principale testimone a carico. Nel condannare per la seconda volta l'ordinamento moldavo, i giudici alsaziani hanno evidenziato come, pur in assenza di una richiesta dell'imputato, la Corte d'appello, al fine di assicurare un processo equo, avrebbe dovuto attivarsi per sentire i testimoni¹²¹. Di qui la domanda «se in questo argomentare non sia possibile cogliere la presa di coscienza di una concezione “multiforme” dell'immediatezza, che va oltre quel diritto “soggettivo” al confronto con il proprio accusatore» a più riprese richiamato a livello sovranazionale¹²². Tale pronuncia, suscettibile di aprire un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra la Corte europea e l'immediatezza, rappresenta un'ulteriore conferma di come, in materia di *overturning* delle pronunce di proscioglimento, il “faro” sia rappresentato proprio dal principio in esame.

La questione della riforma peggiorativa della decisione di primo grado, data la refrattarietà del nostro giudizio d'appello a consentire lo svolgimento di attività istruttoria¹²³, non ha tardato a spostarsi dai tavoli della Corte europea a quelli della Corte di cassazione, in seno alla quale sono emersi non pochi contrasti, che hanno richiesto una serie di interventi chiarificatori delle Sezioni unite.

¹²¹ Cfr. Corte edu, 10 novembre 2020, Dan c. Moldavia n. 2, cit., § 57.

¹²² Così A. MANGIARACINA, *Dan v. Moldavia 2*, cit., p. 6.

¹²³ Tanto è vero che, prima che fosse intrapreso questo percorso di ripensamento, la giurisprudenza richiedeva, ai fini della riforma della sentenza di proscioglimento, la redazione di una mera motivazione “rafforzata”, volta a confutare i più rilevanti argomenti della decisione gravata. In questo senso, Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3732.

Il *fil rouge* che unisce queste pronunce, a differenza dell'impostazione seguita a Strasburgo, è rappresentato non già dal principio di immediatezza, ma dalla valorizzazione della regola, diretto corollario della presunzione di non colpevolezza consacrata dall'art. 27, comma 2, Cost. ed espressa dall'art. 533 c.p.p., del “ragionevole dubbio”, alla luce della quale il giudice di legittimità ha modellato i confini dell'obbligatorietà della rinnovazione istruttoria ai fini della riforma della sentenza di primo grado.

In particolare, con una prima decisione è stato affermato come, allorché il pubblico ministero si dolga dinanzi alla Corte d'appello dell'esito assolutorio di primo grado facendo valere l'erronea valutazione di una prova dichiarativa¹²⁴, il canone *Bard*, ai fini della condanna, richieda di «replic[are] l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte». Ne deriva l'obbligo di disporre la rinnovazione istruttoria, anche d'ufficio ai sensi del terzo comma dell'art. 603, in quanto soltanto il contatto diretto tra il giudice di seconda istanza e la fonte di prova può consentire di fugare ogni incertezza in ordine alla responsabilità dell'imputato e, quindi, di sovvertire il risultato liberatorio del primo giudizio¹²⁵. Tale conclusione – ad avviso dell'organo nomofilattico – avrebbe dovuto riguardare anche l'impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa in sede di rito abbreviato, mentre non avrebbe interessato

¹²⁴ Categoria nella quale devono essere ricomprese la perizia e la consulenza tecnica (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2019, Pavan, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 822, con nota di C. BONZANO, *Le Sezioni Unite Pavan e la morte di un dogma: il contraddittorio per la prova spazza via la neutralità della perizia*).

¹²⁵ Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, § 8, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016, commentata da E. LORENZETTO, *Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite*.

l'ipotesi della riforma della decisione di condanna in proscioglimento, poiché in tal caso non viene in gioco il principio scolpito all'interno dell'art. 533 c.p.p.¹²⁶.

Il diverso approccio della Cassazione rispetto a quello seguito a Strasburgo non ha mancato di suscitare una certa fibrillazione a livello giurisprudenziale, tanto da rendere necessari altri interventi delle Sezioni unite. Difatti, proprio nel valorizzare lo schema proposto dalla Corte europea, in alcune pronunce si è ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria in ipotesi di appello del p.m. avverso l'assoluzione pronunciata nel rito abbreviato non condizionato, dal momento che «i principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti non costituiscono un dogma processuale ma possono essere sacrificati, per scelta dello stesso imputato, in funzione dei vantaggi assicurati dal rito stesso»¹²⁷; in altri provvedimenti, invece, in considerazione del fatto che l'obbligo della Corte d'appello di ripetere l'assunzione della testimonianza è il riflesso del principio di immediatezza, si è avuto modo di affermare la sussistenza di un simile dovere anche nel caso inverso dell'impugnazione della sentenza di condanna per ragioni afferenti alla credibilità di una fonte dichiarativa¹²⁸.

Poste dinanzi a siffatte riflessioni, le Sezioni unite hanno scelto di non tornare sui propri passi e, anzi, hanno mantenuto ferma la propria

¹²⁶ Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, §§ 8.1 e 8.4, cit.

¹²⁷ Cass., Sez. II, ord. 28 ottobre 2016, Patalano, § 4.3, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2017, con commento di L. LUPÁRIA, H. BELLUTA, *Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta*. In senso conforme, Cass., Sez. III, 12 luglio 2016, C.S., in *Dejure.it*

¹²⁸ Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, M.A., in *Dejure.it*.

posizione tanto con riferimento al rito abbreviato, quanto in relazione al ribaltamento della sentenza di condanna¹²⁹. D'altronde, considerata l'ostilità recentemente palesata dalla Corte costituzionale e dallo stesso organo nomofilattico nei confronti dell'immediatezza, un ampliamento per via pretoria dell'obbligo rinnovazione nei casi di gravame esperito avverso una declaratoria di colpevolezza sarebbe risultato quantomeno contraddittorio. Il riferimento corre, com'è noto, alle criticate pronunce con cui, in una prospettiva efficientistica poco attenta alle garanzie processuali, il giudice delle leggi, prima, e le Sezioni unite, poi, hanno l'uno invitato il legislatore¹³⁰ ad introdurre alcune deroghe alla regola, espressa dall'art. 525, comma 2, c.p.p. della ripetizione dell'assunzione dei testimoni in caso di mutamento della persona fisica del giudice¹³¹; le altre, cogliendo al balzo l'impulso proveniente dal Palazzo della

¹²⁹ Si vedano, rispettivamente, Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, cit., e Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, Troise, in *Dir. pen. cont.*, 17 aprile 2018, con nota di N. GALANTINI, *La Riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni Unite Troise*.

¹³⁰ Sollecitazione accolta dal d.d.l. C. 2435 (c.d. "Bonafede") che, all'art. 5 lett. e, sanciva l'estensione dei parametri di ammissibilità delle prove previsti dall'art. 190-bis, comma 1, c.p.p. nell'ipotesi di richiesta di riassunzione di una fonte dichiarativa a seguito di un cambiamento nella formazione del collegio giudicante. Per un'analisi della proposta v., tra gli altri, M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, p. 180 ss.

¹³¹ Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3620, con nota di E. APRILE, *Osservazioni a C. Cost., 20 maggio 2019, n. 132*. Sulla sentenza si vedano altresì M. DANIELE, *Le "ragionevoli deroghe" all'oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l'arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore*, in *Giur. cost.*, 2019, p. 1551; P. FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 2; O. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, *ivi*; D. NEGRI, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il "giusto processo" sulla giostra dei bilanciamenti*, *ivi*; C. SCACCIANOCE, *Mutamento del giudice e rinnovazione della prova: la Corte costituzionale esorbita dai confini accusatori*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 174 ss.; E. VALENTINI, *Dalla Corte costituzionale un invito a ridimensionare il principio di immutabilità del giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 1716.

Consulta, elaborato una sorta di *vademecum* relativo alla ripetizione del dibattimento laddove si verifichi una simile evidenza, dotando tra l'altro il nuovo giudice del potere di vagliare la superfluità della richiesta di reiterazione istruttoria¹³².

Tornando al tema della prova in appello, l'orientamento delle Sezioni unite incentrato sulla valorizzazione dell'art. 533 c.p.p., infine, è stato cristallizzato con l'introduzione, ad opera della l. n. 103 del 2017, dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., ai sensi del quale «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»¹³³. Tale disposizione si colloca nello stesso solco tracciato dalla giurisprudenza interna, essendo evidente l'obiettivo di assicurare il rispetto dei principi del giusto processo tutte le volte in cui vi possano essere i margini per la riforma di una sentenza liberatoria. L'eco della sentenza Dasgupta è

¹³² Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, Bajrami, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 136, con nota di A. MANGIARACINA, *Immutabilità del giudice versus efficienza del sistema: il dictum delle Sezioni Unite*. Sulla sentenza si vedano altresì i commenti di M.G. GALLUCCIO, *Sezioni Unite e ideale accusatorio: una relazione in crisi*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1046 e di A. CALIGARIS, *Quando l'immediatezza soccombe all'efficienza: un discutibile (ma annunciato) sviluppo giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice*, *ivi*, p. 1062.

¹³³ Per un'analisi della disposizione di nuovo conio si vedano, tra gli altri, V. AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa (comma 58 L. N. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di A. Marandola, T. Bene, Milano, 2017, p. 243 ss.; A. BALSAMO, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, cit., p. 167 ss.; H. BELLUTA, L. LUPÁRIA, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale tra legge e giurisprudenza*, cit., p. 345 ss.; A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, cit., p. 53 ss.; P. DELL'ANNO, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, cit., p. 187 ss.; A. MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., p. 159 ss.; L. SURACI, *La rinnovazione del dibattimento in caso di proscioglimento*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 255 ss.

chiaro se si considera il presupposto cui è subordinato l'obbligo di rinnovazione, vale a dire l'impugnazione dell'accusa avverso una pronuncia liberatoria per motivi attinenti alla valutazione operata dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni di una fonte di prova¹³⁴.

Certo, non mancano differenze, anche meritevoli di apprezzamento, tra la formulazione della previsione di nuovo conio e le affermazioni della Corte di cassazione. Degna di nota, ad esempio, è la scelta di escludere qualsivoglia collegamento, rinvenibile nelle motivazioni delle sentenze del giudice di legittimità, tra la volontà del giudice di ribaltare la pronuncia di assoluzione gravata e l'obbligo di svolgere attività istruttoria: nel vincolare l'operatività dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. alla presentazione dell'atto di appello da parte del pubblico ministero, si è inteso salvaguardare i principi di terzietà ed imparzialità del giudice, posto che la decisione di riaprire la fase di formazione delle prove, se dipendente dal proposito di procedere ad una riforma *in peius*, si sarebbe tradotta in un'indebita anticipazione della sentenza¹³⁵. Ad ogni buon conto, almeno in linea di massima, è possibile affermare la sussistenza di una certa continuità tra l'impostazione della giurisprudenza e del legislatore¹³⁶, continuità che, tuttavia, ingenera una serie di questioni

¹³⁴ Tanto è vero che, come sottolineato da Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, § 8.2, cit., le conclusioni cui si è pervenuti con questa sentenza sono «perfettamente in linea con la proposta di introduzione di una esplicitazione di un simile dovere del giudice di appello, nell'ambito di un apposito comma (4-*bis*) da inserire nell'art. 603 c.p.p.».

¹³⁵ In questo senso A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, cit., p. 64. Al netto degli sforzi profusi dal legislatore, occorre tuttavia evidenziare come in dottrina siano comunque stati espressi dei dubbi in ordine alla compatibilità dell'art. 603, comma 3-*bis*, con il principio di terzietà. Sul punto, L. SURACI, *La rinnovazione del dibattimento*, cit., p. 262 ss.

¹³⁶ Difatti, in dottrina è stato evidenziato che «il legislatore ha in sostanza tentato di positivizzare quanto precedentemente statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione». Così, testualmente, M. GIALUZ, A. CABIALE, J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale*, cit., p. 188.

problematiche, sintomo – come specificheremo meglio in seguito – della difficoltà di addivenire ad un ragionevole bilanciamento tra i poteri delle parti in sede di appello nel contesto di un secondo grado di giudizio ancora ispirato a schemi del passato.

7. I riflessi del diverso approccio al tema del “ribaltamento” della sentenza di proscioglimento

Il quadro risultante dagli interventi delle Sezioni unite e del legislatore induce ad una riflessione. Infatti, non si può fare a meno di rilevare come, alla luce dell’art. 111, commi 4 e 5 Cost., sarebbe ragionevole far coincidere le modalità di svolgimento del primo e del secondo grado di giudizio: l’opzione per il rito ordinario dovrebbe avere delle ripercussioni sul giudizio di seconda istanza, così come la rinuncia – definitiva¹³⁷ – al contraddittorio nella formazione della prova, laddove si opti per il giudizio contratto¹³⁸, dovrebbe logicamente investire anche l’appello¹³⁹.

¹³⁷ Pone l’accento sul carattere non provvisorio della scelta dell’imputato di essere giudicato “allo stato degli atti”, scelta che non può non avere ripercussioni sull’appello, L. IANDOLO, *La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appello*, in *La prova nel giudizio di appello*, a cura di L. Iandolo, Torino, 2014, p. 84.

¹³⁸ Per una diffusa analisi delle caratteristiche della rinnovazione istruttoria in caso di appello proposto avverso una sentenza emessa al termine del rito abbreviato, F. GIUNCHEDI, *Procedimenti speciali e sistema delle impugnazioni*, Pisa, 2019, p. 104 ss.

¹³⁹ È critico rispetto all’estensione dell’obbligo di rinnovazione ai casi in cui si proceda con il giudizio abbreviato, S. TESORIERO, *Una falsa garanzia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d’appello*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3668, il quale rileva che «considerate le coordinate costituzionali [...] l’accertamento svolto – nell’ambito di un procedimento regolato dalla legge – su prove non assunte in contraddittorio per consenso dell’imputato è certamente in grado di vincere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato e compatibile con la presunzione d’innocenza».

Contro questo tipo di parallelismo circa gli schemi da applicare nel corso dell'attività istruttoria, si è osservato che la volontà dell'imputato di procedere "allo stato degli atti" non ha sempre e comunque dei riflessi sul giudizio di seconda istanza, soprattutto allorché tra i due gradi del processo si inserisca una sentenza di proscioglimento, il rispetto della quale «impone di riassumere le prove decisive, le quali meritano il metodo orale e immediato perché di esso si nutre il convincimento di quell'organo giudicante che debba persuadersi di qualcosa di cui non si è convinto il giudice che lo ha preceduto nell'attività di giudizio»¹⁴⁰. In effetti, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di tutela dell'imputato prosciolto, è del tutto ragionevole richiedere alla Corte d'appello un'attenzione particolare laddove si discuta della credibilità della fonte di prova le cui dichiarazioni siano state oggetto di una mera lettura da parte del g.u.p.¹⁴¹, tanto è vero che la Corte costituzionale, chiamata a verificare le legittimità dell'art. 603, comma 3-*bis*, nella parte in cui impone la rinnovazione istruttoria anche in relazione al giudizio abbreviato, non ha ritenuto fondata la questione, ponendo l'accento

¹⁴⁰ In questi termini H. BELLUTA, L. LUPÁRIA, *La parabola ascendente dell'istruttoria in appello nell'esegesi "formante" delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 3/2017, p. 157, i quali sottolineano altresì che «il ribaltamento della pronuncia assolutoria operata sulla scorta di una identica valutazione cartolare del costruito probatorio già a disposizione del giudice di prime cure rischia di contenere in sé un implicito dubbio ragionevole: quello determinato dalla avvenuta adozione di decisioni contrastanti a geometria probatoria invariata». *Contra* P. MESSINI D'AGOSTINI, F. SANVITALE, *Le Sezioni Unite contro la Corte di Strasburgo in tema di rinnovazione istruttoria in appello*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3039, i quali dubitano della ragionevolezza «dell'obbligo di rinnovazione nel contesto di una procedura a prova contratta qual è il rito abbreviato».

¹⁴¹ Giudica positivamente l'arresto della Corte di cassazione in tema di rito abbreviato, P. DELL'ANNO, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello*, cit., p. 206 ss.

proprio sul valore assunto in questa materia dalla presunzione di non colpevolezza¹⁴².

Del resto, la circostanza che i principi di oralità e immediatezza e, quindi, la giurisprudenza di Strasburgo – che, come anticipato, li valorizza per affermare l’obbligo del giudice di rinnovare l’istruttoria dibattimentale – non impongono di risentire le fonti dichiarative nel corso di un secondo grado instaurato al termine del giudizio abbreviato, non esclude un rafforzamento dei presidi di tutela predisposti a favore del prosciolto. È quanto affermato recentemente dalla stessa Corte europea¹⁴³ che, invitata a valutare la compatibilità con l’art. 6, commi 1 e 3, CEDU della condanna pronunciata dalla Corte d’appello in riforma della sentenza di assoluzione emessa all’esito di un primo grado di giudizio celebrato con le forme contratte proprie del procedimento speciale in questione, ha ritenuto di dover distinguere il caso sottoposto da quelli – da *Dan c. Moldavia* in poi, in cui dinanzi al giudice di primo grado si era invece proceduto all’escussione delle fonti

¹⁴² Cfr. Corte cost., 29 maggio 2019, n. 124, § 4.1, in *Giur. cost.*, 2019, p. 1501. Per un commento adesivo alla pronuncia della Corte, v. H. BELLUTA, *Tra legge e giudice: la Corte costituzionale “approva” la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2019, p. 37 ss., il quale sottolinea la necessità «di circondare delle più raffinate cautele epistemologiche disponibili la prima condanna in appello» e «di tutelare nel migliore dei modi la presunzione di innocenza dell’imputato».

¹⁴³ Corte edu, 25 marzo 2021, *Di Martino e Molinari c. Italia*, sulla quale si vedano C. BUFFON, *Riforma in peius di sentenza resa in giudizio abbreviato e audizione dei testimoni. La Corte di Strasburgo precisa gli obblighi convenzionali ex art 6. Brevi note a Corte Edu, Sez. I, 25.03.2021 ric. nn. 15931/15, 16459/19, Di Martino e Molinari c. Italia*, in *Quest. giust.*, 7 aprile 2021; S. RECCHIONE, *La rinnovazione obbligatoria in abbreviato al vaglio della Corte Europea*, in *ilPenalista*, 6 maggio 2021; V. VASTA, *Overturing in appello dell’assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, in *Sist. pen.*, 18 maggio 2021; nonché, volendo, L. AGOSTINO, *Overturing della sentenza di proscioglimento nel giudizio abbreviato: per la Corte europea non è necessaria la rinnovazione istruttoria*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2.

di prova – che hanno permesso l’elaborazione di un vero e proprio statuto in materia di rinnovazione istruttoria in appello.

Difatti, con riferimento alle procedure semplificate, i principi dell’equo processo richiedono unicamente agli ordinamenti che decidono di contemplarle di non privare arbitrariamente l’imputato che vi acceda dei vantaggi, quale lo sconto sanzionatorio, ad esse sottesi¹⁴⁴, situazione che nel caso in esame non si era verificata. Tuttavia, ciò non significa – hanno chiosato i giudici alsaziani confrontandosi con la giurisprudenza della Cassazione che impone di ripetere l’attività istruttoria anche nell’ipotesi di ribaltamento della sentenza di proscioglimento nell’ambito del giudizio abbreviato¹⁴⁵ – che gli Stati membri non siano liberi di approntare garanzie superiori rispetto a quelle contemplate a livello Convenzione¹⁴⁶. Garanzie superiori sulle quali – è d’obbligo precisarlo – la legge 27 settembre 2021, n. 134, nel delegare il Governo a modificare l’art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. nel senso di limitare la rinnovazione istruttoria «ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado»¹⁴⁷, ha comunque inteso prendere una posizione decisa, andandole sostanzialmente ad escludere.

Ad ogni modo, la circostanza che la giurisprudenza interna, a salvaguardia della figura dell’imputato, abbia valorizzato la regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” per estendere il diritto alla

¹⁴⁴ V. Corte edu, Gr. Cam, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia n. 2, § 139.

¹⁴⁵ Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, cit.

¹⁴⁶ Cfr. Corte edu, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia, § 39, cit.

¹⁴⁷ V. art. 1, comma 13, lett. *l*, sul quale si leggano le riflessioni di A. MUSCELLA, *Rinnovazione obbligatoria dell’istruzione dibattimentale in appello e giudizio abbreviato: prassi giudiziaria, imperativi europei e prospettive di riforma*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3, p. 11 ss.

rinnovazione istruttoria anche al soggetto assolto in sede di abbreviato non implica automaticamente che, allora, siffatto canone debba essere posto al centro del sistema in modo tale da poter giustificare l'esclusione delle stesse garanzie per il caso del ribaltamento della sentenza di condanna: come suggerito dalla decisione della Corte europea da ultimo menzionata, il *focus* deve essere mantenuto su quei parametri, l'oralità e l'immediatezza, che – ad avviso del giudice di Strasburgo – esigono dal giudice d'appello la rinnovazione della prova. In altre parole, un conto è far riferimento alla presunzione di colpevolezza per innalzare la tutela del proscioltto, altro conto è piegarla per negare al condannato la riassunzione della prova in appello¹⁴⁸.

La contraddizione insita nel ragionamento delle Sezioni unite, peraltro, emerge con chiarezza in quell'orientamento di legittimità che, in linea con la Corte europea¹⁴⁹, reputa necessario provvedere alla ripetizione dell'attività istruttoria anche laddove in secondo grado non abbia luogo il ribaltamento della sentenza di proscioglimento, ma una mera riforma peggiorativa della statuizione del primo giudice, rappresentata, ad esempio, dalla riqualificazione del fatto con conseguente condanna dell'imputato precedentemente raggiunto da una

¹⁴⁸ In proposito, si vedano le riflessioni di A. GAITO, E.N. LA ROCCA, *Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 3, p. 20 s., i quali, nel criticare l'impiego della regola di cui all'art. 533 c.p.p. da parte della Cassazione, si interrogano sul perché «l'imputato assolto in primo grado abbia diritto ad un equo processo di appello», mentre quello condannato debba «accontentarsi di un secondo grado di qualità inferiore».

¹⁴⁹ La Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell'art. 6 CEDU in un caso in cui la Corte d'appello aveva riqualificato in senso peggiorativo (da furto a rapina) il fatto contestato ad un cittadino rumeno condannato in primo grado (cfr. Corte edu, 4 ottobre 2016, Torja c. Romania). Con riferimento a questa sentenza si vedano le considerazioni di S. TESORIERO, *Riforma della sentenza e riapertura dell'istruttoria in appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 2, p. 14 ss.

sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione¹⁵⁰. In questo caso, a ben vedere, non siamo di fronte ad un problema di ragionevole dubbio, posto che la declaratoria di estinzione del reato dovuta al decorrere del tempo presuppone l'accertamento della responsabilità del soggetto. Semmai, in ipotesi del genere emerge una questione di rispetto del diritto di difesa e di opportunità di osservare le modalità di formazione della prova praticate in primo grado onde assicurare l'affidabilità del provvedimento finale¹⁵¹.

L'eterogeneità dei mezzi impiegati, da un lato, dal giudice di legittimità, la cui impostazione è stata sposata dal legislatore, e, dall'altro, dalla Corte di Strasburgo per affrontare la questione dell'*overturning* della sentenza di proscioglimento non ha un interesse puramente teorico, ma è suscettibile di produrre conseguenze pratiche di non poco momento sul piano dell'equilibrio complessivo dei poteri delle parti nel contesto del giudizio d'appello.

In particolare, nel circoscrivere l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi del gravame esperito dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento, la giurisprudenza e la "riforma Orlando" hanno avuto il demerito di guardare alla riassunzione della prova dichiarativa soltanto come strumento di salvaguardia dell'imputato, al fine di

¹⁵⁰ Cfr. Cass., Sez. II, 8 maggio 2017, Salute, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 3, con commento di G. CANESCHI, *Rinnovazione istruttoria anche in caso di reformatio in peius parziale: l'inarrestabile metamorfosi dell'appello*.

¹⁵¹ A tale proposito S. TESORIERO, *Riforma della sentenza*, cit., p. 5, rileva lo scarto sussistente tra l'impostazione sposata da questa pronuncia e quella fatta propria delle Sezioni unite Dasgupta: «la prima evoca il principio di immediatezza e conduce a ritenere obbligatoria la riapertura dell'istruttoria anche in caso di riforma di una sentenza di condanna, persino in *melius*; la seconda trova la propria ragione giustificativa nella presunzione d'innocenza e, collegando la rinnovazione della prova all'esigenza di accertare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, ne limita l'ambito di operatività alle ipotesi di riforma pregiudizievole per l'imputato».

consentirgli di partecipare nuovamente all'esame incrociato della fonte di prova dinanzi al giudice chiamato a rivalutarne la responsabilità, senza tuttavia tenere in adeguata considerazione le potenzialità persuasive offerte dal metodo dialettico di formazione della prova. Detto altrimenti, poiché il *surplus* istruttorio è doveroso unicamente in relazione all'appello presentato dall'accusa, questa viene ad essere dotata di un potere estremamente efficace per perorare la propria causa, in assenza di adeguate contromisure in favore dell'imputato, la cui posizione, se confrontata con quella della parte pubblica, risulta essere compromessa tanto nel caso in cui si discuta della riforma dell'assoluzione, quanto della condanna¹⁵².

Rispetto alla prima ipotesi, mentre al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, per ottenere la riassunzione della testimonianza, che è sostanzialmente «automatic[a]»¹⁵³, è sufficiente lamentarsi della valutazione del primo giudice in ordine al resoconto di una fonte dichiarativa, l'imputato, per conseguire la riammissione di altre prove, diverse da quelle su cui si sono concentrati i motivi d'appello dell'organo dell'accusa, deve passare attraverso le strettoie del primo e del terzo comma dell'art. 603. D'altronde, benché al nuovo comma 3-*bis* quest'ultima disposizione si esprima in termini di «rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale», le Sezioni unite hanno specificato come questa formula, lungi dall'aprire le porte ad una

¹⁵² Come osservato da A. CAPONE, *Prova in appello: un difficile bilanciamento*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, p. 52, «la critica dell'assoluzione si avvale di regola di una nuova escussione incrociata, in cui il pubblico ministero potrà tentare di mettere in luce le incoerenze dei testimoni considerati attendibili in primo grado. Non così accade nel caso inverso».

¹⁵³ Utilizza questa espressione, G. CANESCHI, *La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una non soluzione ad un problema apparente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 841.

riedizione dell'attività istruttoria già svolta in primo grado, non imponga di acquisire nuovamente tutte le prove, ben potendo essere escussa la sola «fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice d'appello». Per il resto – prosegue il Giudice di legittimità – un eventuale ulteriore segmento istruttorio potrà essere disposto dal giudice qualora lo ritenga assolutamente necessario *ex art. 603 comma 3 c.p.p.*¹⁵⁴.

Con riferimento alla seconda, l'imputato che presenti appello avverso una sentenza di condanna non può avere accesso alla rinnovazione istruttoria con la stessa facilità dell'accusa, determinandosi un'evidente disparità tra i due soggetti necessari del processo quanto a strumenti utilizzabili per ottenere la modifica della sentenza che li vede – per utilizzare una pur criticata ma efficace espressione della Corte costituzionale¹⁵⁵ – rispettivamente “soccombenti”.

La dottrina ha sin da subito colto questo pericolo insito, in particolare, nell'art. 603, comma 3-*bis*, che attribuisce alla procura un vero e proprio «diritto potestativo»¹⁵⁶ alla riassunzione delle prove orali erroneamente valutate in primo grado, di modo che la Corte d'appello possa avere un contatto diretto con il teste, del quale dovrà saggiare la credibilità. Al contrario, l'imputato rimane dotato della esclusiva facoltà di sollecitare i giudici a utilizzare i poteri istruttori conferiti loro

¹⁵⁴ Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, Troise, cit.

¹⁵⁵ Il riferimento corre a Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, cit.

¹⁵⁶ Impiega questo termine A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, cit., p. 68.

dall'art. 603¹⁵⁷. In altri termini, non si comprende per quale ragione il condannato non possa usufruire dello stesso armamentario a disposizione del p.m. ai fini della riforma delle pronunce di proscioglimento¹⁵⁸.

La Corte di cassazione è conscia del pericolo che si nasconde dietro l'art. 603 comma 3-*bis*, tanto è vero che si sforza di circoscriverne la portata: richiesto dal procuratore generale se la previsione debba essere interpretata nel senso che la Corte di appello, investita del gravame avverso una sentenza di assoluzione della parte pubblica fondata sulla valutazione di prove dichiarative, sia o meno obbligata a rinnovare l'istruttoria, l'organo nomofilattico ha risposto negativamente: il giudice di seconda istanza è tenuto «a sindacare se i motivi stessi siano ammissibili, perché formulati in ossequio ai criteri indicati dall'art. 581 c.p.p., e se le prove indicate siano decisive». Inoltre, la decisione sulla riassunzione della prova non deve necessariamente essere presa «*in*

¹⁵⁷ Ancora, A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, cit., p. 77. Nello stesso senso M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3/2017, p. 168, e B. NACAR, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: dubbi applicativi e questioni di legittimità costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 314 ss. *Contra* P. BRONZO, *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, p. 417, ad avviso del quale, anzi, la disposizione condiziona l'accoglimento delle critiche del p.m., anche laddove esse fossero del tutto persuasive, all'espletamento di attività istruttoria.

¹⁵⁸ Critiche, da questo punto di vista, sono le osservazioni di A. GAITO, E.N. LA ROCCA, *Il diritto al controllo nel merito*, cit., p. 23, i quali sottolineano come i vantaggi attribuiti al p.m. dall'art. 603, comma 3-*bis*, non siano riconosciuti all'imputato che «pur convinto dell'errore della condanna basata su dichiarazioni suscettibili di diversa valutazione, vede il suo diritto alla confutazione orale innanzi al giudice della decisione, aprioristicamente escluso».

limine litis ma anche all'esito della discussione e consentito, comunque, il contraddittorio delle parti»¹⁵⁹.

Questa consapevolezza, tuttavia, non esclude il verificarsi di situazioni patologiche, in cui l'imputato venga a trovarsi in una posizione di subalternità rispetto al p.m., cui ben può dar luogo l'infelice formulazione della disposizione esaminata, frutto dell'impostazione adottata in materia dalla Corte di cassazione.

Peraltro, il riferimento al carattere “decisivo” della prova di cui il p.m. domanda la riassunzione è idonea a riproporre alcune criticità che, come anticipato, il dettato dell'art. 603, comma 3-*bis*, sembrava invero aver superato: la dottrina aveva evidenziato i rischi sottesi ad una valutazione del giudice – analoga a quella svolta dalla Corte di Strasburgo nell'accertare la sussistenza di una violazione dell'art. 6 Cedu – in ordine al peso rivestito dalla prova nell'economia della vicenda concreta: la verifica circa il carattere determinante dell'apporto di una fonte dichiarativa avrebbe potuto «ritorcersi contro [...] l'imparzialità» del decidente, «lasciando presagire la propria intenzione di condannare il prosciolto ogni qual volta si [fosse] determini[nato] per la rinnovazione della prova dichiarativa»¹⁶⁰. Senza contare come un simile vaglio mal si sarebbe attagliato ad un controllo preliminare come quello da operare in sede di ammissione delle prove, visto che solo dopo

¹⁵⁹ Si veda Cass., sez. V, 16 aprile 2019, n. 19730, § 3.4 del considerato in diritto, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1612.

¹⁶⁰ In questi termini, H. BELLUTA, L. LUPÁRIA, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale tra legge e giurisprudenza*, cit., p. 358. Anche A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, cit., p. 67, evidenzia le controindicazioni cui avrebbe potuto dar luogo il parametro della “decisività”.

l'assunzione delle stesse può essere svolto con la dovuta consapevolezza¹⁶¹.

Ebbene, la riforma Orlando, omettendo di individuare qualsivoglia parametro di ammissibilità all'interno del nuovo comma 3-bis, pareva essersi mossa nel senso di prevenire simili criticità, che tuttavia sono riemerse nell'interpretazione giurisprudenziale della disposizione, un'interpretazione imposta, del resto, dalla necessità di contenere l'enorme potere di cui il pubblico ministero è ora investito nell'appellare la sentenza di proscioglimento. In definitiva, si è di fronte ad un circolo vizioso, alimentato da un continuo succedersi di problemi sul piano della parità delle parti e dell'imparzialità del giudice.

8. La necessità di un cambio di passo nel segno di un ridimensionamento della legittimazione ad appellare di p.m. e parte civile...

È piuttosto singolare rilevare come sia la riforma del 2006, sia quella del 2017, pur perseguendo un obiettivo comune – far fronte al fenomeno del ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento sulla base della mera rilettura degli atti – con strumenti sensibilmente diversi, finiscano per destare i medesimi dubbi sul piano della parità delle parti. Ma se il soggetto che usciva “penalizzato” dopo l'entrata in vigore del primo dei due citati interventi legislativi era il pubblico ministero, la legge Orlando ha dato luogo ad un più grave squilibrio a

¹⁶¹ In questo senso, D. CHINNICI, *Contraddittorio e giudizio di appello. Ortodossia europea, resistenze interne e gradualità aperture in attesa del “sigillo” del legislatore*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di D. Negri, R. Orlandi, Torino, 2017, p. 210.

sfavore dell'imputato, la cui posizione, in sede di impugnazione, dovrebbe invece essere oggetto di una disciplina (quantomeno) analoga a quella dell'accusa, posto che è in gioco la sua libertà personale.

Anzi, come si è già avuto modo di puntualizzare, la materia delle impugnazioni, alla luce delle indicazioni provenienti tanto dalle fonti sovranazionali¹⁶², quanto dalla Costituzione¹⁶³, è dominata da una *ratio* di tutela della posizione del soggetto di cui sia stata accertata la responsabilità, con la conseguente inaccettabilità della struttura dell'appello come risultante dall'ultima riforma che, nel tentativo di adeguare il nostro ordinamento alla giurisprudenza della Corte europea, ha fatto emergere nuove criticità, non meno rilevanti di quelle cui si era inteso porre rimedio. L'irrazionalità dell'attuale regolamentazione del doppio grado di giudizio induce ad interrogarsi in ordine alle diverse strategie a disposizione del legislatore per affrontare la questione dell'*overturning* delle pronunce liberatorie.

La mente non può che tornare alla “legge Pecorella” e all'abolizione del potere di interporre appello avverso questo tipo di sentenze, immediatamente ristabilito da parte dei giudici della Consulta con un arresto¹⁶⁴ che, omettendo di individuare una base costituzionale cui ancorare il potere del pubblico ministero di interporre gravame, ha destato le perplessità della dottrina maggioritaria¹⁶⁵. D'altronde, al netto delle discussioni dottrinali in materia¹⁶⁶, è stata la stessa Corte costituzionale ad escludere risolutamente che un simile aggancio alla Carta fondamentale possa essere rappresentato dal principio

¹⁶² Cfr. *supra*, cap. I, sez. II.

¹⁶³ Cfr. *supra*, cap. I, sez. III.

¹⁶⁴ Corte cost., 24 gennaio 2007, n. 26, cit.

¹⁶⁵ Cfr. *supra*, cap. I, § 12.

¹⁶⁶ Cfr. *supra*, § 3.

dell'obbligatorietà dell'azione penale¹⁶⁷. Non sembrano quindi sussistere ostacoli all'esclusione della legittimazione della parte pubblica alla proposizione dell'impugnazione¹⁶⁸, soprattutto se controbilanciata, come si vedrà nel capitolo successivo, con una ristrutturazione della fisionomia dell'appello – mezzo di impugnazione disponibile soltanto a favore dell'imputato – che tenga conto dell'esigenze di economia processuale del sistema.

A tutela dell'interesse pubblico alla repressione dei reati, la parte pubblica dovrebbe mantenere il potere di appellare soltanto in ipotesi di scoperta o sopravvenienza, rispetto alla sentenza liberatoria primo grado, di nuove prove, come del resto, modificando l'art. 593, comma 2, c.p.p., era stato previsto dalla riforma del 2006, la quale aveva per l'appunto configurato in capo al pubblico ministero la potestà di appellare «nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva». Quest'ultimo requisito, legato al peso che la risultanza potrebbe rivestire nell'economia della decisione, non dovrebbe, invero, essere riproposto, data la difficoltà di tratteggiarne con la dovuta precisione il significato¹⁶⁹ e la sostanziale impossibilità di operare *ex ante*, cioè in sede di ammissione della prova, una valutazione

¹⁶⁷ Cfr. Corte cost., 15 giugno 1995, n. 280, § 7, cit.

¹⁶⁸ È di questo parere R. ORLANDI, *La riforma del processo penale tra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1133 ss. *Contra*, di recente, F. ALVINO, *Nel cantiere del rito che verrà: l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero nelle proposte di riforma della Commissione Lattanzi*, in *Leg. pen.*, 10 luglio 2021.

¹⁶⁹ Tanto è vero che, nel commentare la l. n. 46 del 2006, si ebbe a sottolineare come, «sebbene il concetto di "decisività" della prova non sia estraneo al sistema del processo penale [il riferimento è agli artt. 422 e 606 1° co., lett. d) c.p.p.]», esso non può «avere valenza assoluta», essendo un concetto «caratterizzato dalla relatività» (così G. GARUTI, G. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., p. 137). Sulla tematica si veda, più in generale, C. VALENTINI, *La prova decisiva*, Padova, 2012, *passim*.

in ordine alla capacità del *novum* di sovvertire il provvedimento impugnato. Ne deriva che, superato il vaglio di cui all'art. 495 c.p.p., l'appello deve essere considerato validamente proposto e la rinnovazione istruttoria deve avere luogo.

Dell'appello, inoltre, il pubblico ministero potrebbe usufruire in ipotesi di ricorso per cassazione dal medesimo proposto in concomitanza alla presentazione dell'atto di appello da parte dell'imputato e conseguente applicazione del meccanismo, disciplinato dall'art. 580 c.p.p., della conversione dell'impugnazione. L'operatività del principio di conversione era stata individuata come uno dei nodi maggiormente problematici della legge Pecorella, atteso che il congegno in questione avrebbe potuto permettere al giudice di secondo grado di condannare per la prima volta l'imputato, evenienza che il legislatore era invece intenzionato a scongiurare¹⁷⁰.

Una riforma che si proponesse di circoscrivere l'appello alla figura dell'imputato, in effetti, non potrebbe esimersi dal confrontarsi con il problema posto dall'istituto *de quo*, che consentirebbe alla parte pubblica, non più legittimata ad appellare, di "aggirare" il divieto.

Al riguardo, non si può fare a meno di sottolineare come la *ratio* dello strumento della conversione – riconducibile non tanto ad una logica di *favor impugnationis*, riscontrabile più che altro nella regola di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., quanto alla volontà di assicurare, in un'ottica di economia processuale, l'unitaria trattazione dei processi in tutte le loro fasi e di impedire la formazione di giudicati

¹⁷⁰ Sottolineava l'esistenza di tale rischio F.M. IACOVIELLO, *Conversione anche per i ricorsi del p.m.*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, p. 86.

contrastanti¹⁷¹ – suggerisca di evitare la separazione delle regiudicande dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Difatti, è proprio valorizzando la suddetta funzione dell'art. 580 c.p.p. che parte della dottrina ha criticato la modifica apportata dalla l. n. 46 del 2006 alla disposizione in esame, in base alla quale, oggi, ai fini dell'attivazione del meccanismo, occorre la sussistenza di una situazione di connessione *ex art. 12 c.p.p.*, con la conseguente esclusione dal raggio di azione della stessa dei reati collegati presi in considerazione dall'art. 371, comma 2, lett. *b*, c.p.p.¹⁷² e, soprattutto, dei processi “monosoggettivi”, in cui uno stesso capo della sentenza sia oggetto di impugnazioni eterogenee da parte di diversi soggetti processuali¹⁷³, problema, quest'ultimo, risolto

¹⁷¹ Ritengono che questa sia la ragion d'essere del congegno di cui all'art. 580 c.p.p., D. CENCI, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 270; A. DIDI, *La conversione del ricorso in appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., p. 179; nonché, da ultimo, A. MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione. Un istituto da ripensare*, Torino, 2020, p. 187 s., la quale, in proposito, richiama un'ormai datata, ma sempre attuale, decisione della Cassazione, in cui si legge che l'esigenza cui risponde la conversione è di «evitare che un procedimento rimasto unico dal momento iniziale sino alla pronuncia della sentenza di primo grado si scinda al momento dell'impugnazione, e che detta sentenza [...] sia contemporaneamente oggetto di riesami distinti e frazionati da parte di giudici aventi grado e competenza funzionale diversi, con conseguente possibilità di pronunciati contraddittorii, ed in contrasto col carattere formalmente indivisibile della sentenza» (Cass., Sez. III, 10 marzo 1950, Cavalloni, in *Giur. it.*, 1951, II, c. 80 s.).

¹⁷² Sul punto si vedano le riflessioni di F.M. IACOVIELLO, *Conversione anche per i ricorsi del p.m.*, cit., p. 84.

¹⁷³ È critica rispetto alla fuoriuscita di quest'ipotesi dal campo di applicazione dell'art. 580 c.p.p., M. BARGIS, *Il “ritocco” all'art. 580 c.p.p. e le sue poliformi ricadute*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 243. Anche A. MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione*, cit., p. 186 ss., pur essendo consapevole che l'espunzione del riferimento all'art. 12 c.p.p. dalla trama dell'art. 580 potrebbe avere alcune conseguenze negative, *in primis* sul piano della tassatività delle impugnazioni, evidenzia come la riforma del 2006 si sia posta in controtendenza rispetto alla finalità dell'istituto.

dalla giurisprudenza attraverso un'interpretazione estensiva del dato normativo¹⁷⁴.

La conversione del ricorso del pubblico ministero dovrebbe quindi essere senz'altro mantenuta. Il rischio che, per questa via, l'abolizione dell'appello dell'organo dell'accusa possa essere vanificata è, peraltro, piuttosto esiguo, per una serie di ragioni: in primo luogo, allorché il processo riguardi un solo capo di imputazione, le possibilità che siano proposti mezzi di impugnazione diversi, dati i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento che incontra l'imputato, è sostanzialmente ridotta ai casi di assoluzione per la non punibilità del soggetto e di declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato; in seconda istanza, la conversione non opera automaticamente, poiché il ricorso "trasformato" in appello deve superare il vaglio preliminare del giudice di secondo grado, tenuto a verificare il rispetto dei motivi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., nonché la non manifesta infondatezza dell'impugnazione¹⁷⁵.

Laddove, comunque, si abbia una riqualificazione del ricorso di legittimità in atto di appello, il giudice, per poter riformare in senso peggiorativo la sentenza di proscioglimento nel rispetto della giurisprudenza convenzionale in materia di *overturning* della decisione liberatoria, dovrebbe assicurare all'imputato il confronto con le fonti di prova a carico. Del resto, una volta esaurito il controllo sull'ammissibilità dell'impugnazione convertita, la Corte assume

¹⁷⁴ Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 16 gennaio 2008, B.C., in *Arch. n. proc. pen.*, 2009, p. 117. Per una panoramica delle posizioni giurisprudenziali sul punto v. M. GIALUZ, sub *Art. 580 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, t. II, 5^a ed., a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2017, p. 3024.

¹⁷⁵ Sul controllo cui il giudice di secondo grado deve sottoporre l'impugnazione convertita, v. A. MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione*, cit., p. 65 ss.

nuovamente la propria veste di giudice di merito, potendo quindi anche disporre la rinnovazione istruttoria¹⁷⁶.

Le considerazioni appena svolte con riguardo all'espunzione dell'appello del pubblico ministero devono a maggior ragione riguardare la parte civile, rispetto alla cui compatibilità con un sistema, qual è il nostro, ad impianto tendenzialmente accusatorio da sempre si discute¹⁷⁷. Così, si è autorevolmente sottolineato come quell'accentuazione, riscontrabile nella prassi, del ruolo e delle prerogative di tale soggetto sia idonea a snaturare le finalità del processo penale, dal momento che, come dimostrato dall'esperienza, l'azione di danno proposta in questa sede, lungi dal costituire una «modalità alternativa di richiesta di risarcimento per i danni cagionati dall'illecito», si rivela sovente uno strumento mediante il quale affiancare l'accusa per dimostrare la responsabilità del prevenuto¹⁷⁸. Non a caso, allorché si è trattato di riflettere sulle riforme da apportare al codice di rito, è stata talvolta evidenziata l'opportunità, in una prospettiva di migliore razionalizzazione dei tempi della giustizia¹⁷⁹ e

¹⁷⁶ Sul punto e, più in generale, sulle modalità di svolgimento del secondo grado di giudizio a seguito della conversione del ricorso, A. MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione*, cit., p. 71 ss.

¹⁷⁷ Sul problema della compatibilità dell'azione civile con l'impostazione seguita dal codice di rito del 1988, anche dopo la riforma del "giusto processo", v. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 2 ss.

¹⁷⁸ In questi termini C. SANTORIELLO, A. GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 2, p. 401.

¹⁷⁹ Che la facoltà della parte civile di interporre appello rappresenti un fattore di rallentamento è dimostrato dal fatto che la Suprema Corte, in ossequio alla giurisprudenza di Strasburgo in materia di ribaltamento del proscioglimento, impone di rinnovare l'istruttoria per riformare in senso sfavorevole la sentenza impugnata dal danneggiato. Cfr. Cass., Sez. II, 6 ottobre 2021, Giorgino e al., in *Dejure.it*, sulla quale v. N. GALLO, *La rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale in appello anche a seguito di impugnazione della parte civile*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3.

di salvaguardia dell'equilibrio tra le parti, di eliminare la figura in esame¹⁸⁰.

Una soluzione così radicale, tuttavia, alla luce dell'attenzione riservata alla vittima soprattutto a livello europeo, sarebbe forse troppo eccessiva. Già dalla Carta fondamentale, invero, è possibile trarre alcuni argomenti nel senso del riconoscimento di una copertura costituzionale della parte civile. Benché il giudice delle leggi abbia escluso che dall'art. 24, comma 1, Cost. possa ricavarsi il diritto del danneggiato a far valere la propria pretesa risarcitoria all'interno del processo penale, ben potendo il legislatore decidere discrezionalmente, a salvaguardia di interessi quali la speditezza processuale, di riservargli soltanto l'azione nella sede propria¹⁸¹, in dottrina si è evidenziata la maggiore effettività della tutela offerta dal giudizio penale rispetto a quello civile, caratterizzato da un rigido onere della prova in capo all'attore, il quale, specie laddove si discuta di reati a forte valenza intimidatoria, avrebbe meno strumenti per provare la commissione del reato rispetto a quelli di cui potrebbe indirettamente giovare avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 76 c.p.p., considerati i rilevanti poteri investigativi di cui dispone il pubblico ministero¹⁸².

A livello eurounitario, poi, la partecipazione della vittima al procedimento penale è fatta oggetto di una disciplina molto puntuale

¹⁸⁰ Per una proposta in tale direzione, v. E. AMODIO, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1272 ss.

¹⁸¹ Cfr., tra le altre, Corte cost., 26 ottobre 1982, n. 171, § 6 del considerato in diritto, in *Giur. cost.*, 1982, p. 1739 ss.

¹⁸² Sull'importanza della costituzione di parte civile a garanzia dell'effettivo rispetto del diritto di difesa del danneggiato, v. B. LAVARINI, *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?*, in *Studi in ricordi di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, p. 128 ss.

che, nel declinare a vario modo siffatta garanzia, fa riferimento anche al diritto ad ottenere una pronuncia sul risarcimento del danno in questa specifica sede.

Già la decisione quadro 2001/220/GAI «relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale» aveva avuto cura di dedicare una disposizione, l'art. 9, a questo profilo, scelta confermata dalla direttiva 2012/29/UE, sostitutiva della prima, che «istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato»¹⁸³. L'art. 16 di quest'ultimo provvedimento, nell'imporre agli Stati membri di garantire «alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo», eleva la giustizia criminale a luogo privilegiato per il soddisfacimento degli interessi del soggetto portatore di una pretesa civilistica nei confronti dell'imputato. Tale conclusione non può essere scalfita dalla circostanza che lo stesso art. 16 faccia salva la possibilità per gli ordinamenti comunitari di stabilire che la decisione in ordine al risarcimento del danno «sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario»¹⁸⁴: sebbene tale

¹⁸³ In relazione alla direttiva da ultimo menzionata, si leggano i commenti di S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione europea e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Lupária, Padova, 2015, p. 3 ss., nonché M. BARGIS, H. BELLUTA, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017, p. 15 ss.

¹⁸⁴ La previsione attua quanto indicato all'interno del considerando n. 20 della direttiva, secondo cui «il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale». A tale proposito, M. GIALUZ, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 97 s., sottolinea che «l'intensità dei diritti garantiti alla vittima varia a seconda delle opzioni espresse dai singoli sistemi giuridici».

clausola sia suscettibile di determinare una variazione delle garanzie della vittima a seconda delle opzioni dei singoli legislatori nazionali¹⁸⁵, ciò non toglie che «la costituzione di parte civile rest[i] inequivocamente lo strumento privilegiato per una tutela della vittima “internazionalmente conforme”»¹⁸⁶.

L’opportunità di consentire al danneggiato di proporre la propria domanda all’interno del processo penale non implica, tuttavia, che allo stesso debba essere riconosciuto uno *status* analogo a quello degli altri protagonisti del processo, *in primis* l’imputato. Difatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha in più di una occasione puntualizzato che, come del resto specificava il considerando n. 9 della decisione quadro del 2001, gli Stati membri non sono gravati dall’obbligo di assicurarli un «trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento»¹⁸⁷. Ciò consente senza dubbio di differenziare la posizione di tale soggetto da quella dell’accusato dal punto di vista dei mezzi di impugnazione, che peraltro le fonti internazionali riferiscono soltanto a quest’ultimo.

Tale conclusione è avvalorata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che – sebbene abbia recentemente dichiarato l’infondatezza della questione di illegittimità dell’art. 576 nella parte in cui, in asserito contrasto, tra l’altro, con il principio della ragionevole

¹⁸⁵ Al riguardo, si vedano le riflessioni di M. BARGIS, H. BELLUTA, *La direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 51.

¹⁸⁶ È di questa opinione B. LAVARINI, *La costituzione di parte civile*, cit., p. 137.

¹⁸⁷ Cfr. Corte giust. UE, 21 dicembre 2011, C-507/10, X, § 37. Nello stesso senso, Corte giust. UE, 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10, Magatte Gueye, § 53. Con riguardo a queste pronunce e, più in generale, alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia di diritti della vittima nel processo penale, M. GIALUZ, *La protezione della vittima tra Corte EDU e Corte di giustizia*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, cit., p. 22 ss.

durata del processo, permette al danneggiato di proporre al giudice penale, anziché a quello civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento¹⁸⁸ – in più d’una occasione ha messo in evidenza il carattere subalterno dell’azione risarcitoria, esercitata nel processo criminale, rispetto a quella penale, ponendo l’accento sulla ragionevolezza di tutti «gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi»¹⁸⁹; in questa direzione, è stata, ad esempio, considerata conforme al dettato costituzionale la preclusione per il giudice penale, derivante dall’art. 538 c.p.p., di decidere sulle questioni civili nel caso di assoluzione dell’imputato per vizio di mente, ostacolo che, pur «procrastina[ndo] la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, trova però giustificazione [...] nel carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest’ultimo, e segnatamente nel preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti»¹⁹⁰.

¹⁸⁸ V. Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176, in *Giur. cost.*, 2019, p. 2053, con nota di M. BARGIS, *L’impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*. Sulla pronuncia si veda altresì il commento di A. CABIALE, *La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale)*, in *Leg. pen.*, 15 gennaio 2020.

¹⁸⁹ Cfr., *ex plurimis*, Corte cost., 20 luglio 1994, n. 353, § 2.3 del considerato in diritto, in *Cass. pen.*, 1995, p. 267.

¹⁹⁰ V. Corte cost., 12 gennaio 2016, n. 12, § 10 del considerato in diritto, in *Giur. cost.*, 2016, p. 77, con nota di M. DANIELE, *Infondata la questione posta in tema di sentenza di assoluzione dell’imputato per vizio totale di mente e domanda di restituzione e*

Ne discende, quindi, la possibilità di ipotizzare la soppressione della legittimazione ad appellare della parte civile, il cui diritto di difesa è ampiamente salvaguardato non soltanto dalla possibilità di costituirsi nel processo penale, ma anche dalla ricorribilità per cassazione delle sentenze sfavorevoli.

Com'è noto, già il legislatore del 2006, consapevole del parallelismo instaurato dall'art. 576 c.p.p. tra le due parti in tema di rimedi esperibili avverso la sentenza di primo grado, accanto alla soppressione della potestà del pubblico ministero di appellare, era intenzionato altresì ad eliminare quella della parte civile. Sennonché, in sede di promulgazione, ai sensi dell'art. 74 Cost., il Presidente della Repubblica esercitava il proprio potere "di veto", rinviando alla Camera la proposta di legge con un messaggio che, tra l'altro, poneva l'accento sui riflessi che la riforma avrebbe avuto sul danneggiato, il quale avrebbe visto compromessa «la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale»¹⁹¹. Nell'eseguire il *diktat* proveniente dal Quirinale, il Parlamento scelse frettolosamente e in maniera poco ragionata di espungere dall'art. 576 c.p.p. l'inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero», con cui la disposizione instaurava la suddetta correlazione tra la facoltà di impugnare della parte civile e quella dell'accusa, la quale ultima, però, continuava ad

risarcimento del danno. Sulla pronuncia si legga anche B. LAVARINI, *Absoluzione per difetto di imputabilità e decisione de danno: un'occasione perduta?*, in *Leg. pen.*, 19 luglio 2016.

¹⁹¹ Il messaggio del Capo dello Stato è consultabile in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 535 ss. Sui lavori preparatori che hanno condotto all'approvazione della l. n. 46 del 2006, E. VALENTINI, *I lavori parlamentari*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 3 ss.

essere priva del potere di promuovere il secondo grado di giudizio¹⁹². L'epilogo della vicenda è ben conosciuto: nonostante la dottrina maggioritaria, alla luce del principio di tassatività espresso dall'art. 568 c.p.p., fosse dell'opinione che la parte civile avesse perso la legittimazione ad appellare¹⁹³, il giudice di legittimità, dando particolare risalto alla *vuluntas legis* di non incidere sui poteri di impugnazione della parte civile, ma anzi di adeguarsi al messaggio del Presidente della Repubblica, affermò come la l. n. 46 del 2006 non avesse determinato alcun cambiamento rispetto alla situazione previgente¹⁹⁴, orientamento, questo, avallato anche dalla Corte costituzionale¹⁹⁵.

¹⁹² Con riferimento alle modifiche apportate dalla legge Pecorella in materia di impugnazione della parte civile, si vedano, su tutti, M.G. AIMONETTO, *Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., p. 155 ss.; L. ALGERI, *L'impugnazione della parte civile*, Padova, 2014, p. 59 ss.; A.A. ARRÙ, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, p. 163 ss.; M. GIALUZ, sub Art. 576 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 2998 ss.; E.M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., p. 147 ss.; C. VALENTINI, *L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado tra la riforma della "Pecorella" e le dichiarazioni di incostituzionalità*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 2, p. 473 ss.

¹⁹³ In questo senso G. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 815; A. GIARDA, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., p. 14; G. FRIGO, *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, p. 104; G. SPANGHER, *La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 16, p. 40.

¹⁹⁴ Cfr. Cass., Sez. III, 11 maggio 2006, S.F., in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, n. 2, p. 199 e Cass., Sez. Un., 29 marzo 2008, P.G., in *Cass. pen.*, 2007, p. 4451, con nota di G. ROMEO, *Nel labirinto della "Pecorella" l'esile filo di Arianna delle Sezioni unite*.

¹⁹⁵ V. Corte cost., ord. 24 gennaio 2007, n. 32, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1906, nonché Corte cost., ord. 14 gennaio 2008, n. 3, in *Giur. cost.*, 2008, p. 54, con nota di M. BARGIS, *Il persistente potere d'appello della parte civile: consonanza di vedute tra Corte costituzionale e sezioni unite*.

Al di là delle sfortunate vicissitudini della legge Pecorella, non si può non evidenziare come l'intento originario del legislatore, poi abbandonato a causa dell'intervento del Colle, fosse tutt'altro che privo di una *ratio* giustificatrice. Com'è stato osservato all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, infatti, il depotenziamento del potere di impugnazione della parte civile è perfettamente in linea con la volontà dei redattori del codice Vassalli di «privilegia[re] una disciplina che, favorendo il regime della separazione fra azione penale e azione civile, sia in grado di non incoraggiare la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale»¹⁹⁶; in questa direzione, la rimozione del potere della parte eventuale di appellare le sentenze di primo grado assumerebbe la stessa valenza sistematica sottesa alla marginalizzazione del ruolo della medesima nel contesto dei riti alternativi¹⁹⁷.

Alla luce delle riflessioni appena svolte non sorprende che e dovevano essere salutate con favore le proposte di emendamento al d.d.l. Bonafede elaborate dalla Commissione di studio per la riforma della giustizia penale presieduta da Giorgio Lattanzi, tra le quali figuravano quelle contenute alle lett. *c* e *c-ter* dell'art. 7, che – nell'ambito di un'opera di complessivo ripensamento del sistema dei rimedi – prevedevano rispettivamente «l'inappellabilità delle sentenze

¹⁹⁶ Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., p. 37.

¹⁹⁷ Per queste considerazioni, v. G. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, cit., p. 815. Anche recentemente, nel discutere di una non più procrastinabile riforma della giustizia, si è avuto modo di affermare l'opportunità di un ridimensionamento delle facoltà impugnatorie del danneggiato, sul presupposto che «la pretesa civilistica non debba appesantire il processo penale, in quanto ne altera la fisionomia accusatoria». Così, D. NEGRI, *L'avvenire del processo penale. Tre voci a confronto. Intervista di Paolo Ferrua, a Marcello Daniele, Daniele Negri e Sergio Lorusso*, in *Leg. pen.*, 10 aprile 2021, p. 23 s.

di condanna e di proscioglimento da parte del pubblico ministero» e «l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e dei capi civili delle sentenze di condanna ad opera della parte civile in sede penale»¹⁹⁸. Tali limitazioni alla legittimazione ad appellare di questi due soggetti processuali erano giustificate, per un verso, dal diverso valore costituzionale dell'appello dell'imputato e del pubblico ministero e, per l'altro, dalla constatazione che il danneggiato, pur potendo «godere dei vantaggi che derivano dalla collocazione nel processo penale – dalle risorse probatorie messe in campo dalla parte pubblica, sino alla mancata anticipazione delle spese del procedimento che sono sostenute dallo Stato –» dovrebbe accettare «gli eventuali pregiudizi che derivano dall'accessorietà del tema civile a quello penale»¹⁹⁹, tra i quali sarebbe dovuta rientrare, per l'appunto, l'impossibilità di esperire il gravame²⁰⁰.

¹⁹⁸ Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, p. 33 ss., disponibile in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021. A proposito delle novità che la Commissione si proponeva di apportare ai mezzi di impugnazioni, si veda il commento di M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione ministeriale*, in *Leg. pen.*, 31 maggio 2021. Con specifico riferimento all'inappellabilità delle sentenze da parte della procura, S. CIAMPI, *Metamorfosi dell'appello: considerazioni sull'abolizione del gravame del pubblico ministero*, in *Arch. pen. (web)*, 2022, n. 1.

¹⁹⁹ V., ancora, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 36 ss. In questa parte della relazione, peraltro, sembrano volersi evocare alcune pronunce della Corte costituzionale, con le quali è stata sottolineata «l'autonomia conferita dal nuovo codice di procedura penale all'azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni», autonomia che «consente al titolare dell'azione stessa di chiedere la tutela nella sede propria, del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. Tuttavia, una volta compiuta la scelta di esercitare l'azione civile nel processo penale, non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono, per via della struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi, considerate le esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati» (Corte cost., 3 aprile 1996, n. 94, § 4.1 del considerato in diritto, in *Giurt. cost.*, 1996, p. 867).

²⁰⁰ Dalla relazione emerge, inoltre, che in seno alla Commissione si era discusso sulle soluzioni alternative da mettere in campo a fronte dell'eliminazione del potere di appellare della parte civile: dalla appellabilità della sentenza dinanzi al giudice civile,

I tempi per una riforma di questo tipo, tuttavia, non erano ancora maturi, posto che le modifiche proposte dalla Commissione in relazione all'appello sono state oggetto di un'opera di ridimensionamento da parte del Governo, che ha sottoposto al Parlamento un testo decisamente meno ambizioso, poi approvato con legge n. 134 del 2021²⁰¹.

9. ... e della tutela dell'imputato

Nelle pagine precedenti si è inteso dimostrare come l'appello, rappresentando un importante strumento di tutela del diritto di difesa, sia un istituto da “ritagliare” attorno all'imputato. Ci si è altresì soffermati sul tema dell'ammissione delle prove in appello, la cui disciplina, eccessivamente restrittiva, rischia di pregiudicare l'accusato, soprattutto se si comparano le *chances* di quest'ultimo di accedere alla rinnovazione istruttoria con quelle che l'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. riserva all'organo dell'accusa.

L'abolizione dell'appello del pubblico ministero, naturalmente, risolverebbe alla radice l'annosa questione – cui la l. n. 103 del 2017 ha cercato, con risultati invero piuttosto discutibili, di affrontare –

chiamato ad applicare le regole probatorie del rito penale, alla modifica in dell'art. 75 in tema di sospensione al processo civile. Alla fine, si era ritenuto opportuno riconoscere alla parte civile il ricorso ex art. 606 c.p.p., in modo da consentirle di sfruttare l'immanenza della propria costituzione e di sostenere il ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero (*Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 38).

²⁰¹ Per una critica alla riduzione delle misure elaborate in materia di giudizio di seconda istanza da parte della Commissione Lattanzi, M. BARGIS, *Non c'è pace per le impugnazioni. I ripensamenti del Governo azzerano le proposte innovative della Commissione Lattanzi*, in www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito.html, 18 luglio 2021. Nello stesso senso anche R. ORLANDI, *Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione*, *ivi*, 15 luglio 2021, il quale riteneva l'abolizione dell'appello del p.m. il tratto più qualificante della proposta Lattanzi.

dell'*overturning* della sentenza di proscioglimento²⁰², ma da sola non consentirebbe di restituire linearità ad un sistema contraddistinto da profonde differenze circa le modalità di svolgimento del primo e del secondo grado di giudizio.

L'impostazione restrittiva seguita dal legislatore del 1988 nel regolare l'attività istruttoria in appello deve essere ricollegata ai timori in precedenza suscitati dalla legge delega 3 aprile 1974, n. 108, che sul punto aveva sposato un approccio diametralmente opposto, ammettendo la rinnovazione del dibattimento in presenza di una richiesta motivata della parte e nei limiti dalla medesima indicati, fatta salve le ipotesi di richieste manifestamente infondate²⁰³. Difatti, come emerge dalla relazione al progetto preliminare del codice di rito attualmente in vigore, «la eliminazione della regola della obbligatorietà della rinnovazione del dibattimento» contemplata dal progetto del 1974 sarebbe stata funzionale proprio ad «arginare la proliferazione degli appelli e di accelerare anche il corso del giudizio di impugnazione»²⁰⁴.

In altri termini, alla salvaguardia delle garanzie tipiche del processo accusatorio si è deciso di anteporre le esigenze di efficienza della giustizia, a tutto detrimento della «coerenza logica del giudizio penale di secondo grado nella prospettiva del sistema processuale del 1988 e, in particolare, della struttura su cui si regge la conoscenza giudiziale, il

²⁰² Tanto è vero che l'art. 7, lett. *h-quater*, della proposta di riforma della Commissione Lattanzi, prima di essere ritoccata dal Governo, stabiliva l'abrogazione del nuovo caso di rinnovazione istruttoria introdotto dalla legge Orlando.

²⁰³ Cfr. la direttiva di delega n. 76. Sull'evoluzione del regime probatorio in appello dal codice di rito del 1856 a quello attualmente in vigore, A. MAZZARRA, *La rinnovazione del dibattimento in appello*, Padova, 1995, p. 39 ss., nonché F. PERONI, *L'istruzione dibattimentale*, cit., p. 5 ss.

²⁰⁴ Cfr. *Relazione al progetto preliminare*, cit., p. 129.

cuore del processo»²⁰⁵: la pur comprensibile aspirazione ad impedire la presentazione di appelli pretestuosi non può andare ad inficiare i principi del giusto processo, ma deve condurre all'adozione di misure, altrettanto efficaci, con essi compatibili²⁰⁶.

Di qui la necessità di assicurare all'imputato appellante la possibilità di stimolare una nuova audizione della fonte di prova della cui credibilità abbia, a ragione, motivo di dubitare e di ottenerla non già in via di eccezione sulla base dello stringente parametro – il non essere il giudice «in grado di decidere allo stato degli atti» – di cui al primo comma dell'art. 603 c.p.p., ma come regola, in modo da consentirgli di sottoporre il dichiarante alla *cross examination* dinanzi alla Corte chiamata a decidere sull'eventuale riforma della sentenza impugnata²⁰⁷. Detto altrimenti, nel momento in cui l'imputato, con i suoi motivi di impugnazione, metta in risalto elementi che evidenziano la scarsa credibilità del testimone o, ancora, critichi la valutazione posta in essere dal giudice in ordine alle dichiarazioni rese dallo stesso, se lo richiede deve essergli concessa la possibilità di mettere in campo tutti gli strumenti dialettici a sua disposizione al fine di dimostrare la correttezza della doglianza.

Una siffatta apertura degli spazi probatori in appello, suscettibile di avere dei riflessi negativi sul carico di lavoro gravante sulle Corti, deve

²⁰⁵ Così D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza*, cit., p. 110.

²⁰⁶ È di questo avviso S. SOTTANI, *Un sistema in trasformazione*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 40 s.

²⁰⁷ In proposito, si vedano le considerazioni di M. DANIELE, *L'avvenire del processo penale*, cit., p. 22 s., il quale, dopo aver suggerito l'introduzione di un filtro in entrata anche in sede di seconda istanza, evidenzia come «qualora un appello contro una condanna fosse dichiarato ammissibile, la riassunzione orale delle prove dichiarative dovrebbe operare in modo incondizionato», atteso che «l'immediatezza è una garanzia di attendibilità della decisione penale, ed è fondamentale per comprendere se gli eventuali dubbi sulla colpevolezza sorti in appello possano davvero dirsi ragionevoli».

comunque essere accompagnata da una serie di accorgimenti – su cui ci soffermeremo nel capitolo successivo – idonei a salvaguardare la tenuta del sistema.

Tra questi, già in questa sede merita di essere segnalata la riduzione dei casi in cui l'imputato è legittimato ad appellare realizzata dalla legge delega n. 134 del 2021 che, sul punto, non si è discostata dalle proposte elaborate dalla Commissione Lattanzi, sebbene esse fossero strettamente legate, in una logica di bilanciamento volta verosimilmente ad evitare censure di costituzionalità basate sul principio della parità delle parti simili a quelle che si abbatterono sulla riforma del 2006, agli ipotizzati interventi soppressivi della potestà di impugnare del pubblico ministero e della parte civile, sui quali – come anticipato – è stato fatto un passo indietro. Ebbene, la novella indica al legislatore delegato di intervenire in senso restrittivo sia con riferimento alla sottoponibilità a gravame delle pronunce di condanna, sia di quelle di proscioglimento: quanto alle prime, l'art. 1, comma 13, lett. *e* prevede «l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità»²⁰⁸; con riguardo alle seconde, la lett. *c* del medesimo comma stabilisce «l'inappellabilità per l'imputato delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

L'articolato in questione, nel proseguire lungo il solco tracciato dalla riforma Orlando, che già aveva inteso contenere la potestà

²⁰⁸ La Commissione Lattanzi contemplava altresì l'inappellabilità della «sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se risultante dalla sostituzione della pena detentiva, salvi i casi di particolare afflittività della pena e quelli in cui l'imputato impugni anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»

dell'imputato di impugnare alcune tipologie di sentenze liberatorie²⁰⁹, sembra essersi spinto "al limite", precludendo all'imputato di provocare il controllo di merito su quelle decisioni condannatorie insuscettibili di incidere sulla propria libertà personale e sulle sentenze di proscioglimento relative a fattispecie che, in quanto sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, vengono ad assumere una rilevanza secondaria.

Andare oltre, da un lato, significherebbe equiparare la disciplina dell'appellabilità delle pronunce emesse al termine del dibattimento a quelle adottate nell'ambito del giudizio abbreviato in cui, però, la preclusione all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento è giustificata dai benefici che il rito garantisce a chi vi accede, vantaggi che, peraltro, la riforma intende intensificare con la previsione di un ulteriore sconto sanzionatorio, pari a un sesto della pena inflitta, in caso di omessa proposizione dell'appello avverso la decisione di primo grado²¹⁰. Dall'altro, comporterebbe un attrito, anzitutto, con gli artt. 2 Prot. n. 7 CEDU e 14, comma 5, PIDU, che impongono non soltanto di prescrivere l'impugnabilità dei provvedimenti condannatori, ma anche le pronunce, quali l'assoluzione per difetto di imputabilità o per ogni altra causa di non punibilità, che presuppongono un accertamento della colpevolezza²¹¹; in secondo luogo, con gli insegnamenti della Corte

²⁰⁹ Per un'analisi delle novità apportate sul punto dal d.lgs. v., tra gli altri, E. LORENZETTO, *I nuovi interventi sulla struttura dell'appello*, cit., p. 242 ss., la quale, peraltro, rileva come la specificazione, introdotta all'interno dell'art. 593, relativa alla mancanza di legittimazione dell'imputato ad appellare le sentenze di assoluzione maggiormente liberatorie, oltre a essere ultronea, posto che in questi casi già si riteneva essere insussistente l'interesse ad impugnare, impedisce al soggetto assolto con la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. di avvalersi del gravame.

²¹⁰ V. art. 1, comma 10, lett. b, n. 2.

²¹¹ Sul punto si vedano le considerazioni, con riferimento al Protocollo addizionale CEDU, di M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2 Protocollo n. 7 alla convenzione*

costituzionale, ad avviso della quale le decisioni liberatorie, diverse da quelle emesse perché il fatto non sussiste o il soggetto non lo ha commesso, «sono idonee ad arrecare all'imputato significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico»²¹², con la conseguenza che sarebbe lesivo del diritto di difesa impedire di sottoporle all'esame del giudice di secondo grado.

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in *Leg. pen.*, 1991, p. 237 e, in relazione al Patto internazionale, di M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, 3^a ed., vol. III, Milano, 1984, p. 236.

²¹² Cfr. Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85, § 5.1, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032, con commento di M. BARGIS, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie.*

Capitolo III

***Fair trial* in appello vs ragionevole durata del processo: un equilibrio possibile?**

SOMMARIO: 1. Giusto processo in appello ed esigenze deflative. – 2. L'inadeguatezza dell'attuale fisionomia dell'appello: un istituto ibrido. – 3. La specificità dei motivi di appello: tra discutibili pronunce di legittimità... – 4. ... e deludenti modifiche normative. – 5. La cognizione del giudice d'appello: prospettive di riforma. – 6. L'introduzione di un filtro più stringente. – 7. Ulteriori strumenti di deflazione. – 7.1. Il concordato in appello: un istituto potenziabile. – 7.2. La monocraticità del giudice d'appello: dal d.d.l. Bonafede una proposta da ricalibrare. – 7.3. Spunti dalla legislazione emergenziale. – 7.4. L'improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini processuali. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Giusto processo in appello ed esigenze deflative

Come si è avuto modo di puntualizzare al termine del precedente capitolo, la necessità di contenere entro tempistiche ragionevoli lo svolgimento dei giudizi di appello non può determinare, come invece ritenuto dai redattori del codice Vassalli, un appiattimento dei valori che innervano il giusto processo¹, ma impone di ricercare altre strategie che si concentrino sulla fisionomia del mezzo di impugnazione, la cui struttura, del resto, è suscettibile di essere plasmata dal legislatore.

Difatti, le fonti sovraordinate – in particolare il Patto internazionale e la Costituzione –, pur richiedendo all'ordinamento di apprestare a favore dell'imputato un rimedio volto a sindacare (anche) nel merito la

¹ Cfr. *supra* cap. II, § 9.

sentenza di primo grado, non indicano alcun vincolo in tal senso², lasciando la definizione delle caratteristiche dell'istituto, nei limiti del rispetto dei principi sanciti dall'art. 111 Cost., alla discrezionalità del Parlamento.

Ecco che, allora, l'attenzione deve essere appuntata sulle modalità di concreta attuazione di questa "delega in bianco", al fine di verificare se le scelte operate nel 1988 possano o meno reputarsi soddisfacenti e se vi siano margini di miglioramento.

In particolare, il *focus* deve essere anzitutto diretto su uno degli effetti tipici del sistema dei controlli della decisione, quello devolutivo, da intendersi in un duplice significato³. Il primo, vale a dire la capacità del mezzo di impugnazione di trasmettere la causa ad un giudice di grado superiore⁴ ovvero, come nel caso dell'opposizione a decreto penale di condanna⁵, ad un magistrato anche soltanto funzionalmente diverso rispetto a quello che ha adottato il provvedimento⁶, è stato oggetto di un acceso dibattito dottrinale⁷, culminato nell'esclusione dell'effetto in esame dal novero dei tratti identificativi delle

² Con riferimento a tali fonti si veda *supra* cap. I, sez. II, §§ 7 e 8, nonché cap. I, sez. III, §§ 9 ss.

³ Pone l'accento sul carattere «plurisenso» del sostantivo devoluzione, G. RANALDI, voce *Impugnazioni (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. IV, Torino, 2008, p. 448.

⁴ In proposito v. U. FERRANTE, *L'effetto devolutivo delle impugnazioni penali*, Milano, 1962, p. 26 ss.

⁵ L'atto di opposizione è tradizionalmente classificato come mezzo di impugnazione. Al riguardo, tra gli altri, v. C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957, p. 72

⁶ È dell'opinione che, essendo l'effetto devolutivo un carattere precipuo delle impugnazioni, sia preferibile abbracciare una nozione più ampia di tale categoria, così da ricomprendere anche lo spostamento della regiudicanda ad un giudice funzionalmente diverso dal primo, C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, cit., p. 176.

⁷ A proposito del quale v., diffusamente, A. MACCHIA, *L'effetto devolutivo dell'impugnazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 246 ss.

impugnazioni: se davvero – si è detto – tale concetto fosse suscettibile di includere l’attribuzione della causa alla competenza funzionale di un altro organo giurisdizionale, allora non avrebbe alcuna utilità, posto che finirebbe per fotografare non già un fenomeno connaturante il sistema dei controlli, bensì la progressività dell’intero processo penale⁸. Il secondo, coincidente con l’attitudine dell’atto di impugnazione di incidere sull’ampiezza della cognizione dell’organo *ad quem*, appare invece senz’altro più solido, poiché tutti i rimedi implicano un trasferimento di conoscenza della regiudicanda, dovendosi poi distinguere le ipotesi in cui siffatto spostamento sia totale o parziale⁹.

La ragione per la quale sembra opportuno volgere lo sguardo alla tematica della devoluzione, da intendersi in questa seconda accezione, risiede nella circostanza che, tradizionalmente e fatte salve rare eccezioni, al fine di raggiungere un punto di equilibrio tra gli obiettivi, propri della materia delle impugnazioni, di giustizia, da un lato, e tempestività e certezza, dall’altro, si è soliti contenere entro argini più o meno rigidi la conoscenza che il giudice adito può avere della vicenda sottopostagli, nella consapevolezza di tutti gli inconvenienti posti, sul piano dell’economia processuale, dai congegni totalmente devolutivi¹⁰.

Invero, l’importanza della configurazione di limiti alla cognizione della Corte d’appello è conquista piuttosto “recente”, atteso che le codificazioni successive all’Unità d’Italia, sino al 1930, non contemplavano alcun meccanismo funzionale a circoscrivere i temi

⁸ In questo senso G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (Diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 741.

⁹ Sul punto C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 237, nota 176.

¹⁰ In questi termini A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Milano, 2009, p. 210.

oggetto del processo d'appello¹¹. Anzi, da questo punto di vista la dottrina si era detta fermamente contraria a qualsivoglia frazionamento del giudizio per effetto dell'esperimento del gravame. Infatti, era diffusa la convinzione che, indipendentemente dai motivi addotti dall'impugnante, «investano essi il contenuto principale della sentenza o una pronuncia accessoria, il giudice d'appello, al pari di quello di primo grado, mancherebbe al suo compito se quei motivi vagliando, per confermare o riformare la sentenza appellata, astraesse dalla cognizione piena del fatto come delle ragioni che valsero a dimostrare o ad escludere la responsabilità [...] dell'imputato»¹². In altre parole, vi erano imprescindibili esigenze di giustizia sostanziale che – ad avviso dei commentatori – imponevano di estendere la cognizione del giudice d'appello al di là delle doglianze di parte¹³, onde impedire alla Corte di trovarsi «nella situazione di non poter modificare una statuizione, pur riconoscendola ingiusta o illegale»¹⁴.

Nonostante il dissenso del mondo accademico¹⁵, il legislatore fascista, resosi conto della “pesantezza” di un giudizio di seconda istanza in cui discutere *ex novo*, a prescindere dal tenore dei motivi di gravame, tutte le questioni affrontate in primo grado, con il rischio di trasformare quest'ultimo «in una specie di procedimento preparatorio,

¹¹ Si sofferma sull'evoluzione normativa relativa alla cognizione del giudice d'appello dal codice del 1865 a quello del 1930, A. CAPONE, Iura novit curia. *Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale*, Padova, 2010, p. 89 ss.

¹² Testualmente L. MORTARA, U. ALOISI, *Dei mezzi d'impugnazione*, in *Commento al codice di procedura penale*, vol. IV, a cura di L. Mortara, A. Stoppato, G. Vacca, S. Longhi, R. De Notaristefani, Torino, 1924, p. 140 s.

¹³ In questo senso G. DELITALIA, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale*, Milano, 1927, p. 136, secondo il quale «la funzione del giudice di appello [...] spezza i cancelli dei motivi e sottopone a nuovo giudizio tutta intera la causa».

¹⁴ Cfr. U. FERRANTE, *L'effetto devolutivo*, cit., p. 88.

¹⁵ Si vedano, in particolare, le critiche di A. DEL GIUDICE, *Limiti all'effetto devolutivo nel processo penale italiano*, in *Giust. pen.*, 1932, IV, c. 312.

duplicato superfluo del procedimento di istruzione»¹⁶, decise di codificare, all'interno dell'art. 515, la regola del *tantum devolutum quantum appellatum*, scelta che, com'è noto, sarebbe stata ribadita nel 1988.

Tale approdo, oggi insuscettibile di essere messo in discussione, appare del tutto ragionevole: com'è stato correttamente osservato, il carattere disponibile del giudizio di impugnazione, espressione della facoltà di rinunciare allo stesso¹⁷, implica che «la domanda della parte e l'interesse che essa esprime rappresentino, salvo deroghe espresse, non soltanto la premessa processuale del nuovo grado [...] ma anche il “naturale” confine entro il quale deve svolgersi il sindacato del giudice *ad quem*»¹⁸. Ebbene, è proprio sulla delimitazione di tale perimetro che sembra opportuno approfondire lo studio per comprendere se, in un'ottica di contenimento del carico di lavoro gravante sulle Corti d'appello, vi siano i margini per un intervento normativo di tipo restrittivo.

2. L'inadeguatezza dell'attuale fisionomia dell'appello: un istituto ibrido

Prima di analizzare la disciplina della cognizione del giudice d'appello attualmente vigente, è necessario operare una premessa

¹⁶ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. X, Roma, 1930, p. 74, dai quali emerge, inoltre, il timore suscitato nel Guardasigilli Rocco dalla possibilità per la Corte d'appello di estendere la propria conoscenza al di là dei motivi d'impugnazione presentati dalla parte pubblica, potere mediante il quale il decidente andava sostanzialmente ad «usurpare la funzione del pubblico ministero».

¹⁷ Sul legame tra principio dispositivo e rinuncia v., diffusamente, M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, Napoli, 1995, p. 133 ss.

¹⁸ Testualmente A. MACCHIA, *L'effetto devolutivo*, cit., p. 248.

teorica relativa ad uno dei più tradizionali criteri di classificazione dei rimedi, quello cioè che distingue i mezzi di gravame dalle azioni d'impugnativa, alternativa alla quale l'elaborazione di Piero Calamandrei ha dedicato ampio spazio.

A parere dell'Autore, appartengono alla prima categoria quegli istituti, tra cui l'appello, – «esclusivamente processual[i]» e «strettamente conness[i] col principio della pluralità delle istanze» – per mezzo dei quali «la parte soccombente in una istanza inferiore provoca il riesame immediato della stessa controversia in una nuova fase processuale». Dinanzi ad un mezzo d'impugnazione di tal fatta, il giudice non è chiamato a verificare se la decisione gravata sia affetta da un determinato vizio, ma deve procedere ad un esame *ex novo* della medesima vicenda, senza necessità di rimuovere, annullandola, la sentenza di primo grado¹⁹.

Al contrario, i congegni – quali il ricorso per cassazione – annoverabili all'interno della seconda sottoclasse si caratterizzano, in modo non dissimile alle azioni volte a rescindere i negozi giuridici di diritto privato, per la finalità di togliere vigore ad una decisione affetta da difetti tali da renderla annullabile: «con tale azione si porta dinanzi al giudice di impugnativa non immediatamente e direttamente la cognizione della controversia già decisa dalla sentenza impugnata, ma la cognizione di una diversa controversia, concernente la esistenza del vizio che è titolo per l'annullamento del giudicato (*iudicium rescindens*)», con la conseguenza che il riesame della controversia avrà

¹⁹ Cfr. P. CALAMANDREI, *Cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, vol. VIII, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976, p. 30.

luogo soltanto subordinatamente alla rimozione dell'ostacolo costituito dalla pronuncia viziata²⁰.

Se calata all'interno del dato normativo, tale distinzione – eredità del diritto statutario dove, accanto all'*appellatio*, utile a far valere l'ingiustizia della sentenza, si era imposta la c.d. *querela nullitatis*, esperibile contro i *vitia in procedendo* del provvedimento²¹ – si rivela scarsamente attuale, posto che, sebbene, come visto, appello e ricorso per cassazione siano stati rispettivamente etichettati come mezzo di gravame e azione di annullamento, essi presentano connotati propri dell'una e dell'altra categoria²².

Siffatta commistione – già rintracciabile nel rimedio di legittimità nella misura in cui, benché con il ricorso si chieda l'annullamento della sentenza in virtù di uno dei vizi tassativamente elencati dall'art. 606 c.p.p., gli artt. 129 e 620, lett. *a e l*, c.p.p. dotano la Suprema Corte del potere di pronunciarsi *ultra petita*²³ – emerge con maggior vigore nel giudizio di seconda istanza. Quest'ultimo, nato in età romana quale strumento atto a provocare un *novum iudicium* il cui oggetto coincideva con quello del primo processo²⁴, nel diritto comune assunse una

²⁰ P. CALAMANDREI, *Cassazione civile*, cit., p. 30 s.

²¹ A proposito della *querela nullitatis* nel periodo statutario si vedano i contributi di F. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, p. 1085 e di O. LUPACCHINI, *Profili sistematici delle impugnazioni penali*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 105 ss.

²² Come sottolineato da F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1085, «l'appello tende al primo modello e il ricorso per cassazione al secondo», anche se «ciascuno dei due contiene qualcosa dell'altro».

²³ Al riguardo, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1090. Peraltro, tradizionalmente si è soliti riferire alle azioni di annullamento la capacità di travolgere il giudicato (cfr. P. CALAMANDREI, *Cassazione civile*, cit., p. 30), mentre il ricorso per cassazione, in quanto mezzo ordinario di impugnazione, precede l'irrevocabilità della sentenza. Nota questa divergenza tra la nozione classica di azione di annullamento e il rimedio di legittimità O. LUPACCHINI, *Profili sistematici*, cit., p. 139.

²⁴ Sulle origini e l'evoluzione dell'appello v. *supra* Cap. II, Sez. I, § 2.

fisionomia diversa: non si trattava più di una rinnovazione della lite, bensì di «un riesame della decisione di prima istanza per vedere se essa, in relazione col materiale istruttorio raccolto dal primo giudice, fosse giusta e corretta». In altre parole, già allora «l'appello [...] si andava notevolmente avvicinando ad una querela di nullità»²⁵.

Questa linea di tendenza è stata infine confermata in epoca moderna, in cui le funzioni proprie della *querela nullitatis* sono state «assorbite» dall'appello, rimedio del quale è dato avvalersi sia «contro il provvedimento giusto ma invalido, sia contro il provvedimento valido ma ingiusto»²⁶.

La natura “bifronte” del mezzo d'impugnazione in esame è particolarmente evidente prendendo in considerazione la disciplina codicistica, avuto riguardo, nello specifico, ai limiti entro i quali il legislatore ha deciso di contenere la cognizione della Corte d'appello.

Nel riprodurre, in linea di massima, il contenuto dell'art. 515 c.p.p. abr.²⁷, l'attuale primo comma dell'art. 597 c.p.p., devolvendo «al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», sembra accogliere, almeno ad un primo sguardo, l'idea di un appello quale strumento di critica della sentenza, sottoposta alla cognizione del giudice superiore non integralmente, «ma soltanto per quella parte che,

²⁵ Per questa e per la precedente citazione v. P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, in *Opere giuridiche*, vol. VI, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976, p. 171 s., il quale puntualizza come questa mutazione dell'*appellatio* volta ad assorbire elementi tipici della *querela nullitatis*, più che in Italia, può essere apprezzata nel diritto tedesco.

²⁶ Testualmente C.U. DEL POZZO, voce *Impugnazioni (diritto processuale penale)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VIII, Torino, 1965, p. 408.

²⁷ In base al quale «l'appello tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

con motivazione specifica, sia stata denunciata dal titolare del diritto di impugnazione», con il corollario che «l'ambito di cognizione del giudice d'appello viene [...] circoscritto dall'iniziativa dei soggetti impugnanti che si estrinseca nella deduzione dei motivi relativi sia a questioni di fatto sia a questioni di diritto»²⁸. La domanda di parte, in buona sostanza, sarebbe idonea ad individuare l'area entro la quale la Corte deve indirizzare la propria attività²⁹.

Invero, un'analisi più approfondita della disposizione in esame consente di condividere tali considerazioni soltanto parzialmente, nel senso che non pare possibile ricondurre all'atto d'appello altra attitudine se non quella di andare a delineare il contenuto "minimo" della cognizione del giudice, il quale certamente non può esimersi dall'esaminare le doglianze dell'impugnante e dal pronunciarsi in ordine ai temi che gli vengono sottoposti³⁰. Il dettato normativo, infatti, non attribuisce alla parte che adisce il giudice superiore il potere di fissare, mediante il gravame, i confini "massimi" entro i quali può distendersi la cognizione di quest'ultimo.

Al contrario dell'art. 609 c.p.p. in materia di cognizione della Corte di cassazione, l'art. 597 c.p.p., come visto, non richiama i motivi dedotti con l'atto d'impugnazione, ma i «punti della decisione» ai quali essi si riferiscono, con la conseguenza che, in relazione a detti punti, il giudice

²⁸ In questi termini M.T. STURLA, sub *Art. 597*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 171.

²⁹ Così G. SPANGHER, voce *Appello. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1991, p. 4, il quale, comunque, non manca di sottolineare la difficoltà insita nella concreta delimitazione della materia devoluta al giudice del gravame. Al riguardo si veda anche ID., *Questioni aperte in tema di oggetto del giudizio penale d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 703 s.

³⁰ È dell'avviso che dall'art. 597 derivi questo obbligo in capo alla Corte d'appello, F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, 2^a ed., Milano, 2006, p. 167.

d'appello vanta i medesimi poteri conoscitivi del collega di primo grado ed è legittimato ad andare oltre le censure oggetto del gravame³¹, che, dunque, non pongono alcun vincolo sul piano dell'accertamento: «solo in apparenza l'area del controllo da parte del giudice dell'impugnazione risulta effettivamente circoscritta alla doglianza dell'impugnante»³².

Ne deriva la necessità di evitare indebite commistioni tra i motivi d'appello, che ai sensi dell'art. 581, lett. *d*, c.p.p. costituiscono, a pena di inammissibilità, uno dei requisiti di forma dell'atto di impugnazione, e i punti della sentenza di primo grado sottoposti alla valutazione del giudice di seconda istanza³³. Mentre i primi rappresentano uno «strumento di delimitazione dell'oggetto della domanda» proposta dall'impugnante, i secondi sono il mezzo attraverso il quale perimetrare la «cognizione del giudice di appello»³⁴. L'autonomia delle due categorie appena menzionate determina effetti pratici di non poco momento, posto che la corte d'appello, non dovendosi attenere ai motivi d'impugnazione, è libera «di scandagliare tutte le questioni pertinenti a

³¹ In questo senso G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, 13^a ed., Torino, 2018, p. 718.

³² Testualmente D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, 2^a ed., Torino, 2009, p. 134.

³³ Come sottolineava G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, vol. II, *I singoli mezzi di impugnazione*, Milano, 1965, p. 122, «[g]iudizio sui motivi e giudizio sui punti della decisione indicati dai motivi, sono concetti diversi sul piano logico e nella valutazione normativa», a tal punto che «[n]on avrebbe senso che il giudice di appello, pur avendo accertata la sussistenza dell'ingiustizia o del vizio, fosse costretto a confermare la sentenza impugnata solo perché gli argomenti addotti dalla parte non sono di per sé convincenti».

³⁴ Opera tale suddivisione in ordine alle rispettive finalità dei motivi di appello e dei punti oggetto del gravame, C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, cit., p. 189. In termini non dissimili D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza*, cit., p. 136, la quale è dell'opinione che i motivi, da redigere in modo specifico, siano soltanto condizione per l'attivazione del giudizio, non avendo alcuna influenza sulla sagomatura dei poteri cognitivi del giudice.

quel “punto”»³⁵. Ogni punto della pronuncia gravata – definibile come una statuizione in fatto o in diritto che può essere esaminata in modo autonomo³⁶ nell’ambito di uno dei capi di cui si compone la sentenza³⁷ – costituisce, infatti, un «atomo», al cui interno “ruotano” «protoni e [...] neutroni, che qualificano quella stessa struttura elementare di materia, sempre eguale, ma sempre diversa in ragione del numero combinatorio di essi»³⁸. Così, il punto, enucleabile in tutti i provvedimenti condannatori, relativo al *quantum* e alla specie della pena dipende da non poche variabili – le questioni, per l’appunto – quali, ad esempio, la regola edittale, l’applicazione dell’art. 133 c.p. e l’integrazione di circostanze aggravanti e attenuanti³⁹.

Alla luce dell’assetto normativo appena illustrato, le Corti d’appello hanno avuto buon gioco nell’ampliare il proprio raggio d’azione ben al di là delle critiche mosse dalla parte impugnante nei confronti della sentenza di primo grado, con un approccio espansivo che conferma la

³⁵ Sono di questo parere P. GAETA, A. MACCHIA, *L’appello*, in *Trattato di procedura penale*, cit., p. 320, i quali, peraltro, specificano che la Corte d’appello non è vincolata neppure «dalle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado», ben potendo «pervenire allo stesso risultato cui è arrivato il primo giudice – anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati da quello stesso giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado – senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione».

³⁶ Cfr. Cass., Sez. un., 26 febbraio 1955, Zoccola, in *Giust. pen.*, 1955, III, c. 243, cui si è spesso riferita la giurisprudenza successiva. Per una ricognizione delle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul concetto di “punto” della sentenza v. V. AIUTI, sub Art. 597 c.p.p., in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. V, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano, 2020, p. 293 s., nonché, con particolare riguardo al periodo di vigenza del codice Rocco, A. MARANDOLA, *I motivi di impugnazione*, vol. I, *Disposizioni generali e giudizio d’appello*, Padova, 2008, p. 63 ss.

³⁷ Il capo della sentenza altro non è che «la singola decisione riferita a ciascun imputato o, in caso di molteplicità di addebiti, a ciascuna imputazione» (v. M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali III, Milano, 2010, p. 22).

³⁸ Utilizzano questa efficace metafora P. GAETA, A. MACCHIA, *L’appello*, cit., p. 317.

³⁹ Adduce questo esempio F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1130.

scarsa coerenza del principio devolutivo⁴⁰, già derogabile in presenza di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, nonché laddove si tratti di riconoscere uno dei benefici indicati all'art. 597, comma 5, c.p.p.⁴¹.

In questa direzione, la giurisprudenza non ha soltanto affermato la legittimazione del giudice del gravame a decidere su ognuna delle questioni riferibili al punto impugnato⁴², con la conseguenza che questi può riformare la sentenza anche in virtù di considerazioni proprie o, comunque, diverse da quelle prospettate dall'appellante⁴³, ma si è spinta addirittura oltre: in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 624 c.p.p. che, in tema di sentenza di annullamento parziale, sancisce la regola del passaggio in giudicato della pronuncia impugnata nelle parti che non siano legate da una relazione di connessione essenziale con quelle cassate, espressione – secondo la Suprema Corte – di «un principio generale del diritto delle impugnazioni» in quanto «designa[...] il valore giuridico delle interferenze tra le varie prescrizioni della decisione investite dal gravame, scomponibili ma talora legate da un rapporto di interdipendenza», è stato consentito al giudice di secondo grado di prendere in considerazione quei «punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi [...],

⁴⁰ Come messo in risalto da L. SURACI, *L'appello*, in Aa.Vv., *Impugnazioni penali*, Milano, 2019, p. 267, la lettura che dell'art. 597 ha offerto la giurisprudenza evidenzia una delle caratteristiche principali del giudizio d'appello, ossia «quella di costituire una fase nel cui ambito la devoluzione determina una cognizione che, riferita ai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi, è svincolata dai motivi proposti».

⁴¹ Ritiene che l'effetto parzialmente devolutivo caratterizzante l'appello sia stato assunto dal legislatore non in assoluto, ma con alcuni temperamenti, C. FIORIO, *Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d'appello*, in *Le impugnazioni penali*, cit., p. 315.

⁴² Cfr. Cass., Sez. II, 28 gennaio 2015, C.O. e al., in *Dir. giur.*, 13 febbraio 2015.

⁴³ Cfr. Cass., Sez. un., 4 gennaio 1996, Timpanaro, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1399.

risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica»⁴⁴.

Siffatta lettura, infine, è stata portata alle ultime conseguenze, in quanto, sul presupposto che la lettera del primo comma dell'art. 597 c.p.p. ricomprenda «non solo i “punti della decisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi concernenti altro reato, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica»⁴⁵, il giudice d'appello è stato autorizzato a “muoversi” da un capo all'altro della decisione⁴⁶.

L'orientamento pretorio ora illustrato mostra chiaramente come l'atto di appello non permetta di predeterminare i margini di manovra del giudice adito dal punto di vista gnoseologico, dando linfa all'opinione di quanti vedono nel giudizio di secondo grado un istituto «ibrido»⁴⁷, non inquadrabile «in una delle tradizionali categorie

⁴⁴ Cfr. Cass., Sez. un., 9 marzo 2007, Michaeler, § 5.9, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2313, con nota di F. NUZZO, *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*. In senso conforme Cass., Sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3059.

⁴⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 3 febbraio 2016, P.D. e al., in *C.E.D. Cass.*, rv. 266731.

⁴⁶ Per una panoramica delle sentenze della Corte di cassazione in materia di estensione dei poteri gnoseologici del giudice d'appello, v. E. LORENZETTO, sub *Art. 597 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, t. II, 5ª ed., a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2017, p. 3180 ss.

⁴⁷ Impiegano tale espressione nel riferirsi al mezzo d'impugnazione in esame, tra gli altri, M. BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, 10ª ed., a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Padova, 2020, p. 794; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1129; F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, p. 808, il quale paragona l'appello alla «figura mitologica dell'ircocervo, che assomma sembianze ibride: mezzo caprone e mezzo cervo»; F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, cit., p. 166; O. LUPACCHINI, *Profili sistematici*, cit., p. 138. Parla dell'appello come di un istituto «anfibia tra nuovo giudizio e *revisio prioris instantiae*», H. BELLUTA, *Divieto di reformatio in peius*, in *Impugnazioni*

dogmatiche dei mezzi di impugnazione, mutuando alcuni tratti caratteristici dai differenti modelli⁴⁸: per un verso, infatti, «l'operare dell'effetto devolutivo correlato alla domanda di parte [...] fa sì che il mezzo non si configuri come un gravame, ossia come giudizio *ex novo* sulla vicenda»; per l'altro, però, non pare corretto classificare il rimedio tra i casi di *querela nullitatis*, atteso che, lungi dal consentire all'impugnante di chiedere l'annullamento della decisione sulla base di un catalogo tassativo di patologie del provvedimento, esso lascia libero il giudice «di ridefinire ogni questione astrattamente ipotizzabile, indipendentemente da una specifica domanda dell'impugnante», proprio perché, come detto, «l'oggetto del giudizio viene tracciato non già dai motivi di impugnazione, ma dai punti della decisione criticata cui i motivi si riferiscono»⁴⁹. In definitiva, la peculiare delimitazione degli ambiti conoscitivi della Corte d'appello, unitamente alla presenza di non secondari poteri attivabili d'ufficio, conferisce al mezzo d'impugnazione «connotazioni particolari, tali da snaturare, in parte, l'opzione di fondo in favore del principio devolutivo»⁵⁰.

penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2013, p. 25. Più estrema è, invece, la posizione di D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza*, cit., p. 136, secondo la quale l'appello configura un'ipotesi di nuovo giudizio: «continuare ad affermare che l'effetto devolutivo [...] che sagoma il giudizio di seconda istanza conferisce al processo d'appello l'*imprimatur* di mezzo di critica della sentenza di primo grado nasconde l'ostinata perseveranza culturale a recepire asfitticamente [...] l'istituto dell'appello come strumento di controllo della sentenza».

⁴⁸ Si esprime in questi termini M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello*, cit., p. 21.

⁴⁹ Per questa e per la precedente citazione v., ancora, M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello*, cit., p. 21.

⁵⁰ Così G. DELLA MONICA, *L'appello*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, vol. IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 90. In questa direzione H. BELLUTA, *L'appello: patologie croniche e acute*, in *Impugnazioni penali*, cit., p. 231, osserva che, con riferimento alla funzione dell'appello come mezzo di controllo della decisione o come

L'ambigua natura del giudizio di seconda istanza si riflette in modo diretto sui controlli attuabili "in entrata", per verificare se, dal punto di vista della qualità argomentativa⁵¹, l'atto di impugnazione sia meritevole di essere preso in considerazione ovvero debba essere dichiarato inammissibile⁵².

Com'è noto, il legislatore, al netto delle profonde divergenze intercorrenti tra i vari rimedi processuali, in particolare quelli ordinari, ha deciso di approntare un unico modello d'impugnazione, quello scandito all'interno dell'art. 581 c.p.p., che prevede una serie di requisiti – tra cui l'enunciazione specifica dei motivi – la cui inosservanza, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, è fonte di inammissibilità⁵³. La predisposizione di un singolo schema di redazione dell'atto, tuttavia, non è automaticamente sinonimo di identità del vaglio da effettuare in ordine alla puntualità delle deduzioni della parte, posto che, al variare dell'oggetto del giudizio, mutano giocoforza anche gli oneri di allegazione richiesti: il grado di precisione dei motivi non deve essere

nuovo giudizio sul fatto, «si è scelto di non scegliere, lasciando spalancata la via di un secondo grado *omnibus*, pronto a raccogliere qualsivoglia doglianza, in base ad un ormai stravolto principio della devoluzione parziale».

⁵¹ L'accertamento relativo all'ammissibilità dell'atto di impugnazione è di due tipi, uno di carattere formale, l'altro, volto a sondare la specificità dei motivi posti a sostegno dell'atto, di matrice sostanziale. Con riferimento a questa distinzione v., diffusamente, R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, p. 72 ss., nonché E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, Padova, 2012, p. 169 ss.

⁵² La valutazione in ordine alla ricevibilità dell'atto di impugnazione è connaturata al sistema dei controlli, in cui all'impugnante è richiesto di segnalare l'ingiustizia del provvedimento al fine di garantire un minimo di serietà e di impedire lo svolgimento di una sequenza di attività sprecate. Onde evitare manovre temerarie delle parti, è necessario enunciare le ragioni sottese alla denuncia. In questi termini G. TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit., p. 728.

⁵³ Sottolinea come, nel prevedere «una struttura unica di impugnazione per appello e cassazione», il legislatore abbia ommesso di considerare la distinzione tra «mezzi di gravame e mezzi di annullamento», F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 758.

valutato «in astratto, a prescindere dalla natura del mezzo di impugnazione proposto», bensì «in concreto tenendo conto della particolare struttura dei diversi giudizi di impugnazione»⁵⁴.

Non è un caso, allora, che la giurisprudenza, prima di un *revirement* relativamente recente di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo, abbia per lungo tempo escluso l'applicabilità all'appello degli stessi parametri utilizzati, in punto di genericità dei motivi, dal giudice di legittimità. Del resto, in sede di secondo grado – a differenza di ciò che accade in Cassazione, dove «costituisce motivo di “aspecificità” la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione» – «l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione dà al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato»⁵⁵. In altri termini, il gravame è senz'altro inammissibile se affetto da “genericità intrinseca”, ossia laddove «non indichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in modo pertinente al punto

⁵⁴ Era di questo parere G. DELITALIA, *Sulla “specificità” dei motivi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, p. 295. Nello stesso senso G. TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit., p. 730, nonché G. SELLAROLI, sub *Art. 581*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 96.

⁵⁵ Cfr. Cass., Sez. II, 27 giugno 2012, L.D., in *Arch. n. proc. pen.*, 2013, p. 72. In senso conforme, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 5 ottobre 1992, Makram, in *C.E.D. Cass.*, rv. 193438; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2013, Diop, *ivi*, rv. 258199; Cass., Sez. I, 14 ottobre 2013, Spada, *ivi*, rv. 258357. Peraltro, accanto alla valorizzazione dei tratti caratteristici del giudizio d'appello rispetto a quello di legittimità, la Cassazione, nell'affermare che il vaglio in ordine alla specificità dei motivi di impugnazione non potesse assumere la stessa valenza nell'uno e nell'altro caso, aveva altresì posto l'accento sul criterio del *favor impugnationis*, da intendersi quale regola generale del sistema dei rimedi. In proposito v., tra le altre, Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2013, L.T., in *C.E.D. Cass.*, rv. 255718; Cass., Sez. III, 7 gennaio 2014, Palermo, *ivi*, rv. 259742; Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2014, Raiani, *ivi*, rv. 261094.

della decisione cui il motivo stesso si riferisce»⁵⁶; al contrario, alla luce della fisionomia dell'appello, l'assenza di un nesso tra i motivi d'appello e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la decisione – c.d. “genericità estrinseca” – non dovrebbe dare luogo alla medesima patologia.

Complice il cattivo stato di salute in cui versa la giustizia penale, la Suprema Corte, pur a fronte di un dettato normativo invariato, ha ritenuto di superare questo orientamento, gettando le basi per un successivo intervento legislativo che, come si vedrà, non sembra aver alterato il quadro fin qui tratteggiato.

3. La specificità dei motivi di appello: tra discutibili pronunce di legittimità...

L'esigenza – legittima – di ostruire l'accesso al secondo grado di giudizio a quegli atti di appello presentati in modo pretestuoso, con il solo obiettivo di protrarre il momento dell'esecuzione della pena o di lucrare la prescrizione⁵⁷, ha indotto la giurisprudenza a ricercare una nuova chiave di lettura dell'art. 581 c.p.p., così da temperare gli effetti, sul piano della fruibilità delle impugnazioni, che derivano dalla descritta struttura “ibrida” dell'istituto e da precludere, in ultima analisi, ogni abuso delle facoltà offerte dal codice di rito⁵⁸.

⁵⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2014, K.A., § 3.3, in *C.E.D. Cass.*, rv. 259456.

⁵⁷ Pericolo, quest'ultimo, non più attuale in forza della l. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha previsto la sospensione della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

⁵⁸ Come rilevato da R. FONTI, *L'inammissibilità*, cit., p. 76, infatti, la funzione della sanzione dell'inammissibilità, cui va incontro l'atto di impugnazione aspecifico, è proprio quella di «impedire l'accesso alle domande petitorie mediante le quali si abusa

In questa direzione, alcune pronunce di legittimità hanno iniziato ad avallare le declaratorie di inammissibilità di quei gravami i cui motivi non avessero sottoposto la decisione ad una critica mirata e puntuale⁵⁹, dando vita ad un contrasto giurisprudenziale che il Primo Presidente della Corte di cassazione ha sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite, le quali hanno sposato l'orientamento più rigoroso⁶⁰.

La sentenza si compone di una serie di riflessioni “di contorno”, invero scarsamente concludenti per dirimere la questione⁶¹, tra le quali spicca una minuziosa ricognizione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁶², dalla quale non deriva alcun ostacolo all'estensione del requisito della specificità estrinseca dei motivi al giudizio d'appello, atteso che ogni Stato gode di un certo margine di apprezzamento nel

del processo». Sul concetto di abuso del processo si rimanda a E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, *passim*.

⁵⁹ Cfr. Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2003, Valle, in *C.E.D. Cass.*, rv. 227194; Cass., Sez. I, 9 giugno 2011, Borra, in *Dejure.it*.

⁶⁰ Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Guida dir.*, 2017, n. 13, p. 80, con nota di R. BRICCHETTI, *Inammissibile l'appello per difetto di specificità se non risultano argomentati i rilievi critici alla decisione*. Sulla pronuncia si vedano altresì i commenti di H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2/2017, p. 134 ss.; A. MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei motivi*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 1, p. 351 ss.; A. PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell'appello: la fine del favor impugnationis*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 698 ss.

⁶¹ Particolarmente severa, da questo punto di vista, è l'opinione di G. SPANGHER, *Una sanzione alla carta, in Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del Convegno di Roma 19-20 maggio 2017*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Milano, 2018, p. 18, per il quale la motivazione della sentenza è «contrassegnata da profondi deficit culturali: impropri richiami al processo civile, errati riferimenti alla giurisprudenza europea, valorizzazione di riferimenti normativi contenuti nella riforma Orlando non approvata, ricostruzione della funzione del processo in linea con la più discussa e criticata sentenza delle stesse Sezioni unite (Cass., Sez. un. Battistella)».

⁶² Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, § 7.1, cit.

dare attuazione al diritto di accesso al giudice, scolpito all'interno dell'art. 6 Cedu, soprattutto laddove si tratti della materia dei ricorsi⁶³.

L'argomento appare inconferente, atteso che nessuno ha mai dubitato della compatibilità con la Convenzione europea di una valutazione, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in ordine alla sussistenza di un collegamento tra i motivi gravame e la pronuncia oggetto di critica⁶⁴. Del resto, in materia di filtri alle impugnazioni, l'atteggiamento del giudice europeo è tradizionalmente piuttosto permissivo⁶⁵.

Il punto, semmai, è un altro, vale a dire la praticabilità di un simile vaglio alla luce dell'aspetto che il legislatore ha inteso dare al secondo grado di giudizio.

Ecco allora che il vero nucleo centrale della decisione⁶⁶ è quello in cui il Collegio dei nove, per giustificare l'assimilazione dell'appello al ricorso per cassazione sul piano dei requisiti di ricevibilità dell'impugnazione, analizza gli artt. 581, comma 1, lett. c, 591, comma 1, lett. c, e 597, comma 1, c.p.p. che, combinati tra loro, impedirebbero – a parere della Corte – di interpretare quest'ultimo nel senso di ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'atto, la mera circostanza che i motivi di cui si compone si riferiscano ai punti della prima decisione. Difatti – ad avviso del giudice di legittimità – «l'espressione “si riferiscono”, contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lett. c; con la

⁶³ Corte edu, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, §§ 39-40.

⁶⁴ È critico rispetto al richiamo – giudicato non particolarmente persuasivo – operato dalle Sezioni unite alla giurisprudenza sovranazionale A. PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello*, cit., p. 702.

⁶⁵ V. *infra*, § 6.

⁶⁶ Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, § 7.2, cit.

conseguenza che essa non può che significare “indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”, in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti».

In sostanza, le richiamate prescrizioni delinerebbero due fasi: la prima, necessaria e volta ad accertare l'ammissibilità dell'impugnazione, avente ad oggetto tutte le verifiche richieste dall'art. 591, tra cui anche quella relativa alla specificità dei motivi; la seconda, successiva ed eventuale, in cui il giudice scende nel merito delle censure di parte, riguardante, nel caso dell'appello, non già i motivi di impugnazione, bensì i punti su cui essi sono incentrati. Orbene – conclude la Cassazione – dalla circostanza che, nell'ambito di quest'ultimo *step* procedurale, vi sia la possibilità di «giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità», posto che «la *plena cognitio* che caratterizza i poteri del giudice d'appello [...] viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri».

L'impostazione seguita dal giudice di legittimità, imperniata su una netta separazione tra ammissibilità e devoluzione, tale per cui la prima non sarebbe in alcun modo intaccata dall'assetto della seconda, ha destato non poche perplessità⁶⁷. Oltre al legame “cronologico” sussistente tra le due fasi suddette, la dottrina, infatti, ha ritenuto di

⁶⁷ Al riguardo, si vedano le considerazioni di H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi*, cit., p. 139, ad avviso del quale, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte, l'assetto della devoluzione è tutt'altro che irrilevante sul piano dell'ammissibilità.

poterne individuare uno “logico”, che consente di interpretare i requisiti di ricevibilità «alla luce del contenuto dei poteri del giudice» e, quindi, di dosare «il *quantum* di determinatezza estrinseca richiesto per i motivi in modo tale da renderlo omogeneo con il *quantum* del potere cognitivo attribuito al giudice d’appello direttamente dalla legge»⁶⁸.

Pertanto, poiché in sede di giudizio di seconda istanza si discute dei punti della decisione impugnata su cui vertono le doglianze della parte, i motivi d’appello, per essere specifici, devono esclusivamente mettere il giudice nelle condizioni di comprendere quali siano le parti del provvedimento di cui dovrà occuparsi, senza necessità di aggiungere altro⁶⁹. Di conseguenza, tra la regola della specificità dei motivi sancita dall’art. 581, che non opera alcuna distinzione tra i mezzi di impugnazione, e il principio devolutivo fissato dall’art. 597, diversamente da quanto affermato dalle Sezioni unite, non sussiste alcuna «tensione»⁷⁰, posto che la clausola contenuta all’interno della prima delle due disposizioni menzionate deve essere adeguata alle caratteristiche del singolo rimedio⁷¹.

⁶⁸ Testualmente A. PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello*, cit., p. 703.

⁶⁹ In questo senso, ancora, H. BELLUTA, *Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi*, cit., p. 139.

⁷⁰ Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, § 6.2, cit.

⁷¹ Peraltro, il giudice di legittimità, pur pervenendo a conclusioni discutibili, non si esime dal rilevare le peculiarità dell’appello rispetto al ricorso per cassazione: «l’appello costituisce un’impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.)». Invece, prosegue la Corte, «il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, “attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti” (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.)» (Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, § 6.1.2, cit.).

In definitiva, l'arresto della Corte di cassazione, pur rispondendo ad istanze di economia processuale senz'altro degne di nota, si è risolto in un tentativo di forzare il dato normativo, con un approccio creativo⁷² che, in materia di inammissibilità delle impugnazioni, non rappresenta affatto una novità e che, nel caso di specie, ha stimolato l'intervento di un legislatore al costante inseguimento del diritto vivente⁷³.

4. ... e deludenti modifiche normative

Pochi mesi dopo la pronuncia delle Sezioni unite, è stata approvata la l. 23 giugno 2017, n. 103 che, com'è noto, ha riscritto l'art. 581 c.p.p.⁷⁴, riprendendo la proposta elaborata nel 2014 dalla Commissione

⁷² Ad avviso di P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1267, la sentenza «è “creativa” nella parte in cui vincola la parte ad indicare nei motivi di appello, a pena di inammissibilità, “le proposizioni argomentative sottoposte a censura”, enucleandole dalla sentenza impugnata: alla diade contemplata dal codice vigente (motivi specifici, indicazione dei punti della sentenza impugnata: art. 581 c.p.p.), subentra in via giurisprudenziale una triade, perché si aggiunge l'obbligo di individuare le singole argomentazioni da sottoporre a critica».

⁷³ Sulla tematica si vedano le riflessioni di P. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 21 ss.

⁷⁴ A proposito della modifica all'art. 581 c.p.p. si vedano, tra l'altro, i commenti di H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, in *Leg. pen.*, 19 dicembre 2017; R. BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto d'impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 101 ss.; A. CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 181 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 3 ss.; M. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019, p. 59 ss.; P. DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 3; C. FIORIO, *L'inammissibilità*

Canzio, la quale, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, aveva suggerito di agire sull'onere della parte di enunciare in maniera specifica i motivi dell'impugnazione, con un intervento di rafforzamento accompagnato dalla contestuale riforma del modello legale della motivazione in punto di fatto scandito dall'art. 546 c.p.p.⁷⁵.

Così, la legge Orlando, oltre ad aver ritoccato la lett. e di quest'ultima disposizione, al cui interno è stato sostanzialmente "trapiantato"⁷⁶ il contenuto degli artt. 187 e 192, comma 1, c.p.p., ha altresì inciso sulla forma dell'impugnazione, da un lato, aggiungendo, tra gli elementi da dedurre nell'atto, le prove delle quali si eccepisce

dell'impugnazione, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 61 ss.; G. GARUTI, *La specificità dei motivi di appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2018, n. 3; E.N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen. (web)*, 2018, n. 3; P. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, p. 355 ss.; EAD, *Termini, forma e ammissibilità dell'impugnazione. I riflessi strutturali sull'appello*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino, 2018, p. 75 ss.; A. MARANDOLA, *L'appello riformato*, Milano, 2020, p. 104 ss.; C. SCACCIANOCE, *La riforma "Orlando" e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla "specificità" dei motivi alla struttura "mutevole" dell'appello*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3, p. 891 ss.; L. SURACI, *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 221 ss.; C. VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione (comma 55 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, a cura di A. Marandola, T. Bene, Milano, 2017, p. 213 ss.; EAD, *La forma dell'impugnazione*, in *La riforma delle impugnazioni penali*, cit., p. 29 ss.

⁷⁵ Le proposte della Commissione Canzio sono reperibili in *Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*, in *Dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014 (con riferimento alle modifiche agli artt. 546 e 581 v., rispettivamente, p. 5 e 6 dell'allegato in materia di impugnazioni). Sul filo rosso che unisce, nella materia in esame, l'articolato della Commissione Canzio e la l. n. 103/2017, M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei Deputati*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015, p. 2 ss.

⁷⁶ Espressione utilizzata da M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., p. 11 ss., che definisce la novella come una «superfetazione» normativa.

«l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» e le richieste istruttorie; dall'altro, precisando che quegli elementi debbano essere tutti⁷⁷ oggetto di un'«enunciazione specifica, a pena di inammissibilità», sanzione di cui in precedenza non era fatta espressa menzione⁷⁸.

La stretta continuità sussistente tra la decisione delle Sezioni unite e l'entrata in vigore della riforma, più che una semplice coincidenza, è parsa un sintomo della volontà di «consolidare nel dato normativo il fronte interpretativo più avanzato in tema di inammissibilità dell'impugnazione “generica”»⁷⁹. L'impressione è senza dubbio confermata dallo studio delle novità introdotte nell'art. 581 che, pur riguardando una delle disposizioni generali sulle impugnazioni, hanno un riflesso immediato non già sul ricorso per cassazione, ma sull'appello: l'esigenza di specificità, messa in risalto dall'attuale formulazione della prescrizione, è infatti insita nella struttura stessa del rimedio di legittimità, che impone di far valere soltanto i motivi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p.⁸⁰.

⁷⁷ Non più soltanto, quindi, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, come prevedeva l'originaria formulazione della norma.

⁷⁸ Sulla simmetria che si è inteso instaurare tra la forma della motivazione e quella dell'atto d'impugnazione, v. L. SURACI, *Il sistema delle impugnazioni nel processo penale. Tradizione, riforme legislative e giurisprudenza conformativa*, Pisa, 2020, p. 69 ss.

⁷⁹ Così, ancora, M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., p. 15. Non a caso, nella sentenza Galtelli, in cui la Corte si sofferma sulla ventilata modifica degli artt. 546 e 581 c.p.p., si legge che «l'affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone [...] in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal disegno di legge recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario” [...] diretto, fra l'altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie» (Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, § 7.4., cit.).

⁸⁰ In questo senso M. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p.*, cit., p. 60.

Si tratta allora di capire se l'obiettivo sia stato o meno centrato, cioè se il legislatore abbia effettivamente richiesto alla parte appellante di svolgere una critica diretta nei confronti delle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado.

L'analisi del dato codicistico, invero, non può che suscitare una certa delusione in chi auspicava che la l. n. 103 del 2017 avesse inteso prendere una posizione decisa nel senso di scoraggiare la proposizione di atti d'appello a soli fini dilatori.

Anzitutto, non si può fare a meno di rilevare la scarsa qualità del prodotto normativo che, sulla base di un'interpretazione letterale, sembrerebbe paradossalmente ricollegare la sanzione dell'inammissibilità unicamente al mancato rispetto dei presupposti di cui alle lett. *a*, *b*, *c* e *d*, con l'esclusione del vizio nei casi in cui non siano osservati i requisiti contemplati dal primo periodo della previsione, tra cui la forma scritta e l'indicazione del provvedimento aggredito. Difatti, l'art. 591, nel regolare in termini generali tale patologia, fa esplicitamente rinvio all'art. 581, con la conseguenza che ogni modifica concernente la seconda prescrizione si riverbera sulla prima.

L'incoerenza di una siffatta conclusione sarebbe stata talmente evidente da indurre la dottrina a ridimensionare il riferimento all'inammissibilità aggiunto all'interno dell'art. 581⁸¹ e ad attribuirgli,

⁸¹ Afferma che una siffatta lettura sarebbe priva di rigore sistematico L. SURACI, *Le disposizioni generali*, cit., p. 232. In termini non dissimili, M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., p. 17, che definisce questa conseguenza come assurda.

al più, per non renderlo del tutto ultroneo⁸², una funzione “pedagogica”⁸³, volta a richiamare l’impugnante ai propri doveri nella redazione dell’atto di gravame⁸⁴.

Fatta questa premessa, occorre adesso soffermarsi sulla parte più significativa della riforma, ovvero sia l’estensione della clausola della “specificità”, prima confinata all’interno della lett. c dell’art. 581 relativa ai motivi, a ciascuna delle lettere di cui si compone la seconda parte della previsione, concernenti l’indicazione dei capi, dei punti, delle prove e delle richieste, anche istruttorie⁸⁵.

Secondo parte della dottrina, la novella, saldandosi con i recenti approdi giurisprudenziali in tema di genericità dell’appello, implicherebbe, in nome dell’efficientismo, che l’atto di impugnazione debba indefettibilmente operare un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della sentenza⁸⁶. Del resto – si è detto – il principio

⁸² È dell’opinione che «la previsione espressa della sanzione processuale appare pleonastica, in quanto meramente riproduttiva di quanto già previsto dall’art. 591 c.p.p.», C. FIORIO, *L’inammissibilità*, cit., p. 67.

⁸³ Afferma che «la lettura sinottica dell’art. 546 e dell’art. 581 c.p.p. evidenzia un intento “pedagogico” non nuovo del legislatore», dal momento che «si riaffermano i contenuti indispensabili della motivazione e si prevede un’intelaiatura rigida del percorso giustificativo, al duplice scopo di garantire la chiarezza espositiva e l’intelligibilità del provvedimento, disegnando una piattaforma argomentativa utile a orientare i successivi controlli in appello e in Cassazione», P. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell’impugnazione*, cit., p. 362.

⁸⁴ Al riguardo si vedano le considerazioni di H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina*, cit., p. 5, secondo il quale dall’inserimento del riferimento alla sanzione all’interno dell’art. 581 si può ricavare «un monito inteso a ricordare all’impugnante che l’inammissibilità non sarà più parametrata sul separato binomio presenza-assenza dei requisiti, ma sul più attuale specificità-aspecificità dei medesimi».

⁸⁵ In questo senso C. FIORIO, *L’inammissibilità*, cit., p. 67. Ritiene che questa sia «la prima fondamentale innovazione» della modifica apportata all’art. 581 c.p.p., A. CABIALE, *Morfologia dell’atto d’impugnazione*, cit., p. 184.

⁸⁶ È di questo avviso A. MARANDOLA, *L’appello riformato*, cit., p. 125, la quale, peraltro, puntualizza che l’innalzamento della soglia di ammissibilità avrebbe dovuto essere accompagnato da un rafforzamento delle garanzie dell’imputato. Nello stesso senso R. BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito*, cit., p. 146, il quale sostiene che «l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle

del contraddittorio non si esaurisce nella formazione della prova, ma si estende anche alle fasi successive, cioè quelle della discussione, della deliberazione, della motivazione, «cadenzata dalla doverosa *explanatio* delle ragioni giustificative della valutazione di non attendibilità delle prove contrarie alla decisione», nonché dell'impugnazione, in cui è necessario procedere all'«enunciazione precisa sia delle ragioni contrarie a quelle che sorreggono la decisione, sia delle ragioni favorevoli alle richieste dell'atto di impugnazione»⁸⁷. In altri termini, tra l'articolazione della motivazione e l'atto d'appello sussisterebbe sempre un rapporto di simmetria, anche perché, eccezion fatta per il riesame cautelare, «l'impugnazione penale non appartiene al ceppo del gravame»⁸⁸.

In realtà, se ci si astraie per un attimo dagli assunti fatti propri dalle Sezioni unite Galtelli – che senza dubbio hanno tentato di dare una «“spinta”» nell'ottica di «ridurre il *devolutum* dell'appello al “motivo” e non al “punto”»⁸⁹ – e si orienta lo sguardo sul testo della previsione in esame, non si può che addivenire ad una diversa soluzione.

Il legislatore, infatti, non ha inciso in alcun modo sul grado di dettaglio richiesto all'appellante nella stesura dei motivi di gravame, che, analogamente a quanto accadeva in passato, devono essere esposti

impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado», nonché C. SCACCIANOCE, *La riforma “Orlando”*, cit., p. 899.

⁸⁷ Così E. FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch. pen. (web)*, 2018, n. 1, p. 7.

⁸⁸ In questo senso, ancora, E. FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità*, cit., p. 8.

⁸⁹ Testualmente F.R. DINACCI, *La riforma del giudizio in Cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 593, il quale, comunque, tiene a precisare che l'art. 581 non asseconda una lettura di tal fatta.

in maniera «specifica». Tale aggettivo sconta una relatività⁹⁰ tale da non consentire di attribuirgli un significato univoco⁹¹, valevole per ogni mezzo di impugnazione, con il corollario che, in difetto di un riferimento normativo atto a precisarne i contorni⁹², non se ne può ricavare altra indicazione se non quella di esigere dalle parti l'assolvimento dell'onere di sottoporre il provvedimento ad «un “processo critico” [...] atto a “dissezionarlo” nelle sue componenti logiche»⁹³. Per il resto, il contenuto della locuzione deve essere “riempito” alla luce delle caratteristiche del singolo rimedio⁹⁴, dal momento che, come si è accennato, «i motivi si atteggiavano in modo differente a seconda che si tratti di appello o di ricorso per cassazione»⁹⁵.

Ne discende che, per centrare l'obiettivo, il legislatore, di fronte al peculiare (e invariato) meccanismo devolutivo dell'appello, avrebbe

⁹⁰ Parlava della specificità dei motivi come di «un concetto relativo», avente «lo scopo di invitare chi impugna alla ponderazione, evitando impugnazioni impulsive e irriflessive», F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. IV, Roma, 1949, p. 127.

⁹¹ Nel soffermarsi sul requisito della specificità, F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 760, osserva come si tratti di una categoria semanticamente vaga, di cui non è possibile delineare geometricamente i contorni. Sulla difficoltà di definire il presupposto in esame v. C. VALENTINI, *I profili generali*, cit., p. 236 s., a parere della quale «ogni chiarimento sul punto rischia di tradursi in mere tautologie nulladcenti, del genere: l'impugnazione è specifica quando non è generica».

⁹² Rileva che «la capacità selettiva dell'inammissibilità, per funzionare a dovere, dovrebbe essere affidata ad un lessico normativo impeccabile» laddove, invece, «il ritocco all'art. 581 c.p.p. ha portata più che altro estetica», H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina*, cit., p. 6.

⁹³ Così A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, cit., p. 160, la quale, a p. 158, pone l'accento sull'«“elasticità”» del concetto in questione.

⁹⁴ Afferma che l'art. 581 «debba essere interpretat[o] unitamente alle altre disposizioni riferite al singolo mezzo di impugnazione nella prospettiva di circoscriverne o allargarne ulteriormente il perimetro», A. DE CARO, voce *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. X, Milano, 2018, p. 336.

⁹⁵ Testualmente, ancora, H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina*, cit., p. 9. In termini non dissimili M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., p. 21, nonché M. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p.*, cit., p. 64.

dovuto premurarsi di mettere “nero su bianco” «l'obbligo dell'impugnante di enucleare dal contenuto della sentenza le singole argomentazioni da sottoporre a critica»⁹⁶, cosa che, tuttavia, non è avvenuta. Pertanto, laddove l'atto di gravame permetta di individuare i capi e i punti della pronuncia su cui il giudice deve appuntare la propria attenzione per decidere se riformarla o meno⁹⁷, esso – oggi come ieri – non può essere oggetto di una declaratoria di inammissibilità.

Semmai, è su quest'ultimo profilo, quello cioè dell'identificazione delle parti della sentenza da devolvere alla Corte, che si registrano le più consistenti novità, poiché il “nuovo” art. 581 prevede che l'«enunciazione specifica» debba riguardare anche i capi e i punti del provvedimento aggredito, sebbene sia stato correttamente notato come già *ante* riforma non vi fosse alcun dubbio sul fatto che tali indicazioni dovessero essere contraddistinte da una certa puntualità al fine di consentire al giudice di assolvere al suo ruolo⁹⁸. D'altronde, come detto, quello dell'irricevibilità dell'impugnazione affetta da genericità intrinseca è un approdo giurisprudenziale consolidato da molto tempo. Lo stesso dicasi, naturalmente, con riferimento alle richieste rivolte al giudice di seconda istanza.

Nonostante l'odierna formulazione dell'art. 581 sia «quasi un clone della precedente»⁹⁹ e non abbia, dunque, recepito i *dicta* della sentenza Galtelli, la Corte di cassazione, come ampiamente prevedibile, lungi dal

⁹⁶ Si esprime in questi termini P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge*, cit., p. 1267.

⁹⁷ Ritiene che questo sia il contenuto necessario dell'atto d'appello, M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., p. 21.

⁹⁸ In questo senso C. VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione*, cit., p. 219.

⁹⁹ Così M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., p. 19.

tornare sui propri passi, ha ulteriormente ribadito l'orientamento restrittivo, facendo (erroneamente) leva sulle modiche apportate dalla riforma Orlando, che avrebbe avallato le ultime statuizioni giurisprudenziali in materia¹⁰⁰.

Si tratta di derive¹⁰¹ sicuramente imputabili ad un atteggiamento pretorio poco ossequioso della *littera legis*, ma alle quali certamente contribuisce l'inefficienza del linguaggio legislativo¹⁰², la cui ambiguità trasferisce al potere giudiziario il compito di filtrare, con eccessiva discrezionalità, gli atti d'impugnazione meritevoli di essere esaminati¹⁰³.

5. La cognizione del giudice d'appello: prospettive di riforma

Nelle pagine precedenti si è tentato di illustrare tutti i limiti derivanti dalla fisionomia ambivalente del giudizio di secondo grado, il cui assetto, sul piano della devoluzione, non solo non consente (o meglio non consentirebbe) di porre in essere un'adeguata selezione degli atti di gravame degni di essere vagliati dalle Corti d'appello, ma anzi ingenera nell'impugnante l'aspettativa di potersi avvalere del rimedio in modo del tutto incondizionato¹⁰⁴. Di qui la necessità di

¹⁰⁰ Cfr. Cass., Sez. V, 25 maggio 2018, C.M., § 4, in *Cass. pen.*, 2019, p. 267. In senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. III, 21 febbraio 2019, J.S., in *C.E.D. Cass.*, rv. 275841-01; Cass., Sez. II, 19 novembre 2019, G.R., in *Studium iuris*, 2020, p. 946.

¹⁰¹ Denuncia una «deriva del sistema delle fonti» al termine di una disamina relativa al ruolo del formante giurisprudenziale in un sistema, quale il nostro, contraddistinto dal primato della legalità, O. MAZZA, *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità* (civil law), in *Arch. pen., Speciale riforme*, 2018, p. 731.

¹⁰² V. P. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., p. 23.

¹⁰³ Per queste riflessioni, E.N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole*, cit., p. 11.

¹⁰⁴ Sotto questo profilo, H. BELLUTA, *Le impugnazioni ordinarie come anticorpi contro l'errore: prospettive e limiti*, in *L'errore giudiziario*, a cura di L. Lupária,

ripensare all'ormai obsoleta strutturazione dell'istituto, intento che, invero, era già presente nel progetto originario di riforma culminato nell'approvazione della l. n. 103 del 2017 e che, come vedremo, ha recentemente ispirato i lavori della c.d. Commissione Lattanzi.

La riformulazione dell'art. 581 c.p.p. nel testo attualmente vigente non rientrava tra le mire dei *conditores*. Il d.d.l. C. 2798, infatti, si proponeva un obiettivo ben più ambizioso, vale a dire quello, delineato dall'art. 25, lett. *h*, di «prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione». La finalità dichiarata – come emerge dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge – era di trasformare l'appello «in uno strumento di impugnazione a critica vincolata», così da superare la tradizionale impostazione che vede nei capi e nei punti della decisione cui si riferiscono i motivi l'oggetto della regiudicanda, colpevole di “costringere” il giudizio di seconda istanza «ad atteggiarsi in termini di un nuovo giudizio di merito, destinato a sovrapporsi a quello di primo grado che, però, si è svolto nella del contraddittorio per la prova»¹⁰⁵.

Milano, 2021, p. 520, rileva che «l'appello appare l'emblema dell'indeterminatezza dei rimedi ordinari, dai quali l'impugnante si aspetta pressoché tutto, confidando in uno strumento il cui raggio operativo spazia dalla *querela nullitatis* (si pensi all'art. 604 c.p.p.) al gravame, solo facendo leva sulla devoluzione parziale che governa la trasmigrazione del giudizio tra primo e secondo grado».

¹⁰⁵ Cfr. *Relazione al d.d.l. C. n. 2798*, p. 9, disponibile all'indirizzo http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027570.pdf.

Nonostante il consenso della dottrina¹⁰⁶, l'intento, tuttavia, era presto abbandonato per il timore, suscitato dalla genericità della delega, di attribuire un'eccessiva discrezionalità al Governo¹⁰⁷.

Il tramonto del proposito di ripensare le “fondamenta” dell'appello per convertirlo in un vero e proprio mezzo di controllo della sentenza gravata è stato percepito come «un'occasione perduta»¹⁰⁸. In effetti, nella consapevolezza che tanto più l'appello ha le caratteristiche di un nuovo giudizio, quanto più esso tende a dilatare i propri confini, da tempo si sostiene l'opportunità di potenziare i connotati “critici” dell'istituto, anzitutto mediante un intervento, volto ad avvicinarlo allo schema dell'azione d'impugnativa, sul meccanismo di devoluzione allo stesso sotteso¹⁰⁹.

In questa direzione, è stato suggerito di spostare la focale del giudizio dai punti della pronuncia aggredita ai motivi posti a sostegno dell'atto d'impugnazione, così da restringere l'esame che il giudice deve svolgere sulla sentenza «alla valutazione sulla fondatezza della doglianza dell'appellante» e, correlativamente, da ridurre le ipotesi nelle quali la cognizione della corte può estendersi oltre il *petitum*¹¹⁰.

¹⁰⁶ V., su tutti, M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 1/2015, p. 12, la quale ha definito tale direttiva «innovatrice» e capace di assicurare all'imputato maggiore certezza nell'organizzazione della difesa.

¹⁰⁷ Si soffermava su questo profilo, tra gli altri, F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, p. 13 s., ad avviso del quale sarebbe stato necessario «fare uno sforzo di maggiore analiticità nella direttiva».

¹⁰⁸ Testualmente M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche*, cit., p. 13.

¹⁰⁹ Per queste considerazioni si veda F. PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995, p. 271, nonché ID., *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 729.

¹¹⁰ A tale proposito, v. M. BARGIS, H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in *Impugnazioni penali*, cit., p. 293, i quali fanno riferimento alle ipotesi

Un siffatto ripensamento dell'appello, dato lo stretto legame che unisce devoluzione e ammissibilità¹¹¹, avrebbe riflessi diretti sul piano della sostenibilità del secondo grado di giudizio, l'accesso al quale, analogamente a quanto si verifica in sede di legittimità, sarebbe subordinato ad un confronto puntuale con il provvedimento conclusivo del processo di prime cure. In altri termini, laddove alla Corte d'appello fosse prescritto di analizzare non già i punti della sentenza devoluti, ma i motivi d'appello, quest'ultimi, per essere specifici, dovrebbero essere redatti in modo tale da far emergere gli errori compiuti dal primo giudice, proprio come affermato dalle Sezioni unite nel 2017.

Quella descritta è la prima – imprescindibile – modifica lungo la strada della deflazione del carico di lavoro gravante sulle Corti d'appello. Alla ridefinizione degli spazi di cognizione disegnati dall'art. 597 c.p.p., poi, si è soliti associare – sebbene l'un profilo non implichi necessariamente l'altro¹¹² – la tipizzazione dei motivi d'appello¹¹³, che dovrebbero permettere di eccepire tanto le questioni di diritto, quanto le questioni di fatto¹¹⁴.

in cui emerga un difetto di giurisdizione, un'incompetenza per materia, una causa di immediata declaratoria di non punibilità, una nullità assoluta e, infine, un *bis in idem*.

¹¹¹ Sul quale si sofferma H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina*, cit., p. 9 s.

¹¹² In proposito P. FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *disCrimen*, 12 luglio 2021, p. 5, osserva che se «si può anche accettare che il giudizio di appello abbia come oggetto non più i *punti* della decisione a cui si riferiscono i motivi, ma i *motivi* stessi», lo stesso non può dirsi per la predeterminazione di quest'ultimi, dalla quale potrebbe persino derivare una violazione dell'art. 14 PIDU. Sul tema si veda anche ID., *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1155.

¹¹³ Sposano questo tipo di indirizzo di riforma, tra gli altri, G. SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. Kostoris, Torino, 2005, p. 112, nonché D. CARCANO, *Impugnazioni e prescrizione*, in *Quest. giust.*, 2007, p. 17 s.

¹¹⁴ Sul punto v. R. ORLANDI, *La riforma del processo penale tra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1144, il quale annovera tra le questioni di diritto gli *errores in iudicando* e gli *errores in*

In quest'ottica, appare cruciale la tematica relativa allo spazio da riservare all'attività istruttoria. Al riguardo, ferma la necessità di assicurare l'assunzione di prove scoperte o sopravvenute dopo la chiusura del dibattimento e di quelle non assunte, seppur richieste, dal primo giudice, il nodo attiene a quelle dichiarazioni di cui l'imputato lamenta un'erronea valutazione. Sotto questo profilo, ragioni di carattere efficientistico potrebbero indurre a fare ricorso a parametri, quali la "decisività"¹¹⁵, incerti e suscettibili di attribuire alla corte un potere troppo ampio. Pertanto, dinanzi ad un atto di gravame ammissibile, cioè ben argomentato e idoneo a porre in discussione l'impiego che è stato fatto di una prova orale, la corte non potrebbe far altro che concedere, in nome del principio di immediatezza, il *surplus* istruttorio¹¹⁶.

La strada appena delineata appare tanto corretta che, recentemente, la c.d. Commissione Lattanzi, animata dal proposito di «attribuire sistematicità a un istituto che era e continua a essere alla ricerca di identità nella cornice di un sistema processuale basato sulla centralità del contraddittorio»¹¹⁷, aveva previsto, alla lett. *h-bis* dell'art. 7, di «strutturare l'appello quale impugnazione a critica vincolata, prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere proposto»¹¹⁸.

procedendo, mentre tra le questioni di fatto richiama quelle che darebbero luogo a revisione. Hanno proposto una definizione dei motivi d'appello, alcuni riguardanti il fatto, altri il diritto, M. BARGIS, H. BELLUTA, *Linee guida*, cit., p. 290 ss.

¹¹⁵ Tra i motivi d'appello elaborati da M. BARGIS, H. BELLUTA, *Linee guida*, cit., p. 300, figura quello relativo «all'omessa o erronea valutazione di prova decisiva».

¹¹⁶ Sulla tematica v. *infra* Cap. II, § 9.

¹¹⁷ Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, p. 37, disponibile in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021.

¹¹⁸ A proposito di questa modifica si vedano le considerazioni – discordanti – di M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega*

I tempi, stavolta, sembravano davvero maturi, ma il Consiglio dei ministri, stravolgendo l'articolato, ha deciso di espungere dal disegno di legge qualsivoglia riferimento alla ristrutturazione del secondo grado di giudizio e di affidare la selezione degli atti d'impugnazione alla previsione dell'«inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (art. 1, comma 13, lett. i, della legge 27 settembre 2021, n. 134¹¹⁹). Tale prescrizione, dalla portata innovativa sostanzialmente nulla, si limita a far propria l'esegesi delle Sezioni unite¹²⁰, senza curarsi delle difficoltà di conciliare il vaglio di

proposto dalla Commissione ministeriale, in *Leg. pen.*, 31 maggio 2021, p. 8 s., la quale sottolinea le conseguenze positive che sarebbero potute derivare dalla riforma, tra cui per l'appunto la riconduzione del secondo grado di giudizio tra gli strumenti di controllo della decisione, e di A. DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2, p. 14 ss., che invece esprime un'opinione negativa.

¹¹⁹ Per un primo commento alle novità della riforma in materia d'appello, A. CAPONE, *L'appello e la logica del controllo. Dalla (mancata) riforma al sistema vigente*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3405; A. FAMIGLIETTI, *La rivisitazione del giudizio di appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 169; P. FERRUA, *La riforma dell'appello*, cit., p. 1155 ss.; G. ICHINO, *"Riforma Cartabia" e processo d'appello*, in *Quest. giust.*, 29 novembre 2021; A. MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazione al modello accusatorio*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano, 2022, p. 229 ss.; V. SPIGARELLI, *Riforma Cartabia: sull'appello più ombre che luci*, in *ilPenalista*, 23 settembre 2021. Più in generale, sui vari ambiti di intervento della legge, si vedano, tra gli altri, le considerazioni di G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021; E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3; R. TECCE, *PNRR e riforma della giustizia penale: prospettive e limiti*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 981.

¹²⁰ È di questo parere M. DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *disCrimen*, 13 luglio 2021, p. 8.

ammissibilità elaborato in via pretoria con le caratteristiche del giudizio di seconda istanza¹²¹.

6. L'introduzione di un filtro più stringente

Come visto, modificare l'assetto devolutivo del giudizio di seconda istanza, passando dai punti della decisione impugnata ai motivi di gravame, comporta notevoli benefici dal punto di vista dell'economia processuale, dato che l'impugnazione in tanto può essere esaminata, in quanto svolga una critica puntuale alle ragioni poste dal giudice a fondamento della sentenza. D'altra parte, la conversione dell'istituto in un rimedio ascrivibile alla categoria dell'azione d'impugnativa, con la ventilata tipizzazione dei motivi, induce a riflettere sulla possibilità di prevedere anche per l'appello parametri di ammissibilità stringenti simili a quelli contemplati in relazione al ricorso per cassazione.

Il riferimento corre, in particolare, al criterio della manifesta infondatezza, sancito dall'art. 606, comma 3, c.p.p. per il rimedio di legittimità, di cui taluno auspica l'estensione all'appello onde evitare un dispendio inutile di risorse nella trattazione di impugnazioni *lato sensu* inconsistenti¹²².

Nell'affrontare la questione, pare utile muovere dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, dovendosi confrontare

¹²¹ Sulla direttiva di delega in questione, C. MINNELLA, *Appello, prosegue la mutazione sempre più a "critica vincolata"*, in *Guida dir.*, 2021, n. 41, p. 119 ss.

¹²² Hanno sostenuto l'opportunità di estendere anche all'appello un simile vaglio, da ultimo, G. CANZIO, *Le impugnazioni penali tra riforme legislative e diritto giurisprudenziale*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, cit., p. 18 s., nonché M. DANIELE, *L'avvenire del processo penale. Tre voci a confronto. Intervista di Paolo Ferrua, a Marcello Daniele, Daniele Negri e Sergio Lorusso*, in *Leg. pen.*, 10 aprile 2021, p. 23.

con sistemi impugnatori spesso molto differenti tra loro, si è occupata anche di ordinamenti – come quello inglese¹²³ – contraddistinti da un atteggiamento particolarmente restrittivo quanto ad accessibilità agli strumenti di controllo della sentenza¹²⁴.

In merito, già l'*Explanatory report* al Protocollo n. 7 allegato alla CEDU offre un'indicazione eloquente laddove, prendendo atto di come alcuni Stati gravino l'impugnante dell'onere di ottenere un *leave to appeal*, specifica che il diritto di adire un tribunale o un'autorità amministrativa per ottenere il “nulla osta” deve essere inteso, in base all'art. 2 di detto Protocollo, come una forma di revisione della sentenza¹²⁵.

Non può stupire, allora, l'esclusione da parte del giudice europeo¹²⁶ di qualsivoglia violazione della normativa convenzionale da parte di quelle legislazioni che fanno dipendere la facoltà di sottoporre la sentenza di condanna all'esame di un giudice superiore dal previo ottenimento di un'apposita autorizzazione¹²⁷. Difatti, gli Stati contraenti, nel dare attuazione alla disposizione sopra citata,

¹²³ Sul quale v. *infra*, Cap. I, § 3.

¹²⁴ Per un'analisi della tematica dell'inammissibilità dell'impugnazione alla luce delle garanzie convenzionali e, in particolare, del diritto di accesso al giudice, v. N. ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 531.

¹²⁵ Cfr. *Explanatory Report to the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, § 19, consultabile all'indirizzo <https://rm.coe.int/16800c96fd>.

¹²⁶ Per una ricognizione delle pronunce della Corte europea in materia di filtri alle impugnazioni, v. S. TESORIERO, sub *Art. 2 Prot. n. 7*, in *Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 887, nonché S. LONGO, *Art. 2 Prot. n. 7. Diritto a un doppio grado di giudizio in materiale penale*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, Torino, 2016, p. 368 s.

¹²⁷ Cfr. Comm. Edu, 6 aprile 1994, Nass c. Svezia, § 2; Comm. Edu, 27 novembre 1996, Peterson Sarpsborg As. e al. c. Norvegia.

dispongono – secondo la Corte – di un ampio margine di apprezzamento¹²⁸, che consente loro di muoversi liberamente, purché siano rispettate alcune condizioni imprescindibili. Difatti, ogni restrizione al diritto in discorso deve perseguire uno scopo legittimo, quale «*the fair administration of justice*»¹²⁹; non deve incidere sull'essenza stessa della garanzia, situazione che si verifica allorché, ad esempio, il rimedio non sia direttamente accessibile alla parte, ma presupponga l'iniziativa di un altro soggetto processuale, quale il procuratore o il presidente della *higher court*¹³⁰; e, infine, non può rimettere la decisione sull'accoglimento del ricorso alla discrezionalità dell'autorità adita, come nel caso in cui il legislatore riconosca al giudice superiore un generico potere di annullare o emendare il provvedimento in assenza di una procedura definita¹³¹.

Benché nei confronti di un siffatto atteggiamento della Corte alsaziana siano state rivolte non poche critiche, sia perché la mancata concessione del *leave*, lungi dal configurare un controllo sulla sentenza, lo impedirebbe, così da neutralizzare lo scopo stesso dell'art. 2, sia in quanto ben si può dubitare che un diniego del genere, al contrario di quanto ritenuto dal giudice europeo¹³², possa essere qualificato alla

¹²⁸ Corte edu, 6 settembre 2005, Gurepka v. Ukraine, § 59.

¹²⁹ V. Comm. edu, 26 ottobre 1995, E.M. c. Norvegia, § 1.

¹³⁰ Cfr. Corte edu, 6 settembre 2005, Gurepka v. Ukraine, § 57 ss., cit., in cui si discuteva della previsione, contenuta all'interno dell'art. 279 del *Code on Administrative Offences* ucraino, la quale si limitava a sancire che «*the administrative judge's (court's) decision concerning an administrative offence can be quashed or amended by the delivering judge (court) at a prosecutor's request*». In senso conforme, Corte edu, 13 febbraio 2001, Krombach c. France, § 96, e Corte edu, 15 novembre 2007, Galstyan c. Armenia, § 125.

¹³¹ Cfr. Corte edu, 2 ottobre 2012, Kakabadze e al. c. Georgia, § 97. In senso conforme Corte edu, 4 maggio 1999, Kucherenko c. Ucraina.

¹³² Ad avviso del quale «*a decision given on an application for leave to appeal [...] can itself be regarded as a review within the meaning of Article 2 of Protocol No. 7*» (cfr. Corte edu, 26 luglio 2007, Stempfner c. Austria, § 50).

stregua di un riesame da parte di una giurisdizione superiore¹³³, l'orientamento in discorso si pone in linea con la volontà di non imporre vincoli troppo rigidi all'interno di un panorama variegato quale è quello della grande Europa¹³⁴.

Ad ogni modo, non deve essere sottovalutato l'ultimo dei requisiti enucleabili dalla giurisprudenza di Strasburgo, quello relativo al divieto di predisporre limiti al diritto di impugnare tali da sottoporre le sorti delle doglianze proposte all'arbitrio dell'organo giudicante. Si tratta di un rischio paventato in dottrina proprio con riferimento alla causa di inammissibilità della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, clausola «avvolta da un alone di indeterminatezza che consegna una notevole discrezionalità al giudice dell'impugnazione»¹³⁵, della quale, vista la difficoltà di individuare un confine certo con la mera infondatezza, è stata auspicata non soltanto un'*interpretatio abrogans*¹³⁶, ma addirittura una declaratoria di incostituzionalità per contrasto con il principio di legalità processuale enunciato dall'art. 111, comma 1, Cost., stante l'«impossibilità di stabilire con sufficiente determinatezza quanto debba essere infondato il motivo per risultare manifestamente infondato»¹³⁷.

¹³³ Sul punto, si leggano le considerazioni di F. PEDRAZZI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Protocollo addizionale n. 7: una nuova tappa nella tutela delle garanzie fondamentali*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, p. 482. Concorda con le opinioni dell'Aatrice G. SPANGHER, sub *Art. 2 Prot. n. 7*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, p. 949.

¹³⁴ Per questo rilievo, M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2 Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Leg. pen.*, 1991, p. 242.

¹³⁵ Testualmente E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 174.

¹³⁶ Al riguardo, v. L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, p. 131.

¹³⁷ Così O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 42.

Le perplessità in ordine alla patologia in questione sorgono principalmente dalla constatazione che l'art. 606, comma 3, trasferirebbe sul piano dell'inammissibilità una valutazione appartenente al terreno della fondatezza, dando luogo ad una confusione tra categorie che dovrebbero essere mantenute distinte¹³⁸. Detto altrimenti, tra l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza ed il rigetto della stessa perché infondata sussiste una differenza non qualitativa, ma soltanto quantitativa, con il corollario che la Corte, nel compiere entrambe le tipologie di verifica, è chiamata a svolgere un giudizio sul merito della domanda¹³⁹.

Tali conclusioni non sono però accolte in modo unanime in letteratura, che ha tentato di dimostrare come il controllo circa la manifesta infondatezza dell'impugnazione non implichi un'anticipazione della decisione, ma anzi possa essere assimilato alle altre cause di irricevibilità del ricorso per cassazione. Infatti, sebbene mediante la declaratoria d'inammissibilità basata sul vizio in esame sia espressa una valutazione negativa sui motivi di gravame, la finalità di un simile scrutinio non è quella di effettuare «una prognosi sull'idoneità dei motivi a provocare l'annullamento della sentenza», bensì di verificare se l'atto abbia o meno l'attitudine di «far evolvere il processo verso il grado successivo»¹⁴⁰. Pertanto, posto che «i motivi sono manifestamente infondati quando sono soltanto apparentemente consentiti», la Cassazione, in questa sede, «non deve neppure

¹³⁸ Cfr. L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., p. 125.

¹³⁹ È di questo parere, ancora, L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., p. 125. Nello stesso senso, O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità*, cit., p. 42.

¹⁴⁰ Per queste considerazioni, v. A. SCHELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, p. 197.

domandarsi se il provvedimento impugnato sia o meno in grado di resistere alle censure mosse nell'atto d'impugnazione»¹⁴¹.

In sostanza, quindi, quella richiesta dall'art. 606, comma 3, c.p.p. è una delibazione volta ad impedire che la parte metta in atto strategie volte ad eludere i rigidi presupposti del giudizio di legittimità, in modo non dissimile ad un'altra tipologia di controllo richiesta dal legislatore, ossia quella finalizzata ad appurare se l'impugnazione sia stata esperita per motivi diversi da quelli tassativamente indicati dal codice di rito, con la sola differenza che mentre in quest'ultimo caso il compito affidato alla Corte è ben definito, nel primo il giudice si trova dinanzi ad un parametro – la manifesta infondatezza – dai tratti evanescenti, che lo pongono «di fronte a una scelta talvolta opinabile»¹⁴².

Il ricorso è dunque manifestamente infondato quando è «campato per aria, senza capo né coda», così «inconsistente» da non avere la capacità di provocare il passaggio al nuovo *step* processuale¹⁴³. La circostanza che il legislatore, per chiudere le porte ad atti di impugnazione del genere, abbia messo in campo un presupposto sfuggente, i cui esatti confini non sono agevoli da cogliere¹⁴⁴, non significa che per questa via siano state ammesse indebite anticipazioni del giudizio sul merito del ricorso. Che poi la giurisprudenza abbia approfittato dell'indeterminatezza della *littera legis* per ragioni di

¹⁴¹ Così A. SCCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., p. 197.

¹⁴² Sul punto, ancora, A. SCCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., p. 197 s.

¹⁴³ Per questa definizione F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 809 s.

¹⁴⁴ Per una proposta volta a chiarire il significato del criterio della manifesta infondatezza, v. F.M. IACOVIELLO, *Giudizio di cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, cit., p. 662, il quale, premessa la necessità di distinguere tra i motivi in diritto e vizio di motivazione, ritiene che per i primi sarebbe opportuno prevedere l'inammissibilità per manifesta infondatezza per contrasto con una pronuncia delle Sezioni unite o con un orientamento consolidato, a meno che siano prospettati argomenti nuovi o il caso sia diverso rispetto a quello precedentemente deciso.

natura efficientistica è un problema diverso, un ulteriore sintomo della ritrosia della magistratura a soggiacere al principio, scandito dall'art. 101 Cost., della soggezione del giudice alla legge¹⁴⁵.

Se inteso *cum grano salis*, però, non si può ignorare l'importanza che il limite in questione è suscettibile di rivestire in un ordinamento come il nostro, in cui si tende a fare un impiego spropositato dei rimedi impugnatori: lo strumento della manifesta infondatezza costituisce una «valvola di sicurezza del sistema delle inammissibilità, chiamata a operare soltanto laddove si verificano situazioni-limite, quali la presentazione di un ricorso imperniato su motivi che sotto il profilo giuridico appaiano assolutamente inconsistenti»¹⁴⁶.

Ecco allora che, una volta ripensata la cognizione della Corte d'appello nei termini sopra illustrati, non parrebbe troppo azzardato ipotizzare un'estensione del congegno al giudizio di seconda istanza¹⁴⁷, per accedere al quale non sarebbe sufficiente predisporre un atto di gravame specifico, per mezzo del quale la parte si confronti in modo critico con il percorso motivazionale della sentenza, occorrendo altresì che i motivi dedotti siano sorretti da argomentazioni non qualificabili come «assolutamente pretestuose» e che, quindi, non siano proposte

¹⁴⁵ Come osserva P. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., p. 22, «l'inammissibilità per manifesta infondatezza dovrebbe essere oggetto, pur nella sua inevitabile vaghezza, di una lettura particolarmente restrittiva, tale da circoscriverne l'applicazione all'ipotesi di censure palesemente inconsistenti, destituite di ogni base giuridica». Al riguardo v. anche ID., *La riforma dell'appello*, cit., p. 1155.

¹⁴⁶ Testualmente A. SCILLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., p. 194.

¹⁴⁷ In proposito, si vedano le riflessioni di F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 809, il quale ritiene incredibile che l'inammissibilità per manifesta infondatezza non sia contemplata per l'appello: «se io ricorro dicendo che è perfettamente lecito portare un bazouka in pubblico perché non è un'arma, la Cassazione mi fa il ricorso in mille pezzi. Se io appello dicendo la stessa cosa, il giudice di appello non può dichiararlo inammissibile, ma deve celebrare il processo in pompa magna».

«questioni [...] talmente fatue da potersi senz'altro negare che siano state sollevate dal ricorrente a salvaguardia dei propri diritti»¹⁴⁸.

Una scelta in questa direzione dovrebbe essere comunque accompagnata da un adeguato rafforzamento delle garanzie dell'impugnante, di cui, per la verità, si discute già da tempo.

Con riguardo alle formalità da osservare per la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello, la previsione di riferimento è rappresentata dall'art. 591 c.p.p., il cui secondo comma si limita a stabilire che «il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato», senza operare alcun richiamo alla procedura disciplinata dall'art. 127 c.p.p. Tale omissione ha indotto a ritenere che la pronuncia possa essere adottata in camera di consiglio in assenza delle parti, esclusione temperata dalla possibilità di attivare un controllo *ex post* dinanzi alla Corte di cassazione¹⁴⁹. Del resto, è opinione piuttosto consolidata quella secondo cui l'art. 127 non è applicabile ogniqualvolta il giudice debba deliberare in camera di consiglio, ma soltanto laddove sia richiamato dalla legge, come si desume dal nono comma della previsione, a mente del quale «l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata

¹⁴⁸ Si esprime in questi termini A. SCILLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., p. 203. Sulla distinzione tra aspecificità e manifesta infondatezza, si vedano G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, vol. I, *Le discipline generali*, Milano, 1965, p. 315, secondo cui «la genericità attiene esclusivamente alla struttura esterna e cioè al modo di manifestarsi della domanda e non al fondamento della stessa», nonché, ancora, F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 815 ss., ad avviso del quale un ricorso può essere «ultraspecifico e nondimeno ultrainfondato», così come può essere «ipergenerico e fondato».

¹⁴⁹ Al riguardo, G. SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 232.

dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito»¹⁵⁰.

La mera facoltà di ricorrere avverso l'ordinanza di irricevibilità è stata tuttavia giudicata insoddisfacente, soprattutto all'indomani della costituzionalizzazione del principio del contraddittorio all'interno dell'art. 111, comma 2, Cost.¹⁵¹, dal quale discende la necessità di mettere la parte destinata a subire gli effetti di un provvedimento giurisdizionale nelle condizioni di far valere le proprie ragioni¹⁵². Anche la giurisprudenza non si è dimostrata insensibile alla tematica in quanto, accanto a un orientamento poco incline a riconoscere un momento di confronto precedente all'adozione del provvedimento reiettivo¹⁵³, si sono registrate pronunce, più attente al dettato della Carta fondamentale, in cui è stato sottolineato come la *Grundnorm* «impon[ga] solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità, e quindi anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilità della impugnazione»¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Così G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994, p. 197.

¹⁵¹ Sull'opportunità di adeguare il vaglio di ammissibilità alla riforma dell'art. 111 Cost., su tutti, R. FONTI, *L'inammissibilità*, cit., p. 123 ss., nonché E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 152 ss.

¹⁵² Ritiene che questo sia il significato da attribuire al riferimento al contraddittorio contenuto nell'art. 111, comma 2, Cost., M. CECCHETTI, voce *Giusto processo (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, agg. V, Milano, 2001, p. 608. A dire il vero, occorre evidenziare come, già anteriormente alla revisione costituzionale del 1999, il principio del contraddittorio fosse riconosciuto come uno dei cardini del processo quale corollario del diritto di difesa (sul punto v. M. GIALUZ, sub *Art. 111 Cost.*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova, 2008, p. 964, anche per i relativi riferimenti bibliografici).

¹⁵³ Cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 19 settembre 1991, Biagiotti, in *C.E.D. Cass.*, rv. 188559; Cass., Sez. III, 22 novembre 2000, Milano, *ivi*, rv. 218354.

¹⁵⁴ Cfr. Cass., Sez. III, 25 novembre 2003, Simeone, § 3.2, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 195.

A proposito del giudizio di secondo grado, l'esigenza di assicurare uno spazio dialettico *ex ante* era stata particolarmente avvertita a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva inserito nella trama codicistica una nuova ipotesi d'inammissibilità del gravame, atteso che l'appello avverso la sentenza di proscioglimento era consentito soltanto a fronte della deduzione di una prova nuova e decisiva. Poiché alla novella non era seguito alcun ritocco all'art. 591, si era sottolineata l'opportunità di dare a quest'ultima previsione, oltre che a quella di cui all'art. 127, comma 9, un'interpretazione costituzionalmente orientata, in modo da permettere all'impugnante di fornire al giudice ulteriori elementi nello svolgimento di una valutazione estremamente delicata¹⁵⁵.

Ebbene, una riforma che si proponesse di rendere più rigida la verifica sull'ammissibilità dell'atto di appello non potrebbe esimersi dal tenere conto di questi rilievi critici, fondati sulla centralità che la nostra Costituzione attribuisce al contraddittorio in ambito processuale¹⁵⁶.

7. Ulteriori strumenti di deflazione

Come si è avuto modo di illustrare nelle pagine precedenti, il perseguimento della finalità di ridurre il carico di lavoro gravante sulle

¹⁵⁵ Sul punto, si leggano le opinioni di G. GARUTI, G. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 138, e di A. MARANDOLA, *Nuovo regime dei casi d'appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 "legge Pecorella"*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 137 s.

¹⁵⁶ Difatti M. BARGIS, H. BELLUTA, *Linee guida*, cit., p. 295, nel suggerire l'introduzione di un vaglio circa la manifesta inammissibilità dell'appello, hanno proposto l'introduzione di un'udienza camerale partecipata.

Corti d'appello passa primariamente da un ripensamento della fisionomia del mezzo di impugnazione, le cui caratteristiche ibride rappresentano un ostacolo per ogni riforma che si proponga di limitarne l'accesso, così da permettere un controllo più stringente sugli atti di gravame sulla falsariga di ciò che accade in relazione al giudizio di legittimità.

Ciò premesso, accanto a questa fondamentale operazione di “restauro”, vi sono altri strumenti senz'altro idonei a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo suddetto: alcuni – come il concordato in appello – sono già esistenti, ma possono essere sfruttati in maniera più proficua; altri – come la monocraticità del giudice d'appello – sono stati di recente ventilati ma, poiché incidenti su equilibri e garanzie quantomai delicati, richiedono una riflessione decisamente più attenta; altri ancora, infine, possono essere recuperati da quel «formidabile laboratorio di sperimentazione»¹⁵⁷ rappresentato dalla legislazione di contrasto all'emergenza da Covid-19 che, al netto delle numerose criticità, offre alcuni spunti degni di nota.

È su queste tre aree tematiche, diverse tra loro, ma di grande rilievo sul piano delle strategie di contenimento dei processi pendenti in sede di secondo grado, che si concentreranno i paragrafi successivi.

7.1. Il concordato in appello: un istituto potenziabile

¹⁵⁷ Testualmente O. MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1, p. 2.

Istituto dalla storia tribolata¹⁵⁸, il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello è da sempre considerato «un elemento di flessibilità e di semplificazione processuale» che, imperniandosi attorno al consenso delle parti, si pone in linea con le caratteristiche accusatorie del nostro rito penale¹⁵⁹.

Per tale ragione non si può che esprimere un parere favorevole in relazione alla reintroduzione dello strumento operata dalla l. n. 103 del 2017¹⁶⁰, con cui il legislatore ha ritenuto di superare le (infondate) ragioni che ne avevano determinato l'eliminazione, intuibili già dall'intitolazione del provvedimento – il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 173 – con cui era stato soppresso:

¹⁵⁸ Nell'originaria formulazione del codice di rito, il concordato sui motivi di appello era disciplinato dall'art. 599, commi 4 e 5. Nel 1990, esso fu dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Consulta in virtù di un eccesso di delega da parte del legislatore delegato (Corte cost., 10 ottobre 1990, n. 435, in *Cass. pen.*, 1990, pt. II, p. 362, con nota di G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello: un incompreso*), per poi essere ripristinato nella sua forma originaria con l. n. 19 gennaio 1999, n. 14 ed infine essere abrogato nel 2008. Per una ricostruzione delle vicissitudini che hanno interessato il congegno, F. CALLARI, *Il concordato sui motivi di appello e il mito della fenice*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4640 ss.

¹⁵⁹ In questi termini p. E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi di appello*, Milano, 2001, p. 3 ss.

¹⁶⁰ A proposito del ripristino dell'istituto all'interno della trama codicistica, si vedano, tra i molti, D. CHINNICI, C. SCACCIANOCE, *Il legislatore scopre 'ancora una volta' il concordato sui motivi d'appello e 'per la prima volta' la prova orale nell'immediatezza*, in *Arch. pen., Speciale riforme*, 2018, p. 673 ss.; F. GIUNCHEDI, *Il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*, in *La riforma delle impugnazioni penali*, cit., p. 161 ss.; I. GUERINI, *Il ritorno alla giustizia negoziata: il "nuovo" concordato in appello*, in *Leg. pen.*, 11 dicembre 2017; B. LAVARINI, *La riedizione del concordato sui motivi d'appello fra vecchie e nuove ambiguità*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, cit., p. 27 ss.; C. LOCURTO, *Il "nuovo" concordato sui motivi di appello e le prassi applicative*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, cit., p. 373 ss.; A. MARANDOLA, *Il ritorno del concordato sui motivi d'appello*, in *Le recenti riforme in materia penale*, cit., p. 389 ss.; EAD., *L'appello riformato*, cit., p. 135 ss.; P. SPAGNOLO, *Il concordato in appello*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, cit., p. 149 ss.; L. SURACI, *Il concordato sui motivi di appello*, in *La riforma Orlando*, cit., p. 241 ss.

«misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Per giustificare l'abolizione del meccanismo, infatti, erano state adottate due motivazioni, tutt'altro che persuasive: per un verso, il ridimensionamento delle richieste di applicazione della pena su richiesta delle parti, con conseguenze negative sul carico di lavoro gravante sui giudici di primo grado, causato proprio dalla facoltà delle parti di accordarsi sull'accoglimento dei motivi di gravame; per l'altro, il considerevole abbattimento della pena di cui l'imputato avrebbe potuto beneficiare¹⁶¹.

Entrambi gli argomenti furono subito confutati dai commentatori, i quali, quanto al primo, ebbero a rilevare l'assoluta irrilevanza della possibilità di raggiungere con il p.m. un'intesa in appello sulla decisione dell'imputato di rinunciare sin dall'inizio ad ogni difesa sul merito delle accuse per lucrare uno sconto sanzionatorio attraverso il patteggiamento; mentre, con riguardo al secondo, sottolinearono come in caso di individuazione di una pena troppo mite ben avrebbe potuto il giudice non accogliere l'istanza sottopostagli¹⁶².

La verità è che, sin dalle origini, la natura dell'accordo è stata fraintesa: dal momento che l'istituto *de quo* – non a caso troppo spesso “contrabbandato” come “patteggiamento in appello” – presuppone un patto tra l'imputato e l'accusa, lo si è spesso accostato al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta, con il quale, tuttavia, non

¹⁶¹ Cfr. *DDL di conversione in legge del DL 92/2008 in materia di sicurezza pubblica* – Relazione, reperibile all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN48315&previusPage=mg_1_2_1.

¹⁶² Per queste riflessioni P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 594. *Contra* B. PIATTOLI, *Abrogato l'accordo sui motivi d'appello e sulla pena: intenti legislativi e riflessi di sistema*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2008, p. 339 s.

condivide alcuna funzione premiale. Difatti, la (eventuale) diminuzione di pena derivante dalla “ratifica” del concordato non è un effetto prescritto dalla legge, ma il mero riflesso dell’accoglimento di uno dei motivi di gravame¹⁶³.

La finalità principale, se non esclusiva, dello strumento riposa invece nella volontà di evitare di investire la Corte d’appello della cognizione dell’intera regiudicanda in casi in cui, come accade diffusamente, il gravame sia esperito, ad esempio, al solo scopo di assicurarsi l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche o, ancora, di beneficiare della sospensione condizionale della pena¹⁶⁴.

L’incomprensione, in realtà, è ancora radicata all’interno del codice di rito – che dedica all’istituto l’art. 599-*bis* – nella misura in cui estende al meccanismo in questione le stesse preclusioni oggettive e soggettive contemplate per il patteggiamento “allargato”, le cui *rationes* – individuate ora nella volontà di escludere dal trattamento sanzionatorio privilegiato del rito speciale una serie di situazioni non meritevoli di beneficiarne¹⁶⁵, ora nell’avvertita esigenza di non generalizzare un modello di giustizia, quella negoziata, che presenta una serie di controindicazioni, tra cui la mancanza del controllo pubblico sulla

¹⁶³ Ravvisava tale equivoco già all’indomani della declaratoria di incostituzionalità dell’istituto avvenuta nel 1990, G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello*, cit., p. 366.

¹⁶⁴ Così G. LATTANZI, *Il giudice delle impugnazioni (appello, cassazione)*, in *La difesa penale*, 1989, n. 25, p. 69 s.

¹⁶⁵ Ritengono che questo sia il fondamento di tali preclusioni G. DI CHIARA, *Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale*, in *Patteggiamento allargato e giustizia penale*, a cura di F. Peroni, Torino, 2004, p. 38; R.M. GERACI, *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2452; D. VIGONI, *L’applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, 2^a ed., a cura di M. Pisani, Milano, 2003, p. 155 s.

definizione dei processi¹⁶⁶ – non hanno niente a che vedere con il concordato.

D'altronde, quest'ultimo non soltanto è estraneo da ogni logica premiale, ma interviene soltanto dopo che in primo grado sia stata valutata la responsabilità dell'imputato¹⁶⁷. Senza considerare come, a prevenire prassi eccessivamente lassiste, il comma 4 dell'art. 599-*bis* c.p.p. affidi al procuratore generale il compito di indicare, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, «criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenendo conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti»¹⁶⁸.

L'irragionevolezza dell'opzione legislativa di restringere il campo di azione del concordato diviene tanto più evidente considerandone le ripercussioni negative sulla capacità dell'istituto di contribuire allo sfolgimento dei processi pendenti in appello.

Come emerge dalla relazione del Primo Presidente della Cassazione sull'amministrazione della giustizia del 2020, l'impatto deflattivo conseguente alla riproposizione del congegno in esame è stato inferiore alle aspettative, anche a causa dei confini oggettivi e soggettivi tracciati dal secondo comma dell'art. 599-*bis*¹⁶⁹.

¹⁶⁶ In tal senso M. GIALUZ, voce *Applicazione della penale su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 30.

¹⁶⁷ La dottrina è sostanzialmente unanime nell'affermare l'incoerenza dell'applicazione al concordato dei medesimi limiti previsti per il patteggiamento. In proposito v., tra gli altri, I. GUERINI, *Il ritorno alla giustizia negoziata*, cit., p. 9; B. LAVARINI, *La riedizione del concordato*, cit., p. 37 ss.; A. MARANDOLA, *Il ritorno del concordato*, cit., p. 405.

¹⁶⁸ Sulle finalità della disposizione da ultimo menzionata B. LAVARINI, *La riedizione del concordato*, cit., p. 44 ss.

¹⁶⁹ Cfr. *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020* del Primo Presidente della Corte di cassazione Dott. Pietro Curzio, p. 41, disponibile all'indirizzo <https://www.cortedicassazione.it/cassazione->

Pertanto, non può che essere salutata con favore la proposta, contenuta all'interno dell'art. 1, comma 13, lett. *h*, dell'articolato della riforma Cartabia, di eliminare le citate preclusioni, sebbene un siffatto ritocco non sarebbe idoneo a risolvere tutte le criticità che connotano il concordato.

Infatti, accanto a questo profilo, la suddetta relazione pone l'accento sui riflessi negativi, sul piano dell'economia processuale, derivanti dalla facoltà di ricorrere all'istituto non soltanto prima dell'udienza, ma altresì in dibattimento, possibilità che induce le parti a ritardare la presentazione della proposta, così determinando lo svolgimento di attività processuale pressoché inutile¹⁷⁰. Di qui l'auspicio di inserire una preclusione temporale per la presentazione dell'accordo, fermo ovviamente restando il diritto di reiterare la richiesta eventualmente rigettata, analogamente a quanto accade con riferimento al patteggiamento¹⁷¹.

7.2. La monocraticità del giudice d'appello: dal d.d.l. Bonafede una proposta da ricalibrare

Tra le proposte di riforma del giudizio di secondo grado nel segno dell'efficienza che più hanno fatto discutere negli ultimi tempi spicca quella, contenuta all'interno dell'art. 7, comma 1, lett. *f*, d.d.l. C. 2435

resources/resources/cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf.

¹⁷⁰ Cfr. *Relazione sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 41.

¹⁷¹ Sul punto v. C. LOCURTO, *Il "nuovo" concordato*, cit., p. 398, la quale, peraltro, sottolinea come le linee guida elaborate in materia da alcune procedure generali raccomandano di anticipare il concordato alla fase antecedente alla *vocatio in iudicium*.

(c.d. “Bonafede”)¹⁷², di prevedere la competenza della Corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta di cui all’articolo 550 c.p.p.¹⁷³.

L’analisi di un’iniziativa di questo tipo presuppone uno studio relativo alla collegialità dell’organo giudicante, valore, occorre sin da subito premetterlo, che sta sempre più retrocedendo in nome della necessità di contenere entro tempi ragionevoli la durata delle regiudicande.

In merito, deve essere anzitutto sottolineato come la regola della collegialità dell’organo giudicante non debba trovare applicazione generalizzata, ben potendo il legislatore circoscriverne il raggio d’azione. Infatti, né la Costituzione né la Convenzione europea dei

¹⁷² Per un commento al disegno di legge v., tra gli altri, di R. BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *ilPenalista*, 24 febbraio 2020; A. DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 524 ss.; M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, p. 145 ss.; F. GIUNCHEDI, *L’insostenibile conciliabilità tra “smart” process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1; E.N. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, *ivi*; G. SPANGHER, *Riforma del processo penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli*, in *Quot. giur.*, 25 febbraio 2020; ID., *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 589 ss.; N. TRIGGIANI, *La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 759 ss. Sullo specifico tema della monocraticità in appello, volendo, L. AGOSTINO, *Il giudizio d’appello monocratico che verrà*, in *Leg. pen.*, 23 luglio 2020.

¹⁷³ Il lessico utilizzato dal legislatore lascia a desiderare, posto che, al posto di far riferimento alle attribuzioni della Corte d’appello, parla di competenza, confondendo due categorie che andrebbero mantenute ben distinte.

diritti dell'uomo sembrano imporre in modo inderogabile tale modalità di svolgimento dei processi¹⁷⁴.

La monocraticità del giudice è, quindi, sicuramente ammessa¹⁷⁵, benché, come autorevolmente puntualizzato, non sia possibile devolvere ogni regiudicanda alla cognizione di un solo soggetto¹⁷⁶.

Tale conclusione, ad avviso di alcuni Autori, sarebbe imposta direttamente dall'art. 106, comma 2, Cost. che, nel consentire «la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli», conferirebbe un indubbio, seppur indiretto, rilievo alla collegialità¹⁷⁷. Difatti – si è osservato – sarebbe insensato «stabilire il limite di espansione della magistratura onoraria attraverso il richiamo alle funzioni attribuibili ai singoli giudici» se la Carta fondamentale non contemplasse «l'esistenza di controversie necessariamente attribuite ai giudici collegiali»¹⁷⁸.

¹⁷⁴ V. M. PISANI, *Il «giudice unico» nel quadro del sistema penale*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale, Atti del Convegno, Como, 24-26 settembre 1999*, Milano, 2001, p. 19, il quale osserva che «la regola della collegialità [...] non è delineata dal costituente come imprescindibile per il giudizio penale di primo grado». Con riguardo alla CEDU, M. CHIAVARIO, sub *Art. 6*, in *Commentario alla Convenzione europea*, cit., p. 178, evidenzia che il riferimento al «tribunale» contenuto all'interno dell'art. 6 non possa essere elevato al rango di requisito dell'equità processuale ai sensi della disposizione in questione, atteso che l'espressione è ricollegabile anche ai giudici monocratici.

¹⁷⁵ ... e anzi, per certi versi, necessaria nella misura in cui occorre garantire che i processi giungano a conclusione entro termini ragionevoli. Cfr., P.P. RIVELLO, voce *Giudice unico*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. I, Torino, 2000, p. 321.

¹⁷⁶ Si legga M. CHIAVARIO, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1519, il quale sostiene che «in campo penale non si potrà arrivare a sopprimere totalmente le competenze collegiali: anzi, una pluralità di competenze collegiali (con collegi strettamente 'professionali' e collegi formati, in tutto o in parte, da giudici popolari)». Nel prosieguo della trattazione, l'Autore ipotizza l'introduzione del potere di derogare consensualmente alla regola della collegialità.

¹⁷⁷ Sul punto, G. VERDE, *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 962.

¹⁷⁸ Testualmente E. MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2237.

La tesi, tuttavia, non è condivisa dalla dottrina maggioritaria, ad avviso della quale tale riferimento costituzionale è troppo generico per ricavarvi l'esistenza di un vero e proprio diritto ad essere giudicati da un organismo a composizione allargata¹⁷⁹.

Piuttosto, ciò che deve essere messo in rilievo è l'importanza, ai fini della decisione finale, del momento dialettico che si svolge in camera di consiglio¹⁸⁰.

«Certo anche il giudice singolo» – affermava Francesco Carnelutti – «nell'atto di valutare le ragioni pro o contro e quindi del decidere, riproduce in sé la tenzone del sì o del no, che ha formato il tema del dibattito tra accusa e difesa», ma siffatta rielaborazione diviene più semplice allorché il decidente non sia un solo giudice, «sibbene un gruppo di uomini, dei quali ciascuno vedendo le cose dal suo punto di vista, è facile e quasi inevitabile che giudichi in modo diverso dagli altri

¹⁷⁹ Secondo M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 20, l'elemento esegetico basato sull'art. 106, comma 2, Cost. «è troppo tenue» per ricavarvi la regola della collegialità. Anche a parere di H. BELLUTA, sub *Art. 169*, in *Commento alla normativa delegata sul giudice unico (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche)*, vol. II, diretto da M. Chiavario, E. Lupo, Torino, 2000, p. 71, dal generico riferimento costituzionale, peraltro implicito, alla collegialità non è possibile ricavare l'esistenza di un diritto alla collegialità. Parimenti, ad avviso di S. LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, 2ª ed., Torino, 2017, p. 6, «sotto il profilo della compatibilità con la Carta fondamentale [...] il legislatore ordinario non subirebbe vincoli costituzionali di sorta». Sulla tematica, ma in ambito civilistico, si veda altresì G. OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 102 ss.

¹⁸⁰ Su cui poneva l'accento G. LEONE, *La collegialità come carattere indeclinabile della giurisdizione penale*, in *Arch. pen.*, 1997, p. 202, a parere del quale lo scambio di opinioni che ha luogo in questo contesto – caratteristica di ogni deliberazione collegiale – dà vita ad «un vero e proprio duello intellettuale che talora assume aspetti anche drammatici». Del resto – prosegue l'Autore – «dietro ogni tesi vi è il tormento dell'anima di un giudice, la sua ansia di verità».

onde la formazione dialettica della decisione [...] ne riesce agevolata»¹⁸¹.

La collegialità, dunque, costituendo la necessaria premessa affinché i giudici si raffrontino esprimendo le proprie posizioni in ordine alla vicenda loro sottoposta, è un elemento che, nel quadro delle garanzie complessivamente previste dal codice di rito, concorre in misura non trascurabile all'emanazione di una sentenza corretta¹⁸². Nel corso della discussione che si consuma nella segretezza della camera di consiglio, del resto, anche l'opinione del giudice meno valente e meno informato, nel confronto con le altre, «arrecca il suo contributo alla retta definizione della controversia»¹⁸³. Senza contare il fondamentale apporto che ciascuno dei componenti del collegio può dare durante il dibattimento ai sensi degli artt. 506 e 507 c.p.p., i quali conferiscono ai membri dello stesso il potere di rivolgersi al presidente per attivare i poteri officiosi di cui è dotato¹⁸⁴.

¹⁸¹ Cfr. F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. I, Roma, 1946, p. 176. L'autore, peraltro, prosegue paragonando il giudizio collegiale alla visione binoculare: «se la natura ci ha dotato di due occhi invece che d'un solo, è perché non basta una immagine sola affinché ciò che dobbiamo vedere sia compiutamente veduto».

¹⁸² Infatti, G. LOZZI, *Il giudizio abbreviato*, in Aa.Vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. II, Milano, 2000, p. 445, non ha dubbi nell'affermare che il giudice in composizione collegiale sia migliore di quello monocratico: la sentenza emanata in una camera di consiglio partecipata ha una maggiore affidabilità. Anche M. MENNA, *La "giuria elettiva di esperti" nel processo penale*, Torino, 2017, p. 213 ss., pur nel teorizzare che l'introduzione di una giuria elettiva di esperti, spazzando via quell'inevitabile discrezionalità propria delle decisioni del giudice, porterebbe con sé, tra gli altri, il vantaggio di poter fare a meno della garanzia della collegialità, osserva che, allo stato dell'arte, la pluralità di giudici è resa necessaria dal «carattere discrezionale degli interventi dell'organo giudicante nel corso del processo e serve per rendere più ponderato l'esercizio del potere decisorio».

¹⁸³ Testualmente C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, in *Arch. pen.*, 1985, p. 328 ss. L'Autore, valorizzando l'apporto che la collegialità può dare alla decisione, sottolinea l'opportunità che siffatta tutela sia mantenuta quantomeno per le cause più gravi.

¹⁸⁴ Sul punto si veda diffusamente S. LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 10 s.

Oltre ad essere utile alla ponderazione della pronuncia, la composizione allargata dall'organo giudicante si erge altresì a baluardo del bene dell'imparzialità, sia soggettiva che oggettiva, consacrato all'interno dell'art. 111, comma 2, Cost.

Dal primo punto di vista, avuto cioè riguardo al “foro interiore” del giudice, la presenza di più persone in seno al collegio consente al singolo di «esplicitare e dunque arginare gli inevitabili pregiudizi-condizionamenti che guidano ciascun magistrato nel momento in cui procede alla soluzione del caso e di mediare tra loro le diverse posizioni valoriali ed impostazioni ideologico-culturali»¹⁸⁵.

Dal secondo angolo visuale, dato che il decidente non deve soltanto essere imparziale, ma anche apparire come tale agli occhi dei consociati, la dimensione pluripersonale dell'organo decidente gioca ancora una volta un ruolo primario, considerata la fiducia nella medesima riposta dall'opinione pubblica, la quale reputa il giudice unico maggiormente parziale ed esposto all'errore rispetto a quello consiliare¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Così, S. LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 16. Dal punto di vista dell'imparzialità c.d. soggettiva, l'Autore trova che la collegialità giovi altresì a «scongiurare quegli atteggiamenti psicologici del giudice volti a cercare conferme delle proprie tesi ignorando le possibili alternative». In termini non dissimili, E. AMODIO, *Lineamenti della riforma, in Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, a cura di E. Amodio, N. Galantini, Milano, 2000, p. 15 s., il quale afferma che la perdita di collegialità determina un sacrificio sul piano dell'imparzialità, atteso che il confronto dialettico in camera di consiglio «è il miglior antidoto alle prevenzioni e agli stereotipi che possono inquinare il convincimento del magistrato».

¹⁸⁶ Cfr. C. MASSA, *Sul problema del giudice unico*, cit., p. 323. Anche D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza*, cit., p. 86, osserva che la composizione collegiale dell'organo giudicante rappresenta un'irresistibile rassicurazione di cui si sente ancora bisogno.

Insomma, al netto dell'esistenza di ipotesi patologiche nelle quali la collegialità si risolve in un mero «simulacro»¹⁸⁷ poiché la deliberazione è il frutto delle riflessioni del solo giudice estensore¹⁸⁸, quella in esame rappresenta una guarentigia che, compatibilmente con le pur non trascurabili esigenze di efficienza, dovrebbe essere coltivata, tanto è vero che in passato si è discusso persino dell'opportunità di estenderla al procedimento di applicazione delle misure cautelari¹⁸⁹.

In sintesi, pare corretto affermare che la collegialità, pur non costituendo un dogma intoccabile, è sicuramente un elemento virtuoso del nostro processo penale¹⁹⁰.

¹⁸⁷ Utilizza tale espressione S. BRUSATI, *Il valore della collegialità e i suoi costi*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale*, in *Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma*, 29 novembre 1997, Milano, 1998, p. 50.

¹⁸⁸ A tal proposito A. MARANDOLA, *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1329, soffermandosi sulla proposta di introdurre la monocraticità in appello, sottolinea come si tratterebbe «del sostanziale recepimento di una “prassi” informale (ove la collegialità era nel fatto mascherata)». Sul tema si veda altresì F. RIGO, *Le nuove disposizioni in tema di competenze penale del tribunale nel quadro della riforma del giudice unico*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 139, nonché F. CÒ, *In difesa del giudice monocratico*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 37 ss.

¹⁸⁹ Sul tema G. CONSO, *La collegialità del g.i.p.: un'ipotesi praticabile?*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 401 s. Con riferimento alla garanzia della collegialità in ambito cautelare, pare opportuno rammentare i dubbi suscitati dall'omessa previsione del mezzo di impugnazione del riesame avverso le misure interdittive applicate nei confronti degli enti nel procedimento regolato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, esclusione dovuta all'individuazione di un momento di contraddittorio anteriore all'adozione del provvedimento. In proposito, non si è mancato di evidenziare come «la maggiore afflittività che connota le misure cautelari *contra societatem*, rispetto alle misure interdittive applicate alla persona fisica, avrebbe dovuto indirizzare il *favor* legislativo verso meccanismi di controllo dei provvedimenti in materia di misure cautelari più garantiti, come quello di riesame». Così, G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006, p. 147. Al riguardo si veda, criticamente, anche F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in Aa.Vv., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 268.

¹⁹⁰ Tanto da essere definita alla stregua di una «garanzia fondamentale per l'individuo» da G.M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011, p. 191.

Ciò posto, volgendo lo sguardo ai rapporti tra il valore in esame e l'appello, nel primo capitolo si è avuto modo di ricordare il dibattito che ha avuto luogo intorno alla necessità di mantenere o meno il controllo di merito della sentenza¹⁹¹. Tra le tesi “conservative”, ve n'è una, particolarmente interessante, in base alla quale l'idea di abolire il mezzo di impugnazione sarebbe «improponibile» proprio in ragione dell'avvertita esigenza di collegialità per correggere «la tendenza alla monocraticità del giudizio di prima istanza»¹⁹², in cui vi è stata una consistente riduzione dell'ambito di intervento del tribunale in composizione allargata¹⁹³.

Del resto, in dottrina la collegialità è da sempre considerata come un attributo intrinseco dei mezzi di impugnazione, sul cui fondamento, non a caso, si è discusso molto di rado¹⁹⁴. Con specifico riferimento al

¹⁹¹ V. cap. I § 10.

¹⁹² Si legga G. SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, cit., p. 107, il quale evidenzia che la composizione collegiale degli organi giudicanti contribuisce a garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale. Nello stesso senso F. RIGO, *Le nuove disposizioni*, cit., p. 137. Si veda anche G. SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 505, dove l'Autore, ricercando il fondamento logico del doppio grado di giudizio, afferma che l'appello è imposto sia dalla necessità di rimediare alla monocraticità del primo grado, sia, con riferimento ai processi celebrati in prima istanza dinanzi al giudice collegiale, dalla gravità del fatto per cui si procede. Sotto il profilo dei rapporti tra impugnazioni e giudice unico v. E. AMODIO, *Riformare le impugnazioni dopo il ripristino di un primo grado deflazionato e garantito*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3621, ritiene che un forte ridimensionamento delle prime, accompagnato da un ampliamento del secondo, darebbe vita ad un *monstrum*.

¹⁹³ All'indomani dell'emanazione del d.lgs. n. 51 del 1998 G. SPANGHER, *Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 68, calcolava che le attribuzioni del giudice monocratico avrebbero ricoperto l'80-90% dell'intera sfera d'incidenza complessiva del tribunale.

¹⁹⁴ Difatti, C. MASSA, *Sul problema del giudice unico*, cit., p. 331, è dell'opinione che «il giudice dell'impugnazione debba essere sempre un giudice collegiale»; anche M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 27, è dell'avviso che «se la collegialità non costituisse [...] una garanzia di ponderazione della deliberazione, sarebbe piuttosto difficile spiegare come [...] la collegialità sia stata mantenuta già in grado di appello,

giudizio di seconda istanza, oltre ad assolvere alle funzioni già illustrate, la plurisoggettività dell'organo giudicante è strumentale a rimediare, almeno in parte, alle carenze, sul piano dell'equità processuale, del medesimo: quanto più il processo si discosta dai principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza – al rispetto dei quali corrisponde un elevato grado di affidabilità della decisione –, tanto più è opportuno fare ricorso ad accorgimenti che permettano un'attenta ponderazione della vicenda concreta¹⁹⁵.

Orbene, con il disegno di legge Bonafede il legislatore intendeva incidere per la prima volta sul numero dei componenti della Corte d'appello¹⁹⁶; e, proprio in quanto si trattava di una prima volta, lo faceva in modo “circospetto”, limitandosi ad intervenire sui reati per i quali, in primo grado, era previsto il rito a citazione diretta a giudizio.

A ben vedere, tuttavia, proprio rispetto ai processi riguardanti tali fattispecie, in quanto già celebrati in primo grado da un giudice unico, sarebbe appropriato innalzare, invece di ridurre, i presidi di tutela, come peraltro accade altrove.

Nell'ambito dell'ordinamento tedesco, ad esempio, gli uffici aventi giurisdizione penale in prima istanza sono l'*Amtsgericht*, il *Landgericht* e l'*Oberlandesgericht*. Le competenze del primo, che conosce i reati di minore allarme sociale, sono suddivise tra lo *Strafrichter*, giudice

per non dire delle deliberazioni della Corte di cassazione e, su un diverso piano, delle deliberazioni del tribunale del riesame».

¹⁹⁵ Come evidenziato da D. CHINNICI, *Contraddittorio e giudizio di appello*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di D. Negri, R. Orlandi, Torino, 2017, p. 193, ove non si affermasse l'operatività del principio di immediatezza anche in sede di appello, la maggiore attitudine euristica del secondo grado di giudizio rispetto al primo potrebbe essere spiegata esclusivamente alla luce della composizione sempre collegiale dell'organo giudicante.

¹⁹⁶ Giudica negativamente tale modifica, E.N. LA ROCCA, *La prima delega del decennio*, cit., p. 19.

togato, e lo *Schöffengericht*, organo collegiale composto da un giudice togato e due popolari; i secondi, dato che hanno cognizione dei processi relativi alle fattispecie più gravi, vedono la presenza di più giudici togati. A causa dell'imponente carico di lavoro e del minor numero di giudici professionali¹⁹⁷, soltanto le sentenze dell'*Amtsgericht*, e non quelle del *Landgericht* e dell'*Oberlandesgericht*, sono appellabili, cioè suscettibili di un riesame nel merito, tra l'altro dinanzi ad un organo collegiale¹⁹⁸.

Una situazione in parte analoga si rinviene nel sistema inglese, in cui in primo grado le regiudicande sono distribuite tra la *Crown Court* che, costituita da un giudice togato e dalla giuria, conosce le fattispecie più gravi, e le *Magistrates' courts* – cui sono demandati casi di minore allarme sociale – all'interno delle quali siedono o membri laici, che giudicano in collegi a struttura solitamente ternaria, o giudici togati, che si pronunciano anche in composizione monocratica. Ebbene, le sentenze delle seconde sono più agevolmente appellabili – dinanzi ad un organo pluripersonale¹⁹⁹ – rispetto a quelle della prima, dal momento che per impugnare in punto di fatto le decisioni della *Crown Court* occorre previamente ottenere un *leave* da parte del giudice *ad quem*, filtro che non è invece contemplato per le pronunce delle *Magistrates' courts*. Tale impostazione, ancora una volta, è giustificata dalla necessità di consentire un controllo sull'operato di giudici

¹⁹⁷ E. AMODIO, *Disorientamenti legislativi nella riforma delle impugnazioni*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2309, sottolinea che nel sistema tedesco l'appello è previsto soltanto nei giudizi per i reati meno gravi in quanto essi sono celebrati in modo sommario.

¹⁹⁸ Cfr. T. RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 833 s.

¹⁹⁹ La stessa *Crown Court* per le sentenze delle *Magistrates' courts* e la *Court of Appeal* per i provvedimenti della *Crown Court*.

tendenzialmente non professionali, dinanzi ai quali si svolge, peraltro, un giudizio di natura sommaria²⁰⁰.

I casi citati sono emblematici di come, avverso le pronunce di giudici monocratici, sia auspicabile riconoscere un controllo nel merito da parte di una Corte composta da più di un componente²⁰¹. E di questa opportunità, a ben vedere, era consapevole anche il nostro legislatore. Infatti, se davvero la collegialità in appello, anche quale contrappeso all'unicità del giudice di prime cure, non fosse stata reputata un valore, si sarebbe verosimilmente instaurato un parallelismo, che invece si intendeva realizzare soltanto parzialmente, tra le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica e la Corte d'appello nella medesima formazione.

Certamente la ragione sottesa a questa opzione risiedeva nel fatto che per i reati attribuiti al tribunale monocratico, in relazione ai quali si seguono le cadenze ordinarie del procedimento, le garanzie difensive, nell'ottica del legislatore, dovevano essere più consistenti in ragione della maggiore severità del trattamento sanzionatorio.

Paradossalmente, tuttavia, la volontà di preservare la collegialità in appello con riferimento ad una parte delle regiodicande devolute in primo grado alla cognizione del giudice singolo rischiava di tradursi in un'indebita disparità di trattamento tra imputati, non tanto perché sarebbe stato forse consigliabile adottare un unico modello processuale

²⁰⁰ Cfr. V. PATANÈ, voce *Processo penale inglese*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 751 ss. e 775 ss.

²⁰¹ Secondo F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 724, è opportuno bilanciare il *deficit* di collegialità in primo grado con un gravame nel merito attribuito ad un giudice collegiale. In termini non dissimili, G. BONETTO, *L'appello*, in *Le impugnazioni*, coordinato da M.G. Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da M. Chiavario, E. Marzaduri, Padova, 2005, p. 231.

– soluzione né convenzionalmente né costituzionalmente imposta²⁰² –, quanto in virtù del necessario rispetto di un «canone di ragionevolezza nella disciplina di procedure differenziate per situazioni diverse»²⁰³.

Difatti, appariva illogico che, da un lato, ad un livello inferiore di garanzie in primo grado, proprio del rito a citazione diretta, corrispondesse un rimedio – l'appello monocratico – altrettanto deficitario; e che, dall'altro, a fronte di un livello maggiore delle stesse, assicurato dal procedimento monocratico cosiddetto formale, fosse previsto un rimedio più garantista come il gravame collegiale. Una riflessione, quest'ultima, che ben avrebbe potuto coinvolgere le stesse competenze del tribunale in composizione collegiale e della Corte d'assise, le cui pronunce, sebbene emesse in contesti in cui le regole del giusto processo trovano massima espressione, rimanevano suscettibili di essere appellate dinanzi ad un organo pluripersonale²⁰⁴.

Tra l'altro, per impedire che il risultato dell'operazione di riduzione delle attribuzioni collegiali in appello si traducesse in un inaccettabile affievolimento dei già poco soddisfacenti presidi di tutela predisposti in relazione ai reati per l'accertamento dei quali è imposto il rito a citazione diretta a giudizio, il disegno di legge delega contemplava un contrappeso: l'art. 6, comma 1, lett. *a*, dello stesso disponeva, in sostanza, l'introduzione di un'udienza preliminare *light*

²⁰² Sul punto si vedano Corte edu, 29 febbraio 1988, *Boumar c. Belgio*, e Corte cost., 12 dicembre 1998, n. 399, in *Cass. pen.*, 1999, p. 828 ss.

²⁰³ V. G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2000, p. 15.

²⁰⁴ Difatti, M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo*, cit., p. 191, nell'ottica di assicurare un più equo bilanciamento tra efficienza e garanzie, auspicavano l'introduzione di garanzie compensative, quali la possibilità per il giudice d'appello monocratico di devolvere il processo al collegio nei casi più complessi.

nell'ambito dei procedimenti in discorso²⁰⁵, opzione peraltro condivisa da ultimo dalla Commissione Lattanzi. Nello specifico, era previsto che un giudice, diverso da quello dinanzi al quale avrebbe eventualmente avuto luogo il dibattimento, valutasse la sussistenza o meno dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per le stesse ragioni già indicate dall'art. 425 c.p.p.²⁰⁶.

Data la natura eterogenea dei due istituti, tuttavia, non pare che una modifica relativa alla composizione del giudice d'appello potesse essere bilanciata dall'introduzione di questa nuova udienza di filtro. D'altro canto, l'esigenza di predisporre un meccanismo di controllo sulla decisione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale era avvertita anche prima della proposta di ripensare il giudizio di gravame con riferimento ai reati suscettibili di essere giudicati con il rito a citazione diretta²⁰⁷.

Inoltre, visto che l'udienza che si sarebbe voluto frapporre tra le indagini preliminari ed il dibattimento non era del tutto assimilabile all'udienza preliminare del procedimento formale, l'intenzione del legislatore di aggiungere un nuovo elemento di specialità del rito a citazione diretta rispetto al modulo ordinario, stavolta incidendo sul

²⁰⁵ Dalla *Relazione illustrativa del disegno di legge recante deleghe al Governo per l'efficienza del processo*, p. 55, si apprendeva che la devoluzione di taluni processi alla Corte d'appello in composizione monocratica era consentita proprio dall'inserzione di questa udienza intermedia, che avrebbe bilanciato la diminuzione delle garanzie in sede di gravame.

²⁰⁶ Sul punto si vedano, criticamente, M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo*, cit., p. 182 s., ad avviso dei quali l'introduzione del filtro anche nell'ambito di questi procedimenti appesantirebbe ulteriormente la macchina della giustizia.

²⁰⁷ Come osserva F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano 2007, p. 444, «il nesso tra l'assenza dell'udienza preliminare e il conseguente snellimento dell'*iter* processuale esiste solo sulla carta», comportando la mancanza di tale fase serie ripercussioni dal punto di vista organizzativo.

giudizio di seconda istanza, suscitava più di qualche perplessità: la soppressione della collegialità della Corte di appello, unita alla monocraticità in primo grado e all'assenza di poteri istruttori in capo al giudice dell'udienza filtro, avrebbe determinato un ennesimo arretramento degli spazi riservati al controllo giurisdizionale lungo l'intero arco del procedimento penale.

Ne deriva che la scelta della Commissione Lattanzi, che pur ha ritenuto di mantenere questa nuova udienza preliminare, di confermare la regola della collegialità in appello non può che essere salutata con favore²⁰⁸.

Il vizio di fondo del disegno di legge, infatti, era quello di aver preso le mosse da un presupposto errato, vale a dire che alla previsione di una sanzione penale di bassa entità potesse corrispondere un procedimento penale presidiato da un livello inferiore di garanzie.

Siffatto postulato, tuttavia, non è sempre confermato dalla pratica, in cui i processi a citazione diretta a giudizio si rivelano sovente più dispendiosi di quelli sottoposti al rito con l'udienza preliminare. In altre parole, dalla gravità in astratto di una fattispecie penale non discende, quale automatico corollario, una maggiore difficoltà della controversia, «non potendosi escludere che reati bagatellari richiedano talvolta

²⁰⁸ Anche se dalla *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 38 emerge che «l'alleggerimento dell'impegno dei componenti del collegio può rappresentare un'utile razionalizzazione delle risorse disponibili, ai fini della riduzione dei tempi di definizione dei giudizi d'appello. In tale prospettiva si inserisce la recente riforma francese (dell'art. 510 c.p.p.), che consente l'assegnazione del giudizio d'appello ad un giudice monocratico, salva la facoltà delle parti di chiedere, e del giudice di disporre d'ufficio, la rimessione alla composizione collegiale». Pertanto, la Commissione ha tenuto a segnalare l'opportunità di valutare questo profilo.

indagini complesse o che, all'opposto, reati anche gravi siano accompagnati da evidenze probatorie»²⁰⁹.

Così, ad avviso di autorevole dottrina, la scelta tra collegialità e monocraticità in primo grado andrebbe effettuata non già guardando esclusivamente alla pena stabilita dalla legge, bensì muovendo dalle caratteristiche e dall'ampiezza del quadro probatorio della singola vicenda penale, tanto da essere stata ipotizzata l'introduzione, tra la fine delle indagini ed il dibattimento, di una fase in cui un magistrato, nel contraddittorio tra le parti, decida se devolvere il processo ad un giudice singolo ovvero collegiale²¹⁰.

In appello, se davvero, per motivi di efficienza, vi fosse la necessità di affidare la trattazione di taluni processi ad un unico giudice – opzione che comunque resta sconsigliabile per i motivi sopra evidenziati – un criterio (significativamente meno dispendioso di quello poc'anzi illustrato in relazione ai giudizi di prime cure) adottabile per comprendere il grado di difficoltà presentato dalla regiudicanda e, di conseguenza, selezionare quali cause demandare alla Corte d'appello in composizione monocratica, potrebbe essere incentrato sul contenuto dei motivi di gravame.

Gli artt. 599 ss. del codice di rito prevedono che, per gli atti d'appello aventi esclusivamente ad oggetto il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado, per le richieste di concordato sui motivi

²⁰⁹ Testualmente G. UBERTIS, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in Aa.Vv., *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, *Atti dell'incontro di studio, Alessandria, 24-25 marzo 2000*, Milano, 2002, p. 30.

²¹⁰ Così A. GIARDA, *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in R. Caponi, F.A. Genovese, A. Giarda, G. Spangher, *La riforma del giudice unico*, Milano, 1999, p. 78. Nello stesso senso, E. MARZADURI, *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, in *Guida dir.*, 2000, n. 1, p. 72 s.

e per l'impugnazione dei capi relativi alla provvisoria esecuzione delle disposizioni civili, sia seguita una procedura camerale più snella di quella canonica. Il legislatore, presumendo che l'esame di tali questioni non meritasse il dispendio di un dibattimento pubblico²¹¹, ha infatti ritenuto opportuno apportare dei correttivi «con effetti acceleratori del giudizio di secondo grado»²¹².

In questi stessi casi, considerata la semplicità della decisione cui è chiamato il giudice, non pare inverosimile immaginare un ulteriore intervento di alleggerimento attraverso la devoluzione dei giudizi ad un organo monocratico²¹³.

Tale soluzione si lascia apprezzare sia dal punto di vista della certezza del diritto, dal momento che le ipotesi in cui è prescritta l'udienza "privata" sono tassative e ben circoscritte, sia in ragione dell'elevata frequenza statistica dei gravami in punto di pena²¹⁴.

Senza contare, inoltre, che un simile parametro di riparto delle vicende penali in sede di seconda istanza, assicurando che al giudice monocratico siano appunto destinate incombenze di agevole risoluzione, si rivela notevolmente più "solido" rispetto a quello basato sulla forbice edittale delle pene, suscettibile di ingenerare incertezze di non poco momento, considerato che ogni fatto criminoso presenta aspetti di inevitabile diversità. Valutazioni analoghe non possono, invece, valere per le altre due situazioni in cui è contemplata la

²¹¹ Sul punto, M. GRAVELLI, sub *Art. 599*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 179.

²¹² Così, M. MENNA, *Il giudizio d'appello*, cit., p. 229. Tali accorgimenti tesi a dotare di agilità il giudizio di appello sono comunque accompagnati da una disciplina che assicura adeguati spazi di contraddittorio. Sulla tematica, G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, cit., p. 304 ss.

²¹³ Suggestisce questa possibilità H. BELLUTA, *L'appello: patologie*, cit., p. 233.

²¹⁴ Cfr. P. GAETA, A. MACCHIA, *L'appello*, cit., p. 569.

procedura in camera di consiglio, cioè per il gravame esperito avverso le decisioni emesse in sede di giudizio abbreviato e le sentenze di non luogo a procedere. Con riguardo ai provvedimenti in discorso, atteso il carattere variegato delle questioni sottoponibili alla Corte d'appello, la collegialità dovrebbe essere preservata.

La prospettiva da ultimo suggerita appare ben lontana da quella seguita dalla normativa emergenziale per contrastare la diffusione del Covid-19. Nel rinviare al paragrafo successivo per un'analisi più diffusa delle novità che hanno riguardato il giudizio d'appello durante la pandemia, basti qui evidenziare come il legislatore, pur non avendo sancito formalmente la regola della monocraticità, ha emanato alcune disposizioni che, di fatto, sono idonee a svilire la garanzia di cui ci stiamo occupando. Nello specifico, l'art. 23-*bis*, comma 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "ristori") – che rimanda all'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento – ha ammesso lo svolgimento della camera di consiglio tramite collegamenti da remoto regolati con provvedimento del DGSIA, equiparando il luogo dal quale si connettono i magistrati all'ambiente fisico in cui solitamente vengono adottate le decisioni.

Dietro questo tipo di misure, la dottrina ha intravisto, a ragione, la volontà di concretizzare la proposta contenuta all'interno del d.d.l. Bonafede²¹⁵: a seguito di quest'opera di smaterializzazione, in mancanza di un fascicolo telematico, il rischio che la decisione sia

²¹⁵ In merito, criticamente, A. MANGIARACINA, *Prove tecniche per la "soppressione" del giudizio di appello?*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3, p. 8.

adottata dal solo giudice relatore, l'unico in possesso del faldone cartaceo, è parso quantomai reale²¹⁶.

7.3. Spunti dalla legislazione emergenziale

L'emergenza pandemica, è noto, ha imposto severe limitazioni dei rapporti sociali e ha condotto all'adozione di misure volte a favorire il distanziamento tra individui. Come altri settori, anche quello della giustizia penale è stato interessato da numerosi interventi legislativi che, a partire dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia"), hanno profondamente inciso sulle modalità di svolgimento dei processi.

Alla materia delle impugnazioni si è dedicato, in particolare, il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. "ristori *bis*"), incorporato e abrogato dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. n. 137 del 2020 (c.d. "ristori"), le cui disposizioni sono state per gran parte prorogate fino al 31 dicembre 2021 dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105.

Quanto al giudizio d'appello, i *conditores* si sono mossi lungo due linee direttrici: per un verso, come visto, si è deciso di smaterializzare la camera di consiglio; per l'altro, si è inteso comprimere gli spazi riservati al contraddittorio. In tal senso, il primo comma del sopra menzionato art. 23-*bis* ha stabilito che «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori,

²¹⁶ Al riguardo V. MANES, L. MARAFIOTI, *Giustizia è diritto, non burocrazia*, in *Il Sole 24ore*, 12 novembre 2020, p. 25, si domandano se «in camere di consiglio non partecipate, con modalità cartolare e "da remoto" verrà assicurato (e potrà essere controllato dalla difesa) che ciascun componente del collegio abbia piena conoscenza o, addirittura, copia del fascicolo processuale».

salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». In mancanza di una siffatta istanza, il comma 2 dell'art. 23-bis ha previsto che il pubblico ministero, entro il decimo giorno precedente l'udienza, formuli le proprie conclusioni per iscritto trasmettendole alla cancelleria per via telematica, concedendo alle altre parti la facoltà di presentare le proprie deduzioni con un atto da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza medesima²¹⁷.

Ad una prima lettura, un simile assetto normativo ben potrebbe essere giustificato alla luce della chiara finalità di contrastare la diffusione del virus. Del resto, in materia di ricorso per cassazione sono state adottate scelte sostanzialmente analoghe²¹⁸.

Sennonché, l'opinione non può che cambiare se si considera il dibattito che, prima dell'esplosione della pandemia, aveva coinvolto il

²¹⁷ Sugli interventi della normativa emergenziale in tema di giudizio d'appello, A. MANGIARACINA, *Prove tecniche*, cit.; EAD., *Impugnazioni e pandemia: l'esilio dell'oralità e la "smaterializzazione" della camera di consiglio*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 177; A. MARANDOLA, *Decreto Ristori bis: l'appello cartolare (temporaneo?) e l'allungamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza*, in *ilPenalista*, 11 novembre 2020; M. SIRAGUSA, *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, *ivi*, 4 gennaio 2021.

²¹⁸ In relazione al quale l'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 ha stabilito che «per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale». Su questa e sulle altre novità apportate dal provvedimento in questione, v. M. AGOSTINI, M. PETRINI, *Decreto legge Ristori, le disposizioni emergenziali per l'esercizio della attività giurisdizionale*, in *giustiziainsieme.it*, 30 ottobre 2020; M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla "giustizia virtuale" servono maggiore cura e consapevolezza*, in *Sist. pen.*, 9 novembre 2020; A. MARANDOLA, *Il "pacchetto giustizia" del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in *ilPenalista*, 30 ottobre 2020; G. PESTELLI, *D.l. 137/2020 (c.d. Ristori): i nuovi interventi sulla procedura penale e l'ordinamento penitenziario*, in *Quot. giur.*, 30 ottobre 2020.

giudizio di seconda istanza. Difatti, regole non dissimili a quelle contemplate dall'art. 23-*bis* d.l. n. 137 del 2020 erano già rinvenibili all'interno del d.d.l. C. 2435 (c.d. "riforma Bonafede") che, sul punto, dettava due disposizioni specifiche: le lett. *g* e *h* dell'art. 7 prevedevano, rispettivamente, la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla Corte d'appello in composizione monocratica²¹⁹ e nei casi di cui all'art. 599 c.p.p., sempreché fosse stata presentata una richiesta in tal senso da parte dell'imputato o del difensore e, inoltre, non fosse stato necessario procedere alla rinnovazione istruttoria.

Ebbene, la continuità che lega le proposte del disegno di legge alla normativa emergenziale smentisce l'impressione iniziale secondo cui la disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020 in tema di appello sia stata unicamente ispirata dalla finalità di limitare i contagi e, anzi, rivela la tendenza a voler depotenziare il giudizio di secondo grado, «come se il controllo di merito fosse un ostacolo nel percorso verso la celere formazione della *res iudicata*»²²⁰; con l'aggravante che mentre il progetto Bonafede subordinava la celebrazione della camera di consiglio non partecipata ad un'un'istanza di parte – misura già di per sé criticabile in quanto, pur presupponendo una manifestazione di volontà, ometteva di considerare l'importanza che per il giudice assume il dibattito tra i contendenti in vista dell'adozione della decisione²²¹ –, il citato decreto-legge ha trasformato lo svolgimento dell'udienza nel contraddittorio tra le parti da regola in eccezione.

²¹⁹ Tema sul quale v. *supra* § 7.2.

²²⁰ Così A. MANGIARACINA, *Prove tecniche*, cit., p. 1, la quale pone l'accento, per l'appunto, sulle affinità sussistenti tra il decreto ristori *bis* e il d.d.l. Bonafede.

²²¹ In questi termini A. DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo*, cit., p. 533.

L'impatto che una siffatta riduzione degli spazi riservati al confronto tra le parti in sede d'appello è suscettibile di avere sul principio enunciato dall'art. 111, comma 2, Cost., al quale, al contrario di quello espresso dal successivo quarto comma, la Carta fondamentale non consente di derogare, è sin troppo evidente.

La disposizione, nel sancire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale», racchiude il canone dell'oralità, dal momento che, se così non fosse, «non avrebbe senso pretendere che il contraddittorio (ad esempio, quello cartolare) si celebri “davanti” al giudice»²²². In altri termini, contraddittorio è sinonimo di «partecipazione dialettica delle parti»²²³, concetto che si pone in netta antitesi rispetto alla mera facoltà di depositare una memoria difensiva per iscritto. Insomma, viene a riproporsi quella contrapposizione tra oralità e scrittura caratterizzante la dicotomia accusatorietà-inquisitorietà che, a più di trent'anni dall'entrata in vigore del codice di rito, pareva essere stata risolta a vantaggio della prima²²⁴.

Se l'introduzione di un modulo processuale nuovo per il giudizio di secondo grado – che prima di oggi avrebbe potuto svolgersi o in udienza pubblica o, in caso di appello “sulla pena”, secondo le forme delineate dall'art. 127 c.p.p.²²⁵ – poteva tutto sommato essere tollerata alla luce

²²² Testualmente O. MAZZA, voce *Contraddittorio (principio del) (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali VII, Milano, 2014, p. 248.

²²³ Cfr. P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, 3^a ed., Bologna, 2012, p. 100.

²²⁴ Come evidenziato da V. MANES, L. MARAFIOTI, *Giustizia è diritto*, cit., p. 25, «l'impressione è che, passo dopo passo, si vadano stravolgendo e cancellando – a forza di eccezioni che tendono fatalmente a diventare regola – tutte le note caratterizzanti del processo accusatorio».

²²⁵ Ritene che la normativa emergenziale abbia dato vita ad un «*tertium genus*» sul piano procedimentale, A. MANGIARACINA, *Impugnazioni e pandemia*, cit., p. 178.

della necessità di affrontare la crisi sanitaria, sebbene, come vedremo, non mancassero accorgimenti altrettanto efficaci, ma meno impattanti sulle garanzie del giusto processo, la volontà del Governo di conservarlo, recependolo all'interno del codice di rito, non può che destare una certa preoccupazione²²⁶.

La l. n. 134 del 2021, nella convinzione che ciò assicurerebbe «uno svolgimento in tempi ragionevoli del controllo da parte del giudice di seconde cure»²²⁷, affida al legislatore delegato il compito, indicato all'art. 1, comma 13, lett. g, di «prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza»²²⁸.

Se la disposizione, come pare, deve essere interpretata nel senso di rendere non solo «generale [...] ma anche “automatica”»²²⁹ la modalità di trattazione dei giudizi di seconda istanza seguita durante la l'emergenza, ci troveremmo di fronte ad una sorta di equiparazione tra l'appello e il ricorso per cassazione, che da sempre conosce questa tipologia di procedimento cartolare, delineata dall'art. 611 c.p.p.²³⁰, al

²²⁶ Sul punto, si vedano le considerazioni di A. DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale*, cit., p. 9, ad opinione del quale, benché non possano essere tralasciate le esigenze legate al Covid-19, non sono rinvenibili «giustificazioni alla scelta di proiettare il meccanismo oltre la fine dell'emergenza».

²²⁷ Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 39.

²²⁸ Per un primo commento alle direttive di delega in tema di trattazione delle udienze nei giudizi di impugnazione, C. MINNELLA, *Dopo l'immediatezza tocca all'oralità sacrificata per maggiore funzionalità*, in *Guida dir.*, 2021, n. 41, p. 124 ss.

²²⁹ Offre questa lettura della disposizione M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., p. 13, nonostante che, secondo l'Autrice, sarebbe stato opportuno, per fugare ogni dubbio, formulare la clausola di salvezza in termini diversi, prevedendo lo svolgimento della camera di consiglio non partecipata «salva diversa richiesta».

²³⁰ Rispetto all'art. 611 c.p.p., alcuni esponenti della dottrina non hanno mancato di palesare alcune perplessità dal punto di vista del rispetto delle garanzie difensive del

netto delle profonde differenze intercorrenti tra i due istituti dal punto di vista delle caratteristiche del controllo dagli stessi assicurato²³¹.

Le peculiarità di tali mezzi di impugnazione non possono essere sottovalutate allorché si discuta di modalità di svolgimento delle udienze e, in particolare, di diritto dell'imputato di prendervi parte. Con riferimento a tale ultimo profilo, infatti, la Corte di Strasburgo dà grande rilevanza al ruolo e ai poteri del giudice dinanzi al quale è esperito il rimedio.

Così, se – come nel caso del nostro ricorso di legittimità – il giudizio involge soltanto questioni di diritto, l'impossibilità per l'accusato di comparire dinanzi alla Corte non determina alcuna violazione convenzionale²³². Laddove, al contrario, la procedura cartolare venga a caratterizzare un mezzo di impugnazione che consenta al decidente di operare un riesame complessivo del fatto e della colpevolezza, evenienza che sovente si verifica nell'ambito del nostro appello, il

prevenuto. In questo senso A. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, vol. II, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 585, nonché A. GAITO, *Il ricorso per cassazione*, in Aa.Vv., *Procedura penale*, 7ª ed., Torino, 2021, p. 852 s., il quale opera un confronto con la più attenta disciplina predisposta dal codice di rito del 1930, il cui art. 531 consentiva alla parte ricorrente di chiedere l'udienza pubblica. *Contra* G. SPANGHER, voce *Suprema Corte di Cassazione (ricorso per)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 123. Ad ogni modo, la Corte costituzionale (Corte cost., 7 marzo 2011, n. 80, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1124) ha dichiarato l'infondatezza della questione relativa al mancato riconoscimento, nel procedimento di prevenzione, della facoltà di ottenere la trattazione pubblica dell'udienza in Cassazione su richiesta di parte. Per una critica alla decisione, S. FURFARO, *Pubblicità dell'udienza in cassazione e regole europee: incongruenze sistematiche e ripensamenti inopportuni (a proposito di Corte cost., sent. n. 80 del 2011)*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 3, p. 210.

²³¹ Come osserva A. DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale*, cit., p. 12, le ragioni che, con riferimento al giudizio di legittimità, «hanno sempre consigliato di non escludere la discussione orale dall'udienza pubblica e dalla camera di consiglio» risultano essere amplificate in relazione all'appello, posto che «il controllo di merito è [...] ancor più refrattario al contraddittorio cartolare».

²³² V., tra le altre, Corte edu, Gr. Cam., 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia, § 31.

giudice europeo richiede che all'imputato sia, in linea di massima, concessa la possibilità di intervenire personalmente²³³.

La domanda, allora, è se la facoltà dell'imputato, riconosciuta dalla legge delega, di provocare la celebrazione dell'udienza partecipata con un'apposita istanza sia o meno sufficiente a salvare il giudizio d'appello che verrà da eventuali censure provenienti da Strasburgo. Al riguardo, non possono che essere espressi alcuni dubbi, posto che, anche recentemente, la Corte edu ha riscontrato una violazione dell'equo processo in ipotesi in cui, pur avendone la possibilità, il ricorrente non aveva chiesto alla corte d'appello di partecipare all'udienza. Secondo i giudici alsaziani, infatti, una tale omissione non è di per sé stessa idonea ad escludere l'illegittimità della procedura, specie laddove l'imputato abbia addotto argomenti concreti per confutare le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sentenza gravata²³⁴, considerato che – come da ultimo ricordato in una pronuncia che ha riguardato da vicino il nostro ordinamento – *«il appartient aux autorités judiciaires d'adopter toutes les mesures positives propres à garantir l'audition de l'intéressé, même si celui-ci n'a pas assisté à l'audience, n'a pas sollicité l'autorisation de prendre la parole devant la juridiction*

²³³ Cfr. Corte edu, 6 luglio 2004, Dondarini c. San Marino, § 27; Corte edu, 27 novembre 2007, Popovici c. Moldavia, § 68; Corte edu, 22 novembre 2011, Lacadena Calero c. Spagna, § 38. Per un *focus* sulla giurisprudenza di Strasburgo in tema di partecipazione dell'imputato ai giudizi di impugnazione, S. RUGGERI, *Personal Participation in Criminal Proceedings In Absentia Trials and Inaudito Reo Procedures. Solution Models and Deficiencies in ECtHR Case-Law*, in *Personal Participation in Criminal Proceedings. A Comparative Study of Participatory Safeguards and in absentia Trials in Europe*, a cura di S. Quattrocchio, S. Ruggeri, Springer, 2019, p. 585 s.

²³⁴ V. Corte edu, 22 aprile 2021, Mirčetić c. Croazia, § 24; Corte edu, 21 settembre 1993, Kremzow c. Austria; Corte edu, 8 febbraio 2000, Cooke c. Austria; Corte edu, 3 ottobre 2002, Kucera c. Austria. A proposito di quest'ultime due pronunce, si leggano le considerazioni di D. NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, 2014, p. 158 ss.

d'appel et ne s'est pas opposé, par l'intermédiaire de son avocat, à ce que cette dernière rende un arrêt au fond»²³⁵.

In definitiva, non è possibile ignorare l'arretramento delle garanzie cui certamente darebbe luogo un intervento quale quello contemplato dalla legge n. 134 del 2021, che andrebbe a incidere su valori – contraddittorio, oralità e pubblicità – sui quali poggiano le fondamenta della giustizia penale.

Eppure, dal punto di vista dello svolgimento delle udienze, l'esperienza della pandemia ha permesso di sperimentare altri espedienti innovativi, pur non privi di criticità, meritevoli di essere quantomeno presi in esame nell'ambito di una riflessione che, senza dimenticare i capisaldi del *fair trial*, miri ad individuare adeguati strumenti di semplificazione delle attività processuali.

Volgendo allora lo sguardo alle previsioni dettate con riferimento alla trattazione delle udienze diverse da quelle di appello e di legittimità, l'art. 23, comma 5, d.l. n. 137 del 2020²³⁶ ne ha consentito lo svolgimento per via telematica. Nello specifico, tale disposizione²³⁷ ha

²³⁵ V. Corte edu, 8 luglio 2021, Maestri e al. c. Italia, § 56, sulla quale si vedano le considerazioni di M. CAIANIELLO, S. TESORIERO, *Diritto di difesa e appello penale: vecchie e nuove coordinate dalla giurisprudenza della Corte edu (a proposito di Maestri e altri contro Italia)*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 4089 e di F. ZACCHÈ, *Esame dell'imputato condannato per la prima volta in appello*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 1617. Tale pronuncia, peraltro, ha determinato la rimessione alle Sezioni unite della questione relativa al diritto dell'imputato, assolto in primo grado, di essere citato a comparire in appello prima di essere condannato (Cass. Sez. I, ord. 7 dicembre 2021, Mannucci, in *Giur. pen.*, 9 dicembre 2021). Il Collegio dei nove, tuttavia, non rilevando alcun contrasto giurisprudenziale, ha restituito gli atti relativi al procedimento alla Sezione rimettente ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.p. (Cass., Sez. un., ord. 17 gennaio 2022, in www.cortedicassazione.it, sulla quale si vedano le considerazioni di A. MANGIARACINA, *La portata della sentenza Maestri v. Italia: le Sezioni Unite "non decidono"*, in penaledp.it, 25 febbraio 2022).

²³⁶ Non prorogato dal d.l. n. 105 del 2021.

²³⁷ Il cui contenuto ricalca, almeno in parte, quello dell'art. 83, comma 12-bis, d.l. n. 18 del 2020. Quest'ultima previsione, invero, aveva un perimetro applicativo più

autorizzato la trattazione delle udienze, incluse quelle preliminare e dibattimentale laddove le parti vi acconsentano, «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice», per il tramite di «collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia», con l'esclusione di quelle «nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti», nonché quelle di incidente probatorio e di discussione finale di cui agli artt. 441 e 453 c.p.p.²³⁸.

Il prodotto legislativo, è doveroso premetterlo, è tutt'altro che ineccepibile, tanto sul piano formale della tecnica normativa, come dimostrato dalle difficoltà – superate solo in sede di conversione del

ampio, in quanto consentiva al personale di p.g., agli interpreti, ai periti e ai consulenti tecnici di intervenire in udienza in modo virtuale. Per un commento alla norma v. Sulla quale v., tra gli altri, E. AMODIO, E.M. CATALANO, *La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio*, in *Sist. pen.*, 5/2020, p. 267 ss.; V. BOVE, *I tribunali penali davanti alla fase 2: una prima lettura del nuovo art. 83 d.l. 18/2020, tra legge di conversione e decreto legge 28/2020*, in *ilPenalista*, 5 maggio 2020; G. GAETA, *Relazione sulle novità processuali relative alla gestione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1; F. RUGGIERI, *Il processo penale al tempo del COVID-19: modelli alternativi di gestione della crisi*, in *Leg. pen.*, 18 maggio 2020; L.G. VELANI, *Gestione dell'emergenza COVID-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?*, *ivi*, 7 maggio 2020.

²³⁸ Il DGSIA ha dato attuazione alla norma con l'adozione di un apposito provvedimento del 21 maggio 2020, con cui sono state individuate le piattaforme per mezzo delle quali svolgere le udienze da remoto. L'atto è disponibile in *Publicato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati*, in *ilProcessotelematico*, 25 maggio 2020. Già in precedenza, in applicazione dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, il DGSIA, con due interventi del 10 e del 20 marzo 2020, aveva adottato una serie di misure in materia. Essi sono rispettivamente disponibili in *DGSIA, svolgimento telematico delle udienze*, in *ilProcessotelematico*, 10 marzo 2020 e in *Il provvedimento organizzativo del DGSIA a seguito del decreto Cura Italia*, *ivi*, 23 marzo 2020.

decreto²³⁹ – nell’identificare l’esatta portata da attribuire al consenso delle parti, in relazione al quale ci si è domandati se, oltre a permettere l’impiego della tecnologia per lo svolgimento delle udienze preliminare e dibattimentale, sia altresì idoneo ad autorizzare il giudice a sentire in forma smaterializzata le fonti dichiarative menzionate in chiusura della previsione²⁴⁰; quanto sotto il profilo sostanziale, data la scarsa attenzione dedicata ad alcuni canoni ispiratori del processo penale, *in primis* quello della pubblicità delle udienze virtuali, dal nostro ordinamento colpevolmente ignorato malgrado, come attestato dalle esperienze di altri paesi²⁴¹, ben fosse possibile procedere alla trasmissione *streaming* delle stesse²⁴².

Ma al di là delle numerose difficoltà emerse, in parte addebitabili alla necessità di dare una celere risposta ad una situazione inattesa, vale la pena soffermarsi sull’acceso dibattito scatenato dalla messa a punto di un inedito spazio dedicato all’attività di udienza. Sebbene, infatti, l’art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. dedicatesse già una specifica disciplina alla partecipazione a distanza dell’imputato detenuto tramite

²³⁹ In cui è stato precisato che il quinto comma dell’art. 23 non si applica «alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392,441 e 523 del codice di procedura penale».

²⁴⁰ In merito, si vedano le considerazioni di M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale*, cit.

²⁴¹ Sul punto, ancora, M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale*, cit., i quali si riferiscono ad ordinamenti sia di *common law*, come l’Inghilterra, sia di *civil law*, come la Spagna.

²⁴² Giudica «del tutto sproporzionata» la completa estromissione del pubblico determinata dalla normativa emergenziale, G. BORGIA, *Dibattimento a distanza e garanzie costituzionali: spunti di riflessione a partire dall’emergenza sanitaria*, in *Oss. AIC*, 6/2020, p. 197.

videoconferenza, la normativa emergenziale ha preso per la prima volta in considerazione tutte le altre parti processuali, compresi i difensori²⁴³.

L'impatto dell'intervento sulle consuete modalità di trattazione dei processi è stato tale da provocare una severa reazione di una parte della dottrina che, muovendo dall'assunto per cui «il contraddittorio processuale può effettivamente trovare attuazione solo a patto che la contesa dialettica si svolga fra le parti poste in condizioni di parità dinanzi al giudice terzo e imparziale, non certo dinanzi a un computer che costituisce un diaframma fra le parti e fra loro e il giudice», ha concluso che «l'immediatezza [...] è strutturalmente inconciliabile con il processo a distanza»²⁴⁴. Del resto – si è detto – lo strumento informatico ha dei limiti intrinseci che lo rendono inadeguato a fornire un'esatta percezione di ciò che avviene intorno al dichiarante, a tutto detrimento dei principi espressi dall'art. 111 Cost.²⁴⁵.

²⁴³ Come rilevato da S. LORUSSO, *Il cigno nero del processo penale*, in *Sist. pen.*, 11 maggio 2020, da una smaterializzazione che riguardava soltanto il soggetto *in vinculis* si è passati ad un modello a «“delocalizzazione diffusa”».

²⁴⁴ In questi termini O. MAZZA, *Distopia*, cit., p. 9, il quale ammonisce altresì che «il passo che separa il processo smaterializzato dal processo virtuale è breve e il mostro tecnologico, oggi salutato con favore da appassionati futurologi, potrebbe ben presto ritorcersi contro gli stessi fautori della modernità». Sul tema, ancora con un taglio critico, v. anche ID., *Immediatezza e crisi sanitaria*, Relazione al XXXIV Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale su “L'immediatezza nel processo penale”, 28 novembre 2020.

²⁴⁵ In questo senso E. AMODIO, E.M. CATALANO, *La resa della giustizia penale*, cit., p. 278. Per ulteriori pareri negativi in merito, si leggano, tra i molti, C. DI BUGNO, *L'amministrazione della giustizia alla prova della pandemia: brevi riflessioni sul (difficile) rapporto tra misure a tutela della salute e processo penale*, in *Leg. pen.*, 17 maggio 2020; E. IULIANO, *L'aberrante espansione delle videoconferenze: tra vecchie questioni e attuali problematiche*, in *Arch. pen (web)*, 2020, n. 1; V. MAIELLO, *La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà*, *ivi*; V. MANES, L. PETRILLO, G. SACCONI, *Processo penale da remoto: prime riflessioni sulla violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale*, in *Diritto di difesa*, 6 maggio 2020.

Pur consapevoli del fatto che la presenza fisica in aula dei protagonisti della regiducanda offre maggiori garanzie rispetto a quella “telematica”, altri Autori hanno invece mostrato un atteggiamento più aperto a discutere dei cambiamenti portati dalla pandemia, utili, se analizzati con sguardo sì critico, ma anche costruttivo e scevro da preconcetti, ad accelerare i tempi di un processo, quello italiano, troppo spesso irragionevoli²⁴⁶. In questo senso, si è persino giunti ad ipotizzare l’opportunità, emersa in virtù dell’evoluzione della tecnica, di non ragionare più alla luce del classico «‘binomio’ composto dai principi di ‘oralità/scrittura’», bensì avendo riguardo al «‘trinomio’ composto dai principi di ‘oralità/scrittura/videocomunicazione’»²⁴⁷.

In altri termini, come già era stato suggerito anteriormente all’esplosione della crisi che ci stiamo apprestando a superare, una delle strategie per cercare di dare impulso ad una macchina della giustizia quantomai appesantita pare essere proprio quella di «investire nella “informatizzazione” lato sensu intesa del processo penale, vale a dire in un’applicazione sempre più estesa delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni all’intero sviluppo procedimentale», preceduta – si badi – dalla individuazione per via normativa di presupposti tassativi e di vincoli determinati²⁴⁸.

²⁴⁶ In questa direzione, S. LORUSSO, *Processo penale e bit oltre l’emergenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 1002, nonché J. DELLA TORRE, *L’espansione del processo a distanza negli itinerari dell’emergenza pandemica*, *ivi*, 2021, p. 259.

²⁴⁷ Testualmente R. APRATI, *Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo penale*, in *Sist. pen.*, 2/2021, p. 133.

²⁴⁸ Per queste considerazioni v. B. GALGANI, *Istanze di deflazione, principio di immediatezza e...smaterializzazione del processo penale*, in *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia. Atti dell’incontro di studi. Pisa, 22 marzo 2019*, a cura di G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri, D. Notaro, Torino, 2019, p. 225 s.

L'emergenza sanitaria, infatti, ha disvelato l'assenza di una visione sistematica in tema di digitalizzazione del processo e una preoccupante carenza di legalità, testimoniata dalla delega in bianco che in questa come in altre materie è stata concessa al DGSIA, sostanzialmente sostituitosi al legislatore nella regolamentazione di aspetti che, in quanto strettamente connessi ai principi del giusto processo, avrebbero richiesto una prudenza maggiore²⁴⁹.

Ebbene, una volta preso atto delle problematiche sollevate dai provvedimenti adottati per fronteggiare il virus, niente impedisce di avviare una riflessione consapevole in ordine all'implementazione delle tecnologie di videocomunicazione per lo svolgimento da remoto, previo assenso delle parti, di quelle udienze, come per l'appunto quelle d'appello in camera di consiglio, che non richiedendo lo svolgimento di attività istruttoria – rispetto alla quale il rapporto diretto giudice-fonte di prova è imprescindibile²⁵⁰ – ben possono essere trattate secondo modalità che, nell'assicurare un contatto pur mediato tra i vari soggetti processuali, sono idonee a snellire il carico di lavoro gravante sulle Corti²⁵¹.

²⁴⁹ A proposito delle carenze, sul piano della legalità processuale, palesate dalla normativa emergenziale v. B. GALGANI, *Digitalizzazione e processo penale: riflessioni sul dover essere di una nuova "cartografia"*, in *disCrimen*, 3 giugno 2021, *passim*.

²⁵⁰ Si sofferma sul tema, con un occhio di riguardo nei confronti del sistema americano, J. DELLA TORRE, *L'espansione del processo a distanza*, cit., p. 250.

²⁵¹ Propongono di permettere lo svolgimento della videoconferenza, ad esempio, «a quei processi d'appello o in Cassazione in cui le parti hanno già deciso di limitare la loro discussione richiamandosi ai motivi dell'atto di impugnazione», S. LONATI, C. MELZI D'ERIL, *Quando il processo a distanza rischia di non essere giusto*, in *lavoce.info*, 22 aprile 2020. È dello stesso parere J. DELLA TORRE, *L'espansione del processo a distanza*, cit., p. 259. Con riferimento ai casi nei quali consentire l'ingresso di questa tecnologia, si leggano le proposte di R. APRATI, *Il distanziamento sociale*, cit., p. 138 ss.

Non è un caso, allora, che la l. n. 134 del 2021, facendo «tesoro delle esperienze fatte durante la fase dell'emergenza»²⁵², nell'ambito di un più ampio disegno volto ad addivenire ad una diffusa digitalizzazione del processo, abbia delegato il Governo ad «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza»²⁵³. Peccato che, come anticipato, questa direttiva non riguardi il giudizio d'appello – terreno che si sarebbe prestato ad un'opera di smaterializzazione delle attività processuali –, con riferimento al quale si è invece scelto di proseguire lungo la strada della cartolarità.

7.4. L'improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini processuali

L'Abolizione dell'appello del p.m. e della parte civile, la modifica della struttura del mezzo d'impugnazione, la monocraticità in caso di gravame esperito nei casi previsti dall'art. 599 e l'implementazione delle tecnologie di videocomunicazione in relazione alle udienze in cui non è necessaria la rinnovazione istruttoria rappresentano strategie di velocizzazione dei processi che individuano un punto di equilibrio tra esigenze di economicità e garanzie. Nulla di tutto ciò, tuttavia, è rintracciabile all'interno del testo della l. n. 134 del 2021. Difatti, almeno in tema di giudizio di seconda istanza, la riforma Cartabia, nel testo risultante dagli emendamenti apportati dal Governo all'articolato

²⁵² Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 16.

²⁵³ Cfr. art. 1, comma 8, lett. c.

elaborato dalla Commissione Lattanzi²⁵⁴, lungi dall'assumere un approccio costruttivo, si segnala – in parziale controtendenza in rapporto ad altri settori d'intervento in cui, come quello del processo penale telematico²⁵⁵, i *conditores* si sono mossi in maniera decisamente più propositiva – per aver adottato scelte che definire drastiche sarebbe riduttivo.

Infatti, in nome della ragionevole durata dei giudizi e al fine di “tamponare” gli effetti della l. 9 gennaio 2019, n. 3 in punto di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado²⁵⁶, la legge di recente approvazione introduce nella trama codicistica l'art. 344-*bis*²⁵⁷, che contempla un'inedita causa di improcedibilità dell'azione penale – operante per tutte le fattispecie ad esclusione di quelle punibili con la pena dell'ergastolo – in caso di mancata definizione del giudizio d'appello entro due anni²⁵⁸. Tale termine si allunga, per un periodo non superiore a un anno e previa ordinanza del giudice precedente ricorribile per cassazione, in caso di giudizio particolarmente complesso. Inoltre, con riferimento a particolari delitti, ascrivibili alle categorie della criminalità organizzata, della violenza sessuale e degli stupefacenti, possono essere disposte ulteriori proroghe

²⁵⁴ A proposito del testo risultante dopo l'intervento del Consiglio dei Ministri v. G.L. GATTA, *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal governo su proposta della Ministra Cartabia*, in *Sist. pen.*, 10 luglio 2021.

²⁵⁵ Di cui si occupa l'art. 1, comma 5, della l. n. 134 del 2021.

²⁵⁶ Come sottolineato da G. CANZIO, *Le linee del modello “Cartabia”*. Una prima lettura, in *Sist. pen.*, 25 agosto 2021, «la regola “Bonafede” [...], per non essere considerata estemporanea e asistemica, pretende, oltre gli opportuni interventi di tipo ordinamentale e di allocazione delle risorse, che siano assicurati termini celeri e certi per le eventuali fasi delle impugnazioni, la cui ingiustificata violazione non resti priva di conseguenze».

²⁵⁷ In vigore a partire dal 19 ottobre 2021.

²⁵⁸ Un anno con riferimento al giudizio di legittimità.

(di un anno ciascuna) senza alcun limite massimo di durata, previsto unicamente «per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis primo comma del codice penale», rispetto ai quali è fissato un tetto complessivo pari a tre anni.

La dottrina si è immediatamente scagliata contro la novella, di cui è stato messo in risalto più di un profilo d'illegittimità.

Alcune critiche, invero, non paiono essere del tutto fondate. Così è per l'invocato contrasto tra la disposizione in questione, «nella parte in cui consente il dissolvimento del processo in presenza di un reato non estinto, per il quale è in corso l'esercizio dell'azione penale», e l'art. 112 Cost.²⁵⁹. In proposito, infatti, come accade per tutte le altre condizioni di procedibilità, occorre verificare quali sia il bene giuridico sotteso all'art. 344-bis, per poi bilanciarlo con l'esigenza di persecuzione penale²⁶⁰. In questo caso, a venire in considerazione è il diritto dell'imputato, tutelato dall'art. 111, comma 2, Cost., alla continenza temporale delle attività processuali, senza dubbio suscettibile di incidere sulla pretesa punitiva statale²⁶¹.

Lo stesso vale per l'asserita violazione del diritto della parte civile alla conclusione del processo con una sentenza sul merito dell'accusa²⁶²: nel confronto tra l'interesse dell'imputato a non essere

²⁵⁹ Al riguardo, si veda il documento di M. DANIELE, P. FERRUA, R. ORLANDI, A. SCALFATI, G. SPANGHER, in <http://www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito.html>.

²⁶⁰ Ad avviso di O. DOMINIONI, voce *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 400, per ogni condizione di procedibilità occorre verificare «se attenga[...] a interessi costituzionalmente protetti e tali, in sede di bilanciamento con l'interesse alla persecuzione penale tutelato dall'art. 112 Cost., da prevalere su questo».

²⁶¹ A tale riguardo, si vedano le riflessioni di L. TAVASSI, *Improcedibilità dell'azione per superamento dei termini di durata delle indagini preliminari*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2, p. 2.

²⁶² Su cui, ancora, M. DANIELE, P. FERRUA, R. ORLANDI, A. SCALFATI, G. SPANGHER, in <http://www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito.html>.

sottoposto a giudizio *sine die* e quello del danneggiato a vedere soddisfatte le proprie ragioni, che ben può far valere trasferendo la domanda nell'apposita sede, l'ago della bilancia pare pendere a favore del primo²⁶³.

Colgono invece maggiormente nel segno gli appunti rivolti, sul piano del rispetto degli artt. 3 e 27, comma 2, Cost., a quel “quadruplo binario” che si intende instaurare tra reati per i quali la causa di improcedibilità è esclusa, si applica senza limiti o può essere differita, a seconda dei casi, fino ad uno o a tre anni.

Dal punto di vista del principio di uguaglianza, è appena il caso di rilevare come, essendo l'istituto di nuovo conio funzionale ad assicurare la ragionevole durata dei processi – garanzia che la Costituzione non declina diversamente a seconda del crimine per cui si procede – il legislatore avrebbe dovuto predisporre un regime unitario per tutti i prevenuti²⁶⁴. Sul piano della presunzione di non colpevolezza, far dipendere l'uscita dal processo e le sue tempistiche dal *nomen iuris* attribuito dal pubblico ministero o, in caso di riqualificazione del fatto, dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, significa attribuire agli imputati – i quali dovrebbero essere trattati (tutti) come innocenti fino al passaggio in giudicato della decisione – un diverso grado di pericolosità parametrato sul fatto contestato²⁶⁵. Tale presunzione sembrerebbe inoltre poter essere messa a dura prova dalla possibilità

²⁶³ È in disaccordo con quanti ritengono che la novella sia contrastante con l'art. 112 Cost. e con i diritti delle vittime, O. MAZZA, A Midsummer Night's Dream: *la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?)*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2, p. 5 ss.

²⁶⁴ Così P. FERRUA, *La singolare vicenda della “improcedibilità”*, in *ilPenalista*, 27 agosto 2021.

²⁶⁵ In proposito O. MAZZA, A Midsummer Night's Dream, cit., p. 5 ss.

che la declaratoria d'improcedibilità segua una sentenza di assoluzione impugnata dalla parte pubblica, eventualità che avrebbe a maggior ragione dovuto indurre il legislatore a non indietreggiare sul fronte dell'abolizione del potere di appello del pubblico ministero²⁶⁶.

Le segnalate criticità sono evidentemente aggravate per i soggetti accusati di uno dei delitti in relazione ai quali la "prescrizione processuale" – i cui effetti devono essere considerati congiuntamente alla sterilizzazione del corso di quella sostanziale con l'emissione della sentenza di primo grado – non opera²⁶⁷ ovvero può essere prorogata, con provvedimenti adottati discrezionalmente dal giudice²⁶⁸, praticamente all'infinito²⁶⁹. In queste ipotesi, benché il nuovo art. 344-

²⁶⁶ Sottolineano come «la prevalenza della sentenza di improcedibilità su ogni altra formula, inclusa l'eventuale assoluzione disposta in primo grado e impugnata dal pubblico ministero», darebbe luogo ad «una paradossale *reformatio in peius* per decorso del tempo», M. DANIELE, P. FERRUA, R. ORLANDI, A. SCALFATI, G. SPANGHER, in <http://www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito.html>.

²⁶⁷ Ossia i reati puniti con la sanzione perpetua.

²⁶⁸ Dubita della scelta di attribuire al giudice il ruolo di arbitro della durata del processo, N. ROSSI, *Lasciar decidere il giudice sulla durata dei processi: cancellate quest'assurdità*, in www.ildubbio.news, 3 agosto 2021. Sul tema si vedano anche le riflessioni di P. INSOLERA, *Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3, p. 30 s., a parere del quale il potere di proroga affidato ai giudici si pone in attrito con le affermazioni della Corte costituzionale che, nell'ambito della "saga Taricco", ha avuto modo di ricordare come la materia della prescrizione, a prescindere dalla natura ad essa attribuita, sia dominata dal principio di determinatezza tipico dei paesi di *civil law*, i quali «non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire» (Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24).

²⁶⁹ Vale a dire i «delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», «i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale» e «il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

bis c.p.p. abbia la *ratio* di mitigarne l'impatto, si ripropongono tutte le perplessità suscitate dalla l. n. 3 del 2019 che, in palese contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost., ha reso «gli imputati eterni giudicabili nei gradi di impugnazione»²⁷⁰.

Sullo sfondo, infine, si staglia la questione concernente la natura dell'istituto, tema che ha già cominciato a dividere la dottrina. Difatti, mentre per alcuni Autori, sul presupposto che le condizioni di procedibilità si rifletterebero sulla punibilità in concreto, ci troveremmo al cospetto di un istituto di carattere sostanziale, con la conseguente applicazione del canone dell'irretroattività della norma sfavorevole scolpito all'interno dell'art. 25, comma 2, Cost.²⁷¹; a parere di altri, anche in ragione della sua collocazione, saremmo dinanzi ad una prescrizione di tipo processuale, come tale soggetta alla regola del *tempus regit actum*²⁷².

In definitiva, per quanto quello al contingentamento delle attività processuali sia senza dubbio un interesse dell'imputato che la novella

stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

²⁷⁰ Testualmente O. MAZZA, *La riforma dei due orologi: la prescrizione tra miti populisti e realtà costituzionale*, in *Sist. pen.*, 21 gennaio 2020.

²⁷¹ È di questa opinione O. MAZZA, *A Midsummer Night's Dream*, cit., p. 4.

²⁷² In questo senso P. FERRUA, *La singolare vicenda della "improcedibilità"*, cit., nonché M. DONINI, *Prescrizione ibrida, cosa prevede la nuova norma metà di diritto sostanziale e metà di diritto processuale*, in www.ilriformista.it, 14 luglio 2020. È dello stesso parere anche P. MOSCARINI, *L'istituto della prescrizione ed il "giusto processo"*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1446, ad opinione del quale, trattandosi di una «sanzione» [...] destinata a «colpire» un'irregolarità del rito», la soluzione delineata dall'art. 344-*bis* dovrebbe essere qualificata come processuale.

Sulla natura dell'istituto si è interrogato anche l'Ufficio del Massimario che, lungi dal fornire una soluzione univoca, ha sottolineato che «ove si ritenesse di propendere per la natura sostanziale, o, comunque, mista, dell'istituto, si potrebbe [...] prospettare una possibile illegittimità costituzionale della norma per il suo attrito con l'art. 3 Cost. con riferimento al profilo della violazione del principio della retroattività della legge più favorevole» (Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. 60/21, p. 32 ss., reperibile in *Sist. pen.*, 4 novembre 2021).

tenta di valorizzare, dal meccanismo in esame emergono più ombre che luci.

Ed in effetti, al di là dei non trascurabili momenti di tensione con la Carta fondamentale, ciò che ancor più deve far riflettere è l'atteggiamento del legislatore che – mosso dalla necessità di ridurre del 25% la durata dei procedimenti penali entro il 2026, come imposto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza –, al posto di mettere in campo soluzioni positive, fondate su una riflessione basata sulle caratteristiche degli istituti processuali, preferisce affidarsi, in modo fin troppo sbrigativo, alla «più nichilistica e vuota delle possibili conclusioni», perché l'improcedibilità «dissolve il processo, lasciando in vita e priva di risposta l'ipotesi di reato»²⁷³.

8. Considerazioni conclusive

Volendo provare a tirare le fila dello studio condotto, occorre anzitutto porre l'accento sulla rilevanza assunta dal diritto al controllo di merito delle sentenze nel contesto del processo penale. Si tratta di una garanzia imprescindibile per l'imputato, cui non è possibile rinunciare in nome di quelle pur rilevanti esigenze di natura efficientistica oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento. Lo dimostrano le Carte sovranazionali – prima tra tutte il Patto internazionale sui diritti civili e politici – e la Costituzione, che non consentono di prescindere dal mezzo di impugnazione, in assenza del quale, del resto, i presidi di tutela approntati a favore del prevenuto risulterebbero incompleti.

²⁷³ Cfr. V. STELLA, *Ferrua: «Anche gli imputati di mafia hanno diritto a un processo di ragionevole durata»*, in www.ildubbio.news, 30 luglio 2021.

Eppure, quelle stesse disposizioni di rango sovraordinato offrono al legislatore la possibilità di plasmare l'appello con una certa libertà che, nell'ottica di individuare un punto di equilibrio tra le istanze di tutela dell'imputato e di speditezza processuale, permette di "sperimentare" soluzioni diverse da quelle adottate dal codice del 1988 e, ancor prima, da quello del 1930, al quale è tutt'ora ispirata la disciplina dettata in materia.

In questo senso, preso atto della vocazione prettamente difensiva che dai tempi dell'Antica Roma connota il giudizio di seconda istanza e di cui si trova traccia anche nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale, si tratta di rimodellare l'istituto tanto sul piano dei limiti soggettivi, quanto sotto il profilo della struttura.

Dal punto di vista dei soggetti meritevoli di usufruire del gravame, non è dato rinvenire alcuna previsione, appartenente al gradino più alto della gerarchia delle fonti, che imponga di assicurarlo al pubblico ministero e alle parti eventuali, i cui interessi – già ampiamente salvaguardati in primo grado – ben possono trovare adeguata soddisfazione di fronte alla Corte di cassazione. Di qui l'opportunità di ritagliare (in linea di massima) l'appello soltanto sull'imputato, superando quella giurisprudenza che, in modo sostanzialmente aprioristico, fa leva sul principio della parità delle armi per affermare la necessità di estendere il raggio d'azione del rimedio. D'altronde, se la facoltà di appellare dell'accusato trova solide fondamenta nel diritto di difesa, altrettanto non può dirsi con riferimento all'accusa, considerato che i giudici del Palazzo della Consulta hanno – a ragione – escluso le impugnazioni dalle declinazioni del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Quanto a fisionomia, attualmente l'appello risulta essere caratterizzato da tratti somatici “ibridi”, tipici ora dei mezzi di gravame, ora delle azioni di impugnativa. Ciò emerge con particolare evidenza dalle regole relative alla devoluzione, che autorizzano il giudice ad estendere la propria cognizione ben al di là dei motivi addotti dalla parte e, inoltre, rendono il vaglio di ammissibilità dell'atto tanto “indulgente” da provocare interpretazioni creative del dettato normativo finalizzate a restringere l'accesso al secondo giudizio. Del resto, le due tematiche – quelle della devoluzione e dell'ammissibilità – sono strettamente connesse, con la conseguenza che, circoscrivendo la conoscenza che del processo può avere la Corte, è possibile rendere lo *screening* iniziale più rigoroso.

Parametrare l'oggetto del giudizio d'appello sui motivi di gravame e, al contempo, innalzare i requisiti di ricevibilità dell'atto, consente – unitamente ad altri accorgimenti, quali la valorizzazione del concordato in appello e delle tecnologie di videocomunicazione – di ridurre il carico di lavoro gravante sulle Corti, così da innalzare la qualità dei (meno numerosi) giudizi. È infatti ormai inaccettabile che, a fronte di un appello in cui sia stata puntualmente criticata la valutazione che il giudice ha effettuato circa le affermazioni di una fonte dichiarativa, la ripetizione dell'attività istruttoria sia lasciata, in chiaro contrasto i principi del giusto processo, alla pressoché totale discrezionalità del decidente.

Bibliografia

- AA.VV., *I diritti umani settant'anni dopo. L'attualità della Dichiarazione universale tra questioni irrisolte e nuove minacce*, a cura di P. Ivaldi, L. Schiano Di Pepe, Genova, 2019.
- AGOSTINI M., PETRINI M., *Decreto legge Ristori, le disposizioni emergenziali per l'esercizio della attività giurisdizionale*, in *giustiziainsieme.it*, 30 ottobre 2020.
- AGOSTINO L., *Il giudizio d'appello monocratico che verrà*, in *Leg. pen.*, 23 luglio 2020.
- AGOSTINO L., *Overturning della sentenza di proscioglimento nel giudizio abbreviato: per la Corte europea non è necessaria la rinnovazione istruttoria*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2.
- AIMONETTO M.G., *L'“appello” delle sentenze della Corte d'assise*, in *Le recenti riforme della procedura penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di comparazione*, a cura di M.G. Aimonetto, Torino, 2002, p. 143.
- AIMONETTO M.G., *L'article préliminaire del cod. proc. pén. ed il “nuovo” art. 111 della nostra Costituzione: due diverse “storie” e funzioni*, in *Le recenti riforme della procedura penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di comparazione*, a cura di M.G. Aimonetto, Torino, 2002, p. 65.
- AIMONETTO M.G., *Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 155.
- AIMONETTO M.G., *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina francese*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 445.
- AIMONETTO M.G., voce *Processo penale francese*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 723.
- AIUTI V., *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il libero convincimento del giudice d'appello*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3963.

- AIUTI V., *Impugnazioni e principio di immediatezza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1440.
- AIUTI V., *L'art. 603 c.p.p. dopo Dan c. Moldavia: un casebook*, in *Giur. it.* 2016 n. 1002.
- AIUTI V., *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa (comma 58 L. N. 1*
in *La riforma della giustizia penale*, a cura di A. Marandola, T. Beni
2017, p. 243.
- AIUTI V., *Corte europea e "motivazione rafforzata" nel caso Lorefice*, in *Cass. pen.*,
2018, p. 682.
- AIUTI V., *La ragionevole inappellabilità delle condanne per il pubblico ministero*, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 1137.
- AIUTI V., sub Art. 597 c.p.p., in *Codice di procedura penale. Rassegna di*
giurisprudenza e di dottrina, vol. V, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano, 2020,
p. 120, p. 289.
- ALESSI G., voce *Processo penale (dir. int.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987,
p. 360.
- ALGERI L., *L'impugnazione della parte civile*, Padova, 2014.
- ALLEGREZZA S., *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto*
europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione europea
e buone pratiche nazionali, a cura di L. Lupária, Padova, 2015, p. 3.
- ALMA M.M., *Le Sezioni unite tornano sui propri passi in materia di overturning*
sfavorevole all'imputato nel caso di impossibilità di procedere alla rinnovazione
della prova dichiarativa, in *Sist. pen.*, 6 aprile 2022.
- ALVINO F., *Nel cantiere del rito che verrà: l'inappellabilità delle sentenze di*
proscioglimento da parte del pubblico ministero nelle proposte di riforma della
Commissione Lattanzi, in *Leg. pen.*, 10 luglio 2021.
- AMODIO E., *Rinvio proscutorio e reformatio in peius*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 543.
- AMODIO E., *Riformare le impugnazioni dopo il ripristino di un primo grado*
deflazionato e garantito, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3620.
- AMODIO E., *Lineamenti della riforma*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La*
procedura penale riformata, a cura di E. Amodio, N. Galantini, Milano, 2000, p.
1.

- AMODIO E., *Disorientamenti legislativi nella riforma delle impugnazioni*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2308.
- AMODIO E., *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1269.
- AMODIO E., CATALANO E.M., *La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio*, in *Sist. pen.*, 5/2020, p. 267.
- APRATI R., *Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo penale*, in *Sist. pen.*, 2/2021, p. 131.
- APRILE E., *Osservazioni a C. Cost.*, 20 maggio 2019, n. 132, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3623.
- APRILE E., *Osservazioni alla sentenza n. 34 del 2020*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1957.
- ARRU A.A., *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, p. 163.
- BACCARI G.M., *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011.
- BALSAMO A., *La Corte di Strasburgo e i testimoni assenti: gli sviluppi del “nuovo corso” avviato dalla sentenza Al-Khawaja*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2837.
- BALSAMO A., *La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino, 2018, p. 167.
- BARGI A., *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, vol. II, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 449.
- BARGI A., *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 151.
- BARGI A., GAITO A., *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)*, in *Giur. cost.*, 2007, p. 240.
- BARGIS M., *Il “ritocco” all’art. 580 c.p.p. e le sue poliformi ricadute*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 227.
- BARGIS M., *Il persistente potere d'appello della parte civile: consonanza di vedute tra Corte costituzionale e sezioni unite*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 59.

- BARGIS M., *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1046.
- BARGIS M., BELLUTA H., *Linee guida per una riforma dell'appello*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2013, p. 283.
- BARGIS M., *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei Deputati*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015.
- BARGIS M., *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 1/2015, p. 4.
- BARGIS M., BELLUTA H., *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017, p. 15.
- BARGIS M., *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, 10^a ed., a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Padova, 2020, p. 754.
- BARGIS M., *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2019, p. 2061.
- BARGIS M., *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione ministeriale*, in *Leg. pen.*, 31 maggio 2021.
- BARGIS M., *Non c'è pace per le impugnazioni. I ripensamenti del Governo azzerano le proposte innovative della Commissione Lattanzi*, in www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito.html, 18 luglio 2021.
- BARIATTI S., *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986.
- BAUER W.J., *Il regime delle impugnazioni*, in *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, a cura di E. Amodio, M.C. Bassiouni, Milano, 1988, p. 233.
- BELLAVISTA G., voce *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 757.
- BELLUTA H., sub *Art. 169*, in *Commento alla normativa delegata sul giudice unico (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche)*, vol. II, diretto da M. Chiavario, E. Lupo, Torino, 2000, p. 71.

- BELLUTA H., *Divieto di reformatio in peius*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2013, p. 3.
- BELLUTA H., *L'appello: patologie croniche e acute*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2013, p. 229.
- BELLUTA H., *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2013, p. 235.
- BELLUTA H., *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2/2017, p. 134.
- BELLUTA H., LUPÁRIA L., *La parabola ascendente dell'istruttoria in appello nell'esegesi "formante" delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 3/2017, p. 151.
- BELLUTA H., *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, in *Leg. pen.*, 19 dicembre 2017.
- BELLUTA H., LUPÁRIA L., *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale tra legge e giurisprudenza: punti fermi ... e non*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 345.
- BELLUTA H., *Tra legge e giudice: la Corte costituzionale "approva" la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2019, p. 37.
- BELLUTA H., *Le impugnazioni ordinarie come anticorpi contro l'errore: prospettive e limiti*, in *L'errore giudiziario*, a cura di L. Lupária, Milano, 2021, p. 511.
- BETTI E., voce *Processo civile (diritto romano)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIII, Torino, 1966, p. 1099.
- BETTIOL G., *Istituzioni di diritto e procedura penale*, 2ª ed., 1973.
- BIONDI G., *Tanto tuonò che piovve! La prima condanna dell'Italia da parte della Corte EDU in tema di overturning sfavorevole in appello: una sentenza (quasi) annunciata*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4556.
- BONACLOCHE PALAO J., ZARZALEJOS NIETO J., *Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal*, 3ª ed., Madrid, 2015.

- BONETTO G., *L'appello*, in *Le impugnazioni*, coordinato da M.G. Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri, Padova, 2005, p. 227.
- BONZANO C., *Le Sezioni Unite Pavan e la morte di un dogma: il contraddittorio per la prova spazza via la neutralità della perizia*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 822.
- BORGIA G., *Dibattimento a distanza e garanzie costituzionali: spunti di riflessione a partire dall'emergenza sanitaria*, in *Oss. AIC*, 6/2020, p. 181.
- BOVE V., *I tribunali penali davanti alla fase 2: una prima lettura del nuovo art. 83 d.l. 18/2020, tra legge di conversione e decreto legge 28/2020*, in *ilPenalista*, 5 maggio 2020.
- BRICCHETTI R., *Inammissibile l'appello per difetto di specificità se non risultano argomentati i rilievi critici alla decisione*, in *Guida dir.*, 2017, n. 13, p. 80.
- BRICCHETTI R., *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto d'impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 101.
- BRICCHETTI R., *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *ilPenalista*, 24 febbraio 2020.
- BRONZO P., *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, p. 409.
- BRONZO P., *I nuovi confini dell'appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 257.
- BRUNNER L., *Double jeopardy in the inter-american system of human rights: balancing the right and the remedy*, in *Intercultural human rights law review*, 2012, n. 7, p. 252.
- BRUSATI S., *Il valore della collegialità e i suoi costi*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale*, in *Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma, 29 novembre 1997*, Milano, 1998, p. 50.
- BUFFON C., *Riforma in peius di sentenza resa in giudizio abbreviato e audizione dei testimoni. La Corte di Strasburgo precisa gli obblighi convenzionali ex art 6. Brevi note a Corte Edu, Sez. I, 25.03.2021 ric. nn. 15931/15, 16459/19, Di Martino e Molinari c. Italia*, in *Quest. giust.*, 7 aprile 2021.

- BUZZELLI S., CASIRAGHI R., CASSIBBA F., CONCOLINO P., PRESACCO L., *Art. 6. Diritto a un quo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, Torino, 2016, p. 129.
- CABIALE A., *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 181.
- CABIALE A., *La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale)*, in *Leg. pen.*, 15 gennaio 2020.
- CAIANIELLO M., *Criminal Appeals in Europe: The Prospective of the Defence*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2016, v. 24, n. 4, p. 274.
- CAIANIELLO M., TESORIERO S., *Diritto di difesa e appello penale: vecchie e nuove coordinate dalla giurisprudenza della Corte edu (a proposito di Maestri e altri contro Italia)*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 4089.
- CALAMANDREI P., *Appunti sulla «reformatio in pejus»*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, I, p. 297.
- CALAMANDREI P., *Cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, vol. VIII, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976.
- CALAMANDREI P., *La Cassazione civile, I*, in *Opere giuridiche*, vol. VI, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976.
- CALAMANDREI P., *La Cassazione civile, II*, in *Opere giuridiche*, vol. VII, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976.
- CALIGARIS A., *Quando l'immediatezza soccombe all'efficienza: un discutibile (ma annunciato) sviluppo giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1062.
- CALLARI F., *Il concordato sui motivi di appello e il mito della fenice*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4640.
- CANESCHI G., *Rinnovazione istruttoria anche in caso di reformatio in peius parziale: l'inarrestabile metamorfosi dell'appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 3.
- CANESCHI G., *La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una non soluzione ad un problema apparente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 821.
- CANZIO G., *Le impugnazioni penali tra riforme legislative e diritto giurisprudenziale*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 1.

- CANZIO G., *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in *Sist. pen.*, 25 agosto 2021.
- CAPONE A., *Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale*, Padova, 2010.
- CAPONE A., *Prova in appello: un difficile bilanciamento*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, p. 52.
- CAPONE A., *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 53.
- CAPONE A., *L'appello e la logica del controllo. Dalla (mancata) riforma al sistema vigente*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3405.
- CAPPELLETTI M., *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, IV, c. 81.
- CAPPELLETTI M., *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Aa.Vv., Atti del XII Convegno nazionale, Venezia 14-15 ottobre 1977*, Milano, 1980, p. 216.
- CAPRIOLI F., *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e "parità delle armi" nel processo penale*, in *Giur. cost.*, 2007, p. 250.
- CARCANO D., *Impugnazioni e prescrizione*, in *Quest. giust.*, 2007.
- CARNELUTTI F., *Sulla «reformatio in peius»*, in *Id., Studi di diritto processuale*, vol. II, Padova, 1928, p. 157.
- CARNELUTTI F., *Lezioni sul processo penale*, vol. I, Roma, 1946.
- CARNELUTTI F., *Lezioni sul processo penale*, vol. IV, Roma, 1949.
- CARNELUTTI F., *Principi del processo penale*, Napoli, 1960.
- CARNEVALE S., *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2013.
- CARULLI N., *Il diritto di difesa dell'imputato*, Napoli, 1967.
- CASIRAGHI R., *I nuovi approdi "europei" del diritto al confronto*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 1363.
- CASORATI L., voce *Appello penale (procedura)*, in *Dig. It.*, vol. IV, Torino, 1896, p. 59.
- CASSIBBA F., *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano 2007.
- CATALANO E.M., *L'accordo sui motivi di appello*, Milano, 2001.
- CATALANO E.M., *L'abuso del processo*, Milano, 2004.

- CECCHETTI M., *Il principio del “giusto processo” nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 49.
- CECCHETTI M., voce *Giusto processo (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, agg. V, Milano, 2001, p. 595.
- CENCI D., *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 294.
- CERAMI P., «*aequum iudicium*» e «*giusto processo*». *Prospettive romane e moderne*, in *Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moderna*, a cura di P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, Torino, 2003, p. 3.
- CERESA-GASTALDO M., *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1894.
- CERESA-GASTALDO M., *Appello dell’imputato e diritto di difesa nel rito abbreviato. Cade l’inappellabilità dell’assoluzione per vizio totale di mente*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3850.
- CERESA-GASTALDO M., voce *Appello (diritto processuale penale)*, *ivi*, Annali III, Milano, 2010, p. 11.
- CERESA-GASTALDO M., *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3/2017, p. 163.
- CERESA-GASTALDO M., *Nuovi (discutibili) profili dell’inammissibilità delle impugnazioni*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 3.
- CESARINI C., *Dell’appello in penale e dell’ordinamento della giustizia correzionale*, in *Riv. pen.*, 1878, IX, p. 412.
- CHIAVARIO M., *Processo e garanzie della persona*, 3^a ed., vol. III, Milano, 1984.
- CHIAVARIO M., *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1515.
- CHIAVARIO M., *Nel nuovo regime delle impugnazioni i limiti ed i mancati equilibri di una riforma*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 3.

- CHIAVARIO M., *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova, 1995.
- CHIAVARIO M., sub Art. 6, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, p. 154.
- CHINNICI D., *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, 2^a ed., Torino, 2009.
- CHINNICI D., *Contraddittorio e giudizio di appello. Ortodossia europea, resistenze interne e gradualità aperture in attesa del "sigillo" del legislatore*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di D. Negri, R. Orlandi, Torino, 2017, p. 187.
- CHINNICI D., SCACCIANOCE C., *Il legislatore scopre 'ancora una volta' il concordato sui motivi d'appello e 'per la prima volta' la prova orale nell'immediatezza*, in *Arch. pen., Speciale riforme*, 2018, p. 673.
- CIAMPI S., *Sull'appello incidentale quale prerogativa dell'imputato*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 1.
- CIAMPI S., *Metamorfosi dell'appello: considerazioni sull'abolizione del gravame del pubblico ministero*, in *Arch. pen. (web)*, 2022, n. 1.
- CLOONEY A., WEBB P., *The right to a fair trial in international law*, Oxford, 2020.
- CÒ F., *In difesa del giudice monocratico*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale*, Atti del Convegno, Como, 24-26 settembre 1999, Milano, 2001, p. 37.
- COLAMUSSI M., *L'appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino, 2018, p. 129.
- CONSO G., *Molte ipotesi e nessuna certezza, mentre occorrono scelte coraggiose*, in *Giust. Pen.*, 1979, I, c. 454.
- CONSO G., *La collegialità del g.i.p.: un'ipotesi praticabile?*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 401.
- CORDERO F., *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012.
- DANIELE M., *Infondata la questione posta in tema di sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente e domanda di restituzione e risarcimento del danno*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 88.
- DANIELE M., *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019, p. 59.

- DANIELE M., *Le "ragionevoli deroghe" all'oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l'arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore*, in *Giur. cost.*, 2019, p. 1551.
- DANIELE M., *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *disCrimen*, 13 luglio 2021.
- DANIELUS H., *Rapport*, in *Conseil de l'Europe, Conférence parlementaire sui le droits de l'homme*, Strasburgo, 1971, p. 9.
- DEAN G., *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 799.
- DEAN G., *I requisiti di terzietà ed imparzialità del giudice*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 165.
- DE CARO A., *Il controllo della decisione*, in *Principi costituzionali e riforma della procedura penale*, a cura di G. Riccio, A. De Caro, S. Marotta, Napoli, 1991, p. 161.
- DE CARO A., *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 1.
- DE CARO A., *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 605.
- DE CARO A., *La deflazione delle impugnative*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 335.
- DE CARO A., voce *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. X, Milano, 2018, p. 333.
- DE CARO A., *Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'appello alla vigilia del dibattito parlamentare sulla riforma di parte del processo penale*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 2.
- DE CARO A., *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 524.
- DE CARO A., *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2.

- DELEUZE B., *Il processo penale in Inghilterra*, in *Procedure penali d'Europa*, 2^a ed., a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, p. 232.
- DEL GIUDICE A., *Limiti all'effetto devolutivo nel processo penale italiano*, in *Giust. pen.*, 1932, IV, c. 312.
- DELITALIA G., *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale*, Milano, 1927.
- DELITALIA G., *Sulla "specificità" dei motivi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, p. 295.
- DELLA MONICA G., *L'appello*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, vol. IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 88.
- DELL'ANNO P., *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 187.
- DELL'ANNO P., *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 3.
- DELLA TORRE J., *La Corte costituzionale promuove i limiti all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna dell'imputato*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1331.
- DELLA TORRE J., *L'espansione del processo a distanza negli itinerari dell'emergenza pandemica*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 226.
- DEL POZZO C.U., *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957.
- DEL POZZO C.U., voce *Impugnazioni (diritto processuale penale)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VIII, Torino, 1965, p. 408.
- DENTI V., sub *Art. 111 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, t. IV, Bologna-Roma, 1987, p. 1.
- DERVIEUX V., *Il processo penale in Francia*, in *Procedure penali d'Europa*, 2^a ed., a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, p. 104.
- DE MAURO M., *Dell'appellazione in materia penale in Italia*, in *Riv. pen.*, 1875, II, p. 424.
- DEVILLA V., voce *Reformatio in pejus (Diritto romano e civile)*, in *N. Dig. It.*, vol. XI, Torino, 1939, p. 93.

- DI BUGNO C., *L'amministrazione della giustizia alla prova della pandemia: brevi riflessioni sul (difficile) rapporto tra misure a tutela della salute e processo penale*, in *Leg. pen.*, 17 maggio 2020.
- DI CHIARA G., *Il contraddittorio nei riti camerati*, Milano, 1994.
- DI CHIARA G., *Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale*, in *Patteggiamento allargato e giustizia penale*, a cura di F. Peroni, Torino, 2004, p. 21.
- DI CHIARA G., *Le modifiche allo spettro della ricorribilità per cassazione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 185.
- DIDDI A., *La conversione del ricorso in appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Trento, p. 177.
- DINACCI F.R., *La riforma del giudizio in Cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 591.
- DI STASI A., *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Torino, 2012.
- DOMENICUCCI D.P., FILPO F., *La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto dell'Unione europea*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini, Milano, 2017, p. 863.
- DOMINIONI O., voce *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 400.
- DONINI M., *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 3/2016, p. 49.
- DONINI M., *Prescrizione ibrida, cosa prevede la nuova norma metà di diritto sostanziale e metà di diritto processuale*, in www.ilriformista.it, 14 luglio 2020.
- FADDA C., voce *Appello penale (romano)*, in *Dig. it.*, vol. IV, Torino, 1896, p. 5.
- FALCHI G.F., *L'appello nel processo penale italiano*, Padova, 1940.
- FAMIGLIETTI A., *La rivisitazione del giudizio di appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 169.
- FANCHIOTTI V., *Lineamenti del processo penale statunitense. Corso di lezioni*, Torino, 1977.

- FANCHIOTTI V., voce *Sistema accusatorio e sistema inquisitorio (dir. comp. e stran.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIX, Roma, 1988, p. 1.
- FANCHIOTTI V., voce *Processo penale nei paesi di common law*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, p. 178.
- FANCHIOTTI V., *Riflessioni sulla giustizia penale in U.S.A.*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 314.
- FANCHIOTTI V., voce *Processo penale statunitense*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 808.
- FAVALLI M., *I limiti di incostituzionalità dell'appello incidentale del pubblico ministero*, in *Giur. cost.*, 1971, p. 2174.
- FELLMAN D., *Tutela della libertà e due process of law negli Stati Uniti d'America*, in *La libertà personale*, a cura di L. Elia, M. Chiavario, Torino, 1977, p. 187.
- FERRANTE U., *L'effetto devolutivo delle impugnazioni penali*, Milano, 1962.
- FERRUA P., *Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1990, p. 964.
- FERRUA P., *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 605.
- FERRUA P., *Il 'giusto processo'*, 3^a ed., Bologna, 2012.
- FERRUA P., *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1265.
- FERRUA P., *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del Convegno di Roma 19-20 maggio 2017*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Milano, 2018, p. 21.
- FERRUA P., *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 2.
- FERRUA P., *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *disCrimen*, 12 luglio 2021.
- FERRUA P., *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1155.
- FERRUA P., *La singolare vicenda della "improcedibilità"*, in *ilPenalista*, 27 agosto 2021.
- FILIPPI L., *L'appello incidentale nel processo penale*, Padova, 2000.

- FILIPPI L., *La corte costituzionale disegna un processo accusatorio all'italiana*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, p. 1.
- FIGLIOLI P., voce *Appello (dir. interm)*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 714.
- FIGLIOLI P., *Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d'appello*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 299.
- FIGLIOLI P., *L'inammissibilità dell'impugnazione*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 61.
- FIGLIOLI P., *La garanzia del ne bis in idem e il divieto della double jeopardy*, in *Ind. Pen.*, 1970, p. 123.
- FIGLIOLI P., *Efficienza a costo zero: l'abolizione del divieto di reformatio in peius*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 1757.
- FIGLIOLI P., *L'“aggiornamento” della giustizia penale spagnola nel 2015. Riforme parziali in attesa del nuovo codice di procedura penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, p. 203.
- FIGLIOLI P., *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008.
- FIGLIOLI P., *Double jeopardy*, Oxford, 1969.
- FIGLIOLI P., *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch. pen. (web)*, 2018, n. 1.
- FIGLIOLI P., *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, p. 104.
- FIGLIOLI P., *Pubblicità dell'udienza in cassazione e regole europee: incongruenze sistematiche e ripensamenti inopportuni (a proposito di Corte cost., sent. n. 80 del 2011)*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 3, p. 210.
- FIGLIOLI P., *Relazione sulle novità processuali relative alla gestione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1.
- FIGLIOLI P., MACCHIA A., *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, p. 270.
- FIGLIOLI P., *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 1.
- FIGLIOLI P., LA ROCCA E.N., *Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 3.

- GAITO A., *Il ricorso per cassazione*, in Aa.Vv., *Procedura penale*, 7^a ed., Torino, 2021, p. 833.
- GAITO A., *Ancora alla ricerca di un passaggio a Nord-Ovest... oltre il giudizio d'appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3.
- GALANTINI N., *Il divieto di doppio processo come diritto della persona*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 97.
- GALANTINI N., *Profili della giustizia penale francese*, Torino, 1989.
- GALANTINI N., voce *Impugnazioni penali in diritto comparato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1992, p. 233.
- GALANTINI N., *La Riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni Unite Troise*, in *Dir. pen. cont.*, 17 aprile 2018.
- GALGANI B., *Istanze di deflazione, principio di immediatezza e...smaterializzazione del processo penale*, in *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia. Atti dell'incontro di studi. Pisa, 22 marzo 2019*, a cura di G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri, D. Notaro, Torino, 2019, p. 211.
- GALGANI B., *Digitalizzazione e processo penale: riflessioni sul dover essere di una nuova "cartografia"*, in *disCrimen*, 3 giugno 2021.
- GALLO N., *La rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale in appello anche a seguito di impugnazione della parte civile*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3.
- GALLUCCIO M.G., *Sezioni Unite e ideale accusatorio: una relazione in crisi*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1046.
- GAMBINI R., *Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 605.
- GAMBINI R., *Il sistema delle impugnazioni penali in Inghilterra*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 429.
- GARUTI G., DEAN G., *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 131.

- GARUTI G., *Il contraddittorio nelle dinamiche dell'accertamento penale*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 179.
- GARUTI G., *La specificità dei motivi di appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2018, n. 3.
- GASPARINI A., *Il prosecutor e le scansioni dell'azione penale*, in *Il processo penale statunitense. Soggetti ed atti*, 2^a ed., a cura di R. Gambini Musso, Torino, 2001, p. 77.
- GATTA, G.L., *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal governo su proposta della Ministra Cartabia*, in *Sist. pen.*, 10 luglio 2021.
- GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021.
- GERACI R.M., *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2445.
- GERACI R.M., *Le parti accusatrici nel processo penale spagnolo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 798.
- GIALUZ M., sub Art. 111 Cost., in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova, 2008, p. 960.
- GIALUZ M., sub Art. 112 Cost., in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova, 2008, p. 1011.
- GIALUZ M., voce *Applicazione della penale su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 13.
- GIALUZ M., *La protezione della vittima tra Corte EDU e Corte di giustizia*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione europea e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Lupária, Padova, 2015, p. 19.
- GIALUZ M., CABIALE A., DELLA TORRE J., *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 3/2017, p. 173
- GIALUZ M., sub Art. 576 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, t. II, 5^a ed., a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2017, p. 2998.
- GIALUZ M., sub Art. 580 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, t. II, 5^a ed., a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2017, p. 3023.

- GIALUZ M., *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 75.
- GIALUZ M., DELLA TORRE J., *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla "giustizia virtuale" servono maggiore cura e consapevolezza*, in *Sist. pen.*, 9 novembre 2020.
- GIALUZ M., DELLA TORRE J., *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, p. 145.
- GIARDA A., *Diritti dell'uomo e processo penale italiano: un bilancio e prospettive operative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 919.
- GIARDA A., *Si amplia l'inventario dei diritti dell'uomo*, in *Corr. Giur.*, 1990, p. 673.
- GIARDA A., *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in R. Caponi, F.A. Genovese, A. Giarda, G. Spangher, *La riforma del giudice unico*, Milano, 1999, p. 75.
- GIARDA A., *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 13.
- GIORDANO E.A., *Il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale*, in *La CEDU e il ruolo delle Corti*, a cura di P. Gianniti, Bologna, 2015, p. 1864.
- GIUNCHEDI F., *Il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 161.
- GIUNCHEDI F., *Procedimenti speciali e sistema delle impugnazioni*, Pisa, 2019.
- GIUNCHEDI F., *In claris non fit interpretatio. "Dan c. Moldavia 2" impone rinnovazioni effettive*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3.
- GIUNCHEDI F., *L'insostenibile conciliabilità tra "smart" process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1
- GÓMEZ COLOMER J.L., *I ricorsi penali. Un sistema in movimento. Controllo di merito e controllo di legittimità: la situazione in Spagna*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno, Palermo 1-2 dicembre 2006*, Milano, 2008, p. 67.

- GRAVELLI M., sub Art. 599, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 178.
- GREVI V., *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1414.
- GROSSI P., *L'invenzione del diritto*, Bari, 2017.
- GUERINI I., *Il ritorno alla giustizia negoziata: il "nuovo" concordato in appello*, in *Leg. pen.*, 11 dicembre 2017.
- IACOVIELLO F.M., voce *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, 2000, p. 750.
- IACOVIELLO F.M., *Conversione anche per i ricorsi del p.m.*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, p. 86.
- IACOVIELLO F.M., *Regole più chiare sui vizi di motivazione*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, p. 90.
- IACOVIELLO F.M., *Giudizio di cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, p. 628.
- IACOVIELLO F.M., *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013.
- IANDOLO L., *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d'appello*, in *La prova nel giudizio di appello*, a cura di L. Iandolo, Torino, 2014, p. 83.
- ICHINO G., *"Riforma Cartabia" e processo d'appello*, in *Quest. giust.*, 29 novembre 2021
- ILLUMINATI G., *Appello e processo accusatorio. Uno sguardo ai sistemi di common law*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, in *Dir. giust.*, 10 luglio 2004.
- INSOLERA P., *Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3.
- IULIANO E., *L'aberrante espansione delle videoconferenze: tra vecchie questioni e attuali problematiche*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1.
- JUY-BIRMANN R., *Il processo penale in Germania*, in *Procedure penali d'Europa*, 2^a ed., a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, p. 176.
- KOSTORIS R.E., *Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per cassazione introdotte dalla c.d. " legge pecorella "*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 633.

- KURLAND A.H., *Successive criminal prosecutions: the dual sovereignty exception to double jeopardy in State and Federal Courts*, Chicago, 2001.
- LA ROCCA E.N., *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen. (web)*, 2018, n. 3.
- LA ROCCA E.N., *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1.
- LA ROCCA E.N., *Quale immediatezza, ora?*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3.
- LA ROCCA E.N., *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3.
- LATTANZI G., *Il giudice delle impugnazioni (appello, cassazione)*, in *La difesa penale*, 1989, n. 25, p. 69.
- LATTANZI G., *Il patteggiamento in appello: un incompreso*, in *Cass. pen.*, 1990, pt. II, p. 362.
- LAVARINI B., *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009.
- LAVARINI B., *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?*, in *Studi in ricordi di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, p. 119.
- LAVARINI B., *Assoluzione per difetto di imputabilità e decisione de danno: un'occasione perduta?*, in *Leg. pen.*, 19 luglio 2016.
- LAVARINI B., *La riedizione del concordato sui motivi d'appello fra vecchie e nuove ambiguità*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 27.
- LEONE G., *La collegialità come carattere indeclinabile della giurisdizione penale*, in *Arch. pen.*, 1997, p. 202.
- LIEBMAN E.T., *Il giudizio d'appello e la Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 401.
- LOCURTO C., *Il "nuovo" concordato sui motivi di appello e le prassi applicative*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 373.
- LONATI S., *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, 2^a ed., Torino, 2017.

- LONATI S., MELZI D'ERIL C., *Quando il processo a distanza rischia di non essere giusto*, in *lavoce.info*, 22 aprile 2020.
- LONGO S., *Art. 2 Prot. n. 7. Diritto a un doppio grado di giudizio in materiale penale*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, Torino, 2016, p. 365.
- LORENZETTO E., *Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite*, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016.
- LORENZETTO E., sub *Art. 597 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, t. II, 5^a ed., a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2017, p. 3178.
- LORENZETTO E., *I nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 229.
- LORUSSO S., *Il cigno nero del processo penale*, in *Sist. pen.*, 11 maggio 2020.
- LORUSSO S., *Processo penale e bit oltre l'emergenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 1000.
- LOZZI G., *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968.
- LOZZI G., *Il giudizio abbreviato*, in *Aa.Vv., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. II, Milano, 2000, p. 423.
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, 13^a ed., Torino, 2018.
- LUPACCHINI O., *Profili sistematici delle impugnazioni penali*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 96.
- LUPÁRIA L., BELLUTA H., *Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2017.
- MACCHIA A., *L'effetto devolutivo dell'impugnazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 243.
- MACCHIA A., *L'assetto del giudizio d'appello alla luce delle recenti riforme*, in *Dir. pen. cont.*, 11/2018, p. 23.
- MAGGIO P., *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, p. 355.

- MAGGIO P., *Termini, forma e ammissibilità dell'impugnazione. I riflessi strutturali sull'appello*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino, 2018, p. 75.
- MAIELLO V., *La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà*, in *Arch. pen (web)*, 2020, n. 1.
- MAIWALD M., *Impugnazione di una sentenza nel processo penale tedesco*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno, Palermo 1-2 dicembre 2006*, Milano, 2008, p. 101.
- MALINVERNI G., *Il Patto delle Nazioni Unite e la protezione dei diritti dell'uomo in Europa: un confronto*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1990, p. 189.
- MANCUSO E.M., *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 147.
- MANES V., MARAFIOTI L., *Giustizia è diritto, non burocrazia*, in *Il Sole 24ore*, 12 novembre 2020.
- MANES V., PETRILLO L., SACCONI G., *Processo penale da remoto: prime riflessioni sulla violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale*, in *Diritto di difesa*, 6 maggio 2020.
- MANGIARACINA A., *La crisi di identità delle impugnazioni penali nel Regno Unito: prospettive de iure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 687.
- MANGIARACINA A., *Dan v. Moldavia 2: la rinnovazione in appello tra itinerari sperimentati e cedimenti silenziosi*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3.
- MANGIARACINA A., *Immutabilità del giudice versus efficienza del sistema: il dictum delle Sezioni Unite*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 151.
- MANGIARACINA A., *La conversione dell'impugnazione. Un istituto da ripensare*, Torino, 2020.
- MANGIARACINA A., *Prove tecniche per la "soppressione" del giudizio di appello?*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3.
- MANGIARACINA A., *La portata della sentenza Maestri v. Italia: le Sezioni Unite "non decidono"*, in *penaledp.it*, 25 febbraio 2022.
- MANGIARACINA A., *Impugnazioni e pandemia: l'esilio dell'oralità e la "smaterializzazione" della camera di consiglio*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 177.

- MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, Torino, 1956.
- MARAFIOTI L., *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004.
- MARANDOLA A., *Nuovo regime dei casi d'appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 121.
- MARANDOLA A., voce *Reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 2007, p. 1.
- MARANDOLA A., *I motivi di impugnazione*, vol. I, *Disposizioni generali e giudizio d'appello*, Padova, 2008.
- MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Milano, 2009, p. 2.
- MARANDOLA A., *Il ritorno del concordato sui motivi d'appello*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, p. 389.
- MARANDOLA A., *Commento al d.lgs. n. 11/2018: l'ultimo tassello per una "nuova" configurazione del giudizio d'appello (e altre minime modifiche al giudizio di Cassazione)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1785.
- MARANDOLA A., *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1329.
- MARANDOLA A., *Decreto Ristori bis: l'appello cartolare (temporaneo?) e l'allungamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza*, in *ilPenalista*, 11 novembre 2020.
- MARANDOLA A., *Il "pacchetto giustizia" del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in *ilPenalista*, 30 ottobre 2020.
- MARANDOLA A., *L'appello riformato*, Milano, 2020.
- MARANDOLA A., *Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna*, in *Giur. cost.*, 2020, p. 286.
- MARANDOLA A., *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazione al modello accusatorio*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano, 2022, p. 229.

- MARCHETTI M.R., *Commento all'art. 2 Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Leg. pen.*, 1991, è. 235.
- MARCOLINI S., voce *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 781.
- MARONGIU A., voce *Corte d'assise (premessa storica)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 774.
- MARZADURI E., *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2236.
- MARZADURI E., voce *Azione. IV) Diritto processuale penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1996, p. 1.
- MARZADURI E., *Commento all'art. 1 l. cost. 23/11/1999 n. 2*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 756.
- MARZADURI E., *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, in *Guida dir.*, 2000, n. 1, p. 72.
- MARZADURI E., *La parità delle parti nel processo penale*, in *Quad. cost.*, 2007, f. 2, p. 378.
- MARZADURI E., *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, p. 84.
- MASSA C., *Sul problema del giudice unico o collegiale*, in *Arch. pen.*, 1985, p. 323.
- MASSA C., voce *Reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma, 1991, p. 1.
- MASSA M., *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, Milano, 1969.
- MAURO C., *Il « caso » francese*, in in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno, Palermo 1-2 dicembre 2006*, Milano, 2008, p. 121.
- MAZZA O., voce *Contraddittorio (principio del) (diritto processuale penale)*, Annali VII, Varese, 2014, p. 247.
- MAZZA O., *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law)*, in *Arch. pen., Speciale riforme*, 2018, p. 723.
- MAZZA O., *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del Convegno di Roma 19-20 maggio 2017*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Milano, 2018, p. 37.

- MAZZA O., *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 2.
- MAZZA O., *Distopia del processo a distanza*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1.
- MAZZA O., *La riforma dei due orologi: la prescrizione tra miti populistici e realtà costituzionale*, in *Sist. pen.*, 21 gennaio 2020.
- MAZZA O., *L'appello necessario*, in *Diritto di difesa*, 16 marzo 2020.
- MAZZA O., *Immediatezza e crisi sanitaria*, Relazione al XXXIV Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale su "L'immediatezza nel processo penale", 28 novembre 2020.
- MAZZA O., *A Midsummer Night's Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?)*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2.
- MAZZARRA A., *La rinnovazione del dibattimento in appello*, Padova, 1995.
- MENNA M., *Il giudizio d'appello*, Napoli, 1995.
- MENNA M., *La "giuria elettiva di esperti" nel processo penale*, Torino, 2017.
- MERONI V., *Il valore della stabilità delle decisioni assolutorie nel sistema statunitense: spunti di riflessione sull'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero a dieci anni dalla legge Pecorella*, in *Arch. pen. (web)*, 2016, n. 3.
- MESSINI D'AGOSTINI P., SANVITALE F., *Le Sezioni Unite contro la Corte di Strasburgo in tema di rinnovazione istruttoria in appello*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3025.
- MIGLIAZZA M., *Il doppio grado di giurisdizione nel diritto delle Comunità europee*, Milano, 1992.
- MINNELLA C., *Appello, prosegue la mutazione sempre più a "critica vincolata"*, in *Guida dir.*, 2021, n. 41, p. 119.
- MINNELLA C., *Dopo l'immediatezza tocca all'oralità sacrificata per maggiore funzionalità*, in *Guida dir.*, 2021, n. 41, p. 124.
- MODUGNO F., *I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 1989, p. 37.
- MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, II, t. 1, Lipsia, 1887 (rist. Basilea, 1952).
- MONTAGNA M., *Divieto di reformatio in peius e appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 367.

- MONTAGNA M., NULLO L., *L'appello incidentale riformato*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 145.
- MORI M.S., *A volte ritornano: Dan contro Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, tra principi consolidati e nuove tentazioni cartolari*, in *Giur. pen.*, 2020.
- MORTARA L., voce *Appello civile*, in *Dig. it.*, vol. III, 2, Torino, 1890, p. 380.
- MORTARA L., ALOISI U., *Dei mezzi d'impugnazione*, in *Commento al codice di procedura penale*, vol. IV, a cura di L. Mortara, A. Stoppato, G. Vacca, S. Longhi, R. De Notaristefani, Torino, 1924, p. 140.
- MOSCARINI P., *L'istituto della prescrizione ed il "giusto processo"*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1446.
- MUSCELLA A., *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei motivi*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 1, p. 351.
- MUSCELLA A., *Rinnovazione obbligatoria dell'istruzione dibattimentale in appello e giudizio abbreviato: prassi giudiziaria, imperativi europei e prospettive di riforma*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3.
- NACAR B., *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: dubbi applicativi e questioni di legittimità costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 314.
- NAPPI A., *Il nuovo processo penale: un'ipotesi di aggiornamento del giudizio di appello*, in *Cass. pen.*, 1990, p. 974.
- NEGRI D., *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, 2014.
- NEGRI D., *La Corte costituzionale mira a squilibrare il "giusto processo" sulla giostra dei bilanciamenti*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 2.
- NEGRI D., *L'avvenire del processo penale. Tre voci a confronto. Intervista di Paolo Ferrua, a Marcello Daniele, Daniele Negri e Sergio Lorusso*, in *Leg. pen.*, 10 aprile 2021.
- NEPPI MODONA G., sub *Art. 112 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1987, p. 39.
- NULLO L., *Il caso Tondo c. Italia: una nuova condanna europea per il mancato rispetto del principio di oralità in appello*, in *Arch. pen. (web)*, n. 2.

- NUVOLONE P., *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Padova, 1969.
- NUZZO F., *L'appello nel processo penale*, 2^a ed., Milano, 2006.
- NUZZO F., *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2335.
- OLIVIERI G., *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 102.
- ORESTANO R., voce *Appello (diritto romano)*, in *Noviss. Dit. It.*, vol. I, Torino, 1957, p. 724.
- ORESTANO R., voce *Appello (Diritto romano)*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 708.
- ORESTANO R., *Scritti*, IV.1, Napoli, 1998.
- ORLANDI R., *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 452.
- ORLANDI R., *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, in *Dir. giust.*, 10 luglio 2004.
- ORLANDI R., *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina tedesca*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 465.
- ORLANDI R., *La riforma del processo penale tra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1133.
- ORLANDI R., *Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione*, in www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito.html, 18 luglio 2021.
- PADOA SCHIOPPA A., *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. I, Milano, 1967.
- PADOA SCHIOPPA A., *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. II, *I glossatori civilisti*, Milano, 1970.
- PADOVANI T., *Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del p.m., principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4023.
- PALMIERI E., voce *Reformatio*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 1122.
- PANSINI G., *Terzietà ed imparzialità: da attributi della funzione di giudizio a presupposti processuali*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 49.

- PAOLOZZI G., *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006.
- PARLATO L., *La seconda puntata del "caso Dan": la Corte europea insiste sull'effettività della rinnovazione in appello*, in *ilPenalista*, 25 gennaio 2021.
- PATANÈ V., voce *Processo penale inglese*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 744.
- PEDRAZZI F., *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Protocollo addizionale n. 7: una nuova tappa nella tutela delle garanzie fondamentali*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, p. 453.
- PERONI F., *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995.
- PERONI F., *Infondati i dubbi di incostituzionalità sull'appello incidentale del p.m.*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 54.
- PERONI F., *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 710.
- PERONI F., *Il sistema delle cautele*, in Aa.Vv., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 243.
- PESTELLI G., *D.l. 137/2020 (c.d. Ristori): i nuovi interventi sulla procedura penale e l'ordinamento penitenziario*, in *Quot. giur.*, 30 ottobre 2020.
- PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, vol. I, *Le discipline generali*, Milano, 1965.
- PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, vol. II, *I singoli mezzi di impugnazione*, Milano, 1965.
- PIATTOLI B., *Abrogato l'accordo sui motivi d'appello e sulla pena: intenti legislativi e riflessi di sistema*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2008, p. 339.
- PISANI M., *Riflessioni sul principio dispositivo nel processo penale di secondo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 853.
- PISANI M., *Il divieto della «reformatio in peius» nel processo penale italiano*, Milano, 1967.
- PISANI M., *Il «giudice unico» nel quadro del sistema penale*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale, Atti del Convegno, Como, 24-26 settembre 1999*, Milano, 2001, p. 17.

- PISANI M., *Divieto della reformatio in peius: appunti penalistici retrospettivi e considerazioni impolitiche*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 279.
- PIZZORUSSO A., *Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 33.
- PRADEL J., *Procédure penale*, 16^aed., Parigi, 2011.
- PRESUTTI A., *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006 nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 51.
- PULVIRENTI A., *La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell'appello: la fine del favor impugnationis*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 698.
- RAFARACI T., *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 831.
- RANALDI G., voce *Impugnazioni (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. IV, Torino, 2008, p. 444.
- RANDAZZO S., *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell'Impero*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico*, Atti del Convegno in memoria di A. Biscardi, Siena, 13-15 dicembre 2001, p. 231.
- RECCHIONE S., *La rinnovazione obbligatoria in abbreviato al vaglio della Corte Europea*, in *ilPenalista*, 6 maggio 2021.
- RICCI E.F., *Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 59.
- RICCI E.F., voce *Doppio grado di giurisdizione (principio del)*, *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XII, Roma, 1990, p. 1.
- RIGANÒ F., *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1992.
- RIGO F., *Le nuove disposizioni in tema di competenze penale del tribunale nel quadro della riforma del giudice unico*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 139.
- RIVELLO P.P., voce *Giudice unico*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. I, Torino, 2000, p. 312.
- ROCCO A., *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale*, in *Opere giuridiche*, vol. II, Roma, 1932.

- ROMBI N., *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 531.
- ROMEO G., *Nel labirinto della "Pecorella" l'esile filo di Arianna delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4464.
- ROSSI N., *Lasciar decidere il giudice sulla durata dei processi: cancellate quest'assurdità*, in *www.ildubbio.news*, 3 agosto 2021.
- RUGGERI S., *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018, p. 271.
- RUGGERI S., *Personal Participation in Criminal Proceedings, In Absentia Trials and Inaudito Reo Procedures. Solution Models and Deficiencies in ECtHR Case-Law*, in *Personal Participation in Criminal Proceedings. A Comparative Study of Participatory Safeguards and in absentia Trials in Europe*, a cura di S. Quattrococo, S. Ruggeri, Springer, 2019, p. 579.
- RUGGIERI F., *Giudice unico italiano e scabinato tedesco a confronto: una più estesa partecipazione popolare alla giustizia a garanzia della collegialità della decisione giurisdizionale*, in *Aa.Vv., Il giudice unico nel processo penale*, in *Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma, 29 novembre 1997*, Milano, 1998, p. 71.
- RUGGIERI F., *Il processo penale al tempo del COVID-19: modelli alternativi di gestione della crisi*, in *Leg. pen.*, 18 maggio 2020.
- RUGGIERO R.A., *Condanna in appello e rinnovazione impossibile*, in *disCrimen*, 21 aprile 2022.
- SACCUCCI A., *Il doppio grado di giurisdizione nel Patto di New York e nella Convenzione di Roma*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 163.
- SALUTO F., *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, 2^a ed., vol. IV, Torino, 1878.
- SANTALUCIA B., voce *Processo penale (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 321.
- SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1989.
- SANTALUCIA G., *Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando*, in *Sist. pen.*, 27 maggio 2020.

- SANTORIELLO C., GAITO A., *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 2, p. 391.
- SANTORIELLO C., *Ripensare il divieto di reformatio in peius*, in *Arch. pen. (Web)*, 2017, n. 3.
- SCACCIANOCE C., *La riforma “Orlando” e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla “specificità” dei motivi alla struttura “mutevole” dell’appello*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3, p. 891.
- SCACCIANOCE C., *Mutamento del giudice e rinnovazione della prova: la Corte costituzionale esorbita dai confini accusatori*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 174.
- SCALFATI A., *Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 “legge Pecorella”*, a cura di A. Scalfati, Trento, 2006, p. 21.
- SCALFATI A., *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 995.
- SCAPINI N., *Principio del « doppio grado di giurisdizione » e inappellabilità di alcune sentenze nel diritto giustiniano*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. V, Milano, 1984, p. 682.
- SCELLA A., *Il vaglio d’inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006.
- SELLAROLI G., sub Art. 581, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 90.
- SERGES G., *Il principio del “doppio grado di giurisdizione” nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1993.
- SERGES G., voce *Doppio grado di giurisdizione (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VII agg., Torino, 2017, p. 297.
- SILVESTRI P., *Il divieto di reformatio in peius nelle declinazioni della giurisprudenza di legittimità*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio, R. Bricchetti, Milano, 2019, p. 315.
- SIRAGUSA M., *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, in *ilPenalista*, 4 gennaio 2021.
- SOTTANI S., *Continuano il dibattito e le incertezze sul doppio grado di merito nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 729.
- SOTTANI S., *Un sistema in trasformazione*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 27.

- SPAGNOLO P., *Il concordato in appello*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino, 2018, p. 149.
- SPANGHER G., *L'appello istruttorio nel processo penale*, Milano, 1982.
- SPANGHER G., voce *Appello nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 192.
- SPANGHER G., voce *Reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 277.
- SPANGHER G., voce *Appello. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1991, p. 1.
- SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 217.
- SPANGHER G., *I profili soggettivi dell'appello incidentale nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 556.
- SPANGHER G., *Questioni aperte in tema di oggetto del giudizio penale d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 703.
- SPANGHER G., *Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 679.
- SPANGHER G., voce *Suprema Corte di Cassazione (ricorso per)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 123.
- SPANGHER G., *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Aa.Vv.*, *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, Atti del Convegno dell'associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, 2000, p. 104.
- SPANGHER G., sub *Art. 2 Prot. n. 7*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, p. 943.
- SPANGHER G., *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. Kostoris, Torino, 2005, p. 107.
- SPANGHER G., *Il giudizio di secondo grado*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, p. 911.
- SPANGHER G., *La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 16, p. 40.

- SPANGHER G., *L'inferno di mente può appellare la sentenza di assoluzione pronunciata nel rito abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3849.
- SPANGHER G., *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 493.
- SPANGHER G., *Omissioni e recuperi nella disciplina delle impugnazioni*, in Aa.Vv., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Milano, 2012, p. 379.
- SPANGHER G., *Una sanzione alla carta*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del Convegno di Roma 19-20 maggio 2017*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Milano, 2018, p. 15.
- SPANGHER G., *La pena resta inappellabile per il p.m.: "decisione corretta" motivazione inadeguata*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2358.
- SPANGHER G., *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 589.
- SPANGHER G., *Riforma del processo penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli*, in *Quot. giur.*, 25 febbraio 2020.
- SPENCER J., *Le impugnazioni penali: un sistema in movimento. Controlli di merito e controlli di legittimità. Rapporto sul diritto inglese*, in Av.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno, Palermo 1-2 dicembre 2006*, Milano, 2008, p. 147.
- SPERDUTI G., voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 807.
- SPIGARELLI V., *Riforma Cartabia: sull'appello più ombre che luci*, in *ilPenalista*, 23 settembre 2021.
- STAVROS S., *The guarantees for accused persons under article 6 of the European Convention on Human Rights. An Analysis of the Application of the Convention and a Comparison with Other Instruments*, Dordrecht, Boston, London, 1993.
- SURACI L., *Il concordato sui motivi di appello*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 241.
- SURACI L., *La rinnovazione del dibattito in caso di proscioglimento*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 255.

- SURACI L., *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 221.
- SURACI L., *L'appello*, in Aa.Vv., *Impugnazioni penali*, Milano, 2019, p. 124.
- SURACI L., *Il sistema delle impugnazioni nel processo penale. Tradizione, riforme legislative e giurisprudenza conformativa*, Pisa, 2020.
- STELLA V., *Ferrua: «Anche gli imputati di mafia hanno diritto a un processo di ragionevole durata»*, in *www.ildubbio.news*, 30 luglio 2021.
- STURLA M.T., sub Art. 594-595, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 159.
- STURLA M.T., sub Art. 597, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 169.
- TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1999.
- TAVASSI L., *I limiti costituzionali all'appello del pubblico ministero*, in *Arch. pen. (web)*, 2020.
- TAVASSI L., *Improcedibilità dell'azione per superamento dei termini di durata delle indagini preliminari*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 2.
- TECCE R., *PNRR e riforma della giustizia penale: prospettive e limiti*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 981.
- TESORIERO S., sub Art. 2 Prot. n. 7, in *Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 881.
- TESORIERO S., *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3-4/2014, p. 239.
- TESORIERO S., *Riforma della sentenza e riapertura dell'istruttoria in appello*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, n. 2.
- TESORIERO S., *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d'appello*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3668.
- THOMAS III G.C., *Double jeopardy. The history, the law*, New York, 1998.
- TONINI P., *L'illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, p. 349.

- TONINI P., *Considerazioni generali sul regime delle impugnazioni nei principali ordinamenti dell'Unione europea*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno, Palermo 1-2 dicembre 2006*, Milano, 2008, p. 59.
- TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 699.
- TRANCHINA G., *Nostalgie inquisitorie nel "sistema accusatorio" del nuovo codice di procedura penale*, in *Leg. pen.*, 1989, p. 387.
- TRANCHINA G., DI CHIARA G., voce *Appello (Dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, agg. III, Milano, 1999, p. 200.
- TRIGGIANI N., *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 759.
- TURCO E., *L'impugnazione inammissibile*, Padova, 2012.
- UBERTIS G., voce *Azione. II) Azione penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1988, p. 1.
- UBERTIS G., voce *Prova (in generale) nel processo penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, p. 296.
- UBERTIS G., *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2000.
- UBERTIS G., *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in Aa.Vv., *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, Atti dell'incontro di studio, Alessandria, 24-25 marzo 2000*, Milano, 2002, p. 27.
- UBERTIS G., *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 16.
- UBERTIS G., voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali II-1, Milano, 2008, p. 419.
- VACCA G., *L'appello. Abolizione o riforma?*, in *Riv. pen.*, 1897, XLVI, p. 223.
- VALENTINI C., *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 191.
- VALENTINI C., *La prova decisiva*, Padova, 2012.

- VALENTINI C., *L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado tra la riforma della "Pecorella" e le dichiarazioni di incostituzionalità*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 2, p. 473.
- VALENTINI C., *Nuove forme dell'impugnazione (comma 55 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, a cura di A. Marandola, T. Bene, Milano, 2017, p. 213.
- VALENTINI C., *La forma dell'impugnazione*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, p. 29.
- VALENTINI C., *Minima immoralia: le ultime modifiche alla disciplina delle impugnazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 779.
- VALENTINI E., *I lavori parlamentari*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino, 2007, p. 3.
- VALENTINI E., *Dalla Corte costituzionale un invito a ridimensionare il principio di immutabilità del giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 1716.
- VAN DIJK P., VAN HOOFF G.J.H., *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, London, Boston, 1998.
- VANNINI O., COCCIARDI G., *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1976.
- VASTA V., *Overturning in appello dell'assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, in *Sist. pen.*, 18 maggio 2021.
- VELANI L.G., *Gestione dell'emergenza COVID-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?*, in *Leg. pen.*, 7 maggio 2020.
- VERDE G., *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 962.
- VERRINA G.L., *Doppio grado di giurisdizione, convenzioni internazionali e Costituzione*, in *Le impugnazioni penali*, vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 143.
- VIGANÒ F., *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016.

- VIGONI D., *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, 2^a ed., a cura di M. Pisani, Milano, 2003, p. 116.
- ZACCHÈ F., *Esame dell'imputato condannato per la prima volta in appello*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 1617.
- ZANGHI C., voce *Protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 150.
- ZANON N., *Pubblico ministero e Costituzione*, Padova, 1996.
- ZAPPALÀ E., sub *Art. 603*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 200.